Fuit Petri Bonuccini

REGOLA DEL PADRE SANTISSIMO BENEDETTO;

Che ſerue alle perſone dell'vno, e l'altro Seſſo della Religione di detto Santo.

Con le dichiarationi fatte da' Padri Caſinenſi per conſeruatione dell'oſſeruanza Regolare della loro Congregatione.

E con l'aggionta delli Decreti del Sacro Concilio di Trento e d'alcune Bolle Pontificie ſpettanti generalmente alla Riforma delle Monache d'ogni Religioni.

IN MILANO, Per Gio. Battiſta Bidelli. 1622.
Con licenza de' Superiori.

GB
B

ALLA MOLTO ILLVSTRE
Et Molto Reu. Sig. mia Colendiſſ.

LA SIG. D. GIVLIA BEATRICE ARESI

Abbadeſſa digniſſima nel Monaſtero di S. Vincenzo di Milano.

HAVENDO *io fatta riſtampare la Regola del P. S. Benedetto, con aggiunta ſpettante alle Monache in generale, e douendo per ſeguir l'vſo inuecchiato, dedicarla a qualche perſona degna, e meriteuole, non mi è ſouuenuta altra più di V.S. Molto Illuſt. & Reuer. a propoſito; eſſendo io ſtato informato, come ſino da gli anni ſuoi più*

teneri facesse sotto quella professione di vita Regolare, e Religiosa, e professando io d'eßer in vniuersale Seruitore affettionatissimo della nobilissima sua Casa, alla quale per diuerse cagioni mi confesso perpetuamente tenuto. Gradisca dunque insieme il dono, e la buona intentione del donatore, desiderosa di mostrarsele in cose secondo la possibilità sua maggiori. Con che le bacio le mani. Di Casa il dì 24. Giugno 1622.

Di V. S. M. Illust. & M. Reu.

Diuotissimo Seruitore

Gio. Battista Bidelli.

TAVOLA
DE I CAPITOLI.

Prologo della Regola. Car. 1
Delle generationi, ouero vita de Monaci. Cap. 1. 6
Quale debba essere l'Abate. Cap. 2. 7
Di chiamare i fratelli a Consiglio. Cap. 3. 11
Quali siano gl'istromenti delle buone opere. Cap. 4. 15
Dell'obedienza. Cap. 5. 17
Della Taciturnità. Cap. 6. 19
Dell'Humiltà. Cap. 7. 21
De gl'offici diuini nel tempo di notte. Cap. 8. 28
Quanti Salmi si debbano dire nell'hore della notte. Cap. 9. 31
Come si debbano celebrare le vigilie della notte, nel tempo dell'Estate. Cap. 10. 32
Come si debbano celebrare le Vigilie nel dì della Domenica. Cap. 11. 32
In che modo si debba celebrare la solennità de' Matutini, cioè delle Laudi. Cap. 12. 33
In che modo si debbano celebrare i Matutini, cioè le Laudi ne' dì priuati. Cap. 13. 34
In che modo si celebrino le Vigilie nelle feste de' Santi Cap. 14. 35
In che tempo si debba dire Alleluia. Cap. 15. 36
Come per tutto il dì si celebrino gl'officij diuini. Cap. 16. 37
Quanti Salmi si debbano dire nell'hore predette. Cap. 17. 37
Con che ordine si debbano dire essi Salmi. Cap. 18. 39
Della dottrina del Salmeggiare. Cap. 19. 42
Della riuerenza dell'oratione. Cap. 20. 44

† 3 De

De i Decani del Monasterio. Cap. 21. 48
Come debbano dormire i Monaci. Cap. 22. 51
Dell'escomunicatione delle colpe. Cap. 23. 55
Quale debba essere il modo dell'escomunicatione. Cap. 24. 55
Delle colpe più graui. Cap. 25. 56
Di quelli, che senza comandamento dell'Abate si congiungono alli scomunicati. Cap. 26. 58
Come debba essere sollecito l'Abate circa gli scomunicati. Cap. 27. 59
Di coloro, che essendo spesso corretti non si emendano. Cap. 28. 60
Sè debbono più essere riceuuti i fratelli, che escono del Monastero. Cap. 9. 62
De fanciulli di minor'età come si debbano correggere. Cap. 30. 66
Del Cellerario del Monasterio. Cap. 31. 67
De ferramenti, & altre cose del Monasterio. Cap. 32. 71
Se i Monaci debbono hauere proprio. Cap. 33. 75
Se tutti vgualmente debba riceuere le cose necessarie. Cap. 34. 79
De Settimanarij della Cucina. Cap. 35. 79
De fratelli infermi. Cap. 36. 82
De vecchi, & de fanciulli. Cap. 37. 86
Dell'Eddomadario lettore. Cap. 38. 87
Della misura de cibi. Cap. 39. 90
Della misura del bere. Cap. 40. 93
A che hora sia conueniēte che i fratelli mangiano. Cap. 41. 94
Che niuno parli dopò Compieta. Cap. 42. 97
Di quelli, che vengono tardi all'officio diuino, o alla mensa. Cap. 43. 99
Come habbiano a sodisfare gli scomunicati. Cap. 44. pag. 103
Di quelli, che fallano nell'oratorio. Cap. 45. 104
Di quelli, che fallano in qualunque altra cosa. Cap. 46. 104.
Del significare l'hora del diuin'officio. Cap. 47. 106
Della quotidiana opera delle mani. Cap. 48. 110
Dell'osseruanza della Quaresima. Cap. 49. 116
De fratelli, che lauorano lungi dall'oratorio. Cap. 50. pag.

pag. 117
De fratelli, che non vanno molto lungi dal Monasterio. Cap. 51. 118
Dell'oratorio del Monasterio. Cap. 52. 118
Del riceuere i forestieri. Cap. 53. 120
Se il Monaco debbe riceuere lettere, o ambasciate. Cap. 54. 129
De vestimenti & calciamenti de fratelli. Cap. 55. 131
Della mensa dell'Abate. Cap. 56. 139
De gl'artefici del Monasterio. Cap. 57. 139
Del modo di riceuere i Nouitij. Cap. 58. 141
De figliuoli de nobili ouero de poueri che sono offerti. Cap. 59. 149
De Sacerdoti, che vorranno habitare nel Monasterio. Cap. 60. 150
Come si debbono riceuere i Monaci peregrini. Cap. 61. pag. 151
De Sacerdoti del Monasterio. Cap. 62. 154
Del l'ordine della Congregatione. Cap. 63. 160
Dell'ordinare l'Abate. Cap. 64. 166
Del Preposto del Monasterio. Cap. 65. 170
De Portinarij del Monasterio. Cap. 66. 175
De fratelli, che si mandano in viaggio. Cap. 67. 178
Se al fratello fossero ingionte cose impossibili. Cap. 68. pag. 184
Che nel Monasterio non presuma difender l'vno l'altro. Cap. 69. 184
Che niuno presuma battere altri, ouero scomunicare. Cap. 70. 184
Che i fratelli siano obedienti l'vno all'altro. Cap. 71. 186
Del buono zelo, che debono hauere i Monaci. Cap. 72. 187
Come in questa Regola non si contiene ogni osseruatione di giustitia. Cap. 73. 188

TAVOLA
DELLE
PENITENZE
ESPRESSAMENTE TASSATE
Nelle Dichiarationi.

CHI reuela le cose trattate in Capitolo & vietate reuelarsi, detta sua colpa in Capitolo diggiuni in pane & acqua in terra in refettorio, & per spatio di sei mesi sia priuato della voce attiua & passiua del Capitolo. 14
Si vieta il tenere vccelli, o altri animali che prouocono a giuoco sotto la pena di diggiunar' in pane & acqua in terra in refettorio. 20
Con l'istessa pena si vieta ogni sorte di transformationi di habiti, le representationi vane, & i balli, & ogn'altra sorte di giuochi vani, & men che Religiosi in ogni luogo. 20
Alla medesima pena siano tenuti coloro, che si spoglia-ranno per lauarsi, o in mare, o in altri fiumi. 20
Chi nelle recreationi vsaranno dissolutioni con spinger si, o porsi le mani adosso, o altri simili atti non Religiosi, siano sottoposti all'istessa detta pena. 20
Chi introdurrà secolari a cantare con Monaci la Settimana Santa, o essendo introdotti per mancamento de cantori Monaci, chi cantarà con essi, per ogni volta mangi in pane & acqua in terra in refettorio. 43
I Superiori, che permetteranno, che Monaci cantino cō secolari, dicano tutto vn Salterio per ordine. 44
E vietato il cantare canto figurato fuori del choro senza licen-

licenza del Superiore sotto la pena del mangiar'in terra in pane & acqua in refettorio. 44

I Decani che non correggeranno le transgressioni, che a loro s'appartengono, referendo a Prelati le maggiori, siano deposti. 49

I Superiori che reuelaranno alcuna cosa delle trattate fra i Deputati, si che ne possi nascere scandalo, siano priuati per vn'anno intiero del consortio di essi deputati, in tutte le cose che si haueranno a trattare. 51

Chi hauerà coperto dalla parte di dentro quel pertuso che si fà nella parte di sopra dell'vscio d'ogni cella, o chi per esso guarderà, non essendo Superiore, diggiuni vna volta in pane & acqua in terra in refettorio. 52

Chi entrerà nella cella d'altri, fuori che i Superiori, o di loro licenza, o chi stando insieme in cella non lascieranno l'vscio di essa cella mezz'aperto, siano sottoposti all'istessa sopradetta pena. 52

Chi introdurrà in cella alcuna persona ecclesiastica, o laica senza licenza del Superiore; ouero anco chi chiuderà la cella in modo, che non si possi aprire con la chiaue commune da che tempo si voglia, senza l'istessa licenza, sia soggetto all'istessa penitenza. 23. 53

Il Priore che hauendo chiaue a cassa o scabello, non hauerà frà otto dì consignata vn'altra chiaue simile al Prelato dopò la publicatione de gl'officiali, dica frà otto dì tutt'vn Salterio. 53

Se alcuno dispregierà fare la penitenza tassata, o imposta, siagli ogni tre dì dupplicata fin alla terza volta; & stando pur ancora ostinato, sia deputato alla carcere. 57.

Chi per detta pena di carcere ne anco si correggerà, sia castigato di pena corporale. 57

I fuggitiui, apostati, ribelli, & incorriggibili siano cercati da Prelati, & siano carcerati. 60

I Commessi incorriggibili, cōtumaci, vitiosi, o scandalosi siano cacciati conforme alla Regola. 62

Quelli fuggitiui, che torneranno dopò cinque giorni, ma frà i trenta, dopò che saranno fuggiti, siano senz'altro carcerati. 63

Gl'altri, che torneranno dopò i trenta giorni siano

& car-

& carcerati, & riceuuti nell'vltimo luogo. 63
Se alcuni ritornaranno passat'vn'anno intiero oltra le dette pene non siano riceuuti in alcun Monasterio senza licenza del Reggimento. 63
I fratelli, che si partono da i loro Monasteri, non hauendo littere testimoniali de suoi Superiori, siano carcerati. 65
I Cellerarij tagliando arbori sulle possessioni del Monasterio senza saputa de suoi Prelati siano puniti anche con depositione. 68
Gl'istessi Cellerarij, che per sua negligenza aggrauaranno i suoi Monasteri di debiti siano deposti. 68
I Cellerarij che mancarãno di rendere i conti del suo essercitio a tempi statuiti digiunino vna volta in pane & acqua, da esser in oltre puniti grauemente da Visitatori. 70
Chi haurà preso in prestito alcuno de priuilegi differendo la restitutione più d'vn mese, dopò che se ne sarà seruito, dica per ogni dì i sette Salmi con le litanie fin che si restituiscano. 73
Chi falsificarà alcuno sigillo o della Congregatione, o de Monasteri particolari, stia per duoi mesi degradato, diggiunando in detto tempo vna volta in pane & acqua per settimana in refettorio. 73
I fratelli, che disordinatamente chiederanno denari da parenti per comperare libri, o Breuiarij, siano di essi libri priuati, & diggiunino in pane & acqua in terra in refettorio. 77
Non possino i fratelli comperare, o venderfi alcuna cosa l'vno all'altro sotto pena della priuatione delle cose, & de i denari, & di mangiar in terra in pane, & acqua in refettorio, per ogni volta. 77
Chi comperarà cosa alcuna per secolari per portarla senza pagarne gabella, se sarà Decano sia deposto, se sarà fratello priuato, sia degradato, se sarà commesso sia cacciato, considerata pero la qualità della colpa. 78
I Prelati non possano concedere licentia ad alcuno di tener denari sotto pena della priuatione se la concederanno, ò se non castigaranno i transgressori. 78
Chi piglierà denari, o altra cosa in deposito senza testimonianza di duoi, o tre Monaci, se sarà Prelato sia so-

speso,

spelo, esso fatto, à Diuinis, se sarà altro Superiore stia vn mese al luogo di sua professione, se sarà fratello priuato stia vn mese degradato, non notificandosi ciò fra tre dì al Superiore. 79
Chi chiederà consiglio al medico senza licenza del Superiore, ouero piglierà medicina da guardia senza licenza del medico, dica tre volte i sette Salmi penitentiali con le Letanie. 83
Gl'infermi, che vanno à bagni vadino per la via retta, & non vagando, o in altri luoghi, nè in altre cose spendano i denari dati loro, che in vso di essi bagni: chi contrafarà dica tutto vn Salterio per ordine oltra ad altre punitioni arbitrarie. 86
Chi sarà conuinto hauer mangiato carne senza licenza, diggiuni per ogni volta in pane & acqua, & stia per vn mese degradato. 92
Pene tassate a chi occorre tardi all'officio diuino. 100
Pena tassata a chi tardi occorre alla mensa. 102
Penitenza tassata a chi falla nell'oratorio. 104
Chi tralasciarà di confessarsi almeno vna volta la settimana, dica sua colpa in Capitolo, & mangi in terra in refettorio. 106
Chi riceuerà alcuna cosa in secreto sotto sigillo di confessione da alcuno della Congregatione, diggiuni trè dì in pane & acqua frà lo spatio d'vn mese. 106
Essendo alcuno conuinto che non si sia astenuto da latticinij la seconda & terza feria dopo la Quinquagesima auanti le Ceneri, per ogni volta, se sarà Prelato, dica vn Salterio, gl'altri diggiunino in pane, & acqua i tre giorni che seguono. 117
Nelle Città, o luoghi doue siano luoghi nostri, nessuno mangi in luoghi de secolari: chi contrafarà per ogni volta mangi in terra in refettorio in pane & acqua.
Introducendo alcuno donne nella clausura incorrono esso fatto in sentenza d'escomunicatione per le Bolle de Pontefici, &c. 128
Chi hauerà aperte le lettere sigillate col sigillo Pax, diretteadaltri, diggiuni i primi tre mercordì in pane & acqua. 130
La medesima pena si deue a chi aprirà le lettere mandate frà anno a Padri Diffinitori, al Padre Presidente, a

Visitatori, o al Reggimento: & se dette lettere fussero poi sigillate col sigillo Pax, oltra la detta pena stia per vn mese degradato: ma essendo Prelato, dica per ordine tutt'vn Salterio, & diggiuni tre volte in pane & acqua secretamente: ma non hauendo esse lettere il sigillo Pax, stia quindeci dì degradato, & essendo Prelato dica i sette Salmi diggiunando, come di sopra. 130

Soggiacciano all'istessa sudetta pena coloro, ch'intercipperanno le lettere de sigilli priuati, che i Prelati, o fratelli si mandano l'vno all'altro. 131

I fratelli, che senza licenza scriueranno, o leggeranno lettere loro scritte da altri, per ogni volta diggiunino in pane & acqua. 131

Chi portando lettere, o munuscoli, non le presentarà prima al Prelato, dica sua colpa in Capitolo & mangi in terra in refettorio. 131

Chi vserà cappelli d'altra forma che quella ch'è espressa, sia di essi priuato, & in oltre castigato. 134

Nel riceuere i vestimenti nuoui, chi non hauerà resi i vecchi, dica sua colpa in Capitolo, & mangi in pane, & acqua vna volta in refettorio, & sia priuato delle cose nuoue, fin che renda le vecchie. 136

Chi sarà conuinto di essercitare l'arte dell'Alchimia, sia vn mese degradato, & ogni settimana mangi vn giorno in terra in pane & acqua in refettorio. car. 140.

Chi farà stampare nuoue opere, o sue, o d'altri senza le debite licenze, sia carcerato, & punito, &c. 140

Non siano introdotti in Monasterio nuoui libri senza licēza, sotto la pena della priuatione di essi, & altre punitioni. 141

I Nouitij vestiti, non osseruate le conditioni espresse, siano mandati via. 143

Reuelando alcuno le cose dette in Capitolo di alcuno Nouitio, dalle quali ne può nascere scandalo, detta sua colpa in Capitolo, mangi in pane & acqua in terra in refettorio. 145

Chi riceuesse alcuno dell'ordine de mendicanti nella Congregatione nostra per Monaco, saria esso fatto escomunicato. 153

I pro-

I profeſſi della noſtra Congregatione, che altroue haueranno firmata la ſua ſtabilità, ritornando ſiano ſoggetti all'iſteſſe pene de fuggitiui dette di ſopra. car. 153.

Chi per inſufficienza non ſarà ſtato promoſſo a qualche ordine, non poſſa eſſere più promoſſo per vn'anno; & ſtia dopò gl'altri, che all'iſteſſo ordine ſaranno già promoſſi. 156

Chi ſarà ordinato, non oſſeruate le conditioni eſpreſſe, ouero non eſſendo ſufficiente & atto, ſia ſoſpeſo dall'amminiſtratione. 156

Aſcoltando alcuni le confeſſioni, non domandino, nè piglino denari; & contrafacendo ſiano priuati di tal'officio parendo al Prelato. 158

I fuggitiui, o che fuori dell'obedienza ſaranno ſtati promoſſi a gl'Ordini Sacri, ritornando non ſiano permeſſi miniſtrare, ſe non diſpenſati dal Capitolo generale col conſenſo di otto Diffinitori. 159

I Fuggitiui Girouaghi & Apoſtati ſiano fatti pigliare, & carcerati da Prelati noſtri. 169

Quei Priori, i quali reſtando in luogo de ſuoi Prelati nõ oſſeruaranno quanto detti Prelati haueranno ordinato, o ſiano depoſti, o per vn meſe ſtiano al luogo di ſua profeſſione, ſecondo l'eccceſſo. 174

Chi hauerà aggrauato i Monaſteri di debiti per fabricare, ouero hauerà fabricato nelli aggrauati, ouero prenderà denari impreſtito per fabricare, o per comperare beni immobili ſenza la debita licenza, ſoggiaccia alla pena della priuatione della dignità, reggimento & officio. 178

Riferendo alcuno fratello in Monaſterio le coſe vedute, o vdite fuori; o riferendo fuori le coſe, che ſi fanno dentro, eccedendo notabilmente, dica ſua colpa in Capitolo, & mangi in terra in pane & acqua per ogni volta in refettorio. 180

I fratelli, che anderanno lungi dal Monaſterio più d'vna giornata, non hauendo lettere teſtimoniali de ſuoi Prelati, o d'altri Superiori, ſiano carcerati. car. 181.

Giunti che ſaranno i mutati a ſuoi Monaſterij ſe frà

tre dì non consegnaranno al Superiore i denari,& l'al tre robbe, diggiunino in pane & acqua tante volte, quanti giorni ciò differiranno fare. 181
Quei mutati che non osserueranno quanto si ordina,dig giunino in pane & acqua. 182
Chi hauerà ripreso, o mortificato bruscamente altrui, o chiamatolo per altro che per proprio nome,o indecentemente,o con derisione, dicane sua colpa in Capitolo,& la pena sia arbitraria. 183
Chi hauerà vsato verso alcuno parole comminatorie, turpi, ouero ingiuriose, detta sua colpa in Capitolo, mangi in pane & acqua in terra in refettorio con la correggia al collo: & se tal delitto sarà verso la persona del Superiore, stia in oltre degradato otto giorni, & se nella persona del Prelato vn mese. 185
Se detto eccesso sarà fatto da qualche Superiore sotto il Prelato,diggiuni in pane & acqua in terra in refettorio con la correggia al collo. 185
Chi hauerà percosso alcuno fratello,oltra ch'è scomunicato esso fatto,sia subito carcerato. 186
Se alcuni saranno in discordia, & non vorranno riconciliarsi, se saranno Superiori, siano deposti; se fratelli priuati, siano carcerati; & se dopò la riconciliatione serbaranno odio, i fratelli priuati siano degradati, & i Superiori, o Prelati siano sospesi dall'amministratione,& grado fin che,&c. 186

IL FINE.

Imprimatur denuo.
Fr. Vinc. Aquens. Prouic. S. Offitij Mediolani.
Gul. Vid. Præp. S. Nazarij pro Illustriss. D. Card. Archiep.
Vidit Saccus pro Excellentiss. Senatu.

NEL NOME DEL SIG. NOSTRO GIESV CHRISTO.

Incomincia il Prologo della Regola del nostro santissimo Padre Benedetto.

ASCOLTA figliuolo i comandamenti del Maestro, & inchina l'orecchie del tuo cuore, & volentieri riceui l'ammonitione del pietoso Padre, & mettila in opera efficacemente; accioche per fatica d'obedientia ritorni a colui, dal quale, per diffidia d'inobedientia ti eri partito. A te dunque al presente si drizza il mio parlare, chiunque sei, che rinunciando alle proprie volontà prendi le fortissime, & lucidissime armi dell'obedientia, per militare a Christo Giesù vero Rè, & Signore. Primo, & innanzi ad ogni cosa fà, che con instantissima oratione domandi da Dio, che cōduca a perfettione quel tanto di opera buona, che incominci a fare; accioche esso, che già si è degnato metterci nel numero de figliuoli, giamai, per le nostre male operationi, non si habbia a contristare; perche noi in tal modo deuemo sempre obedire alle sue buone inspirationi, che non solamente, come irato Padre, non deshereди noi suoi figliuoli; ma ne anco, come terribile Signore prouocato da questi mali, ci dia come pessimi serui a perpetua pena, non l'hauendo noi voluto seguitare alla gloria.

Prologo delle dichiarationi.

AMmaestrati da quella pietosa instruttione della Regola, Che l'Abate in tal modo temperi, & disponga tutte le cose, che l'animo si saluino, & quello, che fanno i monaci, facciano senza mormoratione; & in altro luogo, Cosi temperi l'Abate ogni cosa, che i feruenti habbiano, che desiderare, & i deboli non habbino a fuggire: & ancora corroborati per auttorità Apostolica ne i priuilegi nostri, dichiararemo alcuni passi di essa regola, accommodando quelle cose, che a nostri tempi paiono aspre, & alcuni modi di viuere componendo; accioche nella nostra congregatione vniformità di cerimonie sia seruata.

Diuisione prima.

LEVIAMOCI sù dunque finalmente; poi che la scrittura ci inuita & dice: Tempo è hormai di leuarci dal sonno; & aperti gl'occhi nostri al deifico lume attentamente vdiamo, che cosa ci ammonisce la voce diuina, che ogni giorno chiamando ci dice: Se voi hoggi vdirete la voce sua, non vogliate indurare i vostri cuori. Et in altro luogo: Chi hà orecchie da vdire, oda quello che dice lo spiri to alle Chiese. Et che dice? Venite figliuoli, vdite me, che v'insegnerò il timore del Signore: Correte mentre hauete il lume della vita, acciò le tenebre della morte non vi comprendano. Et altroue, cercando il Signore, frà la moltitudine del popolo, il suo operario, alquale parla queste cose, dice: Chi è quell'huomo, il quale vuole hauere vita, & desidera vedere i giorni buoni? Il che, Se tu vdendo risponderai, io son quello, Dio ti soggiunge, se tu vuoi hauere

uere vera, & perpetua vita, raffrena la lingua tua dal male, & le tue labbra non parlino inganno. Partiti dal male, & opera il bene, cerca la pace, & seguita quella. Et quando queste cose hauerete fatte, gl'occhi miei saranno sopra di voi, & le orecchie mie alle vostre preghiere. Et prima che voi mi inuochiate, vi dirò, eccomi presente. Che cosa ci può parere fratelli carissimi più dolce; che questa voce del Signore, che ci inuita? Ecco, che esso per sua pietà ci mostra la via della vita.

Diuisione seconda.

SVCCINTI adunque di fede, & di osseruanza di buone operationi i lombi nostri, & calciati i piedi nella preparatione dell'Euangelio della pace, caminiamo per le sue vie sì, che meritiamo vedere quello, che ci ha chiamato nel suo regno. Nel tabernacolo del cui regno, se vogliamo habitare, è da sapere, che non mai vi si può peruenire, se non per via di buone operationi. Ma domandiamo il Signore, dicendogli col Profeta: Signore chi habiterà nel tabernacolo tuo; ouero, chi si riposerà nel tuo santo monte? Dopò la quale interrogatione, vdiamo fratelli il Signore, che risponde, & ci mostra la via di esso tabernacolo, dicendo: Chi camina senza macchia, & opera la giustitia: Chi parla la verità dentro il suo cuore, ne fece inganno con la lingua sua: Chi mai non fece male al prossimo suo, & non l'ha oltragiato di parole, Quello, che discacciando da gl'occhi del suo cuore il maligno demonio, che qualche mala cosa gli suggeriua, lo ridusse a niente con ogni sua persuasione, & prese, & ruppe i principij delle male cogitationi alla pietra Christo. Quelli ancora, i quali, temendo il Signore, non si lieuano in superbia di sua buona osseruanza che facciano;

ma pensando i beni, che in se sono, non poter'essere da loro, ma solamente da Dio, magnificano & lodano il Signore, che in loro opera, & col Profeta dicono; Non a noi Signore, non a noi; ma solamente dà gloria al tuo nome. Si come ne anche Paolo Apostolo imputaua a se alcuna cosa di sua predicatione; ma diceua: Per gratia di Dio sono quello, ch'io sono. Et altroue il medesimo dice: Chi si gloria, si glorij nel Signore. Onde anco il Signore dice nell'Euangelio: Chi ode queste mie parole, & le mette in opra, sarà da me assomigliato all'huomo sauio, ilquale edificò la sua casa sopra la ferma pietra: vennero i fiumi, soffiarono i venti, & diedero con impeto in quella casa, & non cadde, perche era fondata sopra la pietra. Tante gratie facendoci il Signore aspetta continuamente, che noi con fatti rispondiamo a queste sue sante ammonitioni. Et però i giorni della presente vita ci sono dati per indugio, accioche noi emendiamo i mali, dicendo l'Apostolo: Hor non sai tu che la patientia di Dio t'inuita a penitenza? Onde il pietoso Signore dice: Non voglio la morte del peccatore, ma più presto, che si conuerta, & viua.

Diuisione Terza.

HAVENDO noi dunque fratelli domandato il Signore, chi sarà l'habitatore del suo tabernacolo, hauemo vdito, che precetti, per poterui andare ad habitare, seruare si debbano. Però, se osseruandogli vsaremo l'officio dell'habitatore, saremo heredi del regno de cieli. Dobbiamo dunque preparare i cuori, & corpi nostri a militare alla santa obedientia de' comandamenti. Et a quel tanto, che a nostra natura è impossibile, preghiamo il Signore sia contento, che l'aiuto della sua gratia sup-

plisca.

plisca. Et se vogliamo fuggire le pene infernali, & peruenire alla perpetua vita; hora mentre, che ci è tempo; & siamo in questo corpo, & habbiamo commodità di fare tutte queste cose, mediante la presente vita, ci bisogna correre, & operare cosa la quale ci habbia ad essere vtile in perpetuo. Habbiamo adunque a constituire la scuola, & modo di seruir al Signore; nella quale ordinatione non crediamo disporre alcuna cosa aspra, ouero graue. Ma se pure (dettando la ragione della giustitia, per emendare i vitij, & conseruare la charità) alcuna cosa procedesse alquanto più strettamente, non però per questo alcuno di subito spauentato deue fuggire la via della salute; la quale non si debbe altrimenti, che con stretto principio incominciare. Ma nel processo del viuere spirituale, & della fede, dilatato che si è il cuore, con ineffabile dolcezza d'amore, si corre per la via de comandamenti di Dio. Si che non si partendo mai dalla scuola, & magisterio suo, & perseuerando insino alla morte nella sua dottrina, nelli monasteri, ci conformiamo alle passioni di Christo, mediante la patientia, acciò meritiamo essere consorti del regno suo. Amen.

DELLE GENERATIONI, *ouero vita de Monaci.*

CAP. I.

E COSA manifesta, che si trouano quattro sorti di Monaci. La prima è quella de Cenobiti, cioè la Monasteriale, la quale milita sotto Regola, ouero Abate. La seconda è quella degl'Anacoriti, cioè Eremiti; i quali non per feruore di conuersatione nouitiale: Ma per lunga pruoua del monasterio, ammaestrati dall'aiuto di molti, hanno imparato a combattere contra il demonio, & bene instrutti nella schiera de Frati, con l'aiuto di Dio, già sono sufficienti a sicuramente combattere con la propria mano, ouero braccio contro a vitij della carne, & delle cogitationi, nella battaglia singulare dell'Eremo, senza consolatione, ò aiuto altrui. Ma la terza sorte de monaci è oscurissima, & è quella de Sarabaiti, i quali non essendo approuati da regola alcuna, ne dall'esperienza maestra di tutte le cose, come oro nella fornace, ma mollificati nella natura del piombo, seruando con l'opre ancora fede al secolo, sono manifestamente conuinti, che con la tonsura mentono a Dio. I quali a due, a due; o a tre, a tre, ouero ancora soli, senza pastore, serrati, non ne gl'ouili del Signore, ma ne i loro proprij, hanno per legge suoi piaceri & desiderij; dicendo ciò che hanno pensato, o eletto essere santo, & stimando non essere lecito quello, che a loro non piace. La quarta generatione de monaci è quella de Girouaghi, i quali tutta la vita sua vanno per diuerse prouincie, albergando tre, o quattro dì per le celle, ouero monasteri di diuersi; i quali sem-

sempre vagabondi, nè mai stabili, seruendo a proprij desiderij, & delettationi della gola, sono in tutto, & per tutto, peggiori de' Sarabaiti. Della misera conuersatione, & vita de quali tutti meglio è tacere, che parlare. Lasciando adunque tutti questi adietro, con l'aiuto del Signore veniamo ad ordinare la fortissima generatione de Cenobiti.

Quale debba essere l'Abate. Cap. II.

L'ABATE, che è degno, & merita di essere proposto al monasterio, si debbe ricordare sempre, come è nominato; & con fatti adempire il nome di maggiore: perche noi crediamo, ch'egli nel monasterio tenga il luogo di Christo: poiche col pernome di lui è nominato; dicendo l'Apostolo: Voi hauete riceuuto spirito di adottione di figliuoli, nel quale chiamiamo Dio Abate, cioè Padre. Et però l'Abate non deue per alcun modo insegnare, ordinare, o comandare alcuna cosa fuori del comandamento del Signore; ma il suo comandamento, & dottrina sparga sempre nelle menti de suoi discepoli fermento di diuina giustitia. Ricordisi sempre l'Abate, che nel tremendo giudicio di Dio, si farà essamine, & discussione della dottrina sua, & dell'obedientia de' discepoli. Et sappia, che è imputato a difetto, & colpa del pastore quel manco di vtile, che il padre di famiglia potrà ritrouare nelle sue pecorelle. Ma all'hora solamente sarà libero, quando haurà posto ogni diligentia, & cura circa l'inquieto, & inobediente gregge, & circa le loro inferme operationi. Onde tal pastore assoluto nel giudicio di Dio, potrà dire col Profeta al Signore: Io non ho nascosa la giustitia tua dentro al cuor mio; ma ho detto, & pronuntiata la verità tua, & il tuo salutare; ma i miei sudditi facendone poco conto mi

hanno disprezzato. Et all'hora finalmente le pecore, inobedienti alla cura del proprio pastore, saranno punite di grauissima pena di morte.

Diuisione prima. *Regola.*

QVANDO adunque alcuno riceue nome di Abate, bisogna, che con doppia dottrina gouerni i suoi discepoli; cioè più con fatti, che con parole dimostri tutte le cose buone, & sante; preponendo con parole i comandamenti di Dio a discepoli capaci, & a duri di cuore, & più semplici con opere, & con effetti. Et tutte quelle cose, che insegna a' suoi discepoli essere cattiue, mostri ancora ne' suoi proprij fatti, ch'elle non si deueno fare in alcun modo: accioche predicando esso ad altri, non sia ritrouato reprobo, nè colpeuole, & peccando lui, non gl'habbia a dire Dio: Perche narri tu le mie giustitie, & pronuntij con la tua bocca il testamento mio, hauendo tu in odio la disciplina, & gettando dopò te i miei sermoni? Et tu, che nell'occhio del tuo fratello vedesti la festuca, nell'occhio proprio non vedesti la traue. Non sia da lui nel Monasterio fatto discernimento, o accettione di persone: non sia l'vno più, che l'altro amato; eccetto quello, che esso trouerà migliore de gl'altri nell'opere buone, & obedientia. Non sia preposto il nobile a quello, che si conuertì essendo seruo, se già qualche ragioneuole cagione nol richiedesse. Il che se parrà all'Abate, che la giustitia ricerchi, facialo; ma faccia anco poi il medesimo di ciascun'ordine, altramente tengano tutti i proprij luochi: perche, o seruo, o libero, tutti siamo vna cosa stessa in Christo, & sotto il medesimo Signore habbiamo pari militia, & vna medesima seruitù: perche non è appresso Dio accettione di persone: ma solamente in questa

ſta parte appreſſo lui ſiamo differenti, ſe migliori de gl'altri nelle buone operationi, & humili ſiamo trouati. Vgualmente adunque tutti ſiano amati dall'Abate; & vna dottrina medeſima ſia a tutti miniſtrata, ſecondo i meriti di ciaſcuno.

Diuiſione ſeconda. *Regola.*

DEBBE adunque l'Abate nella ſua dottrina ſempre preſeruare quella Apoſtolica forma, nella quale ſi dice: Riprendi, priega, correggi, cioè meſcolando tẽpi con tẽpi, & luſinghe con minaccie, dimoſtri ſeuerità di maeſtro, & affetto pietoſo di padre: cioè, più duramente riprenda gl'indiſciplinati, & inquieti; & dolcemente prieghi gl'vbidienti, manſueti, & patienti; accioche vadino di bene in meglio. Ma di queſto in particolare l'auuertiamo, che riprenda, & corregga i negligenti, & diſpregiatori, nè diſſimuli i peccati de delinquenti; ma sbarbi, & tagli dalle radici, meglio che può, i vitij ſubito, che cominciano a naſcere, ricordandoſi del pericolo di Heli ſacerdote di Silo. Per la prima dunque, & ſeconda ammonitione corregga con parole i più honeſti, & intelligibili animi, & gl'improbi, duri, ſuperbi, & inobedienti raffreni, & caſtighi con batiture, & altre afflittioni corporali in eſſo principio del peccato; ſapendo che è ſcritto: Lo ſtolto non ſi corregge per parole. Et altroue: Batti il tuo figlio con la verga, & libererai l'anima ſua dalla morte.

✠

Diuisione Terza. *Regola*

RICORDARE si deue sempre l'Abate, chi egli sia, & come è nominato; & sapere, che più si richiede da colui, al quale più si è commesso. Sappia ancora quanto difficile cosa, & ardua ha riceuuto, cioè reggere anime, & seruire a costumi di molti. Et che bisogna alcuni correggere con lusinghe, altri con riprensioni, & altri con suasioni & conforti. Et si fattamente a tutti si accommodi, & conformi, secondo la qualità, & intelletto di ciascuno, che non solamente non patisca danno alcuno nelle pecorelle a se commesse; mà habbia più tosto a rallegrarsi dell'accrescimento del suo buon gregge. Ma sopra tutto guardi, che dissimulando, ouero poco stimando la salute dell'anime a se commesse, non tenga maggiore sollecitudine delle cose transitorie, terrene, & caduche, che di esse anime. Et sempre pensi che ha preso a reggere anime, & è per douerne rendere ragione. Et accioche forsi non alleghi in sua scusa la pouertà del monasterio, ricordasi, che è scritto: Cercate prima il regno di Dio, & la sua giustitia, & tutte queste altre cose vi saranno aggiunte. Et in altro luogo: Niente manca a chi teme Dio. Et sappia, che chi ha preso a reggere anime, si deue preparare a renderne conto: & quanto numero di fratelli si vedrà hauere sotto la sua cura, tenga per fermo, che nel dì del giudicio ha da rendere ragione di tutte l'anime loro à Dio; & parimente ancora della sua propria. Et cosi sempre temendo la futura discussione del pastore, circa le pecore a se commesse; & hauendo cura, & tenendo conto de fatti d'altri, diuiene sollecito de fatti suoi proprij: & somministrando emendatione ad altri, con le sue ammoni-

monitioni, si fà egli stesso emendato da suoi proprij vitij.

Di chiamare i fratelli a consilio. Cap. III.

QVANTE volte occorre trattarsi cose d'importanza nel monasterio, l'Abate conuochi tutta la congregatione, & proponga, che cosa si ha da trattare; & udito il consiglio de fratelli, discorra frà se stesso il tutto prudentemente, & faccia quello, che giudicarà più vtile. Et non per altro diciamo, che tutti si deueno chiamare i fratelli a consiglio: se non perche spesso il Signore reuela al più giouane quello, che è meglio. Ma diano si fattamente i fratelli il suo consiglio, & con ogni soggettione di humiltà, che non presumano con ostinatione difendere il suo parere; mà più tosto il tutto dipenda, & sia rimesso nell'arbitrio de l'Abate: & in quello, ch'egli giudicarà più saluteuole, tutti l'vbidiscano. Ma si come al discepolo si conuiene vbidire al maestro, così a lui conuiene disporre tutte le cose prouidamente, & giustamente. In ogni cosa adunque tutti seguitino la Regola maestra, & nessuno temerariamente da essa si parta.

Dichiaratione.

Doue dice, Quante volte occorre trattarsi cose d'importanza nel monasterio.

¶ Frà le cose d'importanza, nelle quali si debbe ricercare i pareri, & voti, ouero suffragi del conuento tutto del monasterio, è il riceuere i monaci a professione; & il conferire beneficij, in quei luoghi, doue è consuetudine, che il conuento interuenga in

ga in tali collationi: i sindicati ancora, & locationi, che si fanno a lungo tempo, & altre cose simili: le alienationi parimente di cose ecclesiastiche immobili, & mobili di pretio; le quali sono vietate farsi, per i sacri canoni, senza licentia del sommo Pontefice, quando i nostri Monasteri sono essenti.

¶ Acciò adunque i prelati, & conuenti della nostra congregatione non presumino d'alienare facilmente i predetti beni de' monasteri, in qual si voglia modo; quante volte a nostri monasteri sarà bisogno fare alienatione di alcuna proprietà; se già il fondo non fusse di tanto poca valuta, che non eccedesse di pretio la somma di cinquanta ducati; acciò tutto ordinatamente proceda, ordiniamo, che, innanzi si domandi licentia da i Diffinitori, i superiori trattino frà loro, se tale alienatione è per apportare vtile al Monasterio: & poi, di loro consentimento, sia proposta a' fratelli in Capitolo; nel quale essaminata diligentemente la cosa, acciò meglio si conosca il parere de fratelli, sia proposta a balle, con le quali manifestandosi la loro mente, se giudicheranno, che sia per essere vtile al monasterio, all'hora domandino finalmente licentia dal Capitolo generale; dichiarando a Padri, di hauere trattata la cosa fra i fratelli, secondo le nostre ordinationi.

¶ Ordinando però fermamente che non si possa fare alcuna alienatione di possessioni, ouero beni immobili, o mobili di pretio de nostri Monasteri, se prima non si è ottenuta licentia dal capitolo generale; ancora che il Prelato, insieme col Conuento, hauessero ottenuto dalla sede Apostolica il poter fare tale alienatione: imperoche vietamo il potersi fare questo per l'auuenire, se prima non si sarà ottenuta la licentia nel detto modo, & ordine; cioè primieramente dal capitolo generale, che vltimamente si sarà fat-

rà fatto, ouero dal Reggimento, a' quali ſi dourà fedelmente narrare, in che ſtato, & termine ſi troui il negotio, & poi dalla ſede Apoſtolica: nel qual modo ſi verranno à ſchifare le ſpeſe, che inutilmente potriano farſi per hauere queſte licenze.

¶ La quale ſolennità però, & cautela d'alienare non intendiamo douerſi ſeruare, in quanto al ricercarne, & ottenerne la licentia dalla ſede Apoſtolica, nelle coſe, le quali, per giuſto eſtimo, ò pretio, non eccedono la ſomma di ducento ducati: ma bene vogliamo ſiano oſſeruate inuiolabilmente tutte le altre conditioni in ogni ſorte d'alienatione, ſia di che ſomma ſi voglia; cioè, che ſi facciano di parere, & conſentimento de i ſuperiori del Monaſtero, & poi di tutto'l Conuento; aggiungendoui ancora, che il pretio di dette coſe alienate, s'habbi ad impiegare in altri beni ſtabili, nè altrimenti vogliamo ſi poſſino fare.

¶ Et quando accade, che per mancamento di linea, ouero di deſcendenti, ò altrimenti, alcuni beni enfiteotici, ouero feudali ricadono, ouero tornano liberi al Monaſterio parimente vietamo, che più ſi poſſino dare in enfiteoſi, ouero in feudo, ſe prima non ſi ſarà ottenuta licentia, come di ſopra ſi dice, dal capitolo generale.

¶ Ma ottenuta che ſia la licenza di alienare; tale alienatione ſi faccia per quanto è poſſibile, per via di permutatione; ouero il pretio ſi inueſtiſca in altri beni, con tale cautela, che i Monaſteri non patiſchino danno: perche ſpeſſo accade, che i beni de' laici ſono hipotecati, ò ſottopoſti à fideicommiſſo, ouero altramente obligati.

¶ Et ſe la coſa, che ſi deue alienare, eccedeſſe la ſomma di ducento ducati di Camera, ſarà neceſſario, che, oltra la licenza del Capitolo generale, i Padri Diffinitori deputino alcuni commiſſarij, i quali deb-

debbano procedere secondo la forma della constitutione di Paolo Secondo, come per gratia d'Innocentio Ottauo fù concesso alla congregatione.

Doue dice, Conuochi l'Abate tutta la congregatione.

¶ Confortiamo, che innanzi, che l'Abate preponga la causa, della quale si deue trattare, essorti i fratelli, che con humiltà diano il suo consiglio, secondo questo capitolo.

¶ Nè presumi alcuno fratello reuelare quelle cose, che ne i capitoli particolari si saranno trattate, le quali da Padri saranno vietate reuelarsi. Et se alcuno in questo sarà trouato transgressore, siagli ingiunto, per questa graue inobedientia, che dica sua colpa in capitolo; & diggiuni vna volta in pane & acqua, mangiando in terra in refettorio, & per spatio di sei mesi sia priuato della voce del capitolo attiua, & passiua.

Doue dice, l'Abate.

¶ Dichiariamo per tutta la Regola, il medesimo douersi intendere del Priore, in quei monasteri, doue fusse titolo di Priorato, & non di Badia.

Diuisione. *Regola*

NESSVNO nel monasterio segua la volontà del proprio cuore; ne alcuno presuma, ne dentro, ne fuori del monasterio, proteruamente con lo suo Abate contendere. Et se alcuno ciò presumesse di fare, soggiaccia alla correttione della Regola. Nondimeno esso Abate faccia ogni cosa col timore di Dio, & osseruatione della Regola; sapendo

do di hauer senza dubbio a rendere ragione di tutti i suoi giudicij a Dio giustissimo giudice. Ma douendosi trattare alcuna cosa di minore importanza, in vtilità del monasterio, seruasi l'Abate solamente del consiglio de più vecchi, secondo che è scritto: Fà tutte le cose con consiglio, & non ti hauerai, dopo il fatto, a pentire.

Dichiaratione.

Doue dice, Seruasi del consiglio de più vecchi.

¶ Dichiariamo questi più vecchi essere il Priore claustrale, i Maestri de nouitij, il Cellerario, & gl'altri Decani. Con i quali soli possino i Prelati liberamente espedire tutte le occorrenze, così temporali, come spirituali de i monasteri, che per lo capitolo generale saranno stati vniti, ouero applicati a i Monasteri loro: non ostando, se l'amministratione di essi monasteri fusse stata data a gl'Abati, & conuenti di quei monasteri, a cui sono vniti.

Quali siano gl'instromenti delle buone opere. *Cap. IIII.*

INNANZI ad ogn'altra cosa, Amare il Signore Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima, & con tutte le forze. Appresso, Amare il prossimo come se medesimo. Dopò, Non occidere. Non fare adulterio. Non commettere furto. Non desiderare malamente. Non fare falsa testimonianza. Honorare tutti gl'huomini. Non fare ad altri quello, che non vorrebbe fusse fatto a se. Abnegare se medesimo per seguitare Christo. Castigare il corpo. Non cercare delitie. Amare il digiuno. Ricreare i poueri. Vestire il nudo. Visitare l'infermo.

fermo. Sepelire il morto. Souuenire i tribulati. Consolare gl'afflitti. Farsi alieno de gl'atti, & opere del secolo. Niuna cosa preporre all'amore di Christo. Non metter in opera l'ira. Ne riseruare tempo all'iracondia. Non tenere in cuore alcuno inganno. Non dare falsa pace. Non lasciare mai la charità. Non giurare mai in alcun modo, accioche forsi non s'incorra in pergiuro. Dire la verità col cuore, & con la bocca. Non rendere male per male. Non fare ingiuria, ma patientemente sopportare l'ingiuria fatta. Amare gl'inimici. Non remaledire, anzi più tosto benedire quei, che ci maledicono. Sostenere persecutione, per la giustitia. Non essere superbo. Non dedito al vino. Ne molto mangiatore. Non sonnolento. Non pigro. Non mormoratore. Non detrattore. A Dio solo commettere la sua speranza. Vedendo l'huomo in se alcuno bene, non a se, ma l'attribuisca a Dio. Ma il male sappia sempre, ch'è stato fatto da se, & a se lo reputi. Temere il dì del giudicio. Hauere in spauento il fuoco infernale. Desiderare vita eterna con ogni affetto spirituale. Hauere ogni dì sospetta la morte dināzi a gl'occhi. Ogn'hora hauere cura dell'opere della sua vita. Sapere per certo, che Dio in ogni luogo ci guarda.

Diuisione. *Regola.*

LE MALE cogitationi, che vengono al cuore, subito percuoterle a Christo, & manifestarle al Padre spirituale. Custodire la propria bocca da ogni male, & cattiuo parlare. Non amare il fauellare molto. Non dire parole vane, o atte a far ridere. Schifare il molto, ouero strepitoso ridere. Volentieri vdire le sante lettioni. Frequentemente attendere all'oratione. Ogni giorno con lachrime, & con

& con gemito confessare a Dio nell'oratione i passati errori, & peccati. Emendarsi de gl'istessi per l'auuenire. Non mettere in opra i desiderij carnali. Hauere in odio la propria volontà. In tutte le cose vbidire a i comandamenti dell'Abate; ancorche egli (il che non voglia Dio) facesse altrimenti, hauendo sempre in mente quel precetto del Signore: Fate quelle cose, che dicono: ma nó già fate quelle, ch'essi fanno. Non volere essere detto santo, innanzi che si sia; ma essere prima, acciò sia detto il vero. Con fatti adempire ogni dì i comandamenti di Dio. Amare la castità. Non hauere in odio alcuna persona. Non hauere zelo, nè inuidia. Hauere in odio le contentioni. Fuggire la elatione. Honorare i vecchi. Amare i giouani nell'amore di Christo. Pregare per gl'inimici. Riconciliarsi con i discordanti, prima che tramonti il Sole. Et non disperare mai della misericordia di Dio. Ecco questi sono gl'instromenti dell'arte spirituale; i quali, poi che senza intermissione, giorno & notte, saranno da noi stati adempiuti, & reconsignati nel dì del giudicio; ci sarà data da Dio in recompensatione quella mercede, che egli stesso promisse: occhio non vide, nè orecchia vdì, nè mai cuor humano potete pensare quali cose ha preparato Dio a coloro, che l'amano. Ma l'officina, doue diligentemente habbiamo a fare tutte queste cose, sono la clausura del Monasterio, & la stabilità, & perseueranza nella congregatione.

Dell'Obedientia. Cap. V.

IL PRIMO grado dell'humiltà si è l'obedientia senza indugio. Questa si conuiene a quelli, i quali niuna cosa tengono a se più cara, che Christo, per lo seruitio santo, che hanno promesso; o per lo timore, che hanno, del fuoco infernale;

ouero per la gloria di vita eterna: i quali subito, che dal maggiore è loro comandata alcuna cosa, come se diuinamente fusse commandata, non sanno patire alcuno indugio in essequirla: de quali dice il Signore: Per lo solo vdito dell'orecchio mi obedì. Et similmente dice a i Dottori, & Maestri: Chi ode voi, ode me. Questi tali adunque lasciando stare di subito le cose sue, & abbandonando la propria volontà, & di presente disoccupate le mani, & lasciando imperfette le cose, che faceuano, con fatti seguitano la voce di chi comanda, col pronto piede dell'obedientia; & quasi in vn momento, il predetto comandamento del maestro, & insieme la perfetta opera del discepolo, in velocità del timore di Dio, prestamente da loro si spediscono: i quali con grande affetto, desiderano salire alla vita eterna, prendono la stretta via, della quale dice il Signore: Stretta è la via, che conduce alla vita. Come quelli, che non viuendo a suo modo, nè obedendo a i proprij piaceri & desiderij; ma caminando secondo il parere, & comandamenti altrui, desiderano, viuēdo ne' monasteri, hauere Abate sopra capo. Senza dubbio questi tali imitano quella sentenza del Signore, che dice: Io non venni a fare la volontà mia; ma la volontà di colui, che mi mandò. Ma questa si fatta obedienza all'hora sarà Dio accettabile, & a gl'huomini grata, se quello, che è comandato, si farà, non con timore, non tardi, & non tiepidamente, o con mormoratione, o con risposta, che mostri non volere. Impero che l'obedientia, che si rende a i maggiori, si rende & si dà a Dio: conciosia ch'egli proprio disse: Chi ode voi, ode me. Et bisogna, che da discepoli sia fatta con buono, & allegro animo, perche Dio ama il datore allegro. Essendo che, se con mal'animo obedisce il discepolo, & non solo con la bocca, ma anco mormorerà col cuore; ancor che adempia il coman-

comandamento, nondimeno non sarà accetto a Dio, il quale riguarda il cuore di colui, che mormora: & per questa tale opera non acquista alcuna gratia; anzi incorre nella pena de mormoratori, se già con sodisfattione non si emendarà.

Della taciturnità. Cap. VI.

FACCIAMO quello, che dice il Profeta: Io mi proposi di custodire le mie vie, per non peccare con la lingua mia. Ho posto guardia alla mia bocca, diuenni mutolo, & mi sono humiliato, & ancora le cose buone mi tacqui. Qui ne mostra il Profeta, che se alcuna volta, per rispetto del silentio, si debbe tacere da i ragionamenti buoni; quanto maggiormente si debbe cessare dalle male parole, Per la pena del peccato? Per la grauità dunque della taciturnità, & silentio, a i perfetti discepoli rare volte si conceda licentia di parlare, anco di cose buone, & sante, & di edificatione, però che è scritto: Nel molto parlare non scamperai dal peccato. Et in altro luogo: La morte, & la vita è nelle mani della lingua. Imperoche parlare, & insegnare si conuiene al maestro; tacere, & vdire al discepolo. Et però se bisognarà domandare il maggiore di alcuna cosa, domandisi con ogni humiltà, soggettione, & riuerēza: ma la scurrilità, ouero parole otiose, & che muouono a riso, con eterna clausura in tutti i luoghi danniamo; & a cosi fatto parlare non permettiamo, che il discepolo pure apri la bocca.

Dichiaratione.
Doue dice, Scurrilità.

¶ Mossi da questa terribile sentenza del nostro Padre imponiamo a Prelati, & altri superiori de' no-

ſtri Monaſteri, che facciano diligentemente oſſeruare queſta parte della regola, & imponghino graui penitentie, per coſi fatti difetti.

¶ Et acciò ſiano leuate via le occaſioni delle ſcurrilità, & leuità, vietamo il poterſi tenere ne i Monaſteri noſtri vccelli, & animali, i quali prouocano a giuoco, & leuità.

¶ Si vieta ancora totalmente ogni ſorte di giuoco; che à religioſi non ſi conuenga, coſi dentro, come fuora del Monaſterio; le repreſentationi vane, o balli, con ogni mutatione, & transformatione di habiti; & finalmente tutte le ſorti di giuochi vani.

¶ Neſſuno parimente de' noſtri fratelli ſi ſpogli, per lauarſi, o in mare, o in altri fiumi.

¶ Et per leuarne le cauſe, che ponno indebolire, & ſneruare, i Prelati, & gl'altri ſuperiori non concedino recreationi, ſe non ogni altra ſettimana, cioè ogni quindeci dì vna volta; eccetto che la Quareſima, & l'Aduento, ne i quali tempi non ſi deue pur penſare a recreationi, non che tollerare, che ſi facciano.

¶ Et ritrouandoſi inſieme i fratelli per cauſa di recreatione, o ſia dentro, o fuori del Monaſterio, guardinſi dalle diſſolutioni, dal metterſi le mani adoſſo l'vno a l'altro, dal ſpingerſi, & da ſimili altri giuochi, i quali non ſi conuengono all'honeſtà della Religione: ma ſiano i ſpaſſi loro honeſti, & modeſti, i quali, ſecondo il detto di San Bernardo, diano più toſto recreatione, che cauſino debolezza, o ſneruatione: & chi nelle predette coſe farà altrimenti, diggiuni in pane & acqua in terra in refettorio, tante volte, quante hauerà contrafatto. Le quali coſe acciò meglio ſiano oſſeruate, vogliamo, che in queſte tali recreationi ſi troui preſente il Prelato, ò almeno vno de piu vecchi.

¶ Au-

¶ Auuertiscano similmente i superiori di non lasciare andare i suoi Monaci vagando per città; ma più tosto per spasso,& per prend'aria, gli concedano alle volte l'andare fuori delle mura della città a caminare.

¶ Ne ardiscano i fratelli, per la detta cagione di spasso ouero per vendemie, o per raccorre biade, dormire fuora del Monasterio, se però non fusse presente il Prelato ouero vno de' superiori; ma tornino al Monasterio.

¶ Nondimeno i Cellerarij,ouero commessi, & altri fratelli a ciò deputati possino, per le dette cause, dormire fuora del Monasterio,in luoghi però honesti,& non sospetti.

Dell'Humiltà. Cap. VII.

LA DIVINA scrittura, fratelli, ci grida; dicendo: Chi si essalta, sarà humiliato; & chi si humilia sarà essaltato. Quando adunque dice così, ci mostra, che ogni essaltatione è specie di superbia: della qual cosa mostra guardarsi il Profeta, quando dice: Signore non si è essaltato il cuor mio; ne gl'occhi miei si sono leuati in alto; ne caminai in cose grãdi, nè in cose marauigliose sopra di me. Ma che? Se io di me medesimo non sentiua humilmente, mà essaltai l'anima mia; retribuisci all'anima mia, si come a fanciullo dislattato dalla sua madre. Onde fratelli, se vogliamo sallire alla più alta cima della somma humiltà, & velocemente peruenire a quella celeste essaltatione, alla quale si ascende, mediante l'humiltà della presente vita, ci bisogna, con le opere nostre ascendenti, dirizzare quella scala, che apparue in sonno a Iacob, per la quale gl'era mostrato, che gl'Angeli discendeuano & ascendeuano, Per lo quale discendere,& ascendere,noi

re, noi senza dubbio nessuna altra cosa intendiamo; se non che per superbia si discende, & per humiltà si ascende. Essa scala dunque dritta significa la vita nostra, in questo secolo, la quale, humiliato che si è il cuore, è dal Signore drizzata verso il cielo: perochè diciamo, che i lati di essa scala sono il corpo, & l'anima nostra, ne i quali la diuina vocatione ha inserti diuersi gradi di humiltà, & di disciplina; acciò noi per essi ascendiamo.

Grado primo.

IL primo adunque grado dell'humiltà è, se ponendosi il Monaco sempre il timore di Dio innanzi a gl'occhi, guarderassi a tutto suo potere di non mai dimenticarselo; & sempre si ricordi di tutte le cose comandate da Dio: & che quelli, i quali dispregiano Dio, incorrono per i suoi peccati nel fuoco infernale; e sempre riuolga nell'animo suo la vita eterna, apparecchiata a chi teme Dio. Et guardandosi ogn'hora da tutti i peccati, & vitij delle cogitationi, della lingua, de gl'occhi, delle mani, de piedi, & della propria volontà, s'affretti di tagliare via i desiderij carnali. Pensi l'huomo di essere sempre, & ad ogn'hora, dal Cielo da Dio riguardato, & in ogni luogo i suoi fatti essere veduti dall'aspetto della Diuinità; & ogn'hora a Dio essere da gl'Angeli annunciati. Questo ci manifesta il Profeta, quando mostrandoci Dio essere sempre presente alle nostre cogitationi, dice: Dio sottilmente cerca, & essamina i cuori, & le reni. Et similmente: il Signore sà le cogitationi de gl'huomini, però che sono vane: & ancora dice; tu hai inteso le mie cogitationi da lontano, & che la cogitatione dell'huomo si confessarà a te. Però acciò che l'humile fratello sia sollecito circa i suoi peruersi pensieri, dica sempre nel suo cuore. All'

hora sarò senza macchia nel diuino conspetto, quando mi guarderò dalle mie iniquità. Ma in tal modo ci è uietato di fare la propria volontà, quando la scrittura ci dice; Et partiti dalle tue volontà; & ancora preghiamo il Signore nell'oratione, che sia fatta in noi la sua volontà.

Diuisione. *Regola.*

RAGIONEVOLMENTE adunque ci è insegnato di nõ fare la propria volontà, se riguardiamo quello, che la scrittura dice; trouansi vie, che paiono a gl'huomini dritte, & buone, il fine delle quali ne affonda fin nel profondo dell'inferno; & quando ancora ci guardiamo da quello, che è detto de negligenti; Sono corrotti, & sono fatti abomineuoli nelle sue volontà: & in essi desiderij carnali dobbiamo credere, che Dio ci è sempre presente, dicendo il Profeta al Signore. Innanzi a te Signore è ogni mio desiderio. Dobbiamo dunque guardarci dal reo desiderio, perche la morte è posta presso l'entrata della delettatione. Onde la scrittura ne comanda dicendo; Non andare dopò le tue concupiscentie, & desiderij. Se dunque gl'occhi del Signore veggiono sotilmente i buoni & i rei; & se il Signore sempre ragguarda dal Cielo sopra i figliuoli de gl'huomini, per vedere, se si troua alcuno, che conosca Dio, o che lo cerchi; & se da gl'Angeli a noi deputati, ogni dì, & ad ogni hora sono annunciate l'opere nostre al Signore, & Creatore nostro Dio, per certo fratelli è da guardarsi sempre, si come dice il Profeta nel Salmo? Che mentre che noi decliniamo nel male, & diuentiamo inutili, Dio non ci riguardi alcuna volta; & perdonandoci in questo tempo per sua pietà, & aspettando, che in meglio si conuertiamo, nel futuro se-

colo non ci dica; Tu facesti tali,& tali cose, & io mi tacqui.

Grado Secondo.

IL secondo grado dell'humiltà è, se non amando l'huomo la propria volontà non si diletti adempire i suoi desiderij: ma con fatti seguiti quella voce del Signore, che dice. Non son venuto a fare la volontà mia; ma di colui, che mi mandò. Et similmente dice la scrittura; La propria volontà ha pena, & la necessità partorisce corona.

Grado Terzo.

IL terzo grado dell'humiltà si è, che l'huomo, per amore di Dio, si sottoponga in ogni obedientia al suo maggiore imitando il Signore, del quale dice l'Apostolo, che diuentò obediente infino alla morte.

Grado Quarto.

IL quarto grado dell'humiltà è, se in essa obedientia incontrandogli cose dure, & contrarie; ouero essendogli fatte qual si vogliano ingiurie, con tacita conscientia abbraccia la patientia, & sopportando non si stracchi, nè si parta: dicendo la scrirtura; Chi perseuererà fin alla fine sarà saluo: & altroue, Confortisi il tuo cuore, & sostieni il Signore. Et mostrando come il fidele debba sostenere per lo Signore ogni cosa, benche contraria, dice in persona di essi sofferenti; Per tuo amore siamo tutto il dì tormentati a morte, & estimati come pecore da macello. Et sicuri della speranza della diuina retributione, con allegrezza soggiungendo dicono; Ma in

in tutte q̃ste cose siamo vincitori, per amore di colui, che ci hà amati: Et similmente in altro luogo la medesima scrittura dice; Tu Dio ci hai prouati, & essaminati, mediante il fuoco, come si essamina l'argento; Tu ci conducesti nel laccio, & hai posto tribulationi sopra il dosso nostro. Et per mostrare, che ci bisogna stare sotto il Prelato soggiungendo dice. Tu hai posto huomini sopra i capi nostri. Questi tali adempiendo anco nelle cose aduerse, & l'ingiurie il precetto del Signore mediante la patientia, essendo percossi in vna guancia porgono l'altra; & a chi toglie loro la tonica lasciano ancora il mantello; & essendo fatti andare per forza vn miglio, di sua volontà vanno dua; & con l'Apostolo Paolo sostengono i falsi fratelli, & la persecutione benedicendo coloro, che gli maledicono.

Grado Quinto.

IL quinto grado dell'humiltà è, se il Monaco non asconderà al suo Abate alcuno de i rei pensieri, che gli vengono in cuore; ouero i mali, che ha occultamente commessi; ma humilmente a lui gli confessarà. Di questo ci conforta la scrittura dicendo; Manifesta al Signore la tua via; & spera in esso: & ancora dice; Confessateui al Signore, perche è buono, & in eterno dura la sua misericordia. Et il Profeta similmente dice: Io ti ho manifestato il mio peccato, & non ti nascosi le mie ingiustitie, con fermo proposito dissi, Io pronunciarò contro di me stesso le mie ingiustitie al Signore, & tu perdonasti l'empietà del mio cuore.

Grado Sesto.

IL Sesto grado dell'humiltà è, se il Monaco si contenta d'ogni viltà, & estremità; & a tutte le cose, a se ingiunte, si giudica come malo, & indegno operatore; dicendo col Profeta; A nulla sono ridotto, & no'l conobbi, come vno giumento sono diuentato appresso di te, & io sempre teco.

Grado Settimo.

IL Settimo grado dell'humiltà è, se il Monaco non solamente dica con le parole; ma anco creda nell'intimo del suo cuore, essere inferiore, & più vile di tutti, humiliandosi, & dicendo col Profeta; Io son verme, & non huomo obbrobrio de gl'huomini, & abiettione della plebe; essendo essaltato mi sono humiliato, & confuso. Et similmente; Buono per me che mi hai humiliato, acciò che io impari i tuoi comandamenti.

Grado Ottauo.

L'Ottauo grado dell'humiltà è, se il Monaco nessuna cosa faccia, se non quello, che la comune regola del Monasterio, & gl'essempi de maggiori lo confortano.

Grado Nono.

IL Nono grado dell'humiltà è, se il Monaco raffreni la lingua dal parlare, & tenendo silentio non parli prima, che sia domandato; mostrandone la scrittura, che nel molto parlare non si fuggirà il peccato; & che l'huomo loquace non sarà dirizzato sopra la terra.

Grado

Grado Decimo.

IL Decimo grado dell'humiltà è, se il Monaco non sia facile & pronto a ridere: perche è scritto; Lo stolto essalta la voce sua in riso.

Grado Vndecimo.

L'Vndecimo grado dell'humiltà è, se il Monaco, quando parla, parli quietamente, & senza riso; humilmente, & con grauità; poche parole, & ragioneuoli, & con voce sommissa; essendo scritto; Il sauio si dà a conoscere con poche parole.

Grado Duodecimo.

IL Duodecimo grado dell'humiltà è, se il Monaco non solamente col cuore, ma ancora con esso corpo, sempre dimostri humiltà a chi lo vede; cioè nell'essercitio, nel Monasterio, nell'Oratorio, nell'horto, nella via, nel campo; & breuemente douunque si trouerà, sedendo, andando, o stando in piede, stia sempre col capo chino, con gl'occhi fissi in terra, estimandosi sempre colpeuole de suoi peccati: & pensi di già essere presentato al tremendo giudicio di Dio, dicendo sempre nel suo cuore quello, che disse quel publicano dell'Euangelio, con gli occhi fissi in terra; Signore non son degno io peccatore di leuare gl'occhi miei verso il Cielo; & col Profeta ancora; Io mi son piegato, & humiliato da ogni parte. Poi che dunque il Monaco sarà salito sopra tutti questi gradi di humiltà, subito peruerrà a quella charità di Dio, la quale essendo perfetta caccia fuora il timore: mediante la quale comincierà osseruare, per

vna

vna ſanta vſanza, quaſi naturalmente, ſenza fatica alcuna, tutte quelle coſe, che prima ſenza timore non oſſeruaua: non già più per timore d'inferno; ma per amore di Chriſto, & per buona conſuetudine, & diletto delle virtù. Il che il Signore horamai nel ſuo operario, mondo da vitij, & da peccati, mediante lo ſpirito ſanto, ſi degnarà di moſtrare.

De gl'vfficij Diuini nel tempo di notte. Cap. VIII.

NEL tempo del verno, cioè dalle calende di Nouembre infino a Paſqua; ſecondo vna ragioneuole conſideratione, è da leuarſi l'ottaua hora di notte; accioche dormito che haueranno, o ſi ſaranno ripoſati i fratelli poco più della metà della notte, già digeſti ſi lieuino. Et quel tempo, che reſta dopò le vigilie, ſi ſpenda in meditationi; eccetto quelli fratelli, che hanno ancora biſogno d'imparare alcuna coſa circa il ſalterio, ouero lettioni. Mà da Paſqua inſino alle ſopradette calende di Nouembre, coſi ſi temperi l'hora delle vigilie, che fatto vno breuiſſimo interuallo, nel quale i fratelli poſſino vſcire fuora a biſogni della natura, ſubito s'incomincino le laudi, le quali ſi debbono dire, incominciando la luce.

Dichiaratione.

Doue dice, nel tempo del verno, &c.

¶ Circa l'ordine del diuino vfficio, per tutto l'anno ſia ſeruata la conſuetudine del Breuiario noſtro; nel quale habbiamo pienamente ordinato tutto quello, che al diuino vfficio s'appartiene.

Doue

Doue dice, è da leuarsi l'ottaua hora di notte.

¶ Perche frà le virtù maggiori la discrettione di tutte Madre è comendata; però giudichiamo, essere a bastanza prouisto ad ogni sorte di complessione, se otto hore di tempo se gli concedono, dal fine della seconda mensa, fin'all'hora di matutino. Et perche quasi tutti i nostri monasteri, particolarmente quelli, che sono dentro delle città, hanno concorso grande di popolo, alquale siamo tenuti sodisfare in qualche modo, ne gl'vfficij diuini, & celebrationi delle Messe: nè per ciò, il più delle volte si possi suonare la dormitione l'hora prima di notte; nè consequentemente leuarsi l'hora ottaua, come dice la regola, per dilungarsi da essa meno, che sia possibile, dichiarando ordiniamo, che dal fine della seconda mensa, o sia cena, o sia collatione, sia concesso almeno il detto spatio di otto hore, fin'al suonare del matutino: talmente, che quando si cena, passata che sia vn'hora almeno dopò la seconda mensa, si suoni la dormitione; & quello, che resta al compimento delle otto hore, sia per l'istessa dormitione.

¶ Ma quando si diggiuna, leuati che saranno i fratelli da tauola dopò la collatione, se essa si farà la sera, habbino l'istesso spatio di otto hore, infino al suonare del matutino: suonisi poi la dormitione, o subito che saranno leuati da mensa, o dopò qualche spatio di tempo: cosi sarà da noi osseruata la regola, che dice di leuarsi all'hora ottaua.

¶ Come si debbano poi ordinare le altre hore, sia nell'arbitrio de Prelati, hauendo però riguardo a luoghi, a persone, & a tempi. Et siano solleciti essi Prelati, & anco i Decani, che dopò sarà suonata la dormitione, i fratelli, frà lo spatio d'vna mezza

hora,

hora, si riducano alle sue Celle, & vadino à dormire: altrimenti, non essendoui causa di legitimo impedimento, siano ripresi per vna, ò due volte: & poi perseuerando, siano con qualche seuerità puniti, & castigati.

Doue dice, Ma da Pasqua, &c.

¶ Intendasi, eccetto se essa festa di Pasqua venisse nel mese d'Aprile, nel qual caso dispensando dichiariamo, il tempo dell'estate incominciare nella festa del nostro santissimo Padre Benedetto, & conseguentemente la dormitione di mezzo dì; nel qual tempo sia così accommodata la dormitione della notte, che computata la dormitione del giorno si diano a' fratelli sette hore da dormire.

¶ Si deue però notare, che dal principio della Quaresima fin'alle Calende di Nouembre si dee suonare la dormitione alle hore ventiquattro & mezza.

¶ Et nella vigilia di santa Croce di Settembre esclusiuamente incominciamo a lasciare la dormitione di mezzo dì.

¶ Ordiniamo ancora, che dalla festa della Purificatione della Madonna infino alle Calende di Ottobre, i notturni, & laudi della Madonna non si dichino in choro conuentualmente, per la breuità delle notti; & accioche l'officio ordinario sia detto più adagio, & con maggiore diuotione.

¶ Vogliamo parimente, che questo sia osseruato in tutte le feste di dodeci lettioni per tutto l'anno, per la lunghezza de gl'officij.

Quanti Salmi si debbano dire nell'Hore della Notte. Cap. IX.

NEl tempo del verno, detto prima il verso, *Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina*; si debbe dire appresso tre volte, *Domine labia mea aperies, & os meum annuntiabit laudem tuam.* Al quale verso si debbe soggiungere il Salmo terzo, *Domine quid multiplicati sunt*, & il gloria. Dopò questo si debbe dire, ouero cantare il Salmo nonagesimo quarto *Venite exultemus* cō l'antifona: poi seguiti l'Ambrosiano (cioè l'hinno) & appresso sei Salmi con l'antifone; i quali finiti che saranno, detto il verso, l'Abate dia la benedittione; & sedendo tutti nelle loro sedie, siano lette da fratelli successiuamente nel libro posto sopra il lettorino tre lettioni, infra le quali si cantino tre responsorij; cioè duoi senza gloria, & dopò la terza lettione quello, che canta, dica il gloria; Il quale subito, ch'egli incomincia a dire, tutti si lieuino da sedere, ad honore, & riuerenza della santissima Trinità. Nelle quali vigilie si legghino libri di diuina auttorità, così del vecchio testamento, come del nuouo, & le loro espositioni fatte da nominatissimi ortodossi, & cattolici Padri. Et dopò queste tre lettioni, & loro responsorij, seguitino gl'altri sei Salmi da cantarsi con Alleluia. Dopò questi seguiti, & a mente si reciti la lettione dell'Apostolo (cioè il capitolo) il verso, la supplicatione delle letanie, cioè Kyrie eleison, & così siano finite le vigilie notturne.

Come

Come si debbano celebrare le Vigilie della notte, nel tempo dell'Estate. Cap. X.

DA Pasqua insino alle Calende di Nouembre, sia tenuta tutta la sopradetta quantità di Salmi: ma non si leggono già le lettioni nel libro per la breuità delle notti: ma in vece di esse tre lettioni, se ne dica a mente vna del testamento vecchio, alla quale si soggiunga vn responsorio breue; & tutte le altre cose si adempino come di sopra è detto; cioè, che alle vigilie della notte, non si dica mai manco di dodeci Salmi, oltra il terzo (Domine quid multiplicati sunt) & il nonagesimo quarto (Venite exultemus Domino.)

Come si debbano celebrare le vigilie nel dì della Domenica. Cap. XI.

NEL dì della Domenica lieuisi alle vigilie più per tempo, nelle quali si tenga quest'ordine, ouero misura: cioè, che cantati, come di sopra dispo-nemmo, sei Salmi, & il verso, sedendo tutti per ordine, & distintamente nelle sedie, si leggano nel libro, come di sopra dicemmo quattro lettioni, con i suoi responsorij, & nel quarto responsorio solamente, si dica dal cantore il Gloria. Il quale subito ch'egli incomincia, tutti con riuerenza si lieuino sù. Dopò le quali lettioni seguitino per ordine sei altri salmi con l'antifone, come quelli di prima, & il verso; & appresso si leggano di nuouo altre quattro lettioni, con i suoi responsorij, secondo l'ordine sopradetto; dopò le quali si dicano tre cantici de Profeti, secondo che ordinerà l'Abate: i quali cantici si salmeggino con Alleluia: & poi che sarà detto il verso, & l'Abate hauerà dato la benedittione, si legga-

no altre quattro lettioni del nuouo testamento, con l'ordine sopradetto; & dopò il quarto responsorio, l'Abate cominci l'hinno, Te Deum laudamus; & quello finito, legga l'Abate la lettione dell'Euangelio con honore, & tremore, stando tutti in piedi; la quale letta che sarà, rispondano tutti, Amen; & subito l'Abate intuoni l'hinno, Te decet laus; & data la benedittione comincian o i matutini. Il qual ordine delle vigilie vgualmente si tenga il dì della Domenica, in ogni tempo, & così di estate, come di verno; se già per sorte (il che non sia) più tardi si leuasse ro; perche all'hora si debbe abbreuiare alcuna cosa delle lettioni, o responsorij. La qual cosa però al tutto si habbia cura, che non auuenga. Et se pure auuerrà in choro degnamente sodisfaccia a Dio colui, per la cui negligenza sarà ciò accaduto.

In che modo si debba celebrare la solennità de matutini, cioè delle Laudi. Cap. XII.

NE i matutini il giorno di Domenica, primamente si dica il Salmo sessagesimo sesto (Deus misereatur nostri) alla distesa, senza antifona. Dopò il quale si dica il quinquagesimo (Miserere mei Deus) con alleluia. Poi si dica il centesimo decimo settimo (Confitemini domino) & il sessagesimo secondo (Deus Deus meus) & dipoi le benedittioni, & le laudi (Benedicite omnia opera domini domino; & Laudate Dominum de cælis) vna lettione dell'Apocalisse a mente (cioè il capitolo) il responsorio, l'Ambrosiano (cioè l'hinno) il verso, il cantico dell'Euangelio (Benedictus dominus Deus Israel) le Letanie, & così sono finiti.

In che modo si debbano celebrare i matutini, cioè le laudi ne' dì priuati. Cap. XIII.

NE i giorni priuati, così si celebri la solènità de' matutini, cioè dicasi il sessagesimo sesto Salmo (Deus misereatur nostri) senza antifona, alla distesa, prolungandolo alquāto, come la Domenica; acciochè tutti occorrano al quinquagesimo (Miserere) il quale si dica con l'antifona. Dopò il quale si dicano duoi altri Salmi, secōdo l'vsanza, cioè la seconda feria, il quinto (Verba mea) & il trigesimoquinto (Dixit iniustus) la terza feria, il quadragesimo secondo (Iudica me Deus) & il quinquagesimo sesto (Miserere mei Deus, quoniam in te confidit anima mea) la quarta feria il sessagesimo terzo (Exaudi Deus orationem meam, cum deprecor) & il sessagesimo quinto (Te decet hymnus Deus) la quinta feria, l'ottogesimo settimo (Domine Deus salutis meę) & l'ottogesimo nono (Domine refugium) la sesta feria, il settuagesimo quinto (Notus in Iudęa Deus) & il nonagesimo primo (Bonum est confiteri domino) Et il sabbato si dica il centesimo quadragesimo secondo (Domine exaudi orationem meam, auribus percipe obsecrationem meam) & il cantico del Deuteronomio (Audite cæli quæ loquor) il quale si diuida in due glorie: percioche tutti gl'altri dì si deue dire vn cantico de Profeti, ciascheduno il proprio dì, come salmeggia la Chiesa Romana; & dopò questi seguitino le laudi, (cioè Laudate Dominum de cœlis) dipoi a mēte si reciti vna lettione dell'Apostolo (cioè il capitolo) il responsorio, l'hinno, il verso, il cantico dell'Euangelio, le Letanie, & così è fornito. Ne mai passi l'officio delle Laudi, & del Vespro, che il superiore non dica, vdendo tutti, nell'vltimo, l'oratione del Signore (cioè Pater noster) per le spine de scandali, che soglio-

sogliono nascere. Accioche conuenuti, mediante la conditione, ouero promessa di detta oratione, nella qnale dicono, perdona a noi i nostri debiti, si come noi gli relassiamo a nostri debitori; si purghino, & emendino da cosi fatto vitio. Ma nell'altre hore, l'vltima parte di essa oratione (Et ne nos inducas in tentationem) si dica forte in modo, che da tutti si risponda, Sed libera nos a malo.

Dichiaratione.

Doue dice, le Letanie.

¶ Le letanie intendiamo, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster; & pronuntiato che sia Et ne nos inducas in tẽtatiõnẽ, &c. immediatemente seguiti l'oratione; eccetto, che a Prima, & a Compieta; & eccetto ancora ne i tre giorni innanzi Pasqua; nel qual tempo diciamo l'officio secondo la corte Romana, come stà nel Breuiario nostro.

In che modo si celebrino le vigilie nelle feste de Santi. Cap. XIIII.

NELLA festiuità de Santi, ouero in tutte le solennità, si faccia, come habbiamo detto douersi fare il giorno della Domenica: eccetto che si dicano i Salmi, Antifone, & lettioni appartenenti ad esso giorno; ma il modo sopradetto sia seruato,

Dichiaratione.

Doue dice, Come habbiamo detto douersi fare il giorno della Domenica.

¶ Dichiariamo de Santi non douersi fare altro; che dodeci lettioni, ouero commemoratione: eccet-

to che frà le ottaue, nelle quali si debbono dire solamente tre lettioni.

¶ Et nessuno, senza licentia del capitolo generale, introduca alcune feste dupplici, eccetto quelle, che sono espresse nel Calendario.

¶ Ordiniamo ancora, che per tutta la nostra congregatione si faccia almanco commemoratione de Santi; al nome de quali, le Chiese, ouero Monasteri, vniti alla congregatione, sono dedicati.

¶ Ma la festa del santissimo Padre nostro Benedetto, in tutti i Monasteri, & luoghi nostri, solennemente si celebri, in tal modo, che tutti i fratelli, famigli, & lauoranti cessino da ogni opera, come se essa festa fusse comandata per la Chiesa.

In che tempo si debbe dire Alleluia. Cap. XV.

DALLA santa Pasqua insino alla Pentecoste, così ne' Salmi, come ne' responsorij, senza intermissione si dica alleluia. Ma dalla Pentecoste insino al principio di Quaresima, ogni notte si dica solamente a i notturni, con i sei vltimi salmi. Et fuori della Quaresima, ogni Domenica i Cantici, le Laudi, Prima, Terza, Sesta, & Nona si dicano con alleluia, & il Vespro si dica con l'antifona; ma i responsorij non mai si dicano con alleluia, se non da Pasqua, insino alla Pentecoste.

Dichiaratione.

Doue dice, Insino al principio della Quaresima.

¶ L'vso ecclesiastico moderno, il quale osseruiamo ancora noi, finisce alleluia nel Vespro del Sabbato, innanzi la Domenica della Settuagesima.

Come per tutto il dì si celebrino gl'officij diuini. *Cap. XVI.*

COME dice il Profeta, Io ti lodai sette volte il giorno; il quale sacrato numero settenario così sarà adempiuto da noi, se nel tempo delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespero, & Compieta pagheremo il debito di nostra seruitù. Perche disse il Profeta di queste hore: Io ti lodai sette volte il giorno; & delle vigilie della notte esso medesimo Profeta dice: Per lodarti mi leuaua a mezza notte. In questi tempi adunque delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespero, & Compieta rendiamo lodi al nostro Creatore, sopra i giudicij della giustitia sua; & a lodarlo leuiamoci la notte.

Quanti Salmi si debbano dire nell'hore predette. *Cap. XVII.*

GIA' hauemo ordinato l'ordine della Salmodia de i Notturni, & delle Laudi: hora veggiamo dell'hore seguenti. A l'hora di Prima si dicano tre Salmi distintamente, & non sotto vna gloria, l'hinno di essa hora dopò il verso, Deus in adiutorium meum intende, prima che s'incominciano i Salmi, i quali finiti, si reciti vna lettione (cioè il capitolo) il verso, Kyrie eleison, & sia finita. Terza, Sesta, & Nona, si celebrino col medesimo ordine, cioè il verso, gl'hinni di esse hore, tre Salmi, il capitolo, il verso, Kyrie eleison, & siano finite. Se la congregatione sarà maggiore, dicansi essi Salmi con l'Antifone; ma essendo minore siano salmeggiati alla distesa. L'officio del Vespro si termini con quattro Salmi con l'Antifone: dopò i quali Salmi, si dica il capito-

lo, il responsorio, l'hinno, il verso, il cantico dell'Euangelio (Magnificat) le Letanie; l'oratione del Signore, & sia finito. Compieta sia terminata con dire tre Salmi, i quali si debbono dire senza antifona, alla distesa: poi si dica l'hinno di detta hora, il capitolo, il verso, Kyrie eleison, & la benedittione, & sia finita.

Dichiaratione.

Doue dice, Al'hora di Prima si dica Kyrie eleison, &c.

¶ Di nostra antica consuetudine è, che detta Prima immediatamente vscendo di Chiesa processionalmente, facciamo commemoratione de' nostri fratelli, famigliari, & benefattori morti, dicendo il Salmo, De profundis clamaui ad te Domine, & l'oratione, Deus veniæ largitor, &c. & andiamo al capitolo, doue si pronunciano nel Martirologio i santi occorrenti, & dicesi il Pretiosa, nel modo della corte Romana. Nell'vltimo si legge vna lettione della Regola, & si dà la benedittione, secondo l'vso della corte Romana; & si odono le colpe, eccetto che nelle Domeniche, & nelle feste, che si guardano di precetto, ouero di consuetudine delle città, nel le quali si legge il principio dell'Euangelio, con vna particella dell'homelia; & nelle Domeniche infrà le ottaue si legge dell'homelia della festa, & non della Domenica.

Doue dice, La benedittione.

¶ Questa benedittione di Compieta si dà dal superiore, & basta per li fratelli absenti, & presenti, si che non sia bisogno etiandio a gl'absenti cercare altra benedittione per la dormitione. Lodiamo nondimeno,

meno, che, se i fratelli a caso s'incontrassero col superiore, piglino detta benedittione.

¶ Mà i nouitij, & i professi più giouani vadino per essa alle celle de i loro maestri, i quali essortiamo, che gli spediscano presto.

¶ Si fà ancora dopò Compieta l'Asperges, con l'acqua benedetta dicendo, Asperges me Domine, &c. dopò il quale repplicato senza altra oratione, si dice De profundis per li morti, con l'orationi Deus veniæ largitor, & Deus, qui inter Apostolicos, per Papa Eugenio quarto.

Con che ordine si debbano dire essi Salmi.
Cap. XVIII.

PRIMAMENTE nell'hore del di sempre si dica il verso, Deus in adiutorium meum intende; Domine ad adiuuandum me festina, & il gloria; & l'hinno di ciascheduna hora. Di poi a l'hora di Prima la Domenica si debbono dire quattro capitoli del Salmo centesimo decimo ottauo (Beati immaculati in via) all'altre hore, cioè a Terza, Sesta, & Nona, si dicano tre capitoli del sopradetto Salmo per ciascuna hora. A prima della seconda feria si dicano tre Salmi, cioè il primo (Beatus vir) il secondo (Quare fremuerunt gentes) & il sesto (Domine ne in furore) & così per ciascuno giorno insino alla Domenica, si dicano a Prima per ordine tre Salmi insino al decimonono (Exaudiat te Dominus) in tal modo però, che il nono (Confitebor) & il decimo settimo (Diligam te domine) Siano diuisi in due glorie: & così si faccia, che alle Vigilie la Domenica s'incominci sempre dal vigesimo Salmo (Domine in virtute tua) Et a Terza Sesta, & Nona della seconda feria, si dicano noue capitoli, che restano del Salmo centesimo decimo

ottauo, cioè tre capitoli per ciascheduna dell'hore predette. Finito dunque il Salmo centesimo decimo ottauo, in questi duoi dì della Domenica, & della seconda feria, nella terza feria, a Terza, Sesta, & Nona, si salmeggino tre Salmi per hora, dal centesimo decimonono (Ad dominum cum tribularer clamaui) insino al centesimo vigesimo settimo (Beati omnes qui timent Dominum) che sono noue Salmi, i quali sempre insino alla Domenica, siano alle medesime hore replicati: seruando però ogni dì vna stessa, & vniforme dispositione de hinni, versi, & capitoli; si che sempre la Domenica si cominci dal centesimo decimo ottauo Salmo.

Diuisione. *Regola.*

A VESPRO ogni dì si cantino quattro Salmi, i quali si comincino dal centesimo nono (Dixit dominus) insino al centesimo quadragesimo settimo (Lauda Hierusalem Dominum) eccetto quelli, che se ne sequestrano in diuerse hore, cioè dal centesimo decimo settimo (Confitemini) insino al centesimo vigesimo settimo (Beati omnes) eccetti ancora il centesimo trigesimo terzo (Ecce nunc benedicite dominum) & il centesimo quadragesimo secondo (Domine exaudi orationem meam, auribus percipe) tutti gl'altri si debbono dire nel Vespro. Ma perche riescono manco tre Salmi, perciò si denno diuidere quelli, che nel sopradetto numero sono più lũghi, cioè il centesimo trigesimo ottauo (Domine probasti me) & il centesimo quadragesimo terzo (Benedictus dominus Deus meus) & il centesimo quadragesimo quarto (Exaltabo te Deus meus rex) ma il centesimo sesto decimo (Laudate dominum omnes gentes) perche è piccolo, si congiunga col centesimo

tesimo quintodecimo (Credidi) Accommodato dunque l'ordine de Salmi Vespertini, l'altre cose cioè capitoli, responsorij, hinni, versi, o cantici, si dicano come habbiamo ordinato di sopra. Et all'hora di Compieta ogni giorno siano repplicati i medesimi Salmi, cioè il quarto (Cum inuocarem) il nonagesimo (Qui habitat) & il centesimo trigesimo terzo (Ecce nunc.)

Diuisione. *Regola.*

DISPOSTO l'ordine della salmodia del giorno, tutti gl'altri Salmi, che restano, vgualmente siano diuisi nelle Vigilie di sette notti in modo, che diuidendo quelli, che sono frà essi più lunghi, ne siano posti dodeci per ciascuna notte: & sopra tutto ammoniamo, che se per sorte questa distributione de Salmi dispiacesse ad alcuno, ordini esso, come altrimenti giudicherà esser meglio, pur che per ogni modo a questo si attenda, che ogni settimana si salmeggi tutto il salterio, di numero di cento cinquanta Salmi; & il dì della Domenica alle Vigilie sempre si cominci da capo. Imperoche que' Monaci, i quali per lo circolo della settimana non salmeggiano tutto il salterio, con i soliti cantici, mostrano troppo pigro seruitio di sua diuotione: Conciosia che noi leggiamo, che i nostri Santi Padri feruentemente in vn giorno adempieuano questo; Che piaccia a Dio, che noi tepidi per tutta la settimana perfettamente facciamo.

Dichiaratione.

Doue dice, Che noi tepidi, &c.

¶ Il Padre nostro santissimo Benedetto non fà essente alcuno dal dire l'officio diuino; & però ordi-

ordiniamo, che ciascuno Monaco professo dica l'officio diuino, benche non sia in sacris.

Della dottrina del salmeggiare.
Cap. XVIIII.

IN OGNI luogo crediamo che sia la diuina presenza, & che gl'occhi del Signore per tutto sottilmente considerino i buoni, & i rei; nondimeno senza alcun dubbio questo crediamo, che massimamente auuenga, quando noi stiamo all'officio diuino. Et però ricordiamoci sempre di quello, che dice il Profeta; Seruite al Signore con timore. Et in altro luogo; Salmeggiate sapientemente. Et Nel conspetto de gl'Angeli salmeggierò a te. Cõsideriamo dunque in che modo ci bisogni stare alla presentia di Dio, & de gl'Angeli; & stiamo sì fattamente a salmeggiare, che la nostra mente s'accordi con la voce.

Dichiaratione.
Doue dice, In ogni luogo crediamo che sia la diuina presenza, &c.

¶ Ordiniamo, secondo l'vsanza della nostra congregatione, che si salmeggi con voce alta, sonora, & pari; nõ siano prolungate le parole; il verso sia insieme cominciato, & insieme finito; buon ponto, & decente pausa sia fatta, in mezzo di ciascuno verso; & non si perdoni alle voci.

¶ Vogliamo ancora, che l'offitio della Madonna sia detto così adagio come l'officio del Signore: & che in quei Monasteri, doue saranno quattro Monaci oltra il Prelato, al tutto si dica l'officio in choro conuentualmente: la quale ordinatione intendiamo che si debba ancora osseruare da quelli, che

stanno

ſtanno a membri di qualche particolare Monaſterio; & gl'iſteſſi ſiano ancora obligati a cantare la Meſſa almeno le feſte. Ma quelli, che ſtanno ne' Monaſteri, ſiano obligati cantarla ogni giorno, ne ſia ammeſſa alcuna iſcuſa. Nel canto cantiſi adagio, & facciaſi pauſa nelle virgole, come ſi conuiene, & al tutto ſia ſchifato il canto figurato.

¶ Et perciò nella ſettimana ſanta in modo neſſuno ſi muti, ouero ſi varij il cãto, così nelle lamentationi, nel Benedictus, & nella Paſſione, come in tutte le altre coſe. Ma per ſeruar in ogni coſa ſemplicità; & vniformità; & accioche i ſecolari non habbiano a ſcandalizarſi di così fatte vanità; il tutto ſia fatto, ſecondo l'antico coſtume, & vſanza della noſtra congregatione.

¶ Et acciò queſto più facilmente, & commodamente ſia oſſeruato, & neſſuno ſopra ciò ſi poſſi eſcuſare, vogliamo ſi ſtampino, & ſi mandino per li Monaſteri tutti, libretti, i quali contengano tutti i canti della ſettimana ſanta, & le Laudi che ſi cantano in capitolo nel riceuere i nouitij; & altre coſe ſimili.

¶ Nè a patto alcuno ſiano introdotti ſecolari a cantare con i Monaci, ſe non quando vi mancaſſero Monaci, che ſapeſſero cantare; nel qual caſo ſi poſſano introdurre ſecolari, i quali però non habbino a cantare con i Monaci, mà ſeparatamente da per ſe, & con quel numero minore, che sarà poſſibile, accioche le parole del canto poſſino eſſer' inteſe da chi aſcolta, come la diuotione di quel tempo richiede. Quelli, che in alcuna delle predette coſe contrafaranno, mangino in terra in refettorio in pane & acqna tante volte, quanto haueranno contrafatto.

¶ Ma i ſuperiori, che lo permettono, dicano per

ordi-

ordine tutto il ſalterio:oltre di ciò vietamo, che per l'auuenire ſi facciano organi di nuouo ne' monaſteri noſtri, ſenza licentia del capitolo generale.

¶ Et ſe di già ſi trouano in alcuni monaſteri, non ſiano ſuonati ſe non nelle feſte doppie, che ſi oſſeruano in diuerſi monaſteri & città; & queſto ſia fatto più preſto per altri, che per li fratelli noſtri; a quali vietamo non tanto il ſuonare de gl'organi predetti, quanto de gl'altri muſici inſtromenti: anzi di più vietamo loro il poterne imparare, o inſegnare ad altri.

¶ L'iſteſſo intendiamo del canto figurato; cioè che ne eſſi poſſino impararlo, ne ſapendone, inſegnarlo ad altri; ouero vſarlo in altro luogo, che in choro, ſenza licentia del ſuperiore; ſotto l'iſteſſa ſudetta pena. Imperoche, per cauſa di cotal legierezza, ne habbiamo veduti molti cadere in danno dell'anime loro: & ancora ſi vieta al tutto l'vſare detto canto figurato in choro, in qual ſi voglia tempo, fuori che nella detta ſettimana Santa.

¶ Concediamo nondimeno, che per qualche honeſta cagione i Prelati de' Monaſteri noſtri poſſino far ſonare, oltra i giorni ſolenni, detti organi, diſcretamente però; ma non ſia tratto in conſuetudine.

Della riuerenza dell'oratione. Cap. XX.

SE volendo noi ſuggerire gl'huomini potenti alcuna coſa, non perſumiamo ciò fare, ſe non con humiltà, & riuerenza; quanto maggiormente douemo ſupplicare a Dio Signore di tutte le coſe con ogni humiltà, & pura diuotione? Et ſappiamo che non in molto parlare; ma in purità & nettezza di cuore, & in compuntione di lachrime, dobbiamo eſſere eſſauditi. Et per tanto l'oratione

tione vuole essere breue, & pura, saluo se per affetto d'inspiratione della diuina gratia nō fusse prolungata. In conuento nondimeno al tutto si abbreuij l'oratione; & fatto segno dal maggiore tutti insieme si lieuino.

Dichiaratione.

Doue dice, Con humiltà & riuerenza.

¶ Dichiariamo nell'infrascritto modo douersi fare riuerenza ne i diuini officij. Quando i fratelli entrano in choro, ouero indi si partono, facciano la loro riuerenza in mezzo, auanti il Santissimo Sacramento, piegando vno de' ginocchi fin in terra sempre col capo scoperto, & chino; andando poi alle sue sedie faccino riuerenza verso la sedia del Prelato, inchinando la testa alquanto.

¶ Ma ne gl'altri luoghi, come nell'entrare in refettorio, o in capitolo, o altri simili basta vna mediocre inclinatione con la vita.

¶ Et si deue auuertire, che se sarà giorno feriale, fuori del tempo Pasquale, i fratelli denno star genuflessi, nel principio dell'officio, fin che il superiore fà segno dopo il Pater noster: & similmente quando si dice Kyrie eleison, & Pater noster, & l'oratione in fine dell'officio del Signore, innanzi s'incominci l'officio della Madonna, il quale si dice sempre stando in piedi.

¶ C'inginocchiamo ancora quando s'incomincia, Aue maris stella; & quando si dice, o crux aue spes vnica, nell'hinno, Vexilla regis prodeunt della Croce: & quando si dice, Te ergo quęsumus, nell'hinno Te Deum laudamus: & quando si dice, Salue regina, & Aue regina cælorum; eccetto, che dalla vigilia dell'Ascensione insino a tutta l'ottaua della Pētecoste inclusiuamēte: ancora c'inginocchiamo quan-

quando nella Messa si dice, Flectamus genua; & quando nel tratto della Quadragesima si dice, Addiuua nos Deus; & quando s'incomincia l'hinno, Veni creator spiritus: & quando si dice il verso, Veni sancte Spiritus, nella Messa del Spirito Santo: & quando nella Messa della Madonna s'incomincia l'introito, Salue Sancta parens.

¶ Ma se sarà festa, ouero tẽpo Pasquale, nel principio dell'officio, i fratelli stando in piedi s'inchinino profondamente, & con riuerenza stiano inchinati quando frà l'officio si dice il Pater noster, & la prima oratione in ciascheduna hora, & nella Messa.

¶ Ma quando si canta la Messa ne' giorni feriali, fuori del tempo Pasquale, stiano i fratelli genuflessi a tutte l'orationi, eccetto quando la Messa si canta della Madonna, nella quale non s'inginocchino alle prime orationi.

¶ Ma quando si canta la Messa de' morti, stiano in ogni tempo genuflessi all'orationi, così nelle feste, & nell'ottaue, come ancora nel tempo Pasquale: eccetto che nel dì, che si celebra la solenne commemoratione de' morti; & quanto si fà l'officio solenne per alcuno fratello, nel Monasterio, doue è morto.

¶ Quando si comincia l'officio fin al Gloria patri; & quando si dice il capitolo, stiano i fratelli col capo discoperto, voltati verso l'Altare: & quando si dice Gloria, & quando in fine de gl'hinni si fà mentione della santissima Trinità, s'inchinino profondamente l'vno verso l'altro, diuisi in duoi chori.

¶ I cantori, quando sono in choro parati, se saranno fuora delle sedie loro, s'inchinino l'vno verso l'altro: ma il Sacerdote apparato in choro, s'inchini verso l'altare.

¶ Alla Messa, a Prima, & a Compieta, quando si

dice

dice il Confiteor, facciasi mentione del nostro santissimo Padre Benedetto, & di Santa Giustina.

¶ All'Epistola, & alle Profetie, & quando si cantano i versi, & tratti dopò l'Epistola, & Profetia, siedino i fratelli.

¶ Et è d'auertire, che nella prima Domenica di Quaresima, e nella Domenica delle Palme, quei duo tratti così lunghi non si dicano salmeggiando, perche saria cosa indecente, & sconueneuole, ma o si cãtino intieri, ouero alcuni versi di essi, ad arbitrio del Superiore.

¶ All'Euangelio stiano tutti in piedi, voltati verso l'Altare, & col capo da ogni tempo discoperto.

¶ Poi che sarà cãtato l'Offertorio, i fratelli stiano genuflessi insino alla fine della Messa; eccetto nelle cose, che si cantano al lettorino; & eccetto nel principio del verso dell'offerenda de' morti, Hostias & preces tibi Domine laudis offerimus; nel quale quei, che non cantano, stiano in piedi verso l'Altare: stiano parimente tutti in piedi mentre s'incensa l'Altare, benche sonassero gl'organi, fin tanto siano incensati il Sacerdote con i Ministri, & Prelato.

¶ Se la Messa si dicesse bassa senza canto, stiano i fretelli ad essa sempre ingnocchiati, eccetto l'Euangelio, al quale stiano in piedi, come si è detto di sopra.

¶ I sacerdoti, & altri, che ministrano all'Altare, vsino i scapulari con capucci, come quelli, che si vsano comunemente da' fratelli.

¶ Nelle cose predette, eccetto la riuerenza, che si fà innanzi l'Altare entrando in Choro, & mentre si canta, o si dice l'Euangelio, dispensiamo i fratelli per l'infirmità de molti, che dal principio di Ottobre, insino alla fine del mese d'Aprile, stiano col capo mezzo scoperto solamente.

¶ In

¶ In ogni Monasterio ancora sia vna tauoletta, nella quale sia descritto, in che feste, & a quali hore si debbano portare le cocolle, il qual modo così descritto sia da tutti i fratelli osseruato inuiolabilmente. Vi sia ancora vn libretto, nel quale siano scritte le cerimonie generali, che per tutta la congregatione si osseruano, quanto più conformemente sia possibile, & anco le cerimonie, se qualcune vene sono di quello Monasterio particolari. Appresso vi si aggiungano le cerimonie della Messa, come stanno ne i Messali nostri, le quali vogliamo siano da tutti osseruate nel medesimo modo.

De i Decani del Monasterio.
Cap. XXI.

SE la Congregatione sarà maggiore, elegganſi di essa fratelli di buon testimonio & di santa conuersatione, & constituiscansi Decani; i quali habbiano sollecitudine, & cura delle sue Decanie in tutte le cose, secondo i comandamenti di Dio, & dell'Abate suo: & essi Decani siano eletti tali, che a loro sicuramente possa l'Abate compartire i pesi suoi. Et non si eleggano per ordine; ma per merito di vita;& per dottrina, & sapientia. Ma se alcuno di essi, enfiato forse di superbia, sarà trouato reprensibile, se corretto vna, due,& tre volte, non si vorrà emendare, sia deposto, & vn'altro, che ne sia degno, sia in luogo di lui sustituto: & il medesimo ordiniamo si faccia del Preposito.

Dichiaratione.
Doue dice, Habbiano cura delle Decanie sue.

¶ Dichiariamo appartenersi all'officio del Priore claustrale,& de' Decani, l'essere solleciti, che nel Monaster o

nasterio si tenga l'osseruanza regolare: Odino le confessioni de' fratelli loro deputati dal Prelato: Visitino le officine del Monesterio a l'hore competenti: Correggano gl'eccessi de' fratelli; saluo se trouassero difetti notabili da riseruarsi al Prelato: Concedano ancora ad essi fratelli le licentie particolari, secondo la facoltà data loro dal Prelato.

¶ Habbiano ancora cura diligentemente, che le cerimonie della congregatione, & le cose ordinate per lo Capitolo, ouero per lo Prelato siano osseruate: stiano vigilanti, che l'officio diuino si dica diuotamente: studiansi di essere alli essercitij communi con i fratelli, & al capitolo delle colpe.

¶ Non sia fatto alcuno Decano, che per buoni costumi, & per intelligenza di buone lettere non sia sufficiente: & se frà i Decani si trouano alcuni, che per qualche infermità siano men atti al sopportare quel peso, siano priuati del reggimento, & essendo meriteuoli siano lasciati Decani con titolo, altramente siano deposti; & il luogo loro siano sostituiti altri; i quali attendano con ogni diligenza, che si osserui la disciplina regolare, correggendo gl'errori de fratelli trangressori; & auuertiscano di non riferire al Prelato se non le transgressioni più graui, come si è detto di sopra, le quali hanno bisogno di maggiore medico, & se faranno altrimenti, siano essi deposti, come meno atti a tale officio.

¶ I Maestri de' Nouitij parimente siano fatti di costumi, & di età al tutto maturi, atti a guadagnare le anime, & saper'insegnare quello, che s'appartiene a Monaci, così interiormente, come esteriormente; & ammaestrare nella disciplina monastica, & regolare, & anco nella letteratura sufficiente quelli, che nuouamente si conuertono alla religione. Et siano al tutto nell'essere, & procedere suo talmente graui, che non siano hauuti in dispregio da

suoi discepoli. Le quali tutte le cose con tanto maggiore diligenza si denno osseruare, quanto che in esse stà il neruo, & il fondamento dell'osseruanza regolare.

¶ Et benche la cura principale di essi Maestri de' nouitij debba essere circa gl'istessi nouitij, ascoltino nondimeno anch'essi le colpe di tutti i Monaci in capitolo, come gl'altri Decani: Procurino che i silētij siano seruati, & similmente le altre osseruanze regolari.

¶ Ritrouandosi absēnti, ò altramēte occupati gli altri Superiori, vadino incontro essi maestri de nouitij à i forestieri: guardinsi che nelle correttioni, & ammonitioni sue non siano troppo tepidi, o troppo austeri. Queste & tutte le altre cose facciano, o tralascino secondo l'ordine, che haueranno da i loro Prelati; contra il comandamēto de quali niente al tutto presumino: habbiano ancora appresso di se la regola con le dichiarationi, acciò possino ammaestrare i fratelli.

¶ Nè possi alcuno de nostri fratelli, stando tutte le sudette cose, per l'auuenire esser promosso a grado alcuno di superiorità, se non finiti sette anni, ne alla cura de nouitij, se non finiti noue anni dopò che saranno stati promossi al Sacerdotio. Nessuno Decano parimēte possa essere promosso al Priorato, ne Priore alla Badia, se prima non haueranno vissuti cinque anni almanco lodeuolmente, nel Decanato, o Priorato respettiuamente.

¶ Quelli similmente, che per auuentura verranno Sacerdoti alla religione, non possano essere promossi à grado alcuno, se non dopò che haueranno forniti i sedeci anni nella religione; a che aggiungēdo ordiniamo, che in tutti i monasteri nostri siano fatti tanti Decani solamente, quanto sono le decine de Monaci di quei Monasteri; acciò conuengano in-

insieme il numero,& il nome loro; eccettuando però da qsta regola i Priori, i Maestri de nouitij, i Cõfessori di Monache, i Rettori de mẽbri,& i Cellerarij: Seruãdosi però nelle dette promotioni tutte, quãto ci ordina il Breue di Papa Gregorio XIII. in quanto alla triennale approbatione de Visitatori;& insieme quello, che ci ordina il concilio di Trento, quãto alla sufficientia di quelli, che hanno ad ascoltare le confessioni.

¶ Et per conseruare la pace,& la carità; & accioche i superiori possino più liberamente esprimere i loro concetti,& volontà, ordiniamo, che se alcuno di essi Superiori hauerà reuelato alcuna delle cose trattate frà i Deputati, in modo, che ne possi nascere scandalo, esso fatto, per vn'anno intiero, sia priuato del consortio di essi Deputati, in tutte le cose, che si haueranno a trattare.

¶ Il Priore, & i Decani, essendo mutati ad altri Monasteri, poi che saranno certificati della sua mutatione, possino, fin tanto che non si partono, vdire le cõfessioni de' suoi discepoli,& de' Sacerdoti, & assoluergli, come prima, con licentia nondimeno del superiore del Monasterio.

Come debbano dormire i Monaci. Cap. XXII.

DORMANO i fratelli, ciascuno in vn letto da per se;& habbiano i fornimenti da letto secondo il modo della conuersatione, & l'ordine dell'Abate. Tutti, se si può fare, dormano in vn medesimo luogo: ma se la moltitudine non lo permette, dormano, a dieci, a dieci, ouero a venti, a venti, con i più vecchi, che di loro habbiano sollecitudine, & cura; & nella medesima cella continuamente infino alla mattina stia acceso il lume: Dormano vestiti, & cinti con cingoli, ouero funi: & mentre

dormeno non tengano coltelli a canto; acciò per caso dormendo non si feriscono: & accioche siano sempre i Monaci apparecchiati; & fatto il segno, senza dimora leuandosi, s'affrettino (con ogni grauità però, & modestia) di preuenirsi l'vn l'altro, all'officio diuino. I fratelli più giouani non habbino letti l'vno appresso all'altro: ma stiano mescolati con i più vecchi; & leuandosi all'opera di Dio, moderatamente si eccitino & confortino l'vn l'altro, per l'escusatione de sonnolenti.

Dichiaratione.

Doue dice, Ciascuno in vn letto da per se.

¶ Secondo il costume moderno per l'honestà; & accioche i fratelli si possano più liberamente essercitare nell'oratione, & altri spirituali essercitij: & per schifare la curiosità, habbiamo partito il Dormitorio in diuerse celle, & ne assegnamo a ciascheduno fratello vna; si che ogn'vno dorma solo nella sua cella.

¶ Ma ciascheduna cella habbia nella parte di sopra dell'vscio vno pertuso rotondo, coperto dalla parte di fuora di vna tauoletta, la quale si possi facilmente voltare in ogni banda, acciò per esso pertuso si possi vedere dal Prelato, o da i Superiori (a quali solamente concediamo il potere guardare per esso) se il fratello stando in cella si essercita spiritualmēte, o se fà qualche altra cosa. Ne alcuno presuma coprire detto pertuso dalla parte di dentro, sotto l'infrascritta pena.

¶ Alcuno de fratelli non entri nella cella dell'altro, ancora che fusse di altro Monasterio, & etiandio absente il fratello, di cui è la cella, se non di licentia del Prelato, o de i Superiori; & mentre che sono insieme in cella, con la debita licentia, stia

l'vscio di essa cella mezzo aperto.

¶ Ne possi alcuno de' nostri fratelli, senza licentia del Superiore del Monasterio, introdurre in cella alcuna persona, ne ecclesiastica, ne laica, di qual si voglia conditione.

¶ Non presuma parimente alcuno fratello, senza licentia del superiore del Monasterio, da nessun tempo serrare la cella in modo, che non si possa aprire di fuora con la chiaue comune. Chiunque in alcuno de' predetti sei casi contrafarà, digiuni vna volta in pane & acqua, in terra in refettorio.

¶ Ritrouandosi il fratello fuora della sua cella, possa nondimeno dare licentia ad vn'altro fratello di entrarui, per alcuna honesta cagione.

¶ Et acciò non sia portato via cosa alcuna dà' secolari, i quali vanno molte volte curiosi per lo monastero, & dormitorio, ordiniamo, che alle porte delle celle siano poste serrature, che con la chiaue comune si possano aprire.

¶ Ma nessuno de' nostri fratelli habbia chiaue, ne a cassa, ne a scabello, ne a qual si voglia altro luogo, senza licentia, eccetto il Priore Claustrale, al quale solamente concediamo, che possa hauere serratura alla cassa, o allo scabello; ma frà otto dì, dopò la publicatione de gl'officiali, consegni al Prelato vna chiaue simile a quella, che esso tiene; & se hauerà contrafatto, dica infrà otto dì tutto vn Salterio per ordine, & gl'altri siano puniti ad arbitrio del Prelato.

¶ Oltra di questo ordiniamo, che, per quanto è possibile, non si odano le confessioni de secolari in dormitorio, percioche per questo si dà perturbatione a gl'altri.

¶ Ciascheduno de fratelli con grande diligenza, & cura tenga il lume in cella, & similmente spenga, & nes-

& nessuno appicchi le candele accese nè à lettiere, nè a pareti di legno, per lo pericolo del fuoco; & se alcuno contrafarà, dica sua colpa in capitolo; & siane grauemente punito.

¶ Sia tenuto continuo silentio in dormitorio da tutti, & ad ogn'hora; saluo se alcuno volesse dire qualche cosa breuemente, & con voce sommissa.

¶ Ma i Prelati, & Superiori possono iui vdire le confessioni de' fratelli, & essortarli con sommissa voce.

¶ Andando per lo dormitorio i fratelli, vadano pianamente con lo passo leggiero, & senza strepito; & in ogni cosa portansi con modestia tale, che non inquietino gl'altri.

¶ Ogni settimana si spacci esso dormitorio con le celle per l'immonditia.

Doue dice, Stia acceso il lume.

¶ Questo lume sia acceso dal Sacristano a tal'hora, che vscendo i fratelli da Compieta, sempre trouino il lume in dormitorio, & arda tutta la notte insino a dì.

Doue dice, Nella medesima cella.

¶ Cioè in esso dormitorio.

Doue dice, Dormano vestiti.

¶ Dichiariamo i fratelli douere in questo modo dormire vestiti, cioè habbino sopra la tonicella lo scapulario, che habbi il capuccio, come quello, che vsano il giorno, il quale ha quasi forma di cocolla, secondo la clementina; & questo per seruare la mondità.

Dell'escommunicatione delle colpe. Cap. XXIII.

SE alcuno fratello sarà trouato contumace, o inobediente, o superbo, o mormoratore o in alcuna cosa contrario alla santa Regola, & disprezzatore de' comandamenti de suoi maggiori; questo tale, secondo il precetto di nostro Signore, sia ammonito la prima, & la seconda volta da suoi maggiori secretamente; se non si emenderà, sia in presentia di tutti publicamente ripreso; & se ancora così non si corregge, s'egli intende, quale, & quanta sia la pena dell'escomunicatione, sia escomunicato; & essendo pur'ancora rebelle, & ostinato, sia punito di afflitione, & pena corporale.

Quale debba essere il modo dell'escomunicatione. Cap. XXIIII.

SEcondo il modo della colpa si debbe estendere la misura della scomunica, ouero correttione: il qual modo delle colpe dependa dal giudicio, & discretione dell'Abate. Se dunque alcuno fratello sarà trouato in più lieui colpe, sia solamente priuato della participatione della mẽsa; la qual pena del priuato del consortio della mensa, sarà questa, che nell'oratorio non imponga Salmo, ò Antifona; & non reciti lettione, insino che non hauerà sodisfatto; & dopò che i fratelli haueranno mangiato, solo pigli la refettione del cibo; con quella misura, & a quell'hora, che l'Abate hauerà giudicato conuenirsegli: come per essempio, se i fratelli si reficiano a Sesta, quello mangi à Nona; & se i fratelli a Nona, quello a Vespro; infin'a tanto che per conueniente sodisfattione consegua perdono.

Delle colpe più graui. Cap. XXV.

QVEL fratello ch'è obligato a pena di più graue colpa, sia sospeso dalla mensa, & dall'Oratorio. Niuno de' fratelli in cosa alcuna si accompagni, nè ragioni seco: stia solo all'opera a se imposta, perseuerando in pianto di penitenza, come ricordeuole di quella terribile sentenza dell'Apostolo, che dice, vn sì fatto huomo esser dato a Satana in morte di carne, acciò nel dì del Signore lo spirito sia saluo: solo prenda la refettione del cibo in quella misura, & a quell'hora, che l'Abate hauerà giudicato essergli conueniente: non sia benedetto da alcuno, ne similmente il cibo, che se gli dà.

Dichiaratione.

Doue dice, Quel fratello, che è obligato, &c.

¶ Perche in più luoghi, & casi di queste dichiarationi & delle ordinationi del capitolo generale, certe pene, ouero penitentie si sono tassate secondo la qualità, & grauità delle colpe, vogliamo, & comandiamo, per la pace de buoni, & per reprimere l'audacia de reprobi, & temerarij, & etiandio perche è giusto, che il timore della pena raffreni quelli, i quali, nè per timore di Dio nè per amore delle virtù, sono riuocati dal male, che al tutto siano da transgressori inuiolabilmente serrate.

¶ Se però il delitto, ouero transgressione fusse secreta, faccia ancora secretamente la penitenza tassata; ne possi da alcuno esser' altrimenti dispensato, ne etiandio dal proprio Prelato; se forsi detta penitenza non fusse tale, che si douesse fare publicamente, come sarebbe, mangiar' in terra in refettorio; nel qual caso vogliamo sia commutata in altra peniten-

nitenza secreta; ma se tale delitto, o transgressione sarà manifesta, faccia ancora publicamente la penitenza tassata, & se disprezzerà, o ricuserà di farla, non possa essere dispensato da alcuno, come di sopra: & se frà tre dì non hauerà fatto publicamente detta penitenza, per così fatto disprezzo sia tenuto duplicare l'istessa: & se frà tre altri dì seguenti proteruamente hauerà differito, sia constretto triplicare la medesima: Et se finalmente tre altri dì ancora (che non piaccia a Dio) starà con animo indurato, & contumace, esso fatto, come incorregibile, rebelle, ostinato, & disprezzatore della santa Regola, & dell'ordinationi del capitolo generale, sia deputato alla carcere, fin tanto, che sarà tornato in se, & humiliato prometterà fare tante volte la penitenza predetta, quante volte hauerà ricusato di farla, come di sopra è detto.

¶ Et in nessuna delle predette cose si possa dispensare, nè dal proprio Prelato, nè da alcun'altro, nè etiandio da esso Padre Presidente, se non forsi in alcuna piccola dimora de predetti termini: & questo per qualche ragioneuole causa: imperoche, come dice il nostro santissimo Padre Benedetto nella regola, colui debbe essere più grauemente punito, che non vuole con humiltà correggersi di quello, che per negligentia ha commesso.

¶ Ma se ne ancora così si emenderà, all'hora finalmente facciasi quello, che dice la regola, che comanda questo tale douere essere sottoposto a castigo, & pena corporale, come a basso si manifestarà.

¶ Il capitolo generale adunque, & il Reggimento, & etiandio i Prelati de' Monasteri, osseruino diligentemente tutte le predette cose; & procurino, come si è detto, che da transgressori siano

inuio-

inuiolabilmente osseruate.

¶ Et perche di doue ci soprastà maggiore pericolo, iui anco si deue hauere maggior cura, & diligenza per schifarlo; però siano molto auuertiti i Prelati, & altri superiori, nelle cose appartenenti alla Fede Cattolica, inuestigando con ogni sollecitudine, se nelli suoi Monasteri vi sia alcuno, che habbi oppinione contraria alla Santa Madre Chiesa, o sia di ciò sospetto; & auisino i fratelli tutti generalmente, se sapessero, che alcuno hauesse detto, o fatto cosa per la quale potesse essere reso probabilmente sospetto di tale delitto, che il vogliano manifestare, o a loro, o al Padre Presidente, o a i Visitatori; ouero, se così gli piacerà, al Vescouo, o all'Inquisitore più vicino. Et se per alcun tempo a venire si saprà mai, che alcuno habbia hauuta notitia di tali deliquenti, o sospetti, & non gl'habbia manifestati, si proceda contra di lui, come fautore, & sospetto di heresie.

¶ Et occorrendo che alcuna cosa tale sia denũtiata al dadre Presidente, o a' Visitatori, ouero a proprij Prelati, essi di subito ne diano fidelmente auiso à Roma al Procuratore generale, il quale ogni cosa riferisca a gl'Illustrissimi Cardinali del sant'officio.

Di quello che senza comandamento dell'Abate, si congiungono alli scomunicati.
Cap. XXVI.

SE alcuno fratello senza comandamento dell'Abate presumerà di congiungersi in alcun modo col fratello scomunicato, o parlargli, o mandargli ambasciate, incorra in simile vendetta di scomunicatione.

Come

Come debba essere sollecito l'Abbate circa gli scomunicati. Cap. XXVII.

CON ogni sollecitudine habbia cura l'Abate de fratelli, che peccano; perche non i sani, ma gl'infermi hanno bisogno di medico. Et per tanto debbe, come sauio medico, vsare ogni rimedio; & mandare (ma che non paia venga da lui) quasi occulti consolatori alcuni de fratelli più antichi, & sauij, i quali quasi secretamente consolino il fratello trauagliato prouocandolo ad humile sodisfattione, & confortandolo, acciò non sia soprapreso da maggior tristitia: ma come dice l'Apostolo medesimo, sia confermata in lui la charità, & da tutti per lui sia pregato. Imperoche grandissima sollecitudine debbe hauere l'Abate circa fratelli che peccano; & con ogni sagacità, & industria curare, che non si perda alcuna delle pecore a se commesse. Conosca di hauere riceuuto cura dell'anime inferme, non tirannide sopra le sane: & tema le minaccie del Profeta, per lo quale dice Dio, Voi pigliauate quello, che vedeui essere grasso, & quello, ch'era debole, scacciauate via. Et imiti il pio essempio del buon pastore, il quale lasciando nouantanoue pecore sopra i monti, andò a cercare di vna sola, ch'era smarrita; all'infermità della quale hebbe tanta compassione, che si degnò ponerla sopra le sue sacrate spalle, & riportarla al gregge.

Di coloro, che essendo spesso corretti non si emendano. Cap. XXVIII.

SE alcuno fratello per qualche colpa più volte corretto, & anche scomunicato, non si ammenderà, sia di nuouo più aspramēte corretto; cioè con punitione di battiture cōtra lui si proceda. Et se nè anche a questo modo si correggerà, ouero forsi superbito vorrà diffendere l'opere sue (il che non piaccia a Dio) all'hora faccia l'Abate quello, che il sauio medico; se hauēdo vsato fomētationi, & vnguenti di essortationi, medicamēti di diuine scritture, & in vltimo fuoco dell'escomunicationi, & battiture, finalmente nulla vede giouare l'industria sua; vsi quello ch'è maggior cosa, cioè l'oratione sua, & di tutti i fratelli per colui; accioche il Signore, il quale può tutte le cose, dia salute all'infermo fratello: ma se nè anche per questo modo sarà sanato; all'hora finalmente adoperi il ferro dell'abscisione, come dice l'Apostolo: Leuate via, & separate da voi l'huomo maluaggio. Et altroue: Se l'infidele si parte, partasi; accioche vna pecora inferma non contamini tutto il gregge.

Dichiaratione.
Doue dice, Adoperi il ferro dell'abscisione.

¶ Questo modo di abscisione pare che sia reuocato per lo capitolo finale, extra, De regularibus, & trāseuntibus ad Religionem; doue espressamente si comanda che i fuggitiui si debbano ricercare, & rinchiudere in prigione, se fà bisogno; il che vuole etiādio il concilio di Trento, il quale comanda, che si debbano ricercare, & punire, come Apostati, anche quelli, che hauendo qualche giusta pretēsione della

della sua fuga, si saranno però partiti da se, senza prima produrla, & aspettare che sia approuata; la qual cosa vogliamo ancora noi al tutto sia osseruata, strettamente comandando a tutti i Prelati de nostri Monasteri, che in ciascheduno Monasterio habbino luoghi di custodia sani, & forti, doue siano rinchiusi questi tali fuggitiui, rebelli, & incorriggibili.

¶ I quali se saranno stati duoi anni fuora del Monasterio di sua professione, & poi saranno fuggiti, siano ricercati dal Prelato di quel Monasterio, di doue sono fuggiti; se però in esso Monasterio saranno parimente stati per duoi anni, & non altramente. Imperoche, se fussero stati vagabondi per diuersi Monasteri; & fussero fuggiti da vno, nel quale non fussero stati per duoi anni, non ostando, che fussero stati fuora del Monasterio di sua professione più di duoi anni; nondimeno in questo caso denno essere ricercati da Prelati di quei Monasteri, di doue sono professi, si come se fussero fuggiti auanti i duoi anni forniti, dopò che sono partiti dal detto Monasterio di sua professione; dal quale debbono essere ricercati; accioche per l'auuenire vsino maggior cura in riceuere simili soggetti a professione.

¶ Et perche doue la colpa è più graue, & il scandalo maggiore, vi si deue etiandio maggiore sollecitudine, & cura, però dichiarando ordiniamo, che quei fuggitiui, i quali oltra il fuggire haueranno rubato qual cosa di momento, ouero haueranno commesso qualche altro delitto, o auanti, o dopò, che saranno fuggiti, ouero viueranno vitiosamente, siano con molto maggiore diligentia ricercati, senza perdonare, ne a fatica, nè a spesa; & anco (se altrimenti non si può) domandando l'aiuto del braccio secolare, siano condotti al Monasterio, &

posti

posti in carcere, fin tanto sia determinato dal capitolo generale; o dal Reggimento quello, che con essi si hauerà a fare.

¶ E totalmente deneghiamo a tutti i Padri, di qualsiuoglia stato, grado, & dignità, il dare licentia ad alcuno fratello della nostra congregatione, di andare ad altra Religione più larga etiandio dell'istessa nostra Regola: & ciò per conformarsi a Decreti del Sacro Concilio di Trento, & de sommi Pontefici.

¶ Ma i commessi nostri incorriggibili, & contumaci, nel medesimo modo, che riceuono possono essere cacciati, leuata loro ogni speranza di poter'essere più riceuuti. Et se alcuno di essi, dopò che hauerà promessa la sua stabilità, sarà ritrouato vitioso, o scandaloso, sia seruata con esso la forma della regola, secondo i suoi demeriti, fin all'espulsione inclusiuamente: alla quale però non vogliamo, che alcuno de' Prelati proceda, se non come si dirà più a basso nel modo del riceuerli, cioè con consentimento di tutti i Superiori, ouero delle due parti del conuento, se essi non fussero d'accordo.

¶ Et per nessun modo sia permesso a nostri fratelli conuersare con tali licentiati, cacciati, ouero fugitiui.

Se debbono essere più riceuuti i fratelli, che escono del monasterio. Cap. XXIX.

IL fratello, che per proprio vitio si parte, ouero è cacciato dal monasterio, volendo tornare, prometta prima ogni emendatione del vitio, per lo quale si partì. Et così sia nell'vltimo grado riceuuto: accioche per questo si proui la sua humiltà. Et se di nuouo si partirà, sia in questo modo, insino alla terza volta riceuuto, mà dall'hora in

poi

poi ſappia ogni via di ritornare douergli eſſere denegata.

Dichiaratione.

Doue dice, Per proprio vitio.

¶ Ammaeſtrati dall'eſperienza, per la quale vediamo le più volte, i noſtri fratelli non partirſi da noi; ſe non ingannati da ſuggeſtione diabolica; per queſto dichiariamo anche per proprio vitio partirſi i fratelli, quando hauuta la licentia di andare in più ſtretta Religione, dell'isteſſa noſtra Regola, eſſa non oſſeruano; ma vanno vagando.

¶ Accioche dunque per tutti queſti tali ſia fatta vna legge certa, non partendoſi da Sacri Canoni, ordiniamo, che ſe alcuni di detti fuggitiui torneranno ſpontaneamente alla Religione, ſiano tutti riceuuti; ma sì fattamente, che, ſecondo il precetto del Signore, ſia vguale la pena al delitto.

¶ Quelli dunque, che ritorneranno frà il termine di cinque dì, ſiano puniti ad arbitrio del Prelato; ma non di pena di carcere, ſe però non haueranno commeſſo altro delitto, che il fuggire ſolamente; ma paſſati che ſaranno i cinque giorni, ſiano ſenz'altro carcerati: ma ſe haueranno differito il ritornare dopò lo ſpatio di trenta giorni; all'hora, conforme alla Regola del ſantiſſimo Padre noſtro Benedetto, ſiano riceuuti in carcere, & nell'vltimo luogo, dopò tutti i profeſſi: ma ſe poi ſaranno ſtati fuora per tutto vn'anno intiero; oltra che ritornando debbono eſſere ſottopoſti a tutte le ſudette pene, non vogliamo, che poſſano eſſere riceuuti in qual ſi voglia monaſterio, ſenza licentia del Reggimento. Le quali tutte pene dichiariamo eſſere poſte per lo delitto del fuggire ſolamente.

¶ Ne

¶ Nè poſſino alcuno de' ſudetti eſſere liberati dal- la carcere formale, ſe non per lo capitolo generale, o per lo Reggimento, fatto però che haueranno pri- ma il proceſſo, & conſiderato che ſarà, ſe le coſe narra- te ſaranno vere, & in che modo doueranno eſſere ca- ſtigati i rei per giudicio.

¶ Et eſſendo liberati dalla carcere, non ſianò però reſtituiti nel luogo di ſua profeſſione, ſe tutti i noue Diffinitori non conſentiranno, & facendone eſſi relatione a tutti i Prelati della congregatione, due parti delle tre di eſſi ciò non approueranno. Nella quale reſtitutione dichiariamo, che ſe gl'habbi a me- nar a conto quel tempo ſolamente, che detti fug- gitiui ſaranno ſtati in Religione auanti che fug- giſſero, & non quello, nel quale ſaranno ſtati fuo- ra. Perche (per eſſempio) non è giuſto, che ſe alcu- no ſarà fuggito il decimo anno di ſua profeſſione, & poi ſarà ritornato il vigeſimo, cioè dopò che ſarà ſta- to fuori diece altri anni, debba precedere quelli, i quali per quindeci anni cõtinui, o più hauerãno per- ſeuerato ſotto il giogo ſuaue dell'obedientia; anzi aſ- ſai benignità gli viene vſata da Padri, ſe quei diece anni, che col fuggire haueranno mal ſpeſi, non ſaran no hauuti in alcuna conſideratione: la quale ordina- tione vogliamo parimente ſia oſſeruata in quelli, a i quali fù reſtituito da Padri il luogo di ſua profeſſio- ne l'anno M. D. LXXVII.

¶ Oltra le ſudette pene, ſe il fuggitiuo hauerà la- ſciato l'habito ſia caſtigato come apoſta, conforme a Sacri Canoni, & ſe oltra il fuggire haueſſe com- meſſo qualche altro delitto, o in congregatione, o fuori ſia tenuto renderne ragione, da douer'eſſere ca- ſtigato, ſecondo i demeriti, come ſe ne anco fuſſe fug gito.

¶ Dopò le predette coſe tutte, le quali ſi denno ri- durre in atti di ſcritture; ſe queſti tali fuggitiui ſa-

ran-

ranno poi opere degne di penitenza, viuendo lodeuolmente, & con buon'essempio in congregatione, potranno essere partecipi di tutti i gradi, officij, & dignità della congregatione a suoi debiti tempi; se tutti i noue Diffinitori consentiranno; & se haueranno hauuta la triennale approbatione de Visitatori, per cadauno officio, o grado; cioè dopò il primo triennio, quando saranno tornati, possino ordinarsi Sottò diaconi, dopò il secondo Diaconi, dopò il terzo Sacerdoti; & così potranno essere promossi a tutte le altre dignità per ordine, alle quali saranno giudicati idonei; hauendo in ciascheduno di detti officij & dignità, la continuata approbatione de sei Visitatori, come si è detto, & il consenso di tutti i noue Diffinitori.

¶ L'istesso vogliamo sia osseruato con i nostri fratelli, i quali, benche non saranno fuggitiui, nõdimeno saranno stati legitimamẽte carcerati: dichiarando però, che la pena di legitima carcere, alla quale ne cõsegue infamia, & inhabilità a gradi di superiorità, non si deue intendere essere data ad alcuno, eccetto che à quelli, i quali saranno dichiarati per lo capitolo generale, essere stati carcerati legitimamente per pena.

¶ Et accioche siano conosciuti i fuggitiui, & sospetti da quelli, che non saranno nè fuggitiui, nè sospetti, ordiniamo, che i nostri fratelli, siano di qual si voglia dignità, o cõditione, i quali per qual si voglia causa si partiranno da suoi Monasteri, per andare altroue, portino seco lettere patenti de suoi Superiori, nelle quali siano espressi i luoghi, per doue haueranno a passare, & doue haueranno d'andare; & siano dette lettere sottoscritte, & col sigillo: altrimẽti se saranno ritrouati doue si voglia senza esse, siano come fuggitiui carcerati da quali si voglia Prelati o Superiori de' Monasteri nostri.

¶ Et se detti fuggitiui, o licentiati, ouero cacciati finiranno la loro vita fuora della nostra congregatione, in nessun modo siano riceuuti alla sepoltura de' nostri fratelli: ma siano sepolti ne i Cimiterij de Secolari. Se fussero però vissuti lodeuolmente, si potranno riceuere di consentimento della maggior parte del Conuento.

¶ Siano ancora auisati i Padri de nostri Monasteri di tali fuggitiui, cacciati, & licentiati, da i Superiori de i Monasteri, di doue si partono; come si fà de fratelli morti; acciò da tutti si possono schifare.

De fanciulli di minore età come si debbano correggere. Cap. XXX.

OGNI età, ouero intelletto debbe hauere le proprie misure; & perciò quante volte i fanciulli di minore età, o quelli, che non possono intendere quanta sia la pena dell'escomunicatione, comettono alcuno delitto, ouero difetto, o siano afflitti di graui diggiuni, ouero raffrenati con aspre battiture, accioche si emendino.

Dichiaratione.

¶ Poi che il Sacro Concilio di Trento ha dichiarato il tempo, & l'età di quelli, che hanno a fare la professione, cioè, che debbono hauere finiti i sedeci anni; accostandoci ancora noi a quello dichiariamo, che non si possa pigliare alcuno nouitio a probatione, il qual non habbi compiti i quindeci anni.

¶ Quanto a fratelli più giouani, fin che sono in crescere, perche per esperientia habbiamo trouato, che molti tali per la troppo austerità di vita. sono incorsi in infermitadi incurabili, essortiamo i

Padri

Padri de' nostri monasteri,& i Prelati, che nelle Vigilie & diggiuni regolari, habbiano pietoso & discreto rispetto verso questi tali, accioche poi nell'età robusta possino con abondante frutto essercitare, & adempire l'osseruanza regolare.

¶ Vogliamo parimente,che i giouani siano lasciati sotto la cura del maestro de' Nouitij, almeno per cinque anni,nè da essa siano leuati più presto, se non sforzandoci qualche grande necessità.

Del cellerario del Monasterio.
Cap. XXXI.

IL Cellerario del Monasterio sia eletto di essa congregatione, sauio, di maturi costumi, sobrio, non gran mangiatore, non superbo, non turbulento, non ingiurioso, non tardo, non prodigo; ma che tema Dio:il quale sia come Padre a tutta la congregatione. Habbia cura di tutte le cose; niente faccia senza comandamento dell'Abate;osserui le cose,che gli sono comandate;non contristi i suoi fratelli;ma se alcuno fratello gli domandasse alcuna cosa fuora di ragione, non lo contristi facendosene beffe: ma ragioneuolmente, & con humiltà gli deneghi quello,che malamente domanda; custodisca l'anima sua ricordandosi sempre del detto dell'Apostolo, che chi hauerà bene ministrato, si acquisterà buon grado. Con ogni sollecitudine habbia cura de gl'infermi;de fanciulli,de forestieri, & de poueri; sapendo, che di tutti questi senza dubbio è per douerne rendere ragione nel dì del giudicio.

Dichiaratione.
Doue dice, Sia eletto.

¶ Questa elettione si fà per lo Prelato col cõsiglio

de' Superiori,& poi eletto si propone a Padri; il quale vogliamo sia Decano,& al tutto di costumi probati, & graui.

Doue dice, Custodisca l'anima sua.

¶ I Cellerarij non si immergano nelle cose temporali in modo, che non attendano ancora alle spirituali; ma si fattamente passino per questi beni temporali, che non perdano quelli di vita eterna. Et accioche più facilmente possano attendere a gl'essercitij spirituali, vogliamo al tutto, che dormano in vna cella del dormitorio, ma che facciano però i negotij che haueranno da fare, in Celleraria.

Doue dice, Niente faccia senza comandamento dell'Abate.

¶ Nessuno Cellerario particolarmente fabrichi dentro, o fuora del Monasterio senza saputa, o licéza del Prelato suo. Le altre cose ancora, che saranno di qualche momento, o consideratione, come vendere biade, vino, olio, & altre cose, in qual si voglia somma, le comunichi col Prelato, ouero, essendo esso absente, col Superiore.

¶ Et auuertiscano sopra tutto i cellerarij di non tagliare o far tagliare alcuna sorte di arbori sopra le possessioni del Monasterio, ne anche vn solo senza saputa del Prelato; & contrafacédo siano puniti grauemente, ancora con la depositione, perche si è manifestamente conosciuto quanto danno patiscano le possessioni, & Monasteri dal tagliare de gl'arbori: auuertiscano parimente di non aggrauare i Monasteri di debiti per sua negligenza; il che facendo siano deposti.

Doue

Doue dice, Con ogni sollecitudine habbia cura de gl'infermi.

¶ Il Cellerario con ogni diligenza, & cõ timore di Dio osserui questa parte della Regola, & particolarmente in absenza del Prelato, sapendo, che secondo la Regola, ha da rendere ragione di tutto nel dì del giudicio.

Diuisione. *Regola.*

HABBIA cura il Cellerario di tutti i vasi del Monasterio, & d'ogn'altra sostanza, come fossero vasi sacrati dell'altare; non stimi di alcuna cosa douersi fare poco conto, ne anche attenda all'auaritia, ne sia prodigo, ouero estirpatore della sostanza del Monasterio; ma ogni cosa faccia misuratamente, & secondo il comandamento dell'Abate suo. Sopra tutto habbia humiltà, & a chi non ha da dare sostanza temporale, dia buona risposta, perche è scritto; La buona risposta è sopra il dato ottimo: habbia sotto la cura sua tutte le cose a se imposte dal suo Abate; & non s'impacci di quelle, che lui gli vieterà: senza alcun'indugio dia a fratelli l'ordinata prouisione del viuere, accioche non si scandalezino; ricordandosi, secondo il parlare diuino, qual pena meriti chi scandaliza vno de' piccolini. Se la congregatione sarà maggiore, siangli dati compagni, da quali aiutato ancor' egli con buon'animo adempia l'officio a se commesso. All'hore competenti si diano quelle cose, che debbono darsi, & si chieggano quelle, che si debbono chiedere, si che nella casa di Dio nessuno si perturbi, ouero contristi.

Dichiaratione.
Doue dice, Non stimi di alcuna cosa douersi fare poco conto.

¶ Tutti i cellerarij quattro volte l'anno, cioè ogni tre mesi, mostrino le ragioni, & conti, i debiti, & crediti del monasterio al Prelato, & a i Superiori; i quali tutti di sua mano ad essi si sottoscriuano: & essendo mutati ad altri monasteri, sforzansi quanto possono, innanzi che si partano, di rendere i conti, presenti i loro compagni: rendano ancora buon conto dell'essercitio a se commesso in presenza di tutti i Superiori del monasterio. Et se alcuno contrafarà, diggiuni vna volta in pane, & acqua; da essere poi ancora più grauemente punito, & castigato da' Visitatori: i quali mancando in ciò del debito suo siano loro castigati da i Diffinitori.

¶ Vogliamo ancora, che l'Abate veda le spese cotidiane ogni mese almeno vna volta, insieme col giornale del Cellerario; nel quale se trouarà, che esso habbi fatto cosa alcuna di momento contra la prohibitione del Prelato, sia castigato nel modo sudetto.

¶ Ordiniamo similmente, che le cose temporali de nostri monasteri più tosto siano trattate per secolari, ouero fratelli commessi, che per monaci: & ciò sia osseruato particolarmente nel comperare le cose necessarie all'vso cotidiano: & quando accade al Cellerario caualcare, per nessuno modo vada solo, ma sempre accompagnato, almanco con vn famiglio, & questo particolarmente quando và a piedi.

De ferramenti, & altre cose del Monasterio. Cap. XXXII.

CIRCA la sostanza del monasterio in ferramenti, o vestimenti, o qualunque altre cose, prouegga l'Abate di fratelli, della vita, & costumi de quali sia sicuro: & ad essi consegni ciascheduna di dette cose, secondo che giudicherà esser' vtile, acciochè da loro siano rassetate; & custodite: delle quali tutte cose tenga l'Abate l'inuentario, si che succedendo i fratelli l'vno all'altro nella custodia di esse cose assegnate, sappi che cosa dà, & che cosa riceue. Ma se alcuno lordamente, o con negligenza tratterà le cose del monasterio sia ripreso; & non si emendando sia sottoposto alla correttione della Regola.

Dichiaratione.
Doue dice, Circa la sostanza del monasterio.

¶ Ciascheduno officiale frà lo spatio di vn mese, poiche sarà publicato, faccia vn'inuentario delle cose del monasterio, le quali s'appartengono all'officio suo: & il Prelato habbia appresso di se l'inuentario vniuersale di tutte le cose del monasterio, così mobili, come immobili, acciò non si perdano; il quale sia al tutto mostrato a' Visitatori.

¶ Tutti i libri ancora de' nostri monasteri siano annotati in vn'inuentario; & scriuasi in essi il nome della congregatione, & del monasterio de cui sono: similmente ancora il numero de libri di esso monasterio per ordine.

¶ Ma i tapeti, & altri ornamenti ecclesiastici, i quali essendo dedicati al culto diuino, non si debbono più transferire ad vso de gl'huomini, non si

prestino per l'auuenire più a secolari; eccetto se per caso occorresse pericolo di qualche grande scandalo; nel qual caso i Prelati, considerata la conditione delle persone, & de tempi, prudentemente possano prouedere.

Doue dice, Consegni acciochè siano custodite.

¶ Facciano i Padri osseruare questo capitolo con diligēza; acciochè i beni mobili de Monasteri siano con sollecitudine custoditi,& conseruati.

¶ Et perche i priuilegi della congregatione con molta spesa certamente, & con molta difficoltà sono stati impetrati, comandiamo ancora, che con grande custodia, & diligenza siano conseruati. I quali essendo quadruplicati deputiamo ad essere custoditi in quattro Monasteri, In Santa Giustina di Padoua, in San Spirito appresso Pauia, nella Badia di Fiorenza, & in San Paolo di Roma. Ne' quali Monasteri vogliamo siano seruati con grandissima cura, in luogo sicuro da fuoco, da humidità, da ladri,& da altri pericoli;& stiano in vna cassa forte serrata con due chiaui; & acciò non siano corrosi da tignuole, o altramente guasti; siano riueduti due, o tre volte l'anno, & non siano tenuti piegati, perche così facilmente si rompono, mà in rotolo, ponendoui sopra la scrittura, seta, o altra cosa sottile.

¶ Oltra di ciò ordiniamo, & strettamente vietamo, che non siano rimossi da detti luoghi senza particolare licenza del Padre Presidente, o de i duoi Visitatori: mà essendoui necessità grande, si possano portare senza la detta licenza ad altri Monasteri, nostri però.

¶ Coloro, che gl'haueranno domandati, siano tenuti, cessando legitima causa, rimandarli frà vn mese,

se, poi che gl'haueranno adoperati; & se differiranno più di vn mese, colui, che gl'hauerà riceuuti, dica i sette salmi penitentiali con le litanie, ogni dì, fin che si saranno rimandati.

¶ Et tutti i Monasteri habbiano transonti autentici de i priuilegi almeno più vsitati, i quali siano seruati, & custoditi diligentemente; & tutti i Padri, & fratelli della nostra congregatione guardansi di nō mostrare, senza licenza almeno di vno Visitatore, detti priuilegi, o le loro copie, ad alcuna persona fuori di detta congregatione, se non per grande necessità: & questo si faccia con grande cautela, mostrando solamente, se sarà à sufficiētia, quella particella, che fa di bisogno.

¶ Ma i Prelati con diligentia ricerchino, & cauino dalle mani de nostri fratelli tutte le copie, & estratti di detti priuilegi, & gli seruino appresso di se.

¶ Ma se vi fussero altre scritture appartenenti alla congregatione, siano seruate nel Monasterio di Santa Giustina.

¶ I sigilli ancora della congregatione & grande, & piccolo, siano custoditi con grandissima cautela, acciò non si perdano, ouero non si faccia qualche fraude.

¶ Et ciascheduno Monasterio conserui, & custodisca con diligenza il suo sigillo grande, che si adopera qnando si fà qualche cosa in nome del Prelato, & del Conuento: & ancora il piccolo, che il Prelato vsa nelle lettere priuate. Et nessun'altro fratello possa vsare detto sigillo, se non di licentia del Prelato. I quali sigilli così della cōgregatione, come de Monasteri particolari, se alcuno per diabolica suggestione presumerà falsificare, stia per spatio di duoi mesi degradato dopò tutti gl'altri professi; & mentre dura essa degradatione diggiuni in pane & acqua in refettorio vna volta la settimana.

¶ Ma

¶ Ma perche non basta custodire le scritture, & ragioni de' Monasteri, se non sono ancora difese contra quelli, che le impugnano, per ciò ordiniamo, che se alcuna persona o ecclesiastica, o secolare hauerà, o in tutto, o in parte stracciato, o tentato di molestare le ragioni, & priuilegi della congregatione, se detta ingiuria sarà in dãno d'vn sol Monasterio particolare, il Prelato di esso sollecitamente, & prudentemente difenda la causa sua con quelli più giusti rimedi, che potrà, & per nessuno modo patisca, che siano violati detti priuilegi, & ragioni. Ma quando vedrà che non può difendere la causa, non vsi negligenza in farlo sapere al Padre Presidente, o a i Visitatori; i quali vogliamo piglino sopra se questa così fatta causa; & a spese di tale Monasterio la difendano, o in Corte di Roma, o in altro luogo, secondo che sarà necessario.

¶ Et se il Padre Presidente, o i Visitatori giudicheranno, che esso Monasterio non possi sopportare la spesa, facciasi all'hora a spese della congregatione; & il Monasterio sia obligato restituirle, se già forsi per lo capitolo generale non sarà giudicato, che debbano essergli rilasciate.

¶ Il Padre Presidente nondimeno con vno Visitatore, o i due Visitatori potranno prouedere, che mancando denari nella congregatione, vno Monasterio più souuengano al Monasterio impotente, acciò possa difendere le sue ragioni; da douersi però restituire tali denari nel tempo, ch'essi determinaranno.

¶ Ma se la molestia fatta torna in danno di tutta la congregatione, il Padre Presidente in tal caso sia tenuto difenderla a spesa comune della congregatione.

¶ In ciascheduno Monasterio sia vno registro, nel quale si notino quelle cose, che ciaschedun'an-

no sono ordinate per lo capitolo generale; cioè quelle, che s'appartengono a tutta la congregatione; & habbiasi parimente vn libretto, nel quale siano notate tutte le cose, che particolarmente s'appartēgono a ciascuno Monasterio, secondo che anno per anno saranno state ordinate dal Capitolo generale, dalle Diete, & da Visitatori.

Se i Monaci debbono hauere proprio.
Cap. XXXIII.

SOPRA tutto il vitio della proprietà debbe essere dalle radici estirpato dal Monasterio, di maniera, che nessuno presuma, ne di dare, ne di riceuere alcuna cosa senza comandamento dell'Abate; ne hauere alcuna cosa di proprio, nessuna cosa al tutto, ne libro, ne tauolette, ne stilo, ma niente totalmente, non essendo non che altro lecito a i Monaci hauere i proprij corpi, & volontà, in potestà propria: ma tutte le cose necessarie debbono sperare dal Padre del Monasterio: nè è loro lecito di hauere alcuna cosa, che l'Abate non gl'habbia data, ouero permessa. Et tutte le cose a tutti siano comuni, come è scritto; & nessuno presuma di dire alcuna cosa essere sua. Et se alcuno si trouerà delettarsi di questo pessimo vitio sia ammonito la prima, & seconda volta, & non si emendando sia sottoposto alla correttione.

Dichiaratione.
Doue dice, Dalle radici.

¶ La intentione della Regola è, che non solamente nelle cose di fuori si debbe tagliare la proprietà; ma anco se il Prelato s'accorgesse, che alcuna cosa fosse tenuta, & vsata con troppo affettione, si che forsi

sarebbe resistenza colui, il quale detta cosa vsa, se occorresse, che gli fusse tolta. Et però guardansi i Padri di concedere ad alcuno veruna cosa ad vso di sua vita; perche tale côcessione è molto simile alla proprietà: ma concedano le cose a beneplacito suo, ò de suoi successori.

¶ Concediamo nondimeno a nostri fratelli, etiandio se saranno mandati ad altri luoghi della congregatione, che con licenza de suoi Prelati habbino per loro vso Breuiarij, & Diurni; i quali dopò l'vso, ouero morte de tali fratelli, insieme con tutti gl'altri libri siano restituiti a quei Monasteri, a quali saranno segnati.

¶ Et perche sogliono spesso nascere liti, nella morte de fratelli, quando essi moreno fuora del Monasterio di sua professione, così de libri, come di tutte le altre cose, che essi si trouano hauere, per leuarne tutte le controuersie, ordiniamo, che i libri, che nô saranno segnati, & tutte le altre robbe, che si trouerãno di detti defonti, o siano Prelati, o Monaci, o commessi, siano di quello Monasterio, nel quale detti defonti stauano per Conuento, o nel quale erano assegnati per mutatione; se forsi auanti la sua morte, per sgrauare la sua conscienza, essi non hauessero dichiarato che questa, o quella cosa fusse di tale, o tale Monasterio.

¶ Vogliamo ancora, che ne i Breuiarij & Diurni si come in tutti gl'altri libri, sia scritto il nome del Monasterio doue si sono acquistati, & il nome della Congregatione Casinense, altrimenti di S. Giustina; imponendo a tutti i Prelati della nostra congregatione, che, poi che saranno venuti a i Monasteri loro, dopò il capitolo generale, nella riformatione di essi Monasteri, si facciano portare, o nuntiare da i fratelli innanzi, o immediatamente dopò l'assolutione de gl'officiali, Breuiarij, & libri, &

se haueranno altre cose concupiscibili, le quali tutte debbono essi Prelati dispensare à suo beneplacito; acciò ne' monaci sia totalmente leuato questo vitio della proprietà.

¶ Proueggano ancora, che tutti i fratelli ogni anno facciano l'inuentario di tutti i libri, che si trouano hauere, & lo portino al Prelato, il quale con ogni diligenza considerarà, se in esso vi fussero libri heretici, o prohibiti nell'indice, o altramente sospetti: & in oltre essi Prelati visiteràno due, o trè volte l'anno tutte le celle, cercando se vi fussero altri libri più di quelli, che saranno notati nell'inuentario, & ritrouandosi alcuno libro prohibito, o sospetto, se ne dia subito auiso al Procuratore generale, scriuendoli la qualità della persona, appresso la quale sarà ritrouato tal libro, & insieme la qualità del libro istesso: acciòche egli ne possi fare relatione certa all'Illustrissimi Cardinali del santo officio.

¶ Oltra di ciò strettamente impongano, che da tutti quelli, che per qualunque causa haueranno denari in deposito, così del monasterio, come di qualsiuoglia altra persona, gli siano consignati.

¶ Et acciò non habbi a nascere alcuno scandalo, vietamo ancora à i nostri fratelli per se, o per altri, domandare denari disordinatamente da parenti, o da altri secolari, per comperare Breuiarij, o altri libri. Et chi hauerà fatto altrimenti sia priuato di essi libri, & diggiuni in pane & acqua in terra in refettorio, & sia in oltre punito secondo la qualità di essi libri.

¶ Vietamo ancora a fratelli il comperare, o vendersi cosa alcuna l'vno all'altro; & quelli, che contrafaranno, siano esso fatto priuati delle cose, & de' denari, & per ogni volta mangino in pane & acqua in terra in refettorio.

¶ In oltra niuno de nostri fratelli presuma comperare

perare

perare cosa alcuna per secolari in qualsivoglia città, & luogo, o da essi riceuerla per portarla fuori senza pagarne la gabella, & se alcuno hauerà contrafatto, se sarà in dignità, sia deposto; se sarà fratello priuato, sia degradato; hauendo però riguardo alla grauezza della colpa; ma se sarà commesso, o sia cacciato fuori, ò sia grauemente punito.

¶ Ordiniamo parimente, & comandiamo, che niuno professo della nostra congregatione, ouero altrimenti sottoposto all'obedienza de Padri ne i Monasteri nostri, etiandio se fosse officiale, eccetti i Cellerarij, & spenditori ordinarij, habbia ardire di tenere, ò spendere denari senza licenza del suo Prelato: ma tutti denari che gli venissero alle mani; gli portino al Prelato, o al Superiore del Monasterio & comandiamo a tutti i Prelati, & Padri della nostra congregatione, che facciano osseruare realmente, & con effetto questa constitutione nelli suoi Monasteri. Ne possi alcuno Prelato concedere licenza ad alcuno fratello, di poter tenere denari, sotto pena di priuatione, se la concederanno, ouero se nõ castigaranno i trãsgressori, i quali come proprietarij debbono essere grauement e puniti.

¶ Ordiniamo ancora, che nessuno Prelato, o fratello della nostra congregatione habbia ardire pigliare denari, o altra cosa in deposito, senza notitia di duoi, o tre Monaci del Monasterio suoi, i quali siano in luogo de testimoni della cosa depositata, tutto nondimeno si faccia con licenza del suo Prelato.

¶ Siano etiandio essi depositi sì cautamente; & con buona testimonianza, ouero sicurtà, restituiti, che non ne possa nascere scandalo: Che altrimenti sarà, se sar Prelato, sia esso fatto sospeso a diuinis, fin che hauerà notificato tale deposito a duoi, o tre fratelli, i quali siano in luogo di testimoni: ma se

sarà

sarà altro Superiore, stia vn mese al luogo di sua professione; & se non sarà Superiore stia vn mese degradato, dopò tutti i professi. Et questo, se non l'hauerà notificato fra tre dì al Superiore del Monasterio.

Se tutti vgualmente debbono riceuere le cose necessarie. Cap. XXXIIII.

SI come è scritto, si diuideua a ciascheduno secondo che gl'era bisogno: per le quali parole non diciamo, che nel Monasterio sia accettione di persone (ilche non piaccia a Dio) ma consideratione dell'infirmità. Si che, chi ha bisogno di meno ringratia Dio, & non si contristi; & che ha bisogno di più si humilij per l'infermità, & non insuperbisca per la misericordia, & cosi tutte le membra saranno in pace. Sopra tutto il male della mormoratione per qual si voglia causa non apparisca in alcuna quantunque piccola parola, o segno. Et se alcuno sarà trouato in questa colpa, sia punito di più graue pena.

De Setimanarij della cucina. Cap. XXXV.

I Fratelli si seruino l'vno l'altro di maniera che nessuno sia escusato dall'officio della cucina; saluo per infirmità, o per occupatione in cose di maggiore vtilità. Imperoche per questo s'acquista maggior' mercede. Alli deboli siano procurati aiuti, acciò questo non facciano con tristezza: ma tutti habbiano aiuti, secondo la grandezza del Conuento, & positione del luogo. Se la congregatione sarà maggiore, il Cellerario sia escusato dalla cucina, ouero se alcuni, come habbiamo detto, fussero occupati in cose di maggiore vtilità. Tutti gl'altri chari-

charitatiuamente si seruino l'vno a l'altro. Quello che debbe vscire della sua settimana il sabato faccia le mondicie, & laui i panni, con i quali i fratelli si rasciugano le mani, & i piedi: & cosi quello, che escie, come quello che entra, lauino i piedi a tutti, & riconsegni i vasi del suo essercitio mondi, & sani al cellerario; il quale similmente gli consegni a quello, che entra, acciò sappia, che cosa dà, & che cosa riceue.

Dichiaratione.

Doue dice, Nessuno sia escuscato.

¶ Il Priore Claustrale adunque ne anch'esso debbe essere escusato dalla cucina, massimamente essendo il Prelato nel monasterio; eccetto il cellerario, come sopra si dice in questo medesimo capitolo, il quale Priore ancora in absentia del Prelato debbe leggere, & seruire a mensa.

Diuisione. *Regola.*

I SETTIMANARII vn'hora innanzi alla refettione piglino sopra la parte ordinaria vn poco di pane, & alquanto di bere, acciochè a l'hora della refettione seruano alli suoi fratelli senza mormoratione, & graue fatica: nondimeno ne' giorni solenni aspettino insino che siano dette le Messe. I medesimi settimanarij, cioè così quelli che entrano, come quelli che escono, la Domenica subito finite in choro le Laudi si gettino a piedi di tutti i fratelli, domandando, che sia pregato per loro. Quello, che escie della sua settimana dica questo verso, Benedictus es Domine Deus, qui adiuuisti me, & consolatus es me; & detto che sarà tre volte vscendo pigli la beneditione; & quello, che entra seguiti, & dica; Deus in adiuto-

adiutorium meum intende, domine ad adiuuandũ me festina;& repplicato che sarà questo medesimo verso tre volte da tutti, presa la benedittione entri al suo officio.

Dichiaratione.

Doue dice, Vn poco di pane, & alquanto di bere.

¶ Di sotto nel Capitolo dell'Eddomadario lettore dice misto, il quale intendiamo vna coppa di vino di quelle, con le quali beuiamo in refettorio, & circa due oncie di pane.

¶ Et quello, che dice dell'Eddomadario della cucina, l'istesso intendiamo di tutti gl'officiali, i quali essendo occupati ne i loro officij, non possono andare alla prima mensa; ma ne' giorni di diggiuni comandati per la Chiesa, esso misto si può fare: ma ci bisogna la licenza del Superiore del Mostasterio.

Doue dice, Si gettino a' piedi di tutti.

¶ Dichiariamo, che quello fratello, il quale escie di settimana dalla cucina la Domenica, finito che sia il matutino, inginocchiato in mezzo il choro verso l'altare dica tre volte il verso, Benedictus es Domine Deus &c. il quale sia parimente risposto dal choro tre volte; poi il Superiore soggiũga i versi, Saluum fac seruum tuum, &c. Si come è notato nel libro delle cerimonie particolari. Dopò immediatemente nel medesimo modo inginocchiato quello, che entra di settimana all'istesso officio, dica tre volte il verso, Deus in adiutorium meum intende, &c. Il quale sia similmente risposto tre volte dal choro; & poi il Superiore dica i versi, Saluum fac seruum tuum, &c. notati come di sopra.

De Fratelli infermi. Cap. XXXVI.

INNANZI, & sopra tutte le cose si debba hauere cura de gl'infermi, che sia loro seruito, come a Christo, come veramente se gli serue, conciosia ch'egli stesso disse; Io fui infermo, & voi mi visitasti; & tutto quello, che voi facesti ad vno di questi miei minimi, a me l'hauete fatto. Et essi infermi ancora considerino, che si serue loro ad honore di Dio, & non contristino i fratelli, che gli seruono, con le loro superfluità: i quali infermi però si debbono patientemente sopportare, perche di tali s'acquista più copioso merito, & mercede. L'Abate dunque habbi grandissima cura, che in nessuna cosa circa essi sia messa negligenza. A' quali fratelli infermi sia deputata vna camera da per se, & vn seruitore che tema Dio, & sia diligente, & sollecito.

Dichiaratione.

Doue dice, Sia deputata vna camera da per se.

¶ Vogliamo, che per quanto sia possibile, ciascheduno infermo habbia il letto separato, & la camera col camino: & che non si perdoni a spesa, nè a fatica, perche ad essi siano somministrate tutte le cose necessarie, così nelli ossequij corporali, come nelli spirituali. Il che si ha particolarmente d'auuertire in quei Monasteri, i quali sono fuori delle Città, ne i quali non si possono così facilmente hauere tutti i bisogni, così de medici, come delle altre cose necessarie. Proueggano adunque al tutto i Prelati di tali Monasteri, che, o siano detti infermi curati ne gl'istessi monasteri, o nella Città, come essi Prelati meglio giudicheranno, non habbino bisogno di cosa alcuna, non solamente necessaria, ma anche

che condecente, così alla salute del corpo, come dell'anima. Et se in ciò vsaranno alcuna negligenza, siano essi castigati dal Reggimento senza misericordia, poiche ne anch'essi l'hanno voluta vsare verso gl'infermi, che massimamente n'haueano bisogno.

¶ Il mangiare però della carne ne i Venerdì, & Sabati; & altri giorni vietati dalla Chiesa, non sia cõcesso, se non a quelli infermi, che stanno in letto; & ciò sia anche fatto col cõsiglio de l'vno & l'altro suo medico, cioè corporale, & spirituale.

¶ Ordiniamo ancora, che niuno fratello parli col medico, o da lui domandi consiglio senza licenza del Superiore del Monasterio; nè pigli medicina alcuna di guardia senza particolare licenza del medico. Chi hauerà contrafatto in alcuno de i duoi predetti casi, dica tre volte i sette Salmi penitentiali cõ le Litanie.

¶ Sia auisato il medico, che vdita diligentemente dall'infermo la qualità dell'infermità, nõ dica ad esso infermo i rimedij, & medicine, o modo di viuere, ma all'infermieri. Se si troueranno a mensa più infermi stiano con modestia, & leggasi alcuna cosa almeno nel principio della refettione; ne mangino carne due volte il giorno, se non con consiglio de medici: & crediamo che basti ad ogni persona ott'oncie di carne per refettione.

¶ Siano gl'infermi obedienti alli suoi infermieri, & gl'infermieri siano discreti, & habbino compassione all'infermi; siano ben cauti gl'infermieri nel toccare i corpi nudi de gl'infermi, & richiedendo ciò il bisogno, si faccia con ogni honestà.

Diuisione. *Regola.*

L'Vso de bagni sia offerto a gl'infermi quante volte fà dibisogno; ma a i sani, & massimamente giouani, sia più difficilmente concesso. Similmente il potere mangiare della carne sia conceduto a gl'infermi; & parimente a quelli, che al tutto sono deboli, accioche si rihabbino: ma poi che saranno migliorati, tutti, secondo il solito, si astengano dalla carne, & habbia l'Abate grandissima cura che gl'infermi ne da cellerarij, ne da seruitori siano disprezzati: imperoche ciò che si fà di delitto da discepoli a lui è imputato.

Dichiaratione.
Doue dice, L'vso de bagni.

¶ Intendiamo de bagni, che si fanno nel Monasterio: ma a bagni che sono fuora del Monasterio nessuno presuma andare per lo pericolo dell'anime, senza particolare licenza del Capitolo generale, se si hauerà da fare in breue, & se non è pericolo nell'aspettare; altrimenti con licenza del Padre Presidente, o di vno de' Visitatori del suo monasterio. Et quādo anche fosse maggiore necessità, & fosse grande pericolo nell'aspettare; basti la licenza del suo Prelato, insieme con i Deputati. Se adunque sarà bisogno domandare la licenza de bagni per alcuno fratello infermo, il Prelato proprio & non altri la domandi.

¶ Et accioche i fratelli non si lasciano indurre facilmente a domandare i bagni, non sia data loro licenza con facilità; mà se alcuno n'hauerà bisogno, il Prelato si consigli col medico, & se si può souuenire all'infermo con altri rimedi confortilo à far-

fargli: ma se il medico giudicherà, che siano al tutto i bagni necessarij a tale infermo, all'hora di consentimento de' suoi Deputati domandi sopra ciò licenza dal Capitolo generale, se sarà per celebrarsi all'hora altrimenti dal Padre Presidente, o da vno de i Visitatori; la quale ottenuta che sarà, sia prouisto al fratello, che ha bisogno di essi bagni, per lo suo Monasterio in modo, che non sia constretto a mendicare. Dichiarando che alle spese di essi bagni deue essere tenuto quello Monasterio, ouero nel quale ha fatto professione, ouero nel quale fusse stato per duoi anni continui; in caso però, che non fusse stato in alcuno altro Monasterio per duoi anni continui (benche fosse stato per essi duoi anni fuori del Monasterio di sua professione) ma fosse stato per diuersi, sia tenuto a dette spese l'istesso Monasterio di sua professione: il che parimente si deue intendere de' grauemente infermi.

¶ Ne presumano i fratelli molestare i medici per andar'a detti bagni; ma solamente siano concessi a chi n'hauerà bisogno per prouisione de' suoi Superiori, secondo la forma data di sopra.

¶ Et dichiariamo, che questa licenza debba essere valida solamente per spatio di duoi anni, i quali finiti, il Monasterio, ch'era obligato a fare la spesa rimãga libero, & se il fratello hauerà più bisogno, sia tenuto a domandare licenza di nuouo.

¶ Andando dunque i nostri fratelli a bagni, benche si ritrouino quiui de diuersi Monasteri, diferiscano nondimeno à i Superiori de gl'altri Monasteri nostri, che saranno quiui, & tengano ogni cosa insieme come fratelli, & insieme habitino, se ciò commodamente si può fare.

¶ Ne presuma alcuno di essi spendere in altre cose i denari, che gli sono dati per la spesa de bagni;

gni;& vadino,& ritornino per la via retta, & per nessuno modo vadano vagando, ouero a stare in altri luoghi. Chi hauerà contrafatto dica tutto vn Salterio per ordine, da essere in oltre anche punito grauemente ad arbitrio del Superiore.

Doue dice, Non siano gl'infermi disprezzati.

¶ Non solamente nelle cose temporali, ma ancora nelle spirituali, cioè siano auisati, che per l'infermità non lasciano la confessione, & la communione ne i tempi soliti; anzi siano confortati a farle più spesso, che prima.

De vecchi, & de fanciulli. Cap. XXXVII.

ANcor che per se stessa la natura humana sia tratta a misericordia verso queste età di vecchi, & di fanciulli: nondimeno l'auttorità ancora della Regola è bene, che a i loro bisogni prouegga. Per tanto in essi sia sempre considerata la loro debolezza, & per niun modo nelli alimenti sia loro seruato il rigore della Regola: ma si habbia d'intorno al bisogno loro pietosa consideratione, & preuengano l'hore canoniche.

Dichiaratione.

Doue dice, De vecchi.

¶ Non solamente intendiamo de vecchi per età, ma anco per debolezza, secondo il giudicio del Prelato. Ma fanciulli non riceuiamo più alla Religione come si è detto di sopra nel capitolo, De fanciulli di minore età.

Del-

Dell'Eddomadario lettore. Cap. XXXVIII.

ALLE mense de fratelli, che mangiano non debbe mancare la lettione: ne colui, che a caso haurà preso il libro habbia ardire di leggere in quel luogo: ma chi ha da leggere tutta la settimana entri la Domenica. Il quale lettore, dopò la Messa, & Communione, domandi da tutti, che sia pregato per lui; accioche Dio gli leui ogni spirito di superbia: & dicasi nell'Oratorio questo verso tre volte da tutti, esso però incominciando; Domine labia mea aperies, & os meum annuntiabit laudem tuam: & cosi presa la benedittione entri a leggere; & sommo silentio sia tenuto a mensa, si che non vi si oda voce, o mussitatione d'altri, che di quello, che legge. Et le cose, che sono necessarie a coloro, che mangiano; & beueno cosi porgano, & amministrano i fratelli, l'vno all'altro, che niuno habbia bisogno di chiedere alcuna cosa. Et se ad alcuno tal'hora bisognasse alcuna cosa, sia più tosto domandata per suono di qualche segno, che per voce. Nè quiui presuma alcuno di domandare della lettione, ò di alcun'altra cosa, acciò non si dia occasione; saluo se il Superiore per edificatione volesse breuemente dire alcuna cosa. Il fratello Eddomadario, prima che cominci a leggere, pigli il misto, per la santa communione, & acciò non gli sia graue sostenere il diggiuno. Et dopò mangi con i settimanarij della cucina, & seruitori. I fratelli non leggano, o cantino per ordine, ma coloro, che siano atti ad edificare gl'auditori.

Dichiaratione.
Doue dice, Alle mense de fratelli.

¶ Alla seconda mensa, doue sarà maggiore Conuento, non manchi la lettione.

Doue dice, Non debbe mancare la lettione.

¶ Nelle lettioni della prima mensa sia seruato quest'ordine. Se quel giorno hauerà proprio Euangelio, si legga la sua homilia, & i sermoni sopra esso, secondo che disporrà il Superiore. Appresso si leggano le passioni, & vite de Santi, che occorrono: dopò leggasi della Bibbia: circa il fine dal mangiare leggasi qualche cosa in volgare, accioche i fratelli cõmessi, che non sanno grammatica, habbiano alcuna cosa di spirituale edificatione, & cibo. Et non si lasci particolarmente la lettione della Regola in volgare, la quale si sarà letta in capitolo, con tutta la sua dichiaratione. La quale elettione della Regola sia repplicata parimente alla seconda mensa. Et quando occorre, che quello, che è Superiore in Conuento legge, eccetto il Prelato; quello, che segue dopò detto Superiore, faccia i segni particolari.

Doue dice, La communione.

¶ Per quello, che dice qui il santissimo Padre nostro Benedetto, & ancora più abasso in questo medesimo capitolo, iui, Per la comunione santa, si dimostra, che in ciascheduna Domenica si comunicauano i fratelli: La qual cosa essortiamo che si faccia, particolarmente nel tempo della Quaresima, & dell'Aduento. Et nelle solennità principali, non astringemo però i fratelli a ciò, eccetto che nella

prima

prima Domenica di ciascheduno mese, secondo la clemétina, Ne in agro: se già detta comunione non si differisce, ouero anticipasse per riuerenza di qualche solennità occorrēte, o per altra buona cagione, secondo la licentia a noi concessa da Papa Eugenio Quarto.

Et quando accaderà, che non celebrando i sacerdoti, per infermità, o per altra cagione, ouero in feria quinta in cena Domini, si comunicheranno, tengano secondo i Decreti de santi Padri la Stola sopra amendua le spalle, si come quando celebrano.

¶ Et detta comunione si faccia immediatemente dopò la comunione del Sacerdote; & il Sacramento, fatta la comunione, subito si riporti nel suo luogo innanzi che sia finita la Messa.

¶ Et quando si fà la comunione generale, essortiamo il Prelato, che due, o tre volte l'anno, quando gli pare meglio, ascolti le confessioni di tutti i fratelli non Sacerdoti, se si può fare commodamente. Et similmente due, o tre volte l'anno conceda licenza a tutti i fratelli, di potersi confessare da chi più gli piace, da i Confessori però da lui approbati.

Doue dice, Domandi da tutti, che sia pregato per lui.

¶ Stia genuflesso in mezzo del choro voltato verso l'Altare, & dica tre volte il verso, Domine labia mea aperies, &c. & repplicato che sarà il medesimo dal Choro tre volte, soggiunga il Superiore, Saluum fac seruum tuum, &c. come altroue particolarmente si è notato, & questo si faccia la Domenica finita Sesta.

Doue

Doue dice, Entri a leggere.

¶ Fatta la benedittione il lettore non cominci a leggere, se prima i fratelli non sono posti a sedere a mensa: & letta poi vna breue particella della lettione, il Superiore faccia segno, dopò il quale i fratelli comincino a mangiare, & questo, accioche prima si cominci a pascere l'anima, che il corpo; & al fine della mensa niuno si lieui da sedere, fin che non si sia risposto, Deo gratias.

Doue dice, Si seruino l'vno all'altro.

¶ Questo s'intende, che ciascheduno serui, & legga per vna settimana, succedendo l'vno all'altro in questi officij.

Doue dice, Il Misto.

¶ Quello, che dice quì Misto, di sopra nel Capitolo de Settimanarij della cucina, disse vn poco di pane, & alquanto di bere. L'espositione de quali parole iui vedasi.

Della misura de cibi. Cap. XXXIX.

CRediamo che basti per la refettione di ogni dì, così di Sesta, come di Nona, a tutte le mense hauere due viuande cotte per l'infermità di diuersi: accioche colui, che a caso non potrà mangiare dell'vna, si pasca dell'altra. Bastino dunque due viuande cotte a fratelli; & hauendo oltra questo pomi, o legumi si aggiunga la terza. Vna libra di pane per dì basti a ciascuno, o sia per vna refettione sola, o sia per desinare, & per cena; & se

hanno

hanno a cenare sia di essa libra riseruata dal Cellerario la terza parte, per darla loro a cena: ma essendosi forse durata maggior fatica, sia in arbitrio & potestà dell'Abate se sia bene aggiungere alcuna cosa, schifando sopra tutto la crapula, & il troppo mangiare; acciò non interuenga mai al Monaco indigestione, impercioche niuna cosa è così contraria ad ogni Christiano come la crapula, & il troppo mangiare. Si come disse il nostro Signore; Guardate che i vostri cuori non siano aggrauati dall'ebrietà, & crapula. Ma a fanciulli di minore età non sia seruata la medesima quantità, ma minore che a i maggiori, seruata però in tutti la pareità. Et tutti si astengano dal mangiare carne di animali da quattro piedi, eccetto gli al tutto deboli, & infermi.

Dichiaratione.

Doue dice, Crediamo che basti.

¶ Secondo la nostra antica consuetudine, quãdo si digiuna diamo la minestra, la pietanza, & delle frutte, ouero alcuna altra cosa in luogo di frutte, & alcuna volta s'aggiunge l'insalata cotta, o cruda. Ma quando non si diggiuna si dà la minestra, ouero insalata, & la pietanza, & delle frutte.

Doue dice, Vna libra di pane.

¶ Conciosia cosa, che il peso d'vna libra, secondo che habbiamo hauuto dal Monasterio nostro di Mõte Cassino, sia trentatre oncie, & mezza, & a pena vno fratello possi mangiare comunemente tanto pane in vn dì, vogliamo che sia seruata la nostra consuetudine, cioè, che si dia a mensa del pane tanto che basti.

Doue dice, Carne di animali da quattro piedi.

¶ Molto più si debbe intendere de gl'vccelli, la quale ordinatione vogliamo sia seruata etiandio da quelli, che sono in viaggio.

¶ Onde acciòche l'honestà della Religione sia più strettamente seruata, & a prossimi nostri non sia data causa di scandalo, ordiniamo, & strettamente vietamo che niuno della nostra congregatione, anco ra che fosse hospite, presuma in modo alcuno mangiare carne fuori de i nostri monasteri, senza licenza del Prelato; ne etiandio ne i membri, & luoghi di essi monasteri; eccetto che per cagione di graue infermità, che forse gli fusse sopragiunta, essendo fuori del monasterio; ouero se fossero a bagni, o da essi tornassero; nel qual caso per gratia particolare concediamo, che per loro sostentatione; stando solamente, & ritornando mangino carne; & in tali casi si portino con ogni modestia, & honestà, che non si dia scandalo al alcuna persona. Altrimenti se alcuno sarà ritrouato, o conuinto di hauer fatto contra questa nostra constitutione; quante volte hauerà mangiato carne, tante volte diggiuni in pane & acqua, & in oltre stia per vno mese degradato.

¶ Dispensiamo nondimeno i monasteri di S. Paolo di Roma, di Farfa, & di Fondrone, che per l'aria loro malo possino mangiare carne tre volte la settimana, per tutto l'anno, eccettuati però i giorni vietati dalla Chiesa: Dispensiamo ancora i monasteri di San Nicolò de Lido, & di Asti, che possano similmente mangiare carne tre volte la settimana, ma solamente nel tempo dell'estate.

Della Misura del bere.
Cap. X L.

CIASCVNO ha proprio dono da Dio, chi in vn modo, chi in vn'altro; & però noi con qualche scropulosità poniamo la misura dell'altrui viuere: nondimeno hauendo riguardo all'imbecillità, & debolezza de gl'infermi, crediamo bastare a ciascheduno vn'Emina di vino il dì. Ma quelli, a i quali Dio dona gratia di astinenza, sappiano di hauer'a riceuere proprio merito, & mercede. Ma se la necessità del luogo, o la fatica, ouero l'ardore dell'estate ne richiedesse più, sia in arbitrio del Prelato, il quale ne i suddetti casi tutti habbia cura, che non sotto entri satietà, ouero ebrietà: benche leggiamo il vino al tutto non conuenirsi a Monaci. Mà perche a' nostri tempi non si può questo persuadere a Monaci, almeno a questo solo acconsentiamo di non bere insino a satietà, ma più temperatamente, perche il vino fà apostatare anco i sauij. Ma doue la necessità del luogo fusse tale, che ne anche la sopradetta misura si potesse trouare, ma molto minore, ouero al tutto niente, ringratiano Dio quelli, che vi habitano, & non mormorino; percioche noi sopra tutto di questo gli ammoniamo, che siano senza mormoratione.

Dichiaratione.
Doue dice. Vna Emina di Vino.

¶ Perche, come habbiamo hauuto dal nostro Monasterio di Monte Casino vna emina di vino è molto più di quello, che basta alla necessità di vno fratello in vn giorno, noi diamo del vino a ciascheduno quanto basta, sì fattamente però, che secondo la Re-

la Regola non si cada in ebrietà, o satietà. laonde ammoniamo i fratelli, che non beuano vino puro, sal uo se cagione d'infermità ciò richiedesse. Et acciò ci facciamo alieni da gl'atti del secolo beuiamo in refettorio nelle coppe di terra, tenendole con due mani, quando beuiamo, mà in altri luoghi potiamo vsare vaselli di vetro.

A che hora sia conueniente, che i fratelli mangino. *Cap. XLI.*

DALLA santa Pasqua insino alla Pentecoste i fratelli mangino a Sesta, & la sera cenino. Mà dalla Pentecoste in poi tutta la estate diggiunino il Mercordì, & il Venerdì, insino a Nona; se gia non haueßero ad affaticarsi ne' campi, ouero il troppo caldo dell'estate gli molestasse. Ma gl'altri giorni mangino a Sesta. Il quale desinare di Sesta, lauorando essi ne i campi, ouero essendo il caldo dell'estate troppo eccessiuo, sia continuato; & tutto consista nella prouidenza dell'Abate, il quale temperi, & disponga ogni cosa in modo, che l'anime si saluino, & che quello fanno i fratelli, il facciano senza mormoratione. Mà dalle Idi di Settembre insino al principio della Quaresima, i fratelli mangino sempre a Nona; nella Quaresima insino a Pasqua mangino a Vespro. Ma esso Vespro in tal modo si pigli, che quelli che mangiano non habbino bisogno di lume di lucerna; ma ancora con la luce del giorno ogni cosa sia finita. Ma & in ogni tempo dell'anno l'hora della cena, o della refettione, sia in tal modo temperata che con la luce ogni cosa si faccia.

Dichia-

Dichiaratione.

Doue dice, Ma dalla Pentecoste.

¶ Perche i nostri fratelli hanno hauute di molte indulgenze, & dispense circa i diggiuni regolari, volendo noi ricompensare per iscambio qualche altra cosa, ordiniamo che tutti della congregatione nostra & Monaci, & commessi diggiunino tutti i Venerdì per tutto l'anno per riuerenza di quel giorno, nel quale il nostro Signore, & Redentore Giesù Christo beuete il calice della sua santa Passione; se già in tal giorno non occorresse qualche solenne festa. Nel qual caso bisogneria dispensare. Nondimeno nel tempo dell'estate, per gl'eccessiui caldi, siano aggiunte alla collatione della sera qualche frutte.

Doue dice, Dalle Idi di Settembre.

¶ Intendonsi esclusiuamente, si come si dichiarerà nel Capitolo dell'opera delle mani cotidiana, sopra quella parola, Insino alle calende di Ottobre.

Doue dice, Insino al principio della Quaresima, mangino sempre a Nona.

¶ Dispensiamo nell'infrascritti giorni, per riuerenza di esse solennità, che non si diggiuni, nel giorno di Santo Mattheo Apostolo, della Dedicatione di S. Michele, di Santa Giustina di Padoua, di S. Luca, di S. Simone & Iuda, di Ogni Santi, di S. Martino, di S. Andrea, quando viene fuori dell'Aduento, della Natiuità di nostro Signore Giesu Christo, con le tre seguenti Solennità, della Circoncisione di Nostro Signore, dell'Epifania, di S. Antonio, della Purifica-

ficatione della Madonna, di San Matthia, quādo viene fuori della Quaresima, & del Titolo del luogo. Oltra le dette solennità ancora, accioche i nostri fratelli più allegramente osseruino queste, & le altre regolari osseruanze, concediamo licenza a Prelati, che possano dispensare i suoi conuenti vn'altro giorno, per ciascheduna settimana.

¶ Et benche ammaestrati dall'esperienza, di tutte le cose maestra, apertamente conosciamo, che le troppo recreationi più tosto distraggono, & sneruano, che diano recreatione, & materia di fare profitto; nondimeno condescendo all'humana fragilità, essortiamo i nostri Prelati, che per qualche giorni auanti l'Aduento, & similmente per qualche altri più auanti la Quaresima, siano alquanto diù piaceuoli in concedere le recreationi a' fratelli; guardandosi però in ciò dalla troppo indulgēza; accioche premessa tale relassatione con maggiore alleggrezza, & feruore paghino di poi il debito dalla loro seruitù, & sia per tutti i Monasterio della nostra congregatione seruata vniformità.

¶ Dispēsiamo ancora, che dalle Idi di Settembre insino all'Aduēto, & dalla Natiuità di nostro Signore insino al principio della Quaresima, eccettuati quei giorni ne' quali habbiamo detto douersi dispensare, si dia per la collatione della sera due, o tre oncie di pane, se però non fosse dì di diggiuno comandato dalla Chiesa.

Doue dice, Nella Quaresima insino a Pasqua mangino a Vespro.

¶ In questo tempo della Quaresima siano in tal modo tēperati gl'officij diuini, che siano finiti a l'hora del mezzo dì, & dipoi mangino i fratelli.

Doue

Doue dice, Con la luce del dì ogni cosa si faccia.

¶ A nostri tempi i diuini officij,& le solennità di essi sono tāto cresciute, che nelle feste, che occorrono nel tempo del verno, quando sono i giorni breuissimi, nelle quali non si diggiuna, non vediamo, che si possa fare la cena con la luce del dì senza manifesta lesione de corpi; & se volessimo la mattina molto a buon'hora espedire i diuini officij; hauendo la maggior parte de nostri Monasteri grande concorso di popolo, si verria a causare scandalo, & mal'essempio de l'vna, & dell'altra refettione fatta tanto per tempo. Onde considerando, che non si deuia dalla giustitia a mutare alcuna volta le cose vecchie per cagioni legitime di nuouo occorrenti, dispensando ordiniamo, che sia in arbitrio de' Prelati il distribuire questi tempi, & del diuin'officio, & della refettione; hauendo però gran consideratione della qualità de tempi, & de luoghi, & saluandosi insieme la sanità corporale de fratelli.

Che niuno parli dopò Compieta.
Cap. XLII.

IN ogni tempo debbono i Monaci attendere al silentio, & massimamente nell'hore di notte. Et però in ogni tempo, o di diggiuno, o di desinare, se sarà tempo, che non si diggiuni, subito che si saranno leuati da cena, pongansi tutti a sedere in vn luogo, & vno di loro legga le collationi, ouero vite di Santi Padri, o altra cosa, la quale edifichi gl'auditori: ma non si leggano già i primi sette libri della Bibia, ouero i libri de i Rè; perche à tale hora non sarebbe vtile a gl'intelletti infermi vdire questa scrittura; ma legganſi in altre hore. Ma

essendo giorno di diggiuno, detto che sarà Vespro, & fatto piccolo interuallo, subito vadino alla lettione delle collationi, come habbiamo detto, & letti quattro, o cinque fogli, ouero quanto l'hora permette; congregandosi tutti insieme per questo spatio della lettione; etiandio quelli, che fussero forse occupati in alcuna cosa a se commessa, dicasi Compieta, & vscendo da Compieta a niuno sia più lecito di parlare con nessuno di alcuna cosa. Et se si trouerà, che alcuno sia transgressore di questa Regola di silentio, sia con più graue pena castigato: eccetto, se sopràuenendo forastieri, bisognasse parlare; ouero l'Abate comandasse ad alcuno alcuna cosa; il che nondimeno si faccia con somma grauità, & modestia honestissimamente.

Dichiaratione.

Doue dice, Subito che saranno leuati da cena.

¶ Intendiamo quella parola, subito, largamente, imperoche più volte si stà vn'hora, o più; accioche tale lettione non sia tediosa, hauendo cosi all'hora cenato; per la quale lettione si suona il primo segno di Compieta, & i fratelli si ragunano in Capitolo ad vdire detta lettione.

Doue dice, Quanto l'hora permette.

¶ Comprendiamo, si come di sotto ordiniamo i spatij del dì, de i quali ciascheduno ha l'opera sua, che questa lettione non può commodamente durare se non vn quarto di hora.

Di quelli, che vengono tardi all'officio diuino, o alla mensa: Cap. XLIII.

A L'hora del diuin'vfficio subito, che si sarà vdito il segno, lasciando stare ogni cosa, che l'huomo hauesse frà mano, con somma prestezza si corra, con grauità però, accioche la scurrilità non troui occasione. Niuna cosa adunque sia preposta all'opera di Dio. Et se alcuno occorrerà all'hore della notte dopò il Gloria del Salmo nonagesimo quarto (cioè Venite exultemus Domino) il quale vogliamo per questo rispetto si dica al tutto adagio, & morosamente, non stia in Choro nell'ordine suo; ma nell'vltimo dopò tutti, o separatamente in quel luogo, che l'Abate hauerà assegnato a si fatti negligenti; doue sia veduto da l'Abate, ouero da tutti insin'a tanto, che finito l'officio publicamente pentendosi sodisfaccia. Et non per altro giudicamo, che questi tali debbano stare nell'vltimo luogo, ouero separatamente, se non perche, essendo veduti da tutti, almeno per essa loro vergogna si emendino. Imperoche se rimanessero fuori di Choro sarebbe forsi tale, che torneria a coricarsi di nuouo, & dormirebbe, ouero si staria fuori, & attenderebbe a fauole, & così si darebbe occasione del maligno. Entri dunque dentro, accioche non perda il tutto & per l'auuenire si emendi. Ma nell'hore del giorno chi occorrerà a l'opera di Dio dopò il verso, & il Gloria del primo Salmo, che si dice dopò il verso, stia nell'vltimo secondo la legge sopradetta, ne presuma di accõpagnarsi al Choro, che salmeggia, se prima non sodisfa, se già l'Abate per sua permissione non gli desse licentia, si fattamente però, che ad ogni modo il reo di questo sodisfaccia.

Dichiaratione.
Doue dice, All'hora del diuin'officio, &c.

¶ Quanto voglia, che siamo solleciti all'officio diuino, il nostro santissimo Padre Benedetto lo mostra nelle parole sopradette; habbiamo dunque giudicato, non si partendo però dalla Regola, douersi ordinare alcuna cosa più strettamente, persuadendolo la ragione.

¶ La notte adunque alle Vigilie sia seruata la Regola secondo la lettera; ma quando si dice l'officio della Madõna, nel principio dell'officio della notte, chi verrà dopò l'hinno s'inginocchi, & fatto segno dal Superiore vada al suo luogo: ma chi verrà dopò il Gloria del primo Salmo s'inginocchi, & dopò che il Superiore hauerà fatto segno, o si escusi, o vada al luogo de negligenti.

¶ Nell'hore del dì chi verrà dopò l'hinno, il quale precede i Salmi, s'inginocchi, & fatto segno dal Superiore vada al luogo suo; ma se verrà dopò il Gloria del primo Salmo, etiandio nell'hore, nelle quali l'hinno non precede i Salmi, s'inginocchi, & fatto che sarà il segno dal Superiore, escusisi, o faccia la penitenza, come è detto di sopra.

¶ Alla lettione, che si fà innanzi Compieta, chi verrà poiche data la benedittione il lettore haurà cominciato a leggere, inginocchiasi, come di sopra, & escusisi, ouero stia a sedere nell'vltimo.

¶ Chi non sarà stato alla lettione, venendo a Cõpieta a che tempo si voglia, s'inginocchi, & fatto il segno dal Superiore, si escusi, ouero stia nell'vltimo. Ma se si sarà escusato, ouero se sarà stato alla lettione, & indi si sarà partito con licenza, venendo a Compieta dopò l'assolutione, che si dà nel principio di Compieta, s'inginocchi, & hauendo il Superiore

riore fatto segno, vada al suo luogo; ma se verrà dopò il Gloria del primo Salmo s'inginocchi, & fatto il segno per lo Superiore; escusasi, ouero stia nell'vltimo.

Doue dice, Insino che finito l'officio sodisfaccia &c.

¶ Questa sodisfattione publica si faccia più tosto in atto, che in parole per amore del silentio; & però quel tale fratello, finito l'officio, stia genuflesso in mezzo del Choro innanzi al Superiore fin tanto, che gli faccia segno.

Diuisione. *Regola.*

MA chi per sua negligenza, o difetto, non occorrerà alla mensa innanzi al verso, accioche tutti insieme dicano il verso, & orino, & insieme tutti vadano alla mensa, infin alla seconda volta sia per questo ripreso; ma se non si emenderà, non sia ammesso alla participatione della mensa commune; ma separato dal consortio di tutti mangi solo; & insino che non ha sodisfatto, & non si è emendato, sia priuato della sua parte del vino. Similmente ancora sia punito, chi non si trouerà presente a quel verso, che dopò il cibo si dice. Et nessuno habbia ardire innanzi all'hora statuta: o dopò mangiare, o bere alcuna cosa; ma se dal maggiore è ad alcuno offerta qualche cosa, & egli ricuserà di pigliarla, ad altra hora, ch'egli desiderarà quello, che prima ricusò, o altra cosa, non gli sia concessa in alcun modo, insino all'emendatione conueniente.

Dichiaratione.

Doue dice, Accioche tutti insieme dicano il verso.

¶ Dichiariamo bastare, che il fratello sia dentro l'vscio del refettorio, quando il Superiore incomincia il verso, Benedicite; dopò ilquale pronuntiato che sia, chi entrerà s'inginocchi, & fatto segno dal Superiore si lieui.

Doue dice, sia per questo ripreso.

¶ Ordiniamo, che così i negligenti, come ancora quelli, che saranno stati legitimamente occupati nell'essercitio, per mostrare humiltà, & disciplina, venendo tardi in refettorio, s'inginocchino, & fatto segno si lieuino, & al Superiore la causa della loro tardità, con voce sommissa; acciò si conosca il negligente, & l'occupato per giusta cagione.

¶ Ma i seruitori della cucina, benche s'inginocchino, non però bisogna, che si escusino, perche assai è manifesto, che sono stati legitimamente occupati.

¶ Chi fusse legitimamẽte occupato, & non potesse andare all'officio, o all'essercitio, o alla mensa, o quando altramente si congrega il conuento, vẽga, o mandi à fare la sua scusa, dicendo al Superiore la causa della sua occupatione.

¶ Et se bisognasse ad alcuno partirsi dall'officio, ouero essercitio, o dal conuento, in qual si voglia modo congregato, per qualche breue causa, domandi licenza da chi iui si troua Superiore, con segno; Ma chi hauesse bisogno partirsi, per non ritornare più all'istesso officio, ouero essercitio, dica la causa al Superiore, & sopra ciò habbia particolare licenza.

¶ Ma

¶ Ma i Prelati andando ad altri Monasteri non s'inginocchino, ne per la benedittione, ne quãdo accade, che occorrino tardi in choro, o in refettorio; ne etiandio domandino licenza quando si vogliono partire di detti luoghi; eccetto se si trouasse presente il Padre Presidente.

Come habbiano a sodisfare gli scomunicati.
Cap. XLIIII.

CHI per più graui colpe è scomunicato dall'oratorio, & dalla mensa, nel tempo, che nell'oratorio si celebra l'opera di Dio, giaccia prostrato innanzi la porta di esso oratorio niente dicendo; ma solamente posto il capo in terra stia prostrato, & inchinato à i piedi di tutti quelli, che escono dall'oratorio, & questo faccia infin' à tanto, che l'Abate giudicherà, che habbia sodisfatto. Il quale essendo domandato da l'Abate, venga, & gettasi inanzi a i piedi di lui, & di tutti gl'altri fratelli, accioche pregano per lui. Et all'hora, se l'Abate lo comanderà sia riceuuto in choro, ouero in quell'ordine, & grado, che ordinerà il detto Abate: in tal modo però che non presuma d'imporre Salmo, o dire Lettione, o fare altra cosa nell'oratorio, se l'Abate di nuouo non gliel comanda, & à tutte l'hore in fine dell'officio, si getti in terra nel luogo doue stà, & cosi sodisfaccia infin' tanto, che di nuouo l'Abate gli comandi, che horamai resti da questa sodisfattione. Ma quelli, che per lieui colpe sono scomunicati solamente dalla mensa, sodisfacciano nell'oratorio infin'à quanto piace all'Abate. Et questo facciano insino che gli benedica, & dica basta.

Di quelli, che fallano nell'oratorio. Cap. XLV.

SE alcuno pronunciando Salmo, Responsorio, Antifona, ouero Lettione fà qualche errore, se non si humilierà quiui in presenza di tutti sodisfacendo, sia più grauemente punito, poi che non ha voluto con humiltà correggere quello difetto, che per negligenza ha commesso; ma i fanciulli siano per cosi fatti errori battuti.

Dichiaratione. Doue dice, In presentia di tutti, &c.

¶ Dichiariamo, che quando l'errore è piccolo basti toccare la terra con mano; ma se l'errore sarà notabile, come se per suo eccesso farà errare gl'altri, o sarà bisogno, che sia emendato leggendo, o cantando; ouero se farà in choro qualche grande strepito, o simile cosa, subito finito detto leggere, o cantare, se in cose tali sarà occupato, s'inginocchi innanzi al Superiore appresso il lettorino, fin che gli sarà fatto segno.

Di quelli, che fallano in qualunque altra cosa. Cap. XLVI.

SE alcuno in qual si voglia cosa faticando, in cucina, in caneua ouero cãtina, in ministrando, nel forno, nell'horto, o in alcun'arte mentre lauora, o in qualunque luogo sia, farà qualche difetto, o romperà alcuna cosa, ouero douunque sia farà qualche eccesso, & non verrà subito innanzi all'Abate, o al conuento a manifestare spontaneamente il suo difetto, & à sodisfare, sia punito di maggiore penitenza,

quando

quando per altri si sarà saputo. Ma essendo secreta causa di peccato occulto, la manifesti solamente all'Abate, ouero a i Padri spirituali, che sappiano curare, & guarire le sue, & l'altrui piaghe, & non scoprirle, ne publicarle.

Dichiaratione.
Doue dice, Et non verrà subito.

¶ Dichiariamo douersi fare questo quando l'Abate fusse presente; ouero appresso, & ciò sapesse colui, che ha errato; altrimenti sodisfaccia innanzi il conuento nel seguente capitolo dicendo sua colpa. Il quale capitolo vogliamo per ciò sia tenuto ogni dì dopò Prima, eccetto che nelli dì festiui, come habbiamo detto di sopra. Si deue però notare, che se occorresse (che non piaccia à Dio) peccato mortale, il quale fusse notorio, dato che ne dica sua colpa in capitolo per sodisfattione de fratelli, nondimeno se ne confessi col suo confessore, dal quale si faccia assoluere sacramentalmente nella forma vsata dalla Chiesa, altrimenti non sarebbe assoluto.

Doue dice, Essendo secreta causa di peccato occulto.

¶ Quì si deue diligentemente considerare, che se la Regola comanda, che per la rottura delle cose insensibili, per gl'eccessi fatti in offesa del prossimo, presto si debbia sodisfare manifestandogli al Prelato, quanto più si debbe questo intendere di quelli occulti, & spirituali difetti & peccati, i quali immediatamente offendono Dio; & causano la morte dell'anima; cioè che si debbono presto confessare, & sodisfare al Signore.

¶ Et perche quasi continuamente offendiamo, & sette volte il dì cade il giusto, & acciochei Padri

non sieno tenuti tutto il dì occupati, ordiniamo che ciaschedupo fratello si confessi almeno vna volta la settimana, il che si osseruaua ancora nel tempo del Santissimo Padre nostro Benedetto, secondo si comprende per quello, che dice nel capitolo dell'Eddomadario Lettore, cioè che esso pigli il misto per la santa communione, la quale si faceua ogni Domenica, & conseguentemente la confessione. Chi contrafarà dica sua colpa in capitolo, & mangi in terra in refettorio.

¶ Ordiniamo ancora, che niuno Monaco, Commesso, o Nouitio della nostra congregatione, fuori della confessione sacramentale, fatta con i legitimi Sacerdoti, riceuà da alcuno di essa congregatione alcuna cosa in secreto, sotto sigillo di confessione; & quelli, che contrafaranno, non posino essere dispensati da tale inobedientia, se non dal proprio Prelato; & da loro ingiunto per penitenza, che diggiunino trè dì in pane, & acqua frà lo spatio d'vn mese.

Del significare l'hora del diuino officio. Cap. XLVII.

SIa cura dell'Abate di giorno, & di notte di annuntiare l'hora dell'officio diuino, che l'annuntij egli stesso, ouero commetta questa cura ad vno fratello, il quale sia talmente sollecito, che tutte le cose all'hore competenti siano finite. Et dopò l'Abate secondo l'ordine suo, imponghino i Salmi, ouero l'Antifone quelli, a quali sarà comandato. Ma niuno presuma, nè di cantare, nè di leggere, se non chi può adempire detto officio; accioche si edifichino gl'auditori. Il che si faccia con humiltà, grauità, & tremore per coloro, a i quali l'Abate l'hauerà comandato.

Di-

Dichiaratione.

Doue dice, Sia cura dell'Abate di annuntiare l'hora del diuino officio.

¶ Sia imposto questo officio al Sacristano.

Doue dice, Cantare, o leggere.

¶ Coloro adunque, che haueranno a cantare, o leggere, proueggano le sue lettioni; le quali hanno a leggere, o cantare, & siano preparati i libri a tempo debito, si che non seguiti scandalo; & chi contrafacesse sia grauemente punito.

Doue dice, Chi può adempire detto officio.

¶ Perciò ordiniamo, che i Prelati nostri siano tenuti ad eleggere, con consiglio de suoi Superiori, fratelli atti ad imparare, & ad essi sollecitamente facciano insegnare Grammatica, & canto fermo, & etiãdio le cose appartenenti ad vdire le confessioni, cioè casi di conscienza, da qualche fratello del Monastero, che sia sufficiente, se ciò si potrà commodamente; ouero per altra persona condotta di fuori, se la possibilità del Monasterio il permetterà.

¶ Ma essendo cosa empia, & al tutto aliena dalla disciplina Monastica darsi alla pigritia, & all'otio, & che i figliuoli degenerino da loro antichi Padri, i quali illustrorno, & adornorno la Chiesa militante di ogni facoltà, & dottrina: per schiuare dunque tale ignominia & infamia, & per fuggire l'otio, & le ciancie, che sono vno ueneno del diauolo molto efficace, & per potere etiandio con maggior efficacia attendere alli studi delle sante scritture, & accioche alla nostra Congregatione, la quale per gratia di

Dio

Dio continuamente cresce, frà le altre pretiose gemme questa ancora della scienza non manchi, per la presente constitutione ordiniamo.

¶ Che in tutti i Monasteri nostri, siaui quãto si voglia numero de Monaci, vi si habbia continuamente vna lettione di sacra scrittura, o del Catechismo Romano, ouero almeno tutte le Domeniche, o vno giorno per settimana. I giorni feriali poi vi si habbia vna continua lettione di Grammatica, o di Humanità, secondo il bisogno, ouero la capacità de giouani. Et richiedendo la qualità del luogo, & delle persone, siaui etiandio ogni giorno, o almeno ogn'altro giorno alternatamente vna lettione de casi di cõscienza.

¶ Sia tenuta vna continua lettione de Sacri Canoni, ne i Monasteri di S. Faustino di Bressa, S. Simpliciano di Milano, S. Saluatore di Pauia, S. Pietro di Modena, della Badia di Fiorenza, S. Seuerino di Napoli, & San Nicolò di Catania.

¶ Siano mantenute continuamente due lettioni vna di Logica, & l'altra di Filosofia naturale ne' monasteri di Praglia, di S. Benedetto di Padolirone, di S. Giouanni di Parma, di Montecasino, della S. Trinità della Caua, di S. Angelo di Montescaglioso, & di San Placido di Messina.

¶ Ne i Monasteri di San Giorgio di Venetia, di San Nazaro di Verona, San Pietro Ingessà di Milano, San Sisto di Piacenza, San Benedetto di Ferrara, San Vitale di Rauenna, Santa Maria di Cesenna, San Paolo di Roma, San Lorenzo d'Auersa, & di Monreale, si mantenghi vna continua lettione, o di Logica, o di Filosofia naturale, secondo la qualità de gl'auditori.

¶ Vna lettione continua di lingua, o Greca, o Hebraica sia mantenuta ne i Monasteri di San Giorgio di Venetia, di Santa Eufemia di Bressa, & di San

Pro-

Proculo di Bologna.

¶ Ne i Monasteri di S.Giustina di Padoua, S.Paolo di Argō, S.Pietro di Perosa, & S.Martino de Scalis, siano instituiti i Seminarij de i futuri lettori di Theologia; & Filosofia; a i quali Seminarij siano mandati solamente quelli scolari che saranno molto bene instrutti nella Logica, & anco haueranno dato buona speranza di se ne i principij di Filosofia.

¶ In ciascheduno di detti Seminarij vi siano almeno duoi Lettori, vno di Theologia, & l'altro di Filosofia, amēdue di lodati costumi, & dotti, i quali habbino ad essere sempre presenti alle continue dispute, & circoli delli scolari.

¶ Et le sopradette lettioni siano continuamente mantenute ne i detti Monasteri; nè da essi possano essere leuate, nè si possano alterare, se non per lo capitolo generale, interuenendoui il consenso delle due parti de' Prelati, & seruandosi tutti quelli ordini, che si deuono osseruare nel derogare, ouero approbare le altre ordinationi. Et appresso sia seruato, cosi ne i detti Seminarij, come ne gl'altri Monasteri, quell'ordine, & regola, che saranno dati dal capitolo generale per profitto de studenti.

¶ Et accioche i nostri fratelli tanto più ardentemente attendino a predetti studij, quanto sarà loro data maggiore commodità, essortiamo i Prelati, & Superiori de i Monasteri, che per l'amore di Dio vogliano dare loro ogni commodità, facendogli, se sarà bisogno, etiandio essenti da gl'essercitij comuni, & da alcune hore canoniche, eccetto però i dì Festiui, & non lasciando l'oratione mentale, & rimanendo intiera quanto è possibile l'osseruanza regolare.

¶ Et per custodia & disciplina de fratelli studēti,

& accioche non si spenda il tempo inutilmente, sia eletto vno de i Deputati del monasterio, nella rinouatione che si farà de gl'vfficiali, il quale sia sopra esse Scuole, & facendo ogni cosa secondo il timore di Dio, & il profitto de scolari, si sforzi sempre di essersi presente.

Della cotidiana opera delle mani.
Cap. XLVIII.

L'Otiosità è inimica dell'anima, & però a certi tẽpi si debbono occupare i fratelli in qualche lauoro, & opera di mano, & a certi altri in diuine lettioni. Et però crediamo questi duoi tempi douersi con tale dispositione ordinare, cioè, che da Pasqua infino alle calende di Ottobre, la mattina vscendo da Prima lauorino quello bisognarà infino quasi à l'hora quarta, & da l'hora quarta infino quasi presso a Sesta attendano alle lettioni. Dopò Sesta, leuati che si saranno da mensa, riposinsi in sù suoi letti con ogni silentio, ò vero che per auuentura volesse leggere da se, si fattamente legga, che non inquieti gl'altri. Dicasi Nona più per tempo circa l'hora ottaua, & poi facciano quello, che sarà da fare fin'a Vespro. Ma richiedendo la pouertà del luogo, che i Monaci per se medesimi si occupino a cogliere le biade, non si contristino; perche all'hora sono veramente Monaci, quando viuono delle fatiche delle proprie mani, come i nostri Padri, & gl'Apostoli; tutte le cose però si facciano discretamente, per rispetto de pusillanimi.

Di-

Dichiaratione.

Doue dice, Crediamo questi duoi tempi ordinare, &c.

¶ Perche à giorni nostri molte occupationi, & assai più, che ne i tempi antichi sono cresciute a Monaci, tanto circa i diuini officij, quanto circa gl'ossequij fraterni, à noi pare cosa molto difficile il potere seruare la Regola in questa materia, secondo le sue diuisioni; & particolarmente nel tempo del verno, nel quale la breuità del dì a pena lascia, che i fratelli paghino il debito dell'officio diuino.

¶ Attendendo adunque, che la Regola non cosi fermamente diuide questi tempi, che voglia, che si osseruino al tutto, si come suona quella parola, Credimus, dichiariamo, che l'accommodare tutti essi sudetti tempi, & hore cosi dell'officio diuino, come delle lettioni, & altri essercitij, sia in arbitrio del Prelato, il quale considerati con molta ragione i luoghi, & i tempi, dia tale ordine, che sia sodisfatto alla Chiesa, & al popolo, & i fratelli non siano aggrauati più di quello, che richiede il giusto.

Doue dice, Infino alle Calende di Ottobre.

¶ S'intendono tutte le calende, le quali sono deciotto (altrimenti la Regola si contradirebbe in quello, che di sopra ha detto nel capitolo quadragesimo primo, à che hora debbono mangiare i fratelli, doue si dice che dalle Idi di Settembrio in fino al principio della Quadragesima, i fratelli debbono mangiare sempre à Nona) & così cominciamo a digiunare, & lasciare la dormitione di mezzo dì, in esso giorno, nel quale viene la festa di Santa Croce.

Doue

Doue dice, Leuati che saranno da mensa, &c.

¶ Dispensiamo che i nostri fratelli per vn'hora, dopò la refettione della prima mensa, habbiano licenza per loro recreatione di andare per l'horto, o per lo Monasterio, pur che l'vno non si congiunga con l'altro senza licenza del Prelato, o de i Superiori. Et siano benigni i Prelati de' nostri Monasteri in dare licenza a' fratelli di stare insieme per loro recreatione; & particolarmente nelle Solennità doppie, eccetto però quelle, che occorrono nella Quadragesima, & nell'Aduento.

¶ Passata poi che sia vn'hora dopò la prima mensa, si suoni la dormitione, incominciando nel dì di Pasqua; eccetto se detta Pasqua venisse d'Aprile, nel qual caso dispensiamo, che essa dormitione cominci nella Festa del Santissimo Padre nostro Benedetto; & dormano i fratelli vn'hora fin'à mezz'Aprile; dipoi dormano due hore fin'à mezzo Agosto; & poi dormano vn'hora fin' à Santa Croce di Settembre esclusiuamente. Nel tempo della quale dormitione, chi non volesse dormire, stia con silentio in cella, & nõ vada vagando per lo Monasterio, ne etiandio si esserciti in altri essercitij. Finita la dormitione sonasi, & dicasi Nona.

Diuisione prima. *Regola.*

MA dalle Calẽde di Ottobre infino al principio della Quaresima attendano alle lettioni insino all'hora seconda, nella quale si dica Terza, & poi tutti infino a Nona lauorino nell'opera sua, secondo che gl'è comandato. Et fatto il primo segno dell'hora Nona, partendosi tutti dall'opera loro stiano apparecchiati, infino che suoni il secõdo, & dopò il mãgiare attendino alle sue lettioni, ouero salmi.

Di-

Dichiaratione.

Doue dice, Ma dalle Calende di Ottobre, &c.

¶ Intendesi inclusiuamente, cioè dal principio di esse Calende. Si deue però auuertire, che da ogni tempo dell'anno, quando si diggiuna di precetto, si debbono talmente accommodare gl'interualli de' tempi, che i fratelli habbino a mangiare all'hora di Nona in circa, come vogliono i Dottori.

¶ Dopò la prima mensa habbino i fratelli licenza di poter andare per l'horto, o per lo Monasterio, per loro recreatione per vn'hora, come si è detto di sopra del tempo dell'estate: dopò la quale hora attendino alle lettioni, o all'essercitio, si come sarà ordinato.

Diuisione seconda. *Regola.*

MA ne i giorni della Quaresima, dalla mattina insino à tutta l'hora terza, attendino alle sue lettioni; & poi insino alla decima finita facciano quello, che sarà loro imposto. Ne i quali giorni della Quaresima prendano tutti vn libro per vno della libreria, & gli leggano per ordine intieramente: i quali libri si debbono dare nel principio della Quaresima: ma sopra tutto si ordini, che vno, o duoi Superiori vadino a torno per lo Monasterio, quando i fratelli attendono alla lettione; & habbino cura, che per sorte non si troui qualche fratello accidioso, che stia in otio, o attenda a fauole, & non sia attento alla lettione, anzi sia non solo inutile a se, ma disturbi, & inquieti gl'altri. Et ritrouandosi alcuno tale, (il che non piaccia a Dio) sia ripreso la prima, & seconda volta; & non si emendando sia sottoposto alla correttione della Regola in modo, che gl'al-

tri temano. Non si accompagni, nè congiunga l'vno fratello all'altro, all'hore incompetenti. Et il dì della Domenica tutti attendano alla lettione, eccetto quelli, che sono deputati a varij officij. Ma se si trouerà alcuno ò negligente, o pigro, che non voglia, o non possa meditare, nè leggere, siagli imposto qualche cosa da fare, acciò non stia otioso. Et a i fratelli infermi, o delicati sia imposta tal'opera, ouero arte, che non siano otiosi; ne anche siano oppressi, & soprafatti in modo della violenza, & grauezza della fatica, & opera, che se n'habbiano a ritirare. La debolezza, & infermità de queli debbe essere dall'Abate molto bene considerata.

Dichiaratione.

Doue dice, Ma ne i giorni della Quaresima.

¶ In questo tempo si suoni Prima circa il leuare del Sole, & detta che sarà, immediatemente si dicano i Salmi penitentiali con le letanie, quando si fà di feria.

¶ Et li spatij frà l'altre hore siano in tal modo temperati da' Prelati de i Monasteri nostri, che in esso tempo della Quaresima a l'hora di Nona, ch'è nel mezzo dì, siano spediti gl'officij, & poi mangino i fratelli.

¶ Et è da notare, che, quando nel tempo Quadragesimale occorre Festa di dodeci lettioni, si debbe cãtare la Messa della Festa dopò Terza, & la Messa della feria si debbe dire dopò Nona.

¶ Suonisi ancora dopò l'Agnus Dei il primo segno di Vespro, & quando il Sacerdote dice l'orationi in fine della Messa si suoni il secondo.

¶ Et se il dì seguente sarà Festa di dodeci lettioni, il primo si suoni subito dopò la eleuatione del Calice, & gl'altri duoi segni, come di sopra.

Detto

¶ Detto che sia il Vespro mangino i fratelli, & passata vn'hora dopò la prima mensa, attendano alla lettione, o all'essercitio manuale, come sarà ordinato, insino a Compieta la quale in questo tempo si suoni alquanto più presto; che le vintitre hore.

¶ Et si deue auuertire, che quando i fratelli hanno ad andare all'essercitio, si debbe suonare la Campanella del Capitolo a botti per spatio d'vno Pater noster, & d'vna Aue Maria; & se il Monasterio fusse così grande, che essa Campanella non si vdisse bene per tutto, siano suonati prima cinque botti con vna Campana del Campanile: All'hora i fratelli si ragunino nel luogo deputato ad vdire dal Superiore, che essercitio sia da fare: & innanzi l'essercitio sempre dica ciascuno vn'Aue Maria inginocchioni, accioche più diuotamente si faccia.

¶ Ma quando i fratelli hanno ad andare alle celle per vacare all'oratione, ouero lettione, suonasi la predetta Campanella alla distesa, per spatio d'vno Pater noster, & d'vn'Aue Maria.

¶ Essortiamo ancora i fratelli, che quando si fà l'essercitio con quiete, si legga alcuna cosa per edificatione; ma se si fà con mouimento, facciasi con silentio, ouero occorrendo bisogno di parlare, parlisi con voce sommissa.

Doue dice, Non si accompagni l'vno fratello all'altro, all'hore incompetenti.

¶ Dichiariamo l'hore incõpetenti essere tutto il tempo, che auanza oltra l'hore canoniche, la refettione, l'essercitio, ouero altro tempo, nel quale la qualità de' negotij occorrenti richiederà, che più fratelli conuengano insieme.

Dell'osseruanza della Quaresima. Cap. XLIX.

ANCORCHE la vita del Monaco debba in ogni tempo tenere osseruanza Quadragesima le; nondimeno perche questa virtù è di pochi, Confortiamo, che in questi giorni di Quaresima ciascheduno custodisca la vita sua con ogni purità & nettezza, purgando insieme in questi Santi giorni tutte le negligenze de gl'altri tempi. Il che degnamente all'hoea si fà, se astenendoci da tutti i vitij attendiamo all'oratione con pianti, alla lettione, alla compuntione del cuore, & all'astinenza. In questi giorni adũque accresciamo alcuna cosa all'vsato debito della seruitù nostra, orationi particolari, & astinẽza di mangiare, & di bere. Et ciascuno di propria volontà, con giubilo di Spirito Santo, offerisca a Dio alcuna cosa sopra quello, che gl'è ordinato; cioè sottragga al proprio corpo del cibo, del bere, del sonno, del parlare, & delle scurrilità, ouero leuità: & con allegrezza di spirituale desiderio aspetti la Santa Pasqua. Quel tanto però, che ciascuno offerisce, manifestilo all'Abate suo, & tutto si faccia con sua oratione, & volontà. Imperoche ciò, che si fà senza licenza, & permissione del Padre spirituale è imputato a prosontione, & vanagloria, & non a mercede: Tutte le cose adunque si debbono fare con volontà dell'Abate.

Dichiaratione.

Doue dice, In questi giorni della Quaresima.

¶ Questa Quaresima, quanto all'astinenza dichiariamo incominciare la seconda feria dopò la Quinquagesima; talmente che la seconda, & terza

ta feria auanti il dì delle Ceneri, tutti i fratelli, & Prelati si debbono astenere da latticini; & ciò vogliamo sia osseruato inuiolabilmente. Chi sarà conuinto d'hauere contrafatto, se sarà Prelato dica tante volte il Salterio intiero, quante volte hauerà contrafatto, gl'altri tutti diggiunino tre volte in pane, & acqua, i tre giorni che seguono.

¶ Et per aggiungere, secondo la Regola alcuna cosa al solito obligo della nostra seruitù, oltra i Salmi penitentiali, & l'officio de morti, la disciplina, la quale in ogni tempo si fà il Venerdì, per tutta la Quaresima si faccia il Mercordì, & il Venerdì, & la settimana Santa si aggiunga il Giouedì.

¶ Similmente nella prima Domenica dell'Aduento incominciamo l'astinenza da latticini, & il Lunedì a diggiunare, continuando insin' al Natale.

De fratelli, che lauorano lungi dall'oratorio. Cap. L.

I Fratelli, che al tutto di lungi stanno a lauorare, & non possono occorrere all'oratorio all'hore competenti, & l'Abate sà certo essere così, dicano nel medesimo luogo, doue lauorano, l'officio diuino, con timore di Dio inginocchiandosi. Il simile facciano quei, che sono mandati in viaggio, ne trapassino il tempo ordinato; ma facendo come possono, non vsino negligenza in rendere il debito di sua seruitù.

Dichiaratione.

Doue dice, Inginocchiandosi.

¶ Intendiamo, quando si dice il Pater noster & l'oratione in quei tempi, nei quali è ordinato dalla Chiesa, che, chi dice l'officio, s'inginocchi.

De fratelli, che non vanno molto lungi dal Monasterio. Cap. LI.

I Fratelli, che per qual si voglia risposta, o cagione sono mandati fuori, & sperano quel dì medesimo tornare al Monasterio, nõ presumano di mangiar fuori, ancora che ne fussero pregati da qual si voglia persona; saluo se l'Abate lo comandasse loro; & se altramente faranno siano scommunicati.

Dichiaratione.

Doue dice, Non presumano di mangiar fuori.

¶ Dichiarando ordiniamo, che niuno della nostra Congregatione, quantunque pregato, presumà mangiare in case, possessioni, ouero vile, o in qual si voglia altri luoghi de secolari, in quelle città, o luoghi, doue siano Monasteri, o luoghi nostri, etiandio se fussero in camino, & chi hauerà contrafatto, per ogni volta mangi in terra in refettorio in pane, & acqua.

Dell'oratorio del Monasterio. Cap. LII.

L'ORATORIO sia quello, ch'è detto; nè altra cosa iui si faccia, o vi si riponga. Finita l'opera di Dio, tutti con sommo silentio escano fuori, facen-

facendo riuerenza a Dio; accioche il fratello, che forsi vuole orare priuatamente, non sia impedito dall'indiscretione altrui. Et volendo per auentura alcun'altro anch'esso orare secretamente, entri dentro semplicemente, & ori, non con alta voce, ma con lachrime, & intentione di cuore. Chi dunque simile opera non fà, non sia permesso, finito l'officio diuino, rimanere nell'oratorio, accioche, come si è detto, ad altri non sia dato impedimento.

Dichiaratione.

Doue dice, Finita l'opera di Dio, tutti con sommo silentio escano.

¶ Eccetto però se qualch'vno volesse restaro per attendere all'oratione. Imperoche, se quello, che vuole orare, fusse sforzato di vscire, sarebbe forsi distratto dalla diuotione; ouero occupato in altro non tornarebbe ad essa. Facciamo nondimeno dopò l'officio vna picciola dimora insieme in choro, accioche i fratelli possano sodisfare a Dio, se hauessero lasciato qualche parte dell'officio diuino.

¶ Et facciamo ogni di l'oratione mentale per spatio d'vna mezz'hora: & si fà da Pasqua insin'a Santa Croce di Settembre dopò Nona, eccetto se fusse giorno di digiuno, nel qual tempo si fà dopò Vespro. Ma dalla detta festa di Santa Croce insino a Pasqua si fà dopò Matutino.

La quale oratione in ogni tempo si debbe fare in questo modo. Finito che sia l'officio il Sacristano faccia segno con tre botti di Campanello, come è solito, & i fratelli restando tutti in choro facciano detta oratione per lo quarto di vn'hora; dopò il quale il Superiore faccia segno, & chi volesse restare nel medesimo luogo, per finire detta oratione, resti, & gl'altri se ne vadino tutti alle sue celle per fi-

finirla, per lo spatio di vn'altro quarto d'hora; dopò il quale, il Sacristano faccia il medesimo segno con tre botti, che fece nel principio, & cosi s'intenda, che sia finita l'oratione mentale: saluo se qualcheduno, per affetto di deuotione, volesse per più tempo continuare in essa.

¶ Et perche questi tempi si è introdotta vna lodeuole, & santa consuetudine di fare l'oratione delle quaranta hore auanti ii Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, posto sopra l'Altare in vno tabernacolo col vetro trasparente, è cosa giusta, che ancora noi la seguitiamo con quella maggiore diuotione, che sia possibile. Però essortiamo i Prelati, che facciano fare detta oratione nelle Chiese de i loro Monasteri, o la settimana Santa, o la settimana precedente di passione, come giudicaranno, che sia più vtile alla diuotione, & profitto spirituale de Monaci; & altri fideli; & in essa siano osseruate le cerimonie descritte nel Cerimoniale.

¶ Vogliamo ancora, che, si come dispone la legge comune, si tenga sempre silẽtio in Choro, in Dormitorio, come si è detto di sopra, & in Refettorio, etiandio fuori dell'hora del mangiare; & in vna certa parte del claustro appresso il capitolo: eccetto se in essi luoghi bisognasse parlare alcuna cosa breuemente, & con sommissa voce.

¶ Simile silentio ancora sia seruato al fuoco comune de fratelli.

Del riceuere i forastieri. Cap. LIII.

TVtti i forastieri, che sopraueng ono, siano riceuuti quasi come Christo. Imperoche egli stesso è per douer dire; Io fui forestiere, & voi mi riceueste. Et a tutti sia fatto conueniente honore, & massimamẽte a i domestici della fede, & peregrini.

Su-

Subito adũque, che s'intenderà essere venuto alcuno forestiero, il Prelato, ouero i fratelli con ogni officio di charità gli vadano incontro, & primamente facciano insieme oratione, & così in pace s'accompagnino. Il quale osculo di pace non sia offerto prima, che si sia fatto l'oratione, per rispetto delle illusioni diaboliche. Et in essa salutatione si vsi ogni humiltà; & in tutti i forestieri, che vengono, ouero si partono, col Capo chino, ouero col Corpo al tutto prostrato in terra, si adori Christo, il quale in essi è riceuuto.

Dichiaratione.

Doue dice, Tutti i forestieri, che sopraueng ono, &c.

¶ Benche ne moderni tempi la frequenza de i forestieri causi difficoltà di adempire tutto quello, che il testo della Regola contiene, hauuto nondimeno discernimento de tempi, & consideratione di persone, si adempieranno facilmente almeno le cose più vtili.

Doue dice, Subito, che s'intenderà essere venuto alcuno forestiero.

¶ Hauendo il Portinaro veduto il forestiero, lo faccia aspettare fuora, o lo metta dentro la porta del Monasterio, secondo la qualità della persona, & la conditione de' tempi, facendolo intendere al Superiore, & se il Prelato ordinerà, che sia riceuuto, all'hora gli vada incontro esso Prelato, o vno de' Superiori, o vno de' Portinari, o forestari, o alcun'altro, o più, a chi sarà comandato. Et se sarà Prelato, o qualche seruo di Dio, o di vita religiosa col Capo chino, o col corpo prostrato in terra, ouero inginocchioni, sia charitatiuamente riceuuto

all'ora-

all'oratione, & all'osculo della pace. Et acciochè tutte queste cose si possano più commodamente fare, sia appresso la porta del monasterio, quanto è possibile, vna Cappella, ouero oratorio, doue s'introducano questi forestieri all'oratione.

Doue dice, Si adori Christo.

¶ Cioè con mentale oratione, & diuotione. La consuetudine nondimeno di quasi tutti i religiosi è, quando si và loro incontro, di abbracciarsi, & dare quest'osculo, & dipoi fare tale oratione; il che facendosi così communemente, sarebbe cosa atta a dare ammiratione, se volessimo fare altramente contra l'vsanza, & massimamente quando i forestieri sono nostri domestici; sarebbe nondimeno più sicuro seruare la Regola.

¶ Nientedimeno crediamo per questo rispetto non ci partire da quello, che vuole la giustitia, se dando nel principio quest'osculo haueremo premesso oratione mentale, ouero detto qualche parola pertinente all'oratione; o a laude di Dio, & haueremo ancora fatto dire simili cose al forestiero, come dicendo, Deo gratias, Benedictus dominus noster Iesus Christus, & altre simili cose, pur che il forestiero sia dipoi menato all'oratione.

¶ Osculo diciamo l'abbracciare, che facciamo particolarmente con le persone Religiose, & diuote; & se alcuna volta queste cerimonie, per la moltitudine, non si potranno adempire così intieramente, facciansi con l'animo, & con la intentione, altrimenti sia seruata la Regola.

Diuisio-

Diuiſione prima. *Regola.*

RICEVVTI adunque che ſaranno i foreſtieri, ſiano menati all'oratione, & poi ſegga con eſſi il Prelato, ouero altri, a chi lui comanderà; & per edificatione leggaſi in preſentia del foreſtiero la legge diuina, & dopò queſto ſe gl'vſi ogni humanità. Il Prelato rompa il diggiuno per cagione del foreſtiero, ſe già quel dì non fuſſe vno de i principali diggiuni, che non ſi poteſſe violare; ma i fratelli ſeguitino la conſuetudine de i loro diggiuni. L'Abate dia l'acqua alle mani a i foreſtieri. Et coſì l'Abate come tutta la congregatione laui i piedi a tutti i foreſtieri: & lauati che ſono, dicaſi queſto verſo, Suſcepimus Deus miſericordiam tuam, in medio templi tui. Ma ſopra tutto; & maſſimamente ſi habbia cura circa il riceuere i poueri, & peregrini, percioche in loro più ſi riceue Chriſto. Concioſia che il terrore de ricchi per ſe ſteſſo ſi fà rendere honore.

Dichiaratione.

Doue dice, Leggaſi in preſentia del foreſtiero la legge diuina.

¶ Lodiamo maſſimamente il farſi queſto, ſe ſi può commodamente, & ſe il tempo lo permette, che mentre, che ſi apparecchia da mangiare ſi legga, ouero ſi dica al foreſtiero qualche coſa ſpirituale, per la quale ſia edificato; hauuto nondimeno riſpetto alla qualità, & al biſogno della perſona: Almeno non ſi pretermetta di leggere alcuna coſa quando mangiano, & queſto ſecondo la conditione delle perſone, acciòche ne reſtino edificati.

Doue dice, L'Abate dia l'acqua alle mani.

¶ Intendesi s'egli è presente, altrimenti questo si facci per lo Priore, o per altro Superiore, ouero per li Forestari.

¶ Ma a forestieri non si dia carne in infermeria, o in altro luogo separato, se già non fussero infermi, deboli, ouero affaticati dal viaggio, secondo la conditione delle persone.

Doue dice, Cosi l'Abate come tutta la congregatione laui i piedi, &c.

¶ Questo modo di lauare i piedi si osserua particolarmente con quei forestieri, che vengono a i nostri Monasteri per desiderio di conuertirsi; alcucuna volta ancora con quei, che per diuotione vengono di lungi a visitare i Monasteri nostri; & a qualche altra persona, secondo che parrà à' Prelati.

¶ Lodiamo nondimeno questo modo di lauare i piedi douersi osseruare massimamente con le persone; onde ne possi seguitare maggior'edificatione, & diuotione verso la Religione: Imperoche spesse volte per tali atti di humiltà auuiene, che la mēte, ch'era aliena da Christo, hauendo in se conceputo vn Santo desiderio, riceue Christo nell'hospitio del suo cuore; & all'hora in questi tali meglio si riceue Christo, che il forestiero alla mensa.

¶ Et il detto lauare de piedi si fà in questo modo. Tutti i fratelli si ragunano in Capitolo, o in altro luogo atto, & il Prelato, ouero, essendo esso absente, il Priore Claustrale, & non Titulare, stando genuflesso laui i piedi al forestiero; & quando gl'incomincia lauare, duoi fratelli genuflessi in mezzo dell'istesso luogo incominciano a cantare qualche cosa deuo-

deuota,& detto il primo verso, gl'altri fratelli stando genuflessi verso il forestiero, diuisi in duoi Chori, cantando rispondino quel verso medesimo; il quale debbono similmente repplicare dopò ciascheduno verso, che si canta da quei duoi fratelli. Et lauato che hauerà il Superiore i piedi, asciughi prima il Sinistro,& poi il Destro, ilquale, asciutto che anch'egli sia, copra col linto, eccetto vna parte, la quale primamente esso Superiore baccia, & dipoi tutti i fratelli, secondo l'ordine loro, primieramente vn Choro, & poi l'altro, incominciando dal Superiore.

¶ Nel qual modo si dicono tutti i fratelli lauare i piedi al forestiero, quando per sua causa sono quiui presenti: conciosiache sarebbe cosa troppo inconueniente, che i fratelli, i quali per auuentura saranno Sessanta,tutti attualmente lauassero i piedi d'vn forestiero.

¶ Finita la detta cerimonia & calciati che saranno i piedi del forestiero, il Prelato stando inginocchioni con esso forestiero incomincia il verso, Suscepimus Deus misericordiam tuam,&c. come partico larmente altroue, doue si tratta di tali cerimonie è descritto.

¶ Finite le sopradette cose, imponga poi il Prelato,che si facci vna breue oratione per lo forestiero, & essa fornita, faccia segno, & dia la benedittione a fratelli,& vadino tutti alle sue Celle con silentio,eccetto i Forestari,ouero ancora altri, i quali il Prelato volesse ritenere per seruigio, ouero consolatione del forestiero.

¶ Ma a tutti gl'altri forestieri, & massimamente a quelli, che verrãno di lungi,o che altre volte saranno stati riceuuti nel monasterio, lauino i piedi loro i Forestari.

¶ Ma,se la moltitudine non lo permettesse, oue-

ro altra più importante causa impedisse, facciano come possono, sapendo di douere riceuere grande premio da Dio se faranno secondo la Regola, & per contrario pena, se il tralasciaranno per negligenza.

¶ Similmente, accioche la disciplina Regolare per tutto sia seruata, ordiniamo, che andando i nostri fratelli per qualche causa ad altri Monasteri della Congregatione; poi che saranno stati humanamente trattati, come forestieri, passati duoi giorni al più, facciano la vita comune, & vadano all'officio diuino, & a dire sua colpa in Capitolo, come se fussero conuentuali di quello Monasterio, se già non fussero deboli, o infermi, ouero altramente molto occupati; il che lasciamo nella discrettione de i Prelati.

¶ Et se alcuni per impedimento legitimo sarāno sforzati di starsene in qualche Monasterio, & non potranno andarsene al suo; quel tale Monasterio non possa domandare cosa alcuna, per le spese del vitto; ma restandoui per causa d'infermità, nella quale hauessero hauuto medicine, & altre cose necessarie; il suo Monasterio, cioè quello doue sono deputati, sodisfaccia alle sudette cose tutte, ne altro da esso si possa ricercare. Ma se vi restarāno per negotij, i Prelati fra se stessi s'accordino con amoreuolezza, & discrettione, considerata la persona, il luogo, il tēpo, i negotij.

¶ Ma nel riceuere de' forestieri vietino i Prelati il farsi vani apparati, come di ornare camere, o mense, o cose simili, con grandissima perdita di tempo, & con poca, o nulla vtilità: se forsi la dignità de forestieri non fosse tale, che ciò richiedesse. Ma essendo essi famigliari, & domestici siano condotti più al spesso a mangiare col conuento in refettorio.

¶ Et

¶ Et vietamo al tutto il dare a mangiare carne a secolari ne i nostri Monasteri.

¶ I forestieri potranno conformarsi, circa i diuini officij, con i fratelli di quello Monasterio, doue sono; i quali fratelli, secondo la Regola, non siano mãdati da loro Prelati ad altri Monasteri, senza lettere di comendatione, & essi fratelli forestieri conferiscano col Prelato del Monasterio, doue capitano, de i loro negoci, & siano sotto l'obedienza, & correttione di esso.

¶ Guardinsi ancora di non negotiare, o caualcare ne i giorni delle feste per non dare scandalo. Et portinsi ne gl'hospitij de secolari, ouero hosterie modestamente, come si conuiene a Religiosi, accioche non diano loro scandalo; & al tutto fuggano le contentioni.

¶ Et perche i nostri Monasteri sono molto aggrauati, ammoniamo tutti i nostri Padri, & fratelli, che non facciano lettere di raccomandatione a forestieri, che voglino andare a Monasteri nostri; ma quãto è possibile honestamente & prudentemente si escusino.

¶ Et accioche per la conuersatione de secolari, nõ si habbia a perturbare la pace, & la quiete de nostri fratelli, non essendo conueniente, che in vno Monasterio habitino huomini di diuersi costumi, & vestimenti, ordiniamo, che niuno secolare, sia di qual si voglia, grado, & conditione, etiandio se fosse congiunto ad alcuno de nostri Monaci, per qual si voglia parentela, o affinità, sia riceuuto come secolare, ad habitare lungo tempo ne i Monasteri nostri, senza licenza del Capitolo generale, ouero del Reggimẽto: etiandio sotto qual si voglia pretesto di Donatione, o Testamento, o Legato, o di qual'altro commodo temporale sia; il che però non intendiamo de Fattori, Procuratori, & famigli de nostri Monasteri.

¶ Stret-

¶ Strettamēte ancora vietamo per qual si voglia occasione, menare, entrare, o stare donne così laiche, come Religiose, di qual si voglia età, grado, stato & conditione dentro la clausura de Monasteri nostri. Et se si sarà contrafatto da alcuno scientemente, secondo le Bolle di Eugenio IV. Pio V. & Gregorio XIII. tanto esse, quanto coloro, che l'haueranno cōdotte, o riceuute, se questo haueranno fatto volontariamēte incorrono, esso fatto, in sentenza di escomunicatione, & nell'altre pene, in dette Bolle espresse.

Diuisione Seconda. *Regola.*

LA cucina per l'Abate, & per li forestieri sia da per se; accioche i forestieri, che mai non mancano nel Monasterio, sopraueņendo a hore incerte, non inquietino i fratelli. Al seruitio della quale cucina entrino duoi fratelli per anno, i quali adempino bene detto officio, a' quali secondo il bisogno siano dati aiuti, accioche seruino senza mormoratione. Et similmente quando forsi alcuna volta sono manco occupati, vadano a lauorare doue è loro comandato. Ne solamente in questi, ma in tutti gl'altri officij del Monasterio si habbia questa consideratione, che quando hanno bisogno, siano aiutati; & quando non sono occupati, facciano quello, ch'è comandato loro. La stanza de forestieri sia assegnata ad vno fratello, la cui anima sia posseduta dal timore di Dio doue siano letti forniti sufficiētemēte, & la casa di Dio da sauij sia sauiamēte gouernata. Niuno, a chi non sia imposto, si accompagni, o parli con i forestieri; ma scontrandogli, ò vedendogli, salutigli humilmente, come si è detto, & chiesta la benedittione passi via dicendo, a se non essere lecito parlare con forestieri.

So

Se il Monaco debbe riceuere lettere, & ambasciate. Cap. LIIII.

NON sia lecito in alcun modo al Monaco, senza comandamento dell'Abate, ne da suoi Padre, & Madre, ne da qualõque altra persona, o l'vno dal'altro riceuere, o mandare lettere, ne ambasciate, ne qualonque benche piccolo dono: ma essendo mandata qualche cosa da alcuno, etiandio dal Padre, o Madre, non presuma di riceuerla, se prima l'Abate non ne sarà auisato. Il quale contentandosi, che tale cosa si riceua, sia in suo arbitrio, & potestà, di ordinare a cui si debba dare. Ne si contristi il fratello, al quale era stata mãdata, accioche non si dia occasione al demonio. Et chi altrimenti presumesse di fare sia punito, secondo l'ordine della Regola.

Dichiaratione.

Doue dice, Qualonque dono, &c.

¶ Volendo noi al tutto vietare, & tagliare, come vno seminario del diauolo, & veneno mortifero, la temeraria prosontione de nostri Monaci, i quali non hauendo, ne douendo hauere cosa alcuna di propria, facendo contra la Regola, & la sua professione, non hanno rispetto a dare, & riceuere doni; non vogliamo, che in conto alcuno i fratelli l'vno all'altro, ne a qual si voglia altra persona mandino munu scoli, ouero presenti, secondo la Regola; perche dal dare, & riceuere questi doni, spesso ne nasce affettione, & complacenza disordinata; & che simil mente non possano riceuere cosa alcuna, che altronde gli sia mandata, senza licenza particolare del Prelato.

¶ Ma ne essi Prelati ancora mãdino a' fratelli de

gl'altri Monasteri, tali munuscoli, se già forsi non saranno stati richiesti da' Prelati di detti fratelli.

Doue dice, Lettere.

¶ Quando per qualche buona cagione i fratelli vorranno scriuere lettere, hauuta prima licenza del Prelato di scriuere, le portino poi aperte a lui, al quale imponiamo, che le legga, sottoscriua, & sigilli; & similmente quelli, che riceuono dette lettere, innanzi che le leggano, le presentino serrate al Prelato, il quale vogliamo, & comandiamo, che al tutto le legga, & essendo egli absente, quello ch'è in suo luogo, & se gli parrà le dia a chi sono mandate.

¶ Eccettuando però se fussero sigillate col sigillo della Congregatione, cioè, Pax, le quali non vogliamo, che siano aperte, nè dal Prelato, nè dal Conuisitatore, nè dal Padre Presidente; ma solamente da coloro, a quali sono dirizzate, o di loro licenza; & chi hauerà contrafatto diggiuni in pane & acqua i primi tre Mercordì seguenti, nè possi essere dispensato da alcuno, se non in caso di grauissima infermità.

¶ Sotto la medesima pena ancora strettamente vietamo, che niuno presuma aprire le lettere mandate frà anno a' Padri Diffinitori, al Padre Presidente, a' Visitatori, o al Reggimento, se non con licenza di coloro, a cui sono mandate. Et se alcuno sarà conuinto di tale errore, se le lettere sono sigillate col sigillo Pax, stia, oltra la pena predetta, vn mese degradato; & se sarà Prelato, dica per ordine tutto vn Salterio, & diggiuni tre volte in pane & acqua secretamēte: Ma se tali lettere nō haueranno il sigillo Pax, stia quindeci dì degradato; & se sarà Prelato dica i sette Salmi penitētiali, & diggiuni come se dice di sopra.

¶ Vogliamo ancora, che alla medesima pena

siano sottoposti tutti i Prelati, & fratelli, che presumeranno intercipere, & aprire le lettere sigillate cō sigilli priuati, le quali i Prelati, ouero i fratelli si mādano l'vno all'altro.

Oltra i predetti casi, i fratelli, che scriueranno lettere, o leggeranno quelle, che sono loro mandate, sēza licenza del suo Prelato, quante volte haueranno contrafatto, tāte volte diggiunino in pane & acqua, nè possino altrimente esser dispensati.

¶ Et commettiamo a tutti i Prelati, che osseruino, & facciano osseruare questa ordinatione inuiolabilmente, altrimenti siano essi puniti da i Visitatori; alla quale ordinatione siano anche sottoposti gl'Abati titolari.

¶ Et ciascheduno della nostra Cōgregatione, ben che fussero portinari, o forestieri, portando lettere, o munuscoli, primamente gli presentino al Prelato, senza dire cosa alcuna, nè a chi sono drizzati, nè ad altri. Chi contrafarà dica sua colpa in Capitolo, & mangi in terra in refettorio.

De vestimenti, & calciamenti de fratelli.
Cap. LV.

LE vestimenta si diano a' fratelli secondo la qualità de luoghi, doue habitano, ouero secondo il temperamento dell'aria. Perciò che ne i paesi freddi si ha bisogno di più, & ne i caldi di manco. Sia dunque questa consideratione appresso l'Abate: Noi nondimeno crediamo, che ne i luoghi mediocri basti a ciascuno Monaco la cocolla, & la tonica. La cocolla nel verno appannata, & grossa, l'estate leggiera, ouero vecchia, & lo scapulare per gl'essercitij. Et per li vestimenti de' piedi i calcetti, & le calce. Del colore, & grossezza di tutte le quali cose, non si curino i Monaci: Ma siano di quella qua-

lità, che si può trouare in quel paese, doue habitano, ouero che più vile si può comperare.

Dichiaratione.

Doue dice, Del colore delle quali cose.

¶ Per questa cagione varij colori de panni si vsano nell'ordine Monastico: ma noi habbiamo preso il color negro, seguitando il nostro Santissimo Padre Benedetto, il quale, secondo che per scritture trouiamo, vsaua colore negro.

¶ Però ordiniamo; che i nostri Monaci tutti siano parimente vestiti di panno negro d'vna medesima qualità, quanto è possibile, & questo intendiamo delle cocolle, scapulari, toniche, mantelli, & berette.

¶ Ma le vesti interiori siano bianche, o negre, ouero berettine. Ne ardisca alcuno vsare colore rosso, o cremesino in qual si voglia sorte de vestimenti; ancora che potessero portarsi occultissimamente. Le calze, & calzetti sieno bianchi. Et sia osseruata al tutto vgualità & conformità ne i sudetti vestimenti, in tutti, & con tutti, & non sia lecito ad alcuno portare cinte, ne di seta, ne di lana sopra la tonica; ma al tutto vsino le cinture di curame.

¶ Vietamo ancora l'vso delle pelli di capre, o camozze, & d'ogn'altra di simile sorte, così nelle calze, come nelle mudande.

Doue dice, Quello che più vile si può comperare.

¶ Sia questa parte della Regola diligentemente considerata, imperoche dicendo, quello che più vile si può comperare, esclude ogni mollitie, ogni pretiosità, & delicatezza di habito: ilche senza dubbio si debbe intendere non solamente de' vestimenti, ma

di

di tutte le cose,che vsiamo per necessità,& commodità del corpo.

¶ Però accostandoci a così saluteuoli ammonitioni della Regola,ordiniamo inuiolabilmẽte;che tutti della nostra Congregatione,così Prelati, come altri,si guardino di non causare scandalo,ò ammiratione a secolari,o altri,in comperare, ouero vsare caualli di molto prezzo.

¶ I fornimenti ancora de gl'istessi,non solamente non permettiamo,che siano adornati di oro,argento, o metallo, ma ne etiandio di chiodi di ferro stagnati,o di qual si voglia altra cosa coloriti, ouero ornati,se non quanto il bisogno, & la necessità richiede. Nelle carrozze parimente, o cocchi sia schifata ogni vanità,& superfluità.

¶ I mantelli,o siano di rascia,o di panno, o di feltro siano fatti al tutto secondo la consuetudine della nostra Congregatione, senza alcuno ornamento, o bottoni di seta,o d'altra cosa pretiosa; ma secondo la Regola si attenda in essi alla viltà, & vtilità. I cappelli ancora,o siano di lana,o di paglia, non siano come quelli de secolari, ornati di seta,ne alti di testa, ne di forma acuta;ma siano bassi,& piani, & se si doueranno coprire,si coprano semplicemente di rascia; chi hauerà contrafatto sia di essi priuato, & siane castigato.

¶ Sia ancora schifata la sontuosità,& sensualità in coltelli,tauole,speroni,& stiuali,& in tutte le altre cose,che si vsano,considerando,che il Monaco è ammonito dalla Regola a stare contento d'ogni viltà, & estremità.

¶ Et perche spesso accade,che nelle mutationi de fratelli nascono contentioni del pretio di essi vestimenti,con la presente constitutione ordiniamo, che per la cocolla si diano duoi scudi & mezzo; per la tonica negra tre;per la tonica di rascia, o negra, o

berettina, se si hauesse a dare duoi; per lo corretto vno; per lo mantello berettino tre; per la tonica berettina duoi, & mezzo; per lo scapulare lire cinque; & per la tonicella altretante di moneta Venetiana.

¶ De quali vestimenti si dia a ciascheduno Monaco per sua necessaria parte ogn'anno insin'alla somma de cinque scudi d'oro, & a ciascheduno commesso di quattro: e possano i fratelli pigliare ogn'anno panni per la sudetta somma se vorranno, & non pigliandoli, non possano poi più domandarli.

¶ Et se accaderà, che alcuno fratello sia mutato ad altro Monasterio, non possi chiedere, se non quanto gli toccaua quell'ánno, se non fusse stato mutato.

¶ Ma se in scambio di detti vestimenti si haueranno a dare denari, il Monasterio, onde si parte il fratello, non sia tenuto dare, se non cinque scudi, & a i commessi quattro, computata la tonicella, & lo scapulare.

¶ Et se alcuno per cagione di qualche infermità, ouero necessità hauerà bisogno della pellicia, sia priuato per quell'anno della corrispondēte somma de vestimēti, che gli toccaua. Et queste pellicie siano date solamente per necessità, & non per vanità, & ostétatione. Sia dunque schifato in esse ogni sorte di ornamento; nè sia lecito ad alcuno vsarle in vece di toniche, o senza esse toniche sopra, & massimamente andando in choro, o in refettorio.

¶ I fratelli mutati, che già haueranno segnati i suoi panni nel libro della vestiaria, siano in sua libertà di pigliare, ouero i detti panni, ouero il tassato pretio per essi. Et dandosi i vestimenti, si diano cusiti, & del tutto forniti.

Ma se non haueranno segnati i panni piglino i

denari,

denari, che gli toccano, per la consideratione del tẽpo & partansi; & siano solleciti i Prelati in segnare i panni a' fratelli a tempo conueniente, come a pieno di sotto si dirà.

Diuisione prima. *Regola.*

CIrca la misura de vestimenti proueggа l'Abate, che non siano corti, a chi gl'vsa, ma fatti a misura quelli, che prendono i vestimenti nuoui, rendino subito i vecchi da essere riposti in vestiaria per li poueri. Imperoche al Monaco basta hauere due toniche, & due cocolle, per rispetto della notte, & per poter le dette cose lauare. Et ciò, che si hauerà più di questo, è superfluo, & si debbe togliere via. Et similmente i calcetti, & ogn'altra cosa vecchia rendino, riceuendo le nuoue. Quelli che sono mandati in viaggio prendino di vestiaria le mudande, & ritornati che saranno, ve le ripongano lauate. Et parimente coloro, che vanno in viaggio, toglino di vestiaria cocolle, & toniche, le quali siano alquanto megliori di quelle che sono soliti di hauere, & ritornando le rendino.

Dichiaratione.

Doue dice, Circa la misura, &c.

¶ Nella misura de vestimenti sia seruata la consuetudine nostra, non curandosi però di piccola, ma di notabile differenza.

¶ Le cocolle siano lunghe vn dito sopra terra, & le maniche loro siano lunghe vn mezzo braccio, più, che la mano distesa, & larghe tre quarti, & mezzo.

¶ Le toniche de Monaci siano lunghe insino sopra il collo de piedi; le quali, secondo la Clementina, debbono essere chiuse intorno intorno. Le mani-

che loro ſiano larghe tanto,che poſſano riceuere l'al tro pugno.

¶ I ſcapulari de' profeſſi ſiano lunghi vn'ottauo di braccio;meno che la tonica, & larghi, ſecondo la larghezza della raſcia. Ma quelli de' Nouitij ſiano ſtretti, & corti fin'alle ginocchia. Le tonicelle ſiano lunghe per vn quarto di braccio ſopra terra.

¶ Ordiniamo ancora, che per ſeruare la diſciplina,& grauità Monaſtica, i noſtri fratelli in neſſuno tempo vadino,ne in choro,ne in Capitolo, ne in refettorio conuentualmente,ſenza la tonica.

¶ De capucci ordiniamo,che in ciaſcheduno monaſterio ſi habbia la forma ordinata dal Capitolo,la quale ſi ſeguiti; ma i capucci delli ſcapulari ſiano alquanto minori,che quelli delle cocolle;ſenza i quali crediamo che i Monaci noſtri poſſano ſtare, in caſo però di grauiſſima infirmità,ſenza pericolo di ſcomunica,vſando l'haſta, ouero patienza ſola.

¶ Le toniche de Commeſſi ſiano lunghe vn quarto di braccio ſopra terra,& ſimilmente i mantelli loro,i quali ſiano chiuſi intorno intorno,con l'apertura da' lati,onde poſſano trarre fuori le mani.

¶ Il colore di tutte le loro veſti eſteriori ſia berettino ſcuro,quanto ſi può,in tutti vniforme;i loro mantelli ancora,& toniche,ſiano ad arbitrio del Prelato di panno,o di raſcia.

¶ Pigliando i fratelli i veſtimenti nuoui, rendino frà otto dì i vecchi netti, & mondi, ſecondo Regola;Chi contrafarà,dica ſua colpa in Capitolo, & mangi vna volta in pane & acqua in refettorio;& ſia priuato delle coſe nuoue infin'a tanto,che renda le vecchie.

Doue

Doue dice, Basta al Monaco hauere due toniche.

¶ Ordiniamo, che ciascuno de i nostri fratelli habbia vna tonica di panno,& possino hauerne vn'altra di panno vecchio,ouero di rascia per l'estate. Habbino ancora la cocolla, la quale, secondo la Clementina, Ne in agro, si chiama Flocco, & lo scapulare, il quale, ha quasi forma di cocolla; le vesti interiori si lasciano in arbitrio & discretione de Prelati; i quali accioche possino prouedere a tutti ragioneuolmente, secondo il bisogno loro, così ci è parso bene di ordinare.

¶ Che ogn'anno, dopò che sarà ritornato il Prelato dal Capitolo, tutti i fratelli facciano vn'inuentario de tutti i suoi vestimenti,che hanno, dichiarãdo di che qualità siano, se nuoui, o vecchi, o mediocri; & nell'istesso sottoscriuano i vestimenti, de' quali hanno bisogno,& consegninlo al Prelato, il quale considerando il bisogno di ciascuno,prouegga a tutti si fattamente,& con tale charità, che siano leuate via a tutte le superfluità, & le cose necessarie siano somministrate a tutti abondantemente: seruato però tal modo in tutte le sorti di vestimenti,che non si dia ad alcuno occasione di scandalo,per le loro superfluità,& vanità; & meno venghi ad essere sprezzata, & vilipesa la grauità Monastica, perche siano o lordi,o stracciati.

Diuisione seconda. *Regola.*

PER stramenti da letti basti il saccone, la bianchetta, la schiauina, & il capezzale. I quali però letti si debbono cercare spesso dall'Abate diligentemente, per rispetto del vitio della proprietà, si che

si che per nessuno modo si ritroui. Et ad se alcuno sarà ritrouato alcuna cosa, la quale non habbia riceuuto dall'Abate, sia sottoposto a grauissima punitione. Et accioche questo vitio della proprietà sia tagliato, & tolto via radicalmente, dia l'Abate tutte le cose necessarie, cioè, la cocolla, la tonica, i calzetti, le calze, la cintola, il coltello, lo stile, l'ago, il facciolettto, & le tauolette, accioche ogni scusa dell'hauer bisogno sia tolta via. Il quale Abate sempre però consideri quella sentenza de gl'atti de gl'Apostoli, che a ciascuno si daua, secondo che haueua bisogno. Cosi dunque l'Abate consideri l'infermità de bisognosi, & non la mala volontà de gl'inuidiosi. Nondimeno in tutti li suoi giudicij pensi alla diuina retributione.

Dichiaratione.

Doue dice, I quali letti si debbono cercare spesso, &c.

¶ Per osseruare questa parte della Regola, vietino i Prelati gl'ornamenti de' letti, & particolarmente, che non siano chiusi intorno intorno con panno nè di lino, nè di lana di qual si voglia colore, & qualità. Et gl'istessi Prelati, o a chi essi imporranno, visitino, ouero facciano visitare tutte le celle diligentemente, due, o tre volte l'anno; nè permettano, che in esse si tengano pomi, nè odori di qual si voglia sorte, nè specchi, nè pitture alcune lasciue, nè pitture vane a casse, nè a scabelli, nè a pareti; nè all'istesse pareti panno alcuno verde, o d'altro, colore, nè di lino, nè di lana; nè altre simili cose, che non si conuengono al stato religioso. Et siano leuate via tutte le cose superflue, secondo la Regola.

¶ Et essendo vietato a Monaci l'vso de panni lini, ciò si debbe massimamente osseruare nelli stramenti

menti da letto. Si permette però il poterſi tenere ſopra i banchi,o tauole,o ſcabelli vn panno verde di lino,o di lana; i quali nondimeno ſi vietano intorno a letti,o alle pareti,come ſi dice di ſopra.

¶ Sia lecito ancora il tenerſi ſopra il ſaccone,o ſopra la bianchetta,vn panno di lana, ouero di lino alquanto più groſſo,il quale ſi poſſi rimouere, & lauare.

Della menſa dell'Abate. Cap. LVI.

LA menſa dell'Abate ſia ſempre con foreſtieri, & peregrini: nientedimeno mancando foreſtieri ſia in ſua poteſtà chiamare chi egli vuole de fratelli. Prouegga nondimeno di laſciare ſempre con i fratelli vno, o duoi Superiori per loro cuſtodia & diſciplina.

Dichiaratione.

Doue dice, Mancando foreſtieri.

¶ S'egli eleggerà in tal caſo di eſſere in refettorio con i fratelli, queſto lodiamo più.

De gl'artefici del Monaſterio. Cap. LVII.

SE nel Monaſterio ſono artefici,con ogni humiltà,& riuerenza eſſercitino le ſue arti, ſe lo permetterà l'Abate. Ma ſe alcuno di loro s'inſuperbiſſe per la ſcientia della ſua arte, parendogli eſſere di qualche vtile al Monaſterio, queſto tale ſia da eſſa arte rimoſſo, & in quella più non s'impacci, ſe già eſſendoſi humiliato, l'Abate di nuouo non glielo comandaſſe. Et hauendoſi a vendere alcuna coſa dell'opere di eſſi artefici, quelli, per le cui

mani

mani haueranno dette cose a passare, al tutto si guardino di non vsare alcuno inganno, ricordandosi di Anania, & Safira; accioche la morte, ch'essi sostennero nel corpo, questi, & tutti gl'altri, i quali nelle cose del Monasterio faranno alcuna fraude, non patiscano nell'anima. Et in essi prezzi non si occulti il male & peccato dell'auaritia; ma sempre si diano per alquanto più vile & minor prezzo, che si facci da secolari, accioche in tutte le cose sia glorificato Dio.

Dichiaratione.

Doue dice, Se nel Monasterio sono artefici.

¶ Confortiamo i Prelati, che non facciano essenti facilmente i fratelli dall'officio diuino, & da gl'essercitij comuni, e dal modo del uiuere de gl'altri fratelli, per le loro arti, saluo se ciò parrà loro necessario per la salute dell'anima, ouero del corpo di alcuno fratello; ouero se occorrerà altra cagione, per la quale essi Prelati giudicheranno, che questo bisogni. Ma non si possi già vendere cosa alcuna di qual si voglia arte, che si facci in Monasterio, senza licenza del Prelato.

¶ Ma non vogliamo, & in virtù di santa Obedienza comandiamo, che niuno della nostra Congregatione, ne per se, ne per altri, esserciti l'arte dell'Alchimia.

¶ Et se alcuno (che nō piaccia a Dio) si sarà implicato in questo curioso vitio, essendo conuinto stia vn mese degradato, & ogni settimana mangi vn giorno in terra, in pane, & acqua, in refettorio.

¶ Niuno ancora ardisca stampare, o far stampare nuoue opere, ne sue, ne d'altri, se prima non hauerà hauuta licenza dal sant'officio dell'Inquisitione, &

dal

dal Capitolo generale, secondo il Concilio di Trento. Chi hauerà contrafatto, sia carcerato, & punito grauemente, secondo la qualità del delitto. Nessuno parimente ardisca introdurre in Monasterio nuoui libri, se non con licenza dell'Abate; il quale vogliamo, che al tutto consideri diligentemente essi libri, prima che gli conceda licenza. Chi contrafarà, sia grauemente punito, & in oltre priuati di essi libri.

Del modo del riceuere i Nouitij.
Cap. LVIII.

A Chi nuouamente viene a conuertirsi, nō facilmēte si cōceda l'entrata; ma come dice l'Apostolo, prouate gli spiriti, se sono da Dio. Se adonque quello, che viene, perseuererà picchiando, & si vedrà che patientemente porti l'ingiurie, che gli sono fatte, & la difficoltà dell'entrare, & che stà saldo nella sua petitione, dopò quattro giorni, o cinque, gli sia concesso di entrare, & per alquanti giorni stia nella stanza de forestieri, dipoi stia nella cella de Nouitij in meditatione, & iui mangi, & dorma, & siagli deputato vn cosi fatto vecchio, che sia atto a guadagnare l'anime: il quale in tutto curiosamente, & diligentemente consideri gl'andamenti suoi, & sollecitamente cerchi di vedere, s'egli veramente cerchi Dio, se è sollecito all'officio diuino, all'obedienza, al sopportare le ingiurie. Siangli predicate, & esposte tutte le cose dure, & aspre, per le quali si camina a Dio. Et promettendo lui la perseueranza di sua stabilità, dopò duoi mesi gli sia letta per ordine questa Regola, & siagli detto, Ecco questa è la legge, sotto la quale vuoi militare, se tu la puoi osseruare entra; ma non potendo liberamente ti parti. Et stando lui pure ancora fermo,

sia all'hora menato nella sopradetta cella de Nouitij,& sia di nuouo prouato in ogni patienza. Et dopò lo spatio di sei mesi gli sia riletta la Regola; accio che sappia a che fare, & osseruare egli entra. Et ancora pure perseuerando lui, dopò quattro mesi di nuouo se gli rilegga la medesima Regola. Et se hauuta seco stesso deliberatione prometterà di adépire tutte le cose, & tutte quelle,che gli saranno comandate osseruare, sia all'hora riceuuto nella congregatione,sapendo per legge della Regola essere ordinato, che da quel giorno in poi non gli sarà più lecito vscire del Monasterio, nè di scuotere il collo di sotto il giogo della Regola, la quale con sì lunga deliberatione potette,o rifiutare,o riceuere.

Dichiaratione.

Doue dice, A chi nuouamente viene a conuertirsi non facilmente si conceda l'entrata.

¶ Però ordiniamo, che nessuno sia riceuuto alla Religione senza consentimento della maggior parte de Superiori, computata la voce del Prelato, seruandosi però insieme gl'infrascritto modo, & ordine, cioè, che non solamente gl'Abati, & i Superiori di quei Monasteri,ne i quali alcuno domanderà di essere riceuuto,cerchino diligentemente della vita, se sia ben nato,ouero se sia legitimo, o nò; de costumi,della sofficienza nelle lettere, & altre qualità di coloro, che si haueranno a riceuere; ma l'istesso facciano ancora i Visitatori. I quali referiscano poi al Capitolo generale le qualità di ciascheduno, accio che hauuta consideratione, & de Monasteri, & di coloro, che si doueranno riceuere, siano deputati a vestirsi, o in quei Monasteri, a quali essi hanno diuotione, o in altri, a quali sarà stata concessa licenza

za da i Diffinitori di potere riceuere Nouitij. Imperoche così facendosi, si verrà a prouare maggiormente la loro obedienza, & buono animo verso la Religione;& ne i nostri Monasteri si verãno a riceuere giouani molto bene conosciuti.

¶ Et se alcuno sarà stato riceuuto senza seruarsi le sopradette cose, siano rimandati a casa sua, & i Prelati, che gl'haueranno riceuuti, siano grauemente puniti ad arbitrio del Reggimento. Oltra le cose sopradette, se alcuno, che hauesse qualche difetto corporale, & fosse zoppo, o guardasse in trauerso, o hauesse altro vitio simile domandasse di essere vestito, nõ sia riceuuto, se prima non e proposto a tutto il Conuento in Capitolo; accioche nel tẽpo della professione poi non se gli possi opporre detto difetto da alcuno.

¶ Et vietamo il potersi vestir nouitij ne gl'infrascritti Monasteri, cioè, In Santa Maria di Gange, Santa Maria di Fondrone, Santa Maria di Monreale, San Lorenzo d'Auersa, San Benedetto di Ferrara, Sant'Angelo di Gaieta, Santa Maria di Farfa, San Paolo di Roma, Sant'Eugenio di Siena, San Pietro di Reggio, San Spirito di Pauia, San Bartolomeo di Asti, Santa Catherina, & San Giuliano di Genoua, San Girolamo della Ceruara, appresso Genoua, San Giacomo di Pontida, San Paolo d'Argon, Santi Felice & Fortunato di Vicenza, & San Nicolò di lido di Venetia.

Doue dice, Dopò quattro giorni, o cinque.

¶ Dichiariamo, che il Nouitio stia per quindeci dì, auanti se gli dia l'habito nouitiale, con le sue vesti secolari: accioche in detto tempo possino tutti cõsiderare i costumi di lui; perche più veggono gl'occhi di molti, che di vn solo, ne i quali giorni stia

nella cella, sotto la cura del Maestro de Nouitij.

Doue dice, Mangi, & dorma.

¶ Perche ne i Monasteri nostri nõ habbiamo luoghi atti a questo, è nostra vsanza, che i Nouitij mangino con i fratelli in refettorio; ma ad vna mensa separata, onde possano essere veduti commodamente da Padri, & dormino in dormitorio.

Doue dice, Liberamente ti parti.

¶ Se detto Nouitio si partirà, ouero sarà cacciato, non sia poi riceuuto in altro Monasterio, senza participatione del Prelato di quello Monasterio, dal quale si sarà partito, o sarà stato cacciato; ne senza licenza del Capitolo generale, ouero del Reggimento frà anno, & all'hora sia prouato di nuouo per vn'anno, innanzi sia riceuuto a professione.

¶ Et quãdo alcuno Nouitio è stato ripudiato dal Conuento non sia lasciato stare più nel Monasterio.

¶ Quando adunque sarà stato determinato dal Prelato & Superiori, che il Nouitio sia riceuuto, siagli fatto la sera dal Prelato il mandato in Capitolo come si è detto di sopra nel Capitolo del riceuere i forestieri; & sia vestito de vestimenti Religiosi nel luogo, che parrà all'Abate; & la mattina, che seguita, alla Messa dopò la comunione del Sacerdote, & de fratelli, quando si facesse la comunione generale, siagli dato all'altare maggiore dal Prelato l'habito nouitiale, cioè il mantello, & lo scapulare stretto.

Doue dice, Sia riceuuto nella Congregatione.

¶ Si fattamente però, che prima si habbia licenza dal Capitolo generale, & siano in oltra essami-

nati

nati diligentemente da i Visitatori in atto di visita: accioche dal loro profitto si possi conoscere quanto essi siano atti alla Religione, & considerare quanta sia la cura,& diligenza del loro Maestro:& si habbia ancora il consentimento della maggior parte de i Superiori,computata la voce del Prelato;i quali Superiori in questo caso non siano domandati meno di quattro, con supplire, doue mancassero, de fratelli più maturi, innanzi che il Nouitio si proponga al Conuento, se si deue riceuere, o nò; & hauuta la licenza,& il consentimento de predetti,non sia ancora riceuuto,se le due parti del Conuento non consentono secondo i priuilegi nostri.

¶ Et strettamente comandiamo, che nessuno presuma reuelare ad esso Nouitio, ne ad altri le cose, che saranno dette di lui in Capitolo; delle quali potesse verisimilmente nascere scandalo. Et se alcuno hauerà contrafatto, dica sua colpa in Capitolo, & mangi in pane & acqua in terra, in refettorio.

¶ Similmente accioche con più libertà, & conseruatione di pace le cose si facciano, vogliamo, che quando si parla in Capitolo del Nouitio, che si ha da riceuere a professione, se sarà in Conuento alcuno suo parente fin al terzo grado esclusiuamente, non sia presente, etiandio se fosse il Prelato; accioche i fratelli possano liberamente dire quello, che sentono di tale Nouitio: ma poi al ballottare siano presenti in Capitolo,come gl'altri fratelli.

¶ Il medesimo giudichiamo ancora del Maestro de Nouitij,cioè, che non sia presente, ne frà i Superiori, ne in Capitolo, quando si tratta de Nouitij: ma hauendo detta prima semplicemente la sua opinione esca fuora,mentre si tratta di essi Nouitij; ma poi al ballottare sia presente in ogni luogo.

Diuisione. *Regola.*

CHI dunque ha da essere riceuuto prometta nel l'Oratorio in presenza di tutti stabilità, mutatione de suoi costumi, & obedienza innanzi a Dio, e tutti i santi suoi; accioche se mai altrimenti facesse, sappi douer essere dannato da colui, del quale si fà beffe. Della quale sua promessa faccia di sua propria mano petitione in nome de Santi, le reliquie de quali sono in quel luogo, & dell'Abate presente: ouero non sapendo egli scriuere, la scriua vn'altro pregato da lui, & esso Nouitio vi faccia sù il segno; & con la propria mano la ponga sù l'altare; & posta che l'ha cominci subito questo verso, Suscipe me domine secundum eloquium tuum, & viuam, & non confundas me ab expectatione mea. Il quale verso sia risposto da tutto il conuento tre volte aggiungendoui Gloria. Appresso esso Nouitio si getti in terra a piedi di tutti i fratelli, che preghino Dio per lui, & da quell'hora innanzi sia computato nella congregatione. Et se ha alcuna cosa, o la distribuisca prima a i poueri, ouero la dia al Monasterio, facendogline solenne donatione & niente al tutto riseruandosi, come quello, che da quel dì innanzi sà di non hauere potestà, ne anche del proprio corpo. Subito dunque nell'Oratorio sia spogliato de proprij vestimenti, de quali era vestito, & sia vestito di quelli del Monasterio. Et i vestimenti de quali fù spogliato si riponghino in Vestiaria per conseruargli; accioche se mai per diaboliche persuasioni deliberasse partirsi dal Monasterio (ilche a Dio non piaccia) sia all'hora spogliato delle cose del Monasterio, & mandato via. Non gli sia però data quella petitione, che l'Abate prese di sopra l'Altare; ma si riserui nel Monasterio.

Dichiaratione.

Doue dice, Faccia la petitione.

¶ La forma della petitione è come si descriue nel libro particolare di tali cerimonie, sotto la quale faccia poi con la propria mano nell'istessa carta vna croce.

¶ Et dopò, finite l'orationi, la benedittione, il riceuere de i vestimenti, la inuocatione del Spirito Sãto, & tutte le altre solite cerimonie della Congregatione, sia riceuuto da tutti in osculo di pace.

¶ Dichiariamo ancora, & fermamente ordiniamo, che i nostri Commessi siano chiamati per nostri fratelli, & con essi siano annouerati; i quali ancora hanno espressamente tutte le gratie dei nostri priuilegi, come hanno i Monaci; mentre però viueranno nella Congregatione sotto l'obedienza, si come vuole il priuilegio di Papa Eugenio quarto.

¶ Et accioche possino con l'animo quieto seruire a Dio, & con più feruore attendere alla vita attiua, alla quale massimamente dan' opera, intendiamo che siano partecipi di tutti i beni spirituali, & temporali, che si fanno, & faranno nella nosta Congregatione, come gl'altri fratelli: sia parimente proueduto alle loro necessità spirituali, & corporali, con ogni charità, & sollecitudine; & siano fatte l'orationi, & Messe per essi, dopò la morte loro, come propriamente per li Monaci.

¶ I quali fratelli Commessi, compito che hauerã-no l'anno di sua probatione, & nõ innanzi, quando parrà al Prelato, & a i Superiori, i quali non siano meno di quattro, senza esso Prelato, di consentimento, & concordia di tutti loro, ouero non accordandosi loro insieme, di consentimento delle due parti del Conuento, siano riceuuti a stabilità; il quale

riceuere si faccia in Capitolo, & dato loro il mantello dal Prelato, siano da esso, & da tutti i fratelli riceuuti in osculo di pace, in segno di riceuimento, & stabilità.

¶ Et vogliamo che al tutto portino la corona sopra l'orecchie; ne per l'auuenire mantengano la barba: anzi comandiamo, che tutti quelli, che di presente sono nella Religione, o siano giouani, o vecchi, si facciano radere la barba. Et facciano i Visitatori al tutto osseruare con ogni diligenza questa ordinatione. Ne sia lecito a detti fratelli Commessi domandare mutatione; & se ardiranno di farlo, siano grauemente puniti, essendo loro riceuuti per seruigi de Monasteri; & però siano mutati solamente per richiesta de Prelati, o per necessità, & commodo de gl'istessi, ouero de Monasteri.

¶ Et mentre perseuereranno cō noi, siano obligati ad osseruare castità, pouertà, & obedientia. I quali Commessi debbono anch'essi offerire alcuna cosa al Signore per deuoto, & spirituale essercitio. Dicano adunque per matutino trentatre Pater noster, & altretante Aue Marie; per Prima, Terza, Sesta, Nona, & Compieta sette Pater nostri, & sette Aue Marie; ma per Vespro dodeci.

¶ Stiano ancora in ogni luogo nell'vltimo dopò i Monaci, secondo l'ordine loro, & in refettorio mangino ad vna mensa separata da Monaci, & sia loro hauuto cura, che ne i giorni festiui non si diano al l'otio.

¶ Oltra di questo ordiniamo, che a nessuno de nostri Commessi per l'auuenire sia permesso imparare a leggere, ne possino essere riceuuti per Chierici; ma quelli, che sanno leggere, con licenza de suoi Superiori leggano da per se, & in tal modo, che gl'altri non siano prouocati, accioche non nasca scandalo.

¶ Po-

¶ Poniamo ancora termine a nostri oblati di confessarsi almeno vna volta il mese, & di comunicarsi nelle solennità principali.

¶ Essortiamo parimente i Prelati, & i Cellerarij che siano molto vigilanti circa i costumi de i seruitori de' Monasteri loro, & non mantengano i vitiosi; mà vsino diligenza, che si confessino, & comunichino almeno tre volte l'anno, computata la Pasqua. Conuersi più non riceuiamo nella nostra Congregatione.

¶ Essi oblati se sanno leggere dichino l'officio della Madonna, & de morti, & ancora qualche volta i Salmi penitentiali con le Letanie, secondo la loro deuotione.

¶ Ma se non sanno leggere, dichino l'officio, come fanno i commessi, o almeno ogni giorno la corona maggiore della Madonna.

De figliuoli de nobili, ouero de poueri, che sono offerti. Cap. LIX.

SE alcuno de nobili per auuentura offerisce vn suo figliuolo a Dio nel Monasterio, essendo esso fanciullo di minore età, il Padre suo, & Madre facciano la petitione, che di sopra dicemo, & con la oblatione rinuolgano essa petitione, & la mano del fanciullo nella palla dell'altare, & così l'offeriscano. Et circa le cose sue promettano con giuramento nella presente petitione, che mai ne per se, ne per sospetta persona, ne in alcun modo gli daranno cosa alcuna, ouero occasione di hauere. Ma ricusando loro di fare questo, & volendo, pure offerire qualche cosa al Monasterio in elemosina, per sua mercede gli facciano donatione di quelle cose, che vogliono, riseruandosi (se così parrà loro) l'usufrutto. Et così si chiudino tutte le vie, che al fanciul

lo non resti alcuno sospetto, per lo quale ingannato possa capitar male (il che non piaccia a Dio) si come habbiamo per esperienza imparato. Similmente facciano i più poueri. Ma quelli, che al tutto non hanno alcuna cosa, semplicemente facciano la petitione, & con l'oblatione offeriscano il suo figliuolo in presenza di testimoni.

Dichiaratione.

Doue dice, Essendo il fanciullo di minor'età.

¶ Tali fanciulli di minore età non riceuiamo nella nostra Congregatione, come habbiamo detto di sopra nel Capitolo trigesimo, De fanciulli di minore età, conforme al Concilio di Trento.

De Sacerdoti, che vorranno habitare nel Monasterio. Cap. LX.

SE alcuno dell'ordine de Sacerdoti pregherà di essere riceuuto nel Monasterio, non gli sia così presto acconsentito. Nondimeno perseuerando egli in così fatta humile domanda siagli fatto sapere, che gli bisognerà osseruare tutta la disciplina, & ordine della Regola, & che non gli sarà rilasciata in cosa alcuna; accioche sia fatto come è scritto, Amico a che fare sei venuto? siagli però concesso stare dopò l'Abate, & benedire, & celebrare la Messa, se però l'Abate glie lo comanderà. Ma se altrimenti, non presuma in niuno modo alcuna cosa, sapendo di essere sottoposto alla disciplina della Regola, & più tosto dia a tutti essempio di humiltà: & facēdosi per auuentura nel Monasterio ordinatione, ouero altra cosa simile, cōsideri il luogo di sua professione, non quello, che per riuerenza del Sacerdotio gl'è concesso. Et se alcuno Chierico, mosso dal medesimo desiderio, vor-

ti esser'accompagnato al Monasterio, sia posto in luogo mediocre, se però promette dell'osseruanza della Regola, & della propria stabilità.

Dichiaratione.

Doue dice, Se alcuno dell'ordine de Sacerdoti, &c.

¶ Ne i Sacerdoti, & Chierici, ch'entrano nella nostra Congregatione osseruiamo l'ordine della professione.

¶ Ma i Preti nel nouitiato per riuerenza del sacerdotio poniamo sopra gl'altri Nouitij: il che potrebbe similmente fare il Prelato, se gli paresse, d'ogni altro, per qualche causa ragioneuole. Ma quanto al tẽpo, & all'ordine della professione non intendiamo per questo pregiudicar' ad alcuno.

¶ Vietamo ancora più volte a i predetti Preti il celebrare la Messa per qualche tẽpo; acciòche per questo si proui la loro humiltà, & quella ancora imparino meglio: nel qual caso debbono essi comunicarsi con i Chierici.

Come si debbano riceuere i Monaci peregrini. Cap. LXI.

SE qualche Monaco peregrino di lontane prouincie soprauerrà, & vorrà come forestiero habitare nel Monasterio, & sarà contento della cõsuetudine del luogo, che trouerà, & non forse con sue superfluità perturba il Monasterio, ma semplicemẽte si cõtenta di tutto quello, che troua, sia riceuuto per quãto tempo gli piace. Ma riprendendo egli, o mostrando alcuna cosa ragioneuolmẽte, & con humile charità, consideri l'Abate prudentemente, che forse Dio non l'habbi mandato a tale effetto. Se poi vorrà fermare la sua stabilità, non sia ricusata si fat-

ta volontà, & massimamente, che nel tempo della sua hospitalità si sarà potuta molto bene conoscere la sua vita. Ma se in detto tempo sarà trouato superfluo, o vitioso, non solamente non si debbe accompagnare al corpo della Congregatione, ma siagli honestamente detto, che si parta; accioche gl'altri per sua miseria non diuengano vitiosi. Se anche non sarà tale, che meriti essere ributtato, & mandato via, non pure chiedendo lui sia riceuuto per accompagnarlo alla Congregatione, ma anco sia persuaso che stia; accioche gl'altri per suo essempio siano edificati, & instrutti; perche in ogni luogo si serue ad vno Signore, & ad vno Rè si milita. Sia ancora lecito all'Abate, conoscendolo essere degno di ciò, constituirlo in luogo alquãto più alto, & maggiore di quello della sua professione. Ne solamẽte ordiniamo questo de Monaci, ma ancora de sopradetti gradi de Sacerdoti, & chierici; i quali può l'Abate porre in maggiore, & più alto luogo, che quello di sua conuersione, se manifestamente vedrà la loro vita essere tale, che lo meriti. Guardisi però l'Abate di non riceuere mai ad habitare Monaco alcuno di qualche noto Monasterio, senza consentimento, ouero lettere di raccomandatione del suo Abate; percioche è scritto, Non fare ad altri quello, che a te non vuoi sia fatto.

Dichiaratione.

Doue dice, Sia riceuuto per accompagnarlo alla Congregatione.

¶ Pare che il Padre nostro conceda nella Regola, che si possano riceuere i Monaci di altro Monasterio, pur che habbiano lettere di raccomandatione; ma essendo ne i tempi nostri molto cresciute le Reli-

Religioni,& diuerse varietà di costumi,molti abãdonando i proprij luoghi,più tosto per leggerezza, che per zelo di Santità, & venendo a i nostri,nõ possono lasciare i suoi vecchi modi,& costumi facilmente,& spesso con la loro varietà, o mormoratione, o dettrattione delle cose,che veggono,ouero per la sua instabilità cõturbano il gregge;& hauẽdo noi per esperienza imparato che questi tali,per le predette cagioni,di rado vengono ad alcuno profitto.

¶ Però per prouedere alla loro instabilità, & alla pace della nostra Congregatione,ordiniamo primamente,che niuno de gl'ordini mendicanti sia riceuuto nella nostra Congregatione per Monaco; imperoche,per la constitutione di Papa Martino Quinto,coloro,che lo riceuessero sarebbeno esso fatto escomunicati, & chi fusse riceuuto sarebbe sforzatò ritornarsene all'ordine suo,il che parimente comanda Papa Pio Quinto.

¶ Ordiniamo ancora, che i professi della nostra Congregatione, i quali partendosi da noi haueranno firmata la sua stabilità in altro luogo, volendosene ritornare siano riceuuti;osseruandosi però con essi quanto si è ordinato di sopra nel Capitolo vigesimonono.

¶ De gl'altri ordini ancora, ne i quali sarà qualche Monasterio in osseruanza, non siano riceuuti per essere vniti alla Congregatione nostra, secondo la bolla di Pio Quinto; ma siano confortati a perseuerare nella loro vocatione, se già non fosse persona così notabile, & di tanta maturità, che non si potesse dubitare, che il suo voler mutare stato non procedesse se non da zelo di più santa vita; & oltra ciò se ne fosse ancora ottenuta dispensa particolare.

¶ Ma non essendo nell'ordine suo alcuno Monasterio in osseruanza, o essendo manifesto, ch'egli

non

non sia mai stato sotto Regolare osseruanza, questo tale si potrà riceuere, osseruandosi tutte le cose di sopra dette; percioche in esso cessano le predette cagioni. Nondimeno nelle sopradette prohibitioni si riserua la dispensatione al Capitolo generale, eccetto che de i mendicanti.

De Sacerdoti del Monasterio. Cap. LXII.

SE alcuno Abate chiederà, che gli sia ordinato alcuno, o Prete, o Diacono, elegga de' suoi, che sia degno di fare l'vfficio del Sacerdote, il quale, ordinato che sia, guardisi dalla elatione & superbia, ne presuma di fare alcuna cosa, se non quello, che gl'è comandato dall'Abate, sapendo sè essere molto più sottoposto alla disciplina Regolare; ne per occasione del Sacerdotio si dimentichi l'obedientia, & disciplina della Regola; ma molto più faccia profitto nella via di Dio: & sempre tenga il luogo di sua professione, eccetto l'vfficio dell'altare, & saluo ancora, se per elettione del conuento, & per volontà dell'Abate secondo i meriti di sua vita fusse promosso a qualche grado; il quale nondimeno osserui la Regola ordinata da i Decani, & altri suoi maggiori: Et se altrimenti presumerà, sia giudicato, & trattato come rebelle, & non come Sacerdote. Et se spesse volte ammonito non si correggerà, sia anco chiamato il Vescouo in testimonio. Et se anco per questo non si emenderà, essendo le colpe manifeste, sia cacciato del Monasterio, se però sarà tale la sua contumacia, che non voglia esser soggetto, ne obedire alla Regola.

Dichiaratione.

Doue dice, Elegga l'Abate.

¶ Con consiglio cioè, & consentimento della maggior parte de suoi Superiori, computata la voce sua.

Doue dice, Chi sia degno.

¶ Perciò vogliamo, che essi Padri de i Monasteri insieme con i loro Superiori considerino, & diligentemente essaminino la vita, costumi, & litteratura di quelli, che haueranno ad essere promossi a Sacri Ordini, & massimamente al Sacerdotio; & se saranno giudicati sufficienti di adempire l'officio, al quale si tratta di ordinarli, secondo l'humana fragilità, attendendo, che ne i Monaci, che non hanno cura di anime, non si richiede tanta sufficientia, quanta in altri, che hanno detta cura; non siano però ordinati se prima non si ha licenza dal Capitolo generale, & da suoi Visitatori parimente, bastando ancora, se vno di essi fusse Visitatori per atto, & non per officio.

¶ La quale licenza nondimeno essi Visitatori non possano dare, se non quando sono in atto di visita solamente; accioche possino presentialmente essaminare, o intendere la sufficienza de fratelli, che si hanno ad ordinare.

¶ Nondimeno in caso di grande necessitade, come per morte, o mutatione d'altri Sacerdoti, si che fusse scandalo l'aspettare il tempo del Capitolo, o de Visitatori, basti la licenza del Padre Presidente, o di vno Visitatore, ouero se fusse maggiore necessità, basti la licenza del Prelato, & de i Superiori, hauendo prima fatta la debita discussione, & essamina-

tione

tione circa quelli, che si hanno ad ordinare, come si è detto di sopra.

¶ Attendendosi sopra tutto, che niũno, ancora che vi fussero le sudette necessitadi, sia promosso ad ordine alcuno, se non di tre, in tre anni, dal dì ch'entrò alla Religione, osseruandosi però ciò, che dal Sacro Concilio di Trento è stato dichiarato intorno a questi tali, che haueranno ad ordinarsi.

¶ Possano nondimeno i Visitatori per qualche legitima causa dispensare con quelli, che si hanno ad ordinare, solamente per duoi, ò tre mesi innanzi, seruati però intieramente i sudetti Decreti del Concilio di Trento.

¶ Et se alcuni per la loro insufficienza non saranno stati ammessi a detti ordini dal Capitolo prossimo passato, o da i Visitatori, o da gl'Essaminatori de Vescoui, non possino più per tutto vn'anno intiero a venire essere promossi, ne presentati per la promotione: & mentre così restaranno, stiano dopò tutti gl'altri, che già saranno promossi a quell'ordine, al quale essi sono stati giudicati men'atti. La qual cosa vogliamo, che non solamente sia osseruata con quelli, che saranno stati ributtati; ma ancora con quelli, che per sua insufficienza non haueranno meritato d'essere pur proposti; accioche così almeno per vergogna siano più solleciti ad imparare le cose necessarie, poiche non l'hanno voluto fare in quel tẽpo, che doueuano. Quando però saranno ancora essi ordinati ne gl'istessi ordini, siano rimessi nel luogo di sua professione.

¶ Et se non saranno state osseruate le cose predette, ouero se il fratello ordinato sarà trouato non essere atto, & sufficiente, sia sospeso dall'amministratione di tal'ordine, fin che sia giudicato atto; & il Prelato, che sarà stato causa di tale ordinatione, sia punito a giudicio del Capitolo generale.

¶ Guar-

¶ Guardinsi ancora i Padri, che essendo mutati i fratelli da vno ad vn'altro Monasterio, non gli facciano ordinare ad ordini sacri il primo anno, se non seruate tutte le sopradette cose, & hauuto il consentimento de i Padri del Monasterio, onde si saranno partiti.

¶ Et imponiamo a tutti i Prelati della nostra Cōgregatione, che quando si cantano Messe nouelle, non lasciano fare inuiti, ouero oblationi; ma facciasi puramente, & semplicemente, come è di nostra consuetudine; ne siano cantate dette Messe nuoue in altre Chiese, che in quelle della Congregatione.

¶ Gl'ordinati Sacerdoti, che non vorranno celebrare dicano le antifone, se già non fussero escusati per qualche legitima causa, da essere approuata ad arbitrio della maggior parte de' Superiori.

¶ Et perche all'officio del Sacerdote s'appartiene ligare, & sciorre, doue si ricerca auttorità, & scientia; però imponiamo a Prelati, che ad vdire le confessioni de secolari eleggano fratelli atti a tale officio, secondo che ci prescriue il Concilio di Trento.

¶ Et vogliamo, che a questo si attenda diligentissimamente, accioche non siano presentate, a fare tale officio, persone, dalle quali possa causarsi pregiudicio all'anime (il che non piaccia a Dio) & vergogna alla Religione.

¶ I fratelli dunque cosi eletti si sforzano con ogni diligenza di rendersi atti a si lodeuole opera; & vsino ogni industria, & cura in essequire con frutto opera tanto pia, al meglio, che possano, ad honore di Dio, & per salute dell'anime, la quale sopra ogn'altra cosa è à Dio accetta. Et accioche questo più degnamēte sia adempito, i Visitatori ancora, se farà bisogno, imporranno al Prelato, che sollecitamen-

te

te osserui le dette cose.

¶ Vieti ancora il Prelato à quelli, che sono deputati ad vdire le confessioni, che ne sotto pretesto di pietà, nè di elemosina, ne per dire Messe, nè per qual si voglia altra cagione, domãdino; nè etiandio se fussero loro offerti riceuino da confitenti denari, sotto qualsiuoglia colore, riseruandosi questo caso. Et se alcuno hauerà cõtrafatto sia punito, secondo la qualità del delitto, & sia in oltre priuato di quest'officio, se così parrà al Prelato.

¶ Ma se alcuno de' confitenti facesse grande instantia di dare alcuna cosa, sia mandato al Sacristano.

¶ Et benche secondo i nostri priuilegi possiamo lecitamente comunicare tutti coloro, che vengono a i nostri Monasteri, nondimeno Papa Eugenio Quarto dichiarò, che non si douesse intendere del giorno di Pasqua; nel qual tempo non è lecito comunicare i cittadini dei luoghi, doue sono nostri Monasteri; senza licentia de i loro Superiori: ma i forestieri si possono comunicare senza altra licenza.

¶ Nondimeno Papa Pio Secondo con oracolo di viua voce concesse à tutta la nostra Congregatione, che i nostri Monaci potessero dare tutti i Sacramenti, etiandio nel giorno di Pasqua, a peregrini, famigli, & altri forestieri, che si trouassero infermi ne i Monasteri nostri.

¶ Oltra di ciò vietamo a tutti i Prelati, & Monaci della nostra Cõgregatione dormire fuora del Monasterio, per cagione di visitare, ouero di guardare infermi.

¶ Ne ad alcuno sia lecito andare alle sepolture, ouero essequie de morti.

¶ Per fuggire ancora i casi sospetti, & per conseruare la buona fama, la quale per conuersatione con

donne

donne spesso si suole macchiare, con editto perpetuo, & irreuocabile constitutione vietamo, & strettamẽte comandiamo, che in nessun modo sotto nostra cura siano accettati Monasteri di Monache, ne siano etiandio ascoltate le cõfessioni loro, ne di altre donne di qualsi voglia stato, grado, età, & cõditione, ne dentro, ne fuori de' nostri Monasteri, eccetto in quelli, che hanno cura di anime; & questo, sopraueneudo necessità tale, che non si potesse schifare, non si faccia senza licentia del Superiore.

¶ Ne ardisca alcuno della nostra Congregatione insegnare, o informare alcuno del modo, per lo quale i nostri Padri possano essere indutti a riceuere tali Monasteri, dando ad essi la forma, & modo, che debbano seruare circa questo; & se alcuno hauerà contrafatto, sia grauemente punito.

¶ Si vieta similmente a nostri fratelli l'andare a sopradetti Monasteri di Monache, & accettare loro munuscoli, o lettere, o ambasciate, da essere puniti seueramente, se contrauerranno, come si dichiara nel Capitolo quarto, & nel decimo dell'ordinationi appartenenti alle Monache.

¶ I nostri fratelli fuggitiui, ouero che fuori dell'obedienza nostra saranno stati promossi a gl'Ordini Sacri, se torneranno non sia loro permesso ministrare in essi senza dispensatione del Capitolo generale, & ciò se di noue Deffinitori otto consentiranno: saluo se hauessero riceuuti tali ordini in apostasia.

Dell'ordine della Congregatione.
Cap. LXIII.

COsì conseruino i fratelli gl'ordini suoi nel Monasterio, come discerne il tempo della conuersatione, & il merito della vita, ouero come l'Abate ordinerà. Il quale Abate non conturbi il gregge, a

ſe commeſſo, ne quaſi in ciò vſando libera poteſtà, dî ſponga alcuna coſa ingiuſtamente; ma ſempre penſi, che d'ogni ſuo giudicio, & opera ha da rendere ragione a Dio. I fratelli adunque vadino alla pace, & alla comunione, & impongano i Salmi, & ſtiano in choro ſecondo l'ordine loro, ouero ſecondo che hauerà ordinato l'Abate. Et al tutto in tutti i luoghi non diſcerna l'età nell'ordine: ne pregiudichi: percioche Samuel, & Daniel fanciulli giudicarono i vecchi. Eccetti adunque quelli, i quali, come habbiamo detto, l'Abate hauerà per più alto conſiglio eſſaltati, ouero degradati per certi riſpetti, tutti gl'altri ſtiano ſecondo che ſi conuertono; come per eſſempio colui, che venne nel Monaſterio alla ſeconda hora del giorno, ſappia di eſſere inferiore a quello, che venne la prima di qualunque età, & dignità ſi ſia.

Dichiaratione.

Doue dice, Secondo l'ordine loro, &c.

¶ Dichiariamo ſecondo l'antico noſtro coſtume, che dopò gl'Abati habbiano luogo i Priori clauſtrali, ouero i primi Decani, in quei Monaſteri, doue è titolo di Priorato, & non di Badia; dopò i predetti i Priori titolari, ſe ve ne ſono, dopò loro i Maeſtri de nouitij, & poi tutti gl'altri Decani, ſecondo l'ordine della loro profeſſione. Seguitino poi appreſſo gl'altri tutti ſecondo l'ordine della profeſſione; ſe già alcuno non fuſſe ſtato degradato per qualche cagione.

¶ Et quanto s'appartiene a Priori, e Decani titolari non ſiano per l'auuenire dati queſti titoli coſi indifferentemente, ma ſolamente a chi ne detti officij ſi ſarãno portati lodeuolmente, & poi, o per l'età, o per la mala diſpoſitione, & imbecillità, ſono reſi

men'

men'atti a gl'istessi, ne sia concesso più ad alcuno il luogo(come lo domandano)di Superiorità;imperoche egl'è come vn seminario d'ambitione.

¶ Quelli,che hauendo fornito il tempo determinato dalle nostre Constitutioni, non saranno stati promossi al Sacerdotio, Diaconato, & Subdiaconato, per qual si voglia causa, stiano nel luogo, che se gl'è assignato nel Capitolo precedente, cioè dopò tutti gl'altri, che di già saranno stati promossi a gl'istessi ordini, a i quali essi non haueranno potuto esser promossi, essendo passato il tempo loro.

¶ Et accioche l'ordine sopradetto si possa meglio osseruare, habbisi in ciascuno Monasterio la Matricola di tutti i fratelli professi della nostra Congregatione, nella quale Matricola siano descritti ogn'anno i fratelli,che haueranno fatto professione, ponendoui il dì,& l'anno.

Doue dice, Eccetti quelli, &c.

¶ A dichiaratione di quelli, che si debbano preferire nella nostra Congregatione, ordiniamo, che il Padre Presidente sempre frà tutti i Padri tenga il primo luogo:& in tutti i nostri Monasteri essendo in choro stia nella sedia del Prelato; ma quando non è in choro stia il Prelato nella sedia sua. Dia ancora la benedittione, & incominci Te deum laudamus, & l'Antifone doppie,& dica l'Euangelio al Matutino;& breuemente faccia in ogni tempo, & in ogni luogo della Congregatione tutti i segni di preminētia generali,& particolari.

¶ I Visitatori anch'essi facciano l'istesso, quando sono in atto di visita,absente il Padre Presidente;ma essi stiano nelle prime sedie del secondo choro: & quando attualmente è visitato alcuno Monasterio,

il Prelato in segno di humiltà, & riuerenza, etiandio se fusse Visitatore, stia nella seconda sedia del primo choro; & faccia il simile quando è presente il Padre Presidente.

¶ Fuori del tempo della visitatione i Visitatori facciano solamente i segni di preeminenza, ma sempre stiano sopra gl'altri Prelati, deferendosi l'vno al l'altro, secondo l'ordine della professione; eccetto che nel Monasterio, doue alcuno di essi fusse Prelato, nel quale esso debbe precedere gl'altri conuisitatori più antichi di se in professione, per cagione di particolare reggimento.

¶ Mà il Visitatore per atto, & non per officio, se sarà Prelato, tenga, nel tempo della visitatione solamente, il luogo sopra il Prelato, ch'è visitato, se già esso Prelato non fusse Visitatore per offitio, nel qual caso tenga il luogo immediatamente dopò lui, & faccia tutti i segni, essendo absente esso Prelato, come gl'altri Visitatori.

¶ L'istesso sia seruato parimente nel Visitatore per atto, ilquale non fusse Prelato; cioè che in absenza del Prelato faccia tutti i segni come gl'altri Visitatori, che sono Prelati.

¶ Gl'altri Prelati in ogni luogo della Congregatione in absenza del Padre Presidente, & de i Visitatori, facciano i segni di preeminenza, deferendosi insieme secondo il tempo della professione.

¶ Si eccettua però quel luogo, doue alcuno di essi hauesse il suo reggimento particolare, nel quale debbe precedere in ogni cosa gl'altri Prelati, etiandio più antichi. Ma i Titolari seguitino immediatemente dopò i Prelati, deferendosi insieme secondo il tempo della professione: a i quali assegnamo il luogo dopò la prima sedia del primo choro. I quali Titolari siano in tutte le cose soggetti, & obedienti, come gl'altri Monaci, a i Prelati con i quali habitano,

etian-

etiandio nel ſcriuere, & riceuere lettere, come ſi è detto di ſopra: & tengano i luoghi di loro profeſſione, quando al tempo del Capitolo generale gl'altri Prelati ſaranno aſſoluti dal loro reggimento. Habbiano nondimeno alcune eſſentioni più de gl'altri Monaci quei Titolari, che ſaranno ſtati Prelati con reggimento; come ſarebbe, quando vengono in choro, o in altro luogo tardi, non s'inginocchino altramente; & parimente volendo andare fuori del Monaſterio, per qualche cagione, vadano con ſaputa & licenza del Prelato sì, ma non s'inginocchino per la benedittione, & habbiano altri ſimili commodi, come benemeriti.

Ma i Superiori ſi deferiſcano inſieme in queſto modo, cioè, che andando i Superiori di vn Monaſterio all'altro, i Priori clauſtrali, & i primi Decani di quei Monaſteri, che hanno titolo di Priorato, deferendoſi frà loro ſecondo la profeſsione, ſtiano dopò il Priore clauſtrale del Monaſterio, doue vanno, ouero dopò il primo Decano, ſe fuſſe Titolo di Priorato, & non di Badia, i Maeſtri de Nouitij ſtiano dopò i Maeſtri de Nouitij; i Decani ſimilmente dopò i Decani deferendoſi inſieme ſecondo la profeſſione: & in abſenza di tutti i Superiori del Monaſterio facciano etiandio i ſegni particolari. Queſto medeſimo facciano ſimilmente gl'altri fratelli, che non ſono Superiori, eſſendo abſenti i loro Superiori di profeſſione, & dignità.

¶ Ma gl'Amminiſtratori de Monaſteri, non hauendo alcuno titolo, ne i Monaſteri della loro amminiſtratione, precedano tutti i Priori Clauſtrali; ma ne gl'altri ſtiano dopò eſsi.

¶ Eccettuando nõdimeno meritamente l'Abate di Monte Caſino da queſta generalità, per la dignità & riuerenza del luogo, ordiniamo, che nel Regno di Napoli preceda tutti gl'altri Prelati, anco ne

i loro proprij Monasteri,& i Visitatori, fuori che nel tempo di visita. Fuori del regno di Napoli preceda tutti gl'altri Prelati, eccetto i Visitatori,& il Prelato del luogo.

¶ Il Priore di Mōte Casino parimente, nel regno di Napoli preceda tutti gl'altri Priori, etiandio ne i loro Monasteri;ma fuori di esso tenga il luogo di sua professione frà i Priori.

¶ Ordiniamo ancora,che l'Abate di San Paolo di Roma,per rispetto del Dominio temporale, preceda i Visitatori, solamente nel Monasterio, & luoghi suoi, eccetto però il tempo della Visitatione. Il Procuratore generale nella Corte di Roma tenga in ogni luogo,& in ogni tempo, il luogo sopra tutti i Priori.

¶ Le cose ordinate per li Visitatori, ouero per li Prelati de i Monasteri durano ancora dopò l'officio loro, se non saranno reuocate da i loro successori. Ne vogliamo si possano reuocare, se non per giuste cause; & chi farà altramente sia grauemente punito.

¶ Ne s'intrometta in alcun modo il Padre Presidente, ne i Visitatori nel dare a' fratelli particolari licenze, o dispensationi, le quali habbiano a durare oltra il tempo della Visitatione; accioche non lasciano ne i Monasteri più tosto confusione, che pace; ma ciò lasciano a particolari Prelati, i quali hanno più chiara cognitione dell'anime a se commesse; eccettuati però i casi, i quali sarà manifesto appartenersi all'officio loro ragioneuolmente.

¶ Et all'hora diano così fatte licenze in scritto, ponendoui in sigillo piccolo della Congregatione, altrimenti non sia loro creduto, ne si possano vsare.

Di-

Diuisione. *Regola.*

A' FANCIVLLI sopra tutto sia hauuto cura. I più giouani adunque honorino i suoi maggiori, & i Superiori amino i suoi inferiori: & nel nominare l'vno l'altro a nessuno sia lecito chiamare l'altro per lo suo puro nome; ma i maggiori chiamino i suoi inferiori fratelli, & gl'inferiori chiamino i suoi maggiori Nonni, per lo quale nome s'intẽde riuerẽza Paterna. Ma l'Abate, perche appare che tenga il luogo di Christo, sia chiamato Donno & Abate, non per sua vsurpatione, ma per riuerenza, & amore di Christo. Ma esso Abate pẽsi, & faccia di esser tale, che sia degno di cotanto honore. Douunque i fratelli si scontrano, l'inferiore domandi la benedittione dal suo maggiore, & passando il Superiore l'inferiore si lieui sù, & diagli luogo da sedere; ne presuma sedere insieme col suo maggiore, se esso non glie lo comanda; accioche si faccia quello, ch'è scritto; Preueniteui l'vn l'altro in farui honore. I fanciulli piccoli, ouero giouanetti nell'oratorio, & alla mensa seguitino con disciplina gl'ordini suoi: & fuori ancora, douunque si trouano, siano custoditi & ammaestrati insino che peruengano ad età di discretione, & d'intelletto.

Dichiaratione.
Doue dice, I maggiori chiamino i suoi inferiori fratelli.

¶ Di nostra antica consuetudine, a differenza di mendicanti, chiamiamo i nostri Monaci Donni, ma per affetto fratelli; & gl'inferiori chiamano gli suoi Superiori Padri. Ma l'Abate sia chiamato Donno, & Abate, secondo la Regola, & non Signore.

Doue dice, Domandi la benedittione.

¶ Questo domandare la benedittione intendiamo douersi fare più tosto con segno, che con parole; & però facciasi con inchinatione di capo.

Dell'ordinare l'Abate.
Cap. LXIIII.

NELL'Ordinatione dell'Abate si habbia sempre tale consideratione, che sia ordinato colui, il quale secondo il timore di Dio da tutta la Cõgregatione d'vn'istesso volere, & animo, ouero da vna parte di essa, ancorche piccola, per più sano cõsiglio sarà stato eletto. Chi dunque si debbe ordinare, si elegga per merito di vita, per dottrina, & sapienza; benche fusse l'vltimo nell'ordine della Congregatione. Che se etiandio tutta la Congregatione di comune consiglio si eleggerà per Abate persona consentiente a suoi vitij (il che non voglia Dio) & essi vitij per alcun modo verranno a notitia del Vescouo, alla cui Diocesi s'appartiene esso luogo; ouero a notitia di Abati, & Christiani vicini, non comportino, che in alcun modo il consiglio de' rei vada innãzi, ma dieno alla casa di Dio vn degno Dispensatore: sapendo di hauere per ciò a riceuere grã mercede, se tutto faranno sinceramente, & per zelo di Dio; siccome per contrario incorrono in peccato, se vi vseranno negligenza.

Dichiaratione.

Doue dice, Nell'ordinatione dell'Abate.

¶ Hoggidì secondo i Priuilegi nostri gl'Abati, & gl'altri Prelati della nostra Congregatione si e-

leg-

leggono per lo Capitolo generale, ouero per le Diete, che si fanno frà anno, nelle quali interuengano solamente Prelati, che hanno reggimento, & in niun modo i Titolari.

¶ Nè possi per l'auuenire alcuno esser'eletto per Abate, se prima non sarà stato Priore Claustrale, & immediatemente essercitato nell'osseruanza regolare: Eccetto però il Procuratore nella corte di Roma. Ne possi alcuno similmente esser'eletto per Abate di solo titolo; se prima non sarà stato Abate con reggimento; imperoche sì fatta dignità si deue solamente a tali, come meriteuoli della Congregatione; se già non vacassero alcuni titoli. Et faccianssi le predette elettioni secondo i meriti, non per fauore de Principi, conforme al Breue Apostolico di Papa Gregorio Tertiodecimo, del qual Breue si parla nella prima parte dell'ordinationi. Et siano elette persone, che habbiano la triennale approbatione de Visitatori, conforme ad vn'altro Breue dell'istesso Sommo Pontefice. I quali Abati hanno tutti i Priuilegi, preeminenze, giurisdittioni, & dignità, che sogliono hauere gl'Abati benedetti, & perpetui. Possono benedire i corporali, vesti, & altri ornamenti ecclesiastici, portatigli di qual si voglia luogo, così da nostri, come da gl'altri.

¶ Il medesimo possono fare i Priori di quei Monasteri, che hanno titolo di Priorato, & non di Badia. Et gl'istessi Abati, & Priori sudetti della nostra Congregatione possono, senza il Conuento consecrare gl'altari portatili per bisogno de suoi Monasteri, & membri loro, & parimente delle Monache soggette alla nostra Congregatione.

¶ Siano ancora solleciti a visitare i membri, & beneficij soggetti a i loro Monasteri.

¶ Ma per essercitare l'humiltà non cantino la Messa, nè altri diuini officij in Pontificale, senza licē-

za del Capitolo generale, o del Reggimento; eccetto se occorresse qualche sprouisto caso di molestia di Signori temporali, nel quale potesse verisimilmente nascere scandalo, se si douesse aspettare la sopradetta licenza.

¶ Vietamo ancora a detti Prelati l'andare in corte di Roma, se non di consentimento del Padre Presidente, & dell'vno, & l'altro Visitatore della sua Prouincia.

¶ Si vieta parimente a gl'istessi l'essecutione dell'vitime volontà; cioè, che ne essi la possano essercitare, ne anche habilitare i Monaci a farlo, senza licētia del Padre Presidēte, o de i Visitatori, eccetto, che in caso di qualche soprauenente necessità.

¶ Diamo ancora loro libera potestà di reggere, & gouernare i Monasteri, a se commessi per lo Capitolo generale, ouero per lo Reggimento: & ancora i Monaci, Commessi, Nouitij, & altre persone appartenenti a i loro Monasteri, così nel temporale, come nel spirituale, secondo la Regola del nostro Santissimo Padre Benedetto, & le constitutioni nostre. Et essi quando sono eletti Prelati, ouero quando sono mutati ad altri Monasteri, cerchino quāto prima di espedirsi da ogn'altro negotio, & andarsene a suoi Monasteri per la via più breue.

¶ Diamo loro ancora auttorità di eleggersi confessori della Congregatione nostra, i quali gl'assoluano, & gl'impongano la penitenza: Et se si trouassero in camino, & non hauessero commodità di confessarsi con i nostri fratelli, confessansi come meglio potranno.

¶ Habbiano parimente auttorità di vdire le confessioni di tutti i Prelati, & fratelli della nostra Cōgregatione, che vēgono a i loro Monasteri; & a gl'istessi ministrare gl'altri Sacramenti: ouero commettere le predette cose, a qualcheduno de suoi Monaci.

¶ Hab-

¶ Habbiamo ancora auttorità di correggere gl'eccessi de predetti fratelli, & penitentiarli secondo la qualità de i loro delitti, come se fossero loro propriamente soggetti.

¶ Et essi fratelli siano in tutte le cose soggetti, & obedienti a detti Prelati.

¶ Oltra di questo diamo auttorità, & potestà a detti Prelati di essaminare le licentie de' nostri fratelli, & quelli, che trouaranno non hauer adempito le conditioni delle licétie loro, o altri Fuggitiui, o Girouaghi, o Apostati possano fargli pigliare, & carcerare, domandando anche, se bisognasse, l'aiuto del braccio secolare.

Doue dice, A notitia del Vescouo.

¶ Hoggidì per gratia Apostolica tutta la nostra Congregatione, & tutti i Monasteri sono essenti da ogni giurisdittione de gl'Ordinarij, & immediatamente soggetti alla Sede Apostolica. Per la qual cosa non si debbe in alcun modo ricorrere a detti Ordinarij.

Diuisione. *Regola.*

ORDINATO adunque che sarà l'Abate, pensi sempre, che peso ha riceuuto, & a chi ha da rendere ragione della sua amministratione; & sappia, che più gli conuiene giouare, che soprastare. Bisogna che sia dotto nella legge diuina, accioche sappia onde proferisca cóse nuoue & vecchie; & che parimente sia casto, sobrio, & misericordioso, & nel giudicare sopraessalti sempre la misericordia al giudicio, accioche conseguisca anch'egli il medesimo. Habbia in odio i vitij. Ami i fratelli. Et in essa correttione gouernasi prudentemente, che non

passi

passi i termini in alcuna cosa, accioche volendo egli radere troppo la rugine, non si spezzi il vaso. Habbia sempre sospetta la sua fragilità, & ricordasi, che la canna scrollata, non si deue però rompere. Nelle quali cose non diciamo, che permetta siano nutriti i vitij, ma che con prudenza, & charità gli tagli, secondo che a ciascuno vedrà essere più bisogno, & vtile, come di sopra habbiamo detto. Ingegnasi di essere più amato, che temuto: Non sia turbulento, & ansio: nō sia troppo, & ostinato; non geloso, ne troppo sospettoso, perche non riposerà mai. Ne' suoi comandamenti, o siano secondo Dio, o siano secondo il mondo, sia prouido, & considerato: discerna & temperi l'opere, che comanda, pensando la discrettione di S. Iacob, che diceua; Se io in andare darò troppo fatica al mio gregge, tutti in vn giorno si morranno. Pigliando dunque queste, & altre testimonianze di discretione madre delle virtù, così temperi tutte le cose, che a quei, che sono forti, resti da desiderare alcuna cosa, & gl'infermi non si ritirino in dietro. Sopra tutto in tutte le cose osserui la presente Regola, accioche dopò che hauerà bene amministrato, oda dal Signore quello, che vdì quel seruo, il quale al tempo suo distribuì il frumento a suoi conserui; In verità vi dico (disse) che lo constituirà sopra tutti i suoi beni.

Del Preposto del Monasterio.
Cap. LXV.

SPESSE volte auuiene, che per l'ordinatione del Preposto graui scandali nascono nel Monasterio; conciosia, che si trouano alcuni enfiati di maligno spirito di superbia, i quali stimandosi essere secondi Abati, & vsurpandosi tirannide,

pide, nutriſcono ſcandali, & fanno nel Conuento diſſenſioni, & maſſimamente in quei luoghi, doue detto Prepoſto è ordinato dal medeſimo Veſcouo, ouero Abati, i quali ordinorno anch'eſſo Abate. Il che quanto ſia fuori d'ogni ragione facilmente ſi vede: imperoche dal principio di ſua ordinatione gl'è dato materia d'inſuperbire; eſſendogli perſuaſo da ſuoi penſieri, ch'egli è libero dalla poteſtà del ſuo Abate, per che fù ordinato da quei medeſimi, che ordinorno l'Abate. Di qui naſcono inuidie, riſſe, detrattioni, emulationi, & diſordini. Et hauendo l'Abate & il Prepoſto inſieme contrarij pareri, è forza che ſotto queſta loro diſcordia l'anime ſiano in pericolo. Et quelli, che ſono ſotto di loro, mentre che alla ſua parte compiacciono, & fauoriſcano, vanno in perditione; la colpa del quale pericolo è imputata a coloro principalmente, che furno auttori dell'ordinatione di coſi fatte perſone.

Diuiſione. *Regola.*

PER le ſudette cagioni, habbiamo preueduto eſſer'eſpediente per cuſtodia della pace, & carità, che tutta l'ordinatione del Monaſterio dependa, & ſia nell'arbitrio dell'Abate; & ſe ſi può fare, per li Decani ſia ordinata, come di ſopra dicemo, tutta l'vtilità del Monaſterio, ſecondo la diſpoſitione dell'Abate; accioche mentre ſi commette a più perſone, vn ſolo non inſuperbiſca. Ma ſe il luogo il richiedere, & la Congregatione con humiltà, & ragioneuolmente lo dimanderà, & l'Abate coſi giudicherà eſſer il meglio; egli medeſimo ordini ſuo Prepoſto quello, il quale hauerà eletto co'l conſiglio de fratelli, che temono Dio. Il quale Prepoſto però con riuerenza facci quelle coſe ſola-

ſolamente, che dal ſuo Abate gli ſaranno impoſte; niente facendo contra alla di lui volontà, & ordinatione: percioche quanto eſſo è perferito a gl'altri, tanto biſogna, che più ſollecitamente oſſerui i comandamenti della Regola. Ma ſe detto Prepoſto ſarà trouato vitioſo, o ingãnato da elatione di ſuperbia, ouero diſprezzatore della ſanta Regola, ſia ammonito con parole inſino alla quarta volta: ſe non ſi emenderà, ſia corretto ſecondo la diſciplina Regolare. Et ſe ne anche per queſto ſi correggerà, all'hora ſia depoſto della Prepoſitura, & vn'altro, che ne ſia degno, ſia ſorrogato, & poſto in luogo ſuo. Ma ſe dipoi ancora nella Congregatione non ſarà quieto, ne obediente, ſia etiandio cacciato del Monaſterio. Penſi nondimeno l'Abate, che hà da rẽdere ragione a Dio di tutti i ſuoi giudicij; accioche forſe flamma d'Inuidia, o di rancore non gl'arda l'anima.

Dichiaratione.

Doue dice, L'ordinatione del Monaſterio.

¶ Si come habbiamo cura, che i noſtri Prelati non ſiano perpetui, ma ſiano ogn'anno aſſoluti dalle loro Prelationi; così intendiamo, che il Prepoſto, il quale ſecondo l'vſanza noſtra ſi chiama Priore Clauſtrale, & i Superiori, & gl'altri officiali de' noſtri Monaſteri, ſiano ogn'anno da i loro officij aſſoluti.

¶ Onde ordiniamo, che il Prelato frà otto dì, poi che ſarà venuto dal Capitolo generale al ſuo Monaſterio, ſe ſi può commodamente, congregati i fratelli in Capitolo, aſſolua, & effettualmente deponga tutti gl'vfficiali in ſpirituale, & temporale del Monaſterio: & eſſi in ſegno di humile conſentimento con riuerenza ſi lieuino sù col capo ſcoperto; & dicendo poi ſua colpa de difetti commeſſi negl'offi-

gl'officij suoi, se hanno chiaui, che ad essi officij s'appartengano, le consegnino al Prelato; & cosi tutte le altre cose, come di sopra si è detto nel Capitolo Trigesimoterzo, Se i Monaci debbono hauere di proprio; ne più s'impaccino di detti officij, se già il Prelato non ordinasse altrimenti, & commettesse loro la cura de gl'istessi; per alcuni altri giorni.

¶ Et tutti quelli, ch'erano stati posti in luogo Superiore per cagione di qualche officio, vadano al luogo di sua professione, doue stiano almanco tre giorni. Ma quel Prelato, che non sarà andato a Capitolo, se sarà confermato nel medesimo luogo, faccia questo, che di sopra è detto, frà otto dì, poi che sarà certificato della sua confermatione.

¶ Secondo la Regola adunque il Preposto, & gl'altri vfficiali siano fatti, & priuati a beneplacito del Prelato, con consiglio nondimeno de' suoi Superiori.

¶ Nella nuoua publicatione, ouero depositione de gl'vfficiali, legga il Prelato in Conuento le ordinationi, & le ammonitioni fatte nel Capitolo generale: le quali, accioche niuno si escusi d'ignoranza, si debbono leggere tre volte l'anno, cioè, quando il Prelato sarà tornato dal Capitolo, circa la festa d'ogni Santi, & circa il princiqio di Quaresima.

¶ Ordiniamo ancora, che in caso, che il Prelato morisse, & similmente quando và al Capitolo generale, ogni sua auttorità nelle cose spirituali rimanga al Priore, & in lui perseueri fin che il nuouo Prelato venga al Monasterio, ouero ritorni l'istesso di prima: ancorche quello ch'era rimasto in luogo del Prelato fusse deputato frà quel mezo ad altro Monasterio.

¶ Et vogliamo, che nell'istesso tempo sia osserua-

to

to quello, che il Prelato haueſſe ordinato innanzi che moriſſe, o andaſſe a Capitolo.

¶ Et ſe il Priore, o altro Superiore hauerà fatto altrimenti, & per ciò ne ſarà venuto ſcandalo, ſia depoſto; ma ſe fuſſe coſa di poco momento, ſtia per vn meſe al luogo di ſua profeſſione, acciò meglio impari l'humiltà, & l'obedientia.

¶ Similmente ancora accadendo, che il Prelato non andaſſe a Capitolo, non eſſendoui cauſa di manifeſta infermità, o altra legitima cagione; da eſſere approuata dal Padre Preſidente, o da i Viſitatori, eſſo fatto, che gl'altri Prelati in Capitolo ſaranno aſſoluti, egli ancora s'intenda aſſoluto; & in queſto caſo tutta l'auttorità, così nelle coſe temporali, come nelle ſpirituali ſi tranſferiſce nel Priore Clauſtrale inſin'alla nuoua prouiſione del Monaſterio.

¶ Il contrario ſarà, ſe eſſo Prelato reſterà con licenza de' predetti Padre Preſidente & Viſitatori, ouero per giuſto impedimento d'infermità. Imperoche in tal caſo dichiariamo eſſergli continuata ogni auttorità, & poteſtà, inſino alla prouiſione del nuouo Prelato, ouero alla ſua confermatione.

¶ Ne i predetti caſi i Cellerarj, & altri fratelli, che attendono alle coſe temporali, habbino ricorſo frà tanto al ſopradetto, che ſarà in luogo del Prelato, & a lui ſiano obedienti, & con ſuo conſiglio facciano ogni coſa.

¶ Ma fuori de caſi predetti i Prelati dichiarino a quelli, che in luogo loro rimangono, che auttorità gli laſciano mentre ſono abſenti, coſi circa i caſi riſeruati, come circa le altre coſe occorrenti.

¶ Guardinſi diligentemente i Priori Clauſtrali, che ſtimandoſi di eſſere ſecondi Abati, & volendoſi acquiſtare la gratia, & fauore de fratelli, non faccia

no in

no in absenza de i loro Prelati alcune nouità, ne in modo alcuno presumano per l'auuenire, fuori del tenore dell'ordinationi, ouero fuori di ragioneuole consuetudine, dispensare, o dare altre recreationi; & se faranno altrimenti, oltra le altre pene, sappiano ancora di essere sottoposti a pericolo di depositione.

¶ Laonde ordiniamo, che nessuno per l'auuenire possa essere fatto Prelato nell'istesso Monasterio, doue sarà immediatemente stato Priore, ancora che altra volta fusse stato habbilitato a grado di Prelatione; ma hauendosi a promouere sia promosso in altro Monasterio.

De Portinarij del Monasterio.
Cap. LXVI.

ALLA porta del Monasterio sia posto vn vecchio sauio, che sappia riceuere, & rendere l'ambasciate, la maturità del quale non lo lasci andar vagando. Il quale portinaro debbe hauere la Cella appresso la porta, accioche quelli, che vengono, lo trouino sempre presente, & da lui riceuano risposta: & subito che alcuno picchierà, o il pouero chiamerà, responda Deo gratias, ouero dica, Benedetto sia il Signore: & con ogni mansuetudine di timore di Dio renda risposta prestamente con feruore di carità. Et hauendo detto portinaro bisogno d'aiuto siagli dato vn fratello più giouane. Et il Monasterio, se è possibile, si debbe in tal modo edificare, & ordinare, che habbia dentro a se tutte le cose necessarie, cioè acqua, molino, horto, & forno; si che in esso si essercitino diuerse arti; accioche i Monaci non habbiano bisogno d'andare fuora vagando; percioche al tutto non è vtile all'anime loro. Et questa Regola spesso vogliamo si legga in

conuento, accioche niuno de fratelli si possa escusare d'ignorantia.

Dichiaratione.

Doue dice, Vecchio.

¶ Non tanto per età, quanto per costumi.

Doue dice, Il Monasterio, se è possibile, si debbe in tal modo edificare.

¶ Perche spesse volte per la molta auidità di fabricare si fà grandissimo danno a Monasteri, & esse fabriche molte volte non si fanno conuenienti a coloro, che viuono regolarmente, volendo ciascheduno fabricare, secondo che gli piace; però ordiniamo, che i nostri Prelati non facilmente, o inconsideratamente fabrichino, o distruggano gl'edificij, & fabriche de' Monasteri.

¶ Esse fabriche adunque quando saranno di poca spesa & di poca nouità faccianſi per li Prelati; ma se saranno di alquanto maggiore spesa & nouità, essi Prelati le facciano con consentimento de Superiori del suo Monasterio.

¶ Ma se saranno di spesa grande, & di notabile nouità, oltra il detto consentimento del Prelato, & Superiori del Monasterio, vi sia aggionto ancora il consentimento, & licenza del Reggimento, o almeno di vno Visitatore di quel Monasterio.

¶ Et questa notabilità si consideri secondo la conditione de' Monasteri, hauendo riguardo alla spesa, ouero nouità, o altra cosa degna di consideratione. Perche spesse volte accade, che vna scala, vna porta, & altre cose simili, sono di maggiore nouità, che la fabrica d'vna camera.

¶ Ma se accaderà che si habbia a fare fabrica alcuna notabile nel Monasterio, doue il Prelato sarà Presidente, o Visitatore, sia chiamato l'altro Visitatore, & non potendo egli venire, siano chiamati

duoi

duoi Padri più vicini.

¶ Et accadendo che il Visitatore non si accordasse col Prelato, & deputati del Monasterio, ouero fusse di altro parere, all'hora si differisca al Capitolo, ouero si habbia ricorso al Reggimento; & vditasi l'openione, & sentenza de' Visitatori, ouero de i duoi Padri più vicini, & insieme del Prelato, & Deputati del Monasterio, stiasi al giudicio della maggior parte di loro.

¶ Le quali cose s'intendino non solamente dell'atto del fabricare, ma ancora del modo, cioè in che modo si debbe fabricare.

¶ Onde in tutti i Monasteri della nostra Congregatione, se accaderà fabricarsi secondo l'ordine predetto, primamente si facciano i disegni, & poi ch'essi saranno stati diligentemente considerati, si facciano i modelli, ad arbitrio nondimeno del Padre Presidente, & de' Visitatori, aggiunti ancora duoi altri Prelati.

¶ Ne ardisca alcuno Prelato mutare detti modelli, ouero fabriche incominciate da altri, se non con licenza del Capitolo generale, o almeno de' Visitatori, aggiuntoui ancora il consiglio de periti. Et se alcuno vorrà fabricare in qualche Monasterio, nel quale siano già cominciate altre fabriche, sia obligato al tutto seguitare dette fabriche cominciate; ne possi dar principio ad altra fabrica.

¶ Non si ponga in dette fabriche Tarsia, ne oro, ne pitture, & particolarmente nelle camere, & forestarie; eccetto che nelle Chiese, & cose ecclesiastiche.

¶ Oltra di questo ordiniamo, & in virtù di Santa Obedienza comandiamo, che nessuno Prelato, Rettore, o Cellerario della nostra Congregatione, per fabricare aggrauino i Monasteri di debiti, nè presumano, oltra la possibilità, cioè l'entrata annuale de loro Monasteri fabricare, o comperare beni immobili cō

denari presi in prestito, senza particolare licenza del Padre Presidente, o almeno di duoi Visitatori: la quale nondimeno licenza non si debbe concedere, se nó in caso di grande necessità: ne vogliamo al tutto si fabrichi ne i Monasteri, che sono aggrauati di debiti.

¶ Se alcuno haurà hauuto ardire di contrafare a questa nostra Constitutione, nel prossimo futuro Capitolo soggiaccia alla pena della priuatione della dignità, reggimento, & officio.

¶ Ma i Cellerarij niente al tutto fabrichino senza espressa licenza del loro Prelato.

Doue dice, Questa Regola.

¶ Leggasi di essa Regola ogni giorno vna lettione in Capitolo dopò il Pretiosa, eccetto le Domeniche, & i giorni festiui, come si è detto di sopra nel Capitolo Decimosettimo.

De' fratelli, che si mandano in viaggio. Cap. LXVII.

I Fratelli che si debbono mandare in viaggio, si raccomandino all'orationi di tutti gl'altri fratelli, ouero dell'Abate, & sempre nell'vltima oratione del l'opera di Dio si faccia commemoratione di tutti gli absenti. Et ritornati che sarãno detti fratelli di viaggio, lo stesso dì che torneranno a tutte l'hore canoniche nel fine dell'officio diuino, prostrati sopra il pauimento dell'oratorio, domandino da tutti oratione per gl'eccessi, che forse per via il vedere, o l'vdire di qualche mala cosa, o del parlare ocioso non gl'hauesse in qualche cosa spiritualmente offesi. Ne presuma alcuno riferire a gl'altri qualunque cosa hauerà veduto, o vdito fuori del Monasterio, perche ne risulta grandissimo danno. Il che se alcuno presumerà di fare sottogiaccia alla correttione della Regola. Et similmente sia punito chi presumerà vscire fuora della clausura del Monasterio, o andare in alcuno luogo, o fare alcuna cosa benche piccola, senza comandamento dell'Abate.

Di-

Dichiaratione.

Doue dice, Nell'vltima oratione.

¶ Per questa cagione noi aggiungiamo nel fine dell'oratione, che diciamo in memoria della Madonna dopò l'officio, la quale è l'vltima, queste parole: Et famulos tuos ab omni aduersitate custodi.

Doue dice, Per tutte l'hore Canoniche.

¶ Intendiamo dell'hore, che seguitano dopò la tornata de fratelli, & quando tornano di lungo camino, & sono stati fuori del Monasterio lungo tempo, cioè per vn mese, & più. Et questo sarà il modo di tal'oratione. Il fratello, che sarà ritornato, si presenti in choro nel fine di tutte l'hore di quel giorno, ch'è ritornato, & mētre si dice l'Antifona, che si suol dire a laude della Madonna nel fine dell'officio, stia inginocchiato in mezzo il choro verso l'altare; & finita detta Antifona, l'Abate, o chi sarà Superiore in choro, dica immediatemente; Preghiamo fratelli il Signor Iddio, accioche il ritorno di questo nostro fratello sia con sua salute. Et fatto vn breue interuallo per la detta oratione, l'istesso Superiore dando la benedittione a quel fratello, faccia il solito segno di leuarsi.

¶ Ma quando fussero stati fuora della diocesi più di tre giorni, & mãco d'vn mese, basti domãdare quest'oratione solamēte in vn'hora Canonica di quel giorno; & se tornassero dopò Cõpieta, pche in esso dì non sono più hore domãdino tale oratione dal Prelato.

Doue dice, Riferire.

¶ Siano solleciti i Padri di far'osseruare questa parte della Regola, & punire grauemente i transgressori, perche è grandissima destruttione.

¶ Per tãto, se alcuno haurà notabilmēte ecceduto, dica sua colpa in Capitolo, & mangi in terra in pane & acqua in refettorio ad arbitrio del Prelato, tante volte quante hauerà cõtrafatto; alla qual penitenza

vogliamo parimente siano sottoposti coloro, che faranno saper fuori le cose, che si fãno in Monasterio.

Doue dice, Senza comandamento dell'Abate.

¶ Questo comandamento il più delle volte s'intende la licenza. Però secondo la nostra antica consuetudine a nessuno fratello è lecito vscire fuora del Monasterio senza comandamento, ouero licenza del Prelato, o di quello, ch'è in suo luogo, quando esso è absente.

¶ Et hauuta la licẽza pigli la benedittione, & anco ripigli quãdo sarà tornato; la qual cosa vogliamo sia seruata strettissimamente, & i transgressori siano grauemente puniti; percioche si come è il pesce fuori del l'acqua, così è il Monaco fuori del Monasterio.

¶ Ordiniamo ancora, che nessuno fratello possi andare al Padre Presidente, o a i Visitatori, quãdo sono in altro Monasterio, se prima non haurà hauuto licenza dal suo Prelato, ouero da detti Padre Presidente, & Visitatori.

¶ Et se alcuno fratello mutato hauerà in sua persona sindicato, o procura dal Monasterio, dal quale si parte, vietamo al tutto, che non presuma più vsarla, da douer'esser punito ad arbitrio del Capitolo generale, o del Reggimento, se haurà fatto altrimenti. Et a cautela vogliamo totalmente, che nelle mutationi di questi tali, siano riuocati detti sindicati, ouero procure.

¶ Ordiniamo ancora, che la licenza di andare a visitare i parenti, o ad altri luoghi per recreatione, oltra vna giornata dal Monasterio, nel quale il fratello, che domãda tale licenza, sarà deputato, da niuno si possa concedere, se non dal Capitolo generale.

¶ Et se alcuno Prelato volesse mandare qualcheduno de suoi Monaci a qualunque altro Monasterio vicino, o per recreatione, o per qualche particolare negotio, non lo mandi, se prima non haurà hauuto il

to il consentimento del Prelato di quel Monasterio, doue l'ha a mandare.

¶ Ma se frà anno accadesse il bisogno di far viaggio più d'vna giornata, possa cócedere questa licēza il Padre Presidēte, ouero il primo Visitatore di quella prouincia doue nō fusse il Padre Presidēte; aggiunto però questo, che quādo domanderāno di andare per beneficio di detti loro parenti, per l'auuenire vadino a loro spese; accioche i nostri Monasteri nō siano aggrauati.

¶ Vietamo ancora che nessuno de nostri fratelli possa pigliare a trattare negotij, e liti de suoi parēti, o d'altri secolari; & particolarmente, che non vadano a tribunale alcuno, se non per necessarijssima causa, da essere conosciuta dal Prelato.

¶ Et andādo i fratelli oltra vna giornata portino seco lettere testimoniali de i loro Prelati, & essendo trouati senza esse siano carcerati. Ma essendo loro mutati faccinsi fare dette lettere da i Superiori di quel Monasterio, di doue si partono.

¶ Procurādo parimente di stirpare ogni pericolo di proprietà, secondo la Regola, vogliamo, che i fratelli mutati, subito che sarāno gionti a luoghi delle loro mutationi, cósegnino frà tre giorni i denari, & tutte le altre cose al Superiore; altrimenti diggiunino in pane, & acqua tante volte, quanti giorni haueranno differito a farlo.

¶ Et perche p la vagatione de Monaci nascono molti scandali, ordiniamo, che i fratelli mutati vadino p la via diritta, nō deuiādo in luogo alcuno, & notino per ordine tutte le spese, che fanno nel viaggio. Ma guardinsi i Padri quāto possono dalle mutationi de' fratelli, & particolarmēte de giouani, & nō Sacerdoti, i quali non debbono esser mutati, se non per grandissima necessità, & con questo a luoghi più vicini, ne siano altrimenti, o in altro modo mutati.

¶ Et se i fratelli mutati haueranno spesi i denari, dati loro per li vestimenti, in cose superflue, fuori delle spese necessarie del viaggio, sẽza liceza del suo Prelato; accioche siano castigati in quello, che hanno peccato; non sia obligato il Prelato concedergli detti vestimenti. Et per leuar gl'inganni, habbiano dal Superiore del Monasterio, onde si partono, vn scritto, nel quale si contenga tutto quello, che portano seco, tanto in denari, quāto in libri, vestimẽti, & ogn'altra cosa, rimettẽdosi all'arbitrio del Prelato circa il numero, & la qualità di detti libri, che doueranno portarsi. Il quale Prelato gli conceda quāto gli pare ragioneuole, considerando la sufficienza, la professione, & il bisogno de fratelli mutati, & insieme la lontananza del luogo. Et facciasi altro scritto simile al sudetto, al quale sia lasciato nel Monasterio, di doue si partono essi mutati, & quello, che portano seco, cõsegnindo subito al Prelato di quel Monasterio, doue sono mutati. Et chi cõtrafarà diggiuni in pane & acqua, & sia nondimeno obligato fare tutte le sopradette cose. Ne vogliamo che i Cellerarij, o altri possano da alcuno de fratelli riceuere, o tenere loro denari, ouero anco descriuergli nel libro de cõti del Monastero.

¶ Dichiariamo ancora, che quando i fratelli sono mutati da' Padri Diffinitori del Capitolo, i Prelati di que' Monasteri, a' quali sono mãdati, siano tenuti scriuere a i Superiori di quei Monasteri, ne i quali essi mutati stauano, che nella loro partenza gli proueggano di quāto gli fà bisogno per le spese del viaggio, facendosene di ciò vn scritto di mano, il quale rimanga nell'istesso Monasterio; da essere poi stracciato, o cancellato quando si restituiranno detti denari prestati; i quali vogliamo siano restituiti quanto più presto si può, o almeno al tutto nel Capitolo generale, che appresso si celebrarà.

¶ Et se per qualche cagione detti Prelati nõ scriuessero,

sero, ò scriuendo le lettere non venissero, passato, chè sia il tẽpo nel quale doueriano essere venute, i Superiori da se proueggano a detti mutati d'ogni cosa necessaria, & ne diano auiso a' Prelati cõ lettere, le quali cõsegnino ad essi mutati, da essere portate insieme con l'inuẽtario di tutte le altre cose. Ne si toleri che i mutati portino seco insieme le sue casse, se già non andassero per mare, o per fiumi nauigabili; nel qual caso possano portare dette sue casse, le quali vogliamo sia vna sola, & nõ più; & vietamo a detti nostri fratelli l'vsare valigi, ne grandi, ne piccole in qual si voglia luogo, & tempo.

¶ Et siano auuertiti quei Superiori, che prouederãno a detti mutati, se sapranno, che essi habbiano altri denari, oltra quelli, che se gli deueno per la mutatione, di cõputarglieli nel cõto della spesa del viaggio, & conoscendo che non siano a sufficienza, supplischino loro, guardandosi d'aggrauare quei Monasteri, a' quali essi mutati vanno, ma facciano ogni cosa con maturo discorso, & prouidamente.

¶ Ma se le mutationi sarãno fatte dal Padre Preside te, & Visitatori, & particolarmente a quei Monasteri a i quali p la lũghezza del viaggio, nõ così presto si potesse hauer l'auiso, loro stessi auisino cõ lettere i Superiori di que' Monasteri, ne i quali essi mutati si trouano, che gli proueggano delle spese necessarie, come si è detto di sopra: & i medesimi Padri, & anco i Superiori de' Monasteri auisino i fratelli mutati per qual via, et ĩ chè modo debbano andare a suoi monasteri.

¶ A che essendosi contrafatto, non possi il Monasterio chiedere tali denari prestati; ne sia vdita da Giudici, se non mostrerà lettere, o scritto di mano, chè ne faccia certa fede.

¶ Ordiniamo ancora, che se alcuno haurà d'andare a Venetia, oltra la licẽza, che hauerãno de' Prelati di quei Monasteri di Venetia, habbiano anco la licẽza

del Padre Presidente, o di vno Visitatore della sua Prouincia. Non vietando per questo, che i negotij publici de' Monasteri non si possano trattare per li Prelati, o altri Ministri in questa stessa Città.

Se al fratello fossero ingiunte cose impossibili. Cap. LXVIII.

SE qualche cosa forse graue fusse ingiunta ad alcuno fratello, riceua il precetto di colui, che comanda, con ogni mansuetudine, & obedienza. Et se vede al tutto cotal peso, & opera trapassare la misura delle sue forze; patientemente, & come si conuiene suggerisca al suo Prelato le cagioni di sua impossibilità, non superbiendo, non facendo resistenza, ne contradicendo. Ma se dopò detta notificatione, il comandamento del maggiore perseuererà nella sua sentenza, & parere; sappia il suddito che così gl'è vtile, & così gli bisogna fare; & per carità confidandosi nell'aiuto di Dio obedisca.

Che nel Monasterio non presume difendere l'vno l'altro. Cap. LXIX.

SOMMAMENTE è da guardarsi, che per qual si voglia occasione non presuma l'vno difendere l'altro Monaco nel Monasterio, ò quasi assicurarlo; etiandio se fussero congiunti per qualunque propinquità di parentela. Ne questo in qual si voglia modo si presuma da Monaci, perche di ciò ne potrebbe nascere occasione di grauissimi scandali: & se alcuno transgredirà questa ordinatione, sia aspramente punito.

Che niuno presuma battere altri, ouero scomunicare. Cap. LXX.

ACCIOCHE ogni occasione di prosontione sia schifata nel Monasterio, ordiniamo, che a niuno sia lecito scomunicare, o battere alcuno de fra-

fratelli, se non a quello, al quale l'Abate hauerà concessa tale potestà. Quelli, che commettono alcuno difetto, siano ripresi in presenza di tutti, si che gl'altri n'habbiano timore. Et da tutti sia hauuto cura, & diligente disciplina a fanciulli, insino al Quintodecimo anno di loro età: ma anco questo con misura, & ragione. Percioche nella maggior età chi presumerà in alcun modo impacciarsi senza comādamento dell'Abate, ouero chi circa detti fanciulli si porterà senza discrettione soggiaccia alla disciplina Regolare; perche è scritto, Non fare ad altri quello, che non vorresti, che a te fusse fatto.

Dichiaratione.

Doue dice, Battere.

¶ Ne etiandio sgridare, o riprendere, ouero mortificare aspramente, ne Professo, ne Nouitio, ne Commesso; ne chiamare alcuno per altro, che per proprio nome, ne indecentemente, ouero con derisione. Se alcuno hauerà contrafatto sia tenuto dire sua colpa in Capitolo, da essere punito grauemente secondo la qualità dell'eccesso.

¶ Ma se alcuno conoscerà qualche cosa degna di correttione in vn'altro, studisi notificarlo al Prelato, o a i Superiori, a quali vogliamo, che s'appartengano si fatte correttioni.

¶ Possa nondimeno l'vno fratello caritatiuamente, con parole humane, & con humiltà ammonire l'altro che errasse.

¶ Et accioche la pace, & carità sempre si conserui frà i fratelli inuiolabilmente, & a tutti sia leuata materia di transgredire, ordiniamo, che se alcuno de nostri fratelli per suggestione diabolica hauerà hauuto ardire di vsare verso alcuno parole minaccieuoli, turpi, o ingiuriose, dica sua colpa in Capitolo, & māgi in pane, & acqua in terra in refettorio, con la correggia al collo.

¶ Et

¶ Et se hauerà commesso così fatto errore contra la persona de' Superiori, oltra la predetta penitenza stia degradato per otto giorni, & se contra la persona del Prelato per vn mese.

¶ Ma se alcuno de' Superiori sotto il Prelato hauerà vsato cotali termini verso qualche fratello, diggiuni vna volta in pane, & acqua, mangiando in terra in refettorio con la correggia al collo.

¶ Ma chi hauerà pcosso alcuno fratello, oltra ch'egli è per le leggi canoniche escomunicato, & non può essere assoluto, se non dal Prelato, sia subito posto in carcere, da esserne cauato ad arbitrio del Prelato, & de' Visitatori etiãdio fuori del tempo della Visitatione, secondo le circonstanze, & la qualità del caso.

¶ Et ogni volta che nascerà qualche cõtentione & discordia fra alcuni fratelli, o Superiori, o Prelati, si vsi ogni studio da' Prelati, o dal Padre Presidente, o da' Visitatori, o dal Reggimento respettiuamẽte, acciòche subito siano fatti riconciliare insieme; ilche ricusando essi di fare, siano sospesi dalle cose Diuine; & se essendo auisati staranno pure ostinati, se saranno Superiori, siano priuati d'ogni grado; se saranno fratelli priuati siano posti in carcere ad arbitrio del Reggimento: & se dopò che si saranno riconciliati si trouarà, che vi resti odio fra di loro, se saranno fratelli priuati siano degradati, & posti sotto tutti i professi, se saranno Superiori, ouero ancora Prelati, siano sospesi dal grado, & amministratione, che hãno, fin tãto, che si conosca manifestamente, che siano insieme riconciliati di cuore; & che si seruino l'vno l'altro con quell'officio di carità, che si deue.

Che i fratelli siano obedienti l'vno a l'altro.
Cap. LXXI.

IL bene del obedienza si debbe rendere da tutti, non solamente all'Abate; ma anco si obediscano l'vno l'altro i fratelli, sapendo di douere per questa

via dell'obedienza andare a Dio. Premesso adunque il comandamento dell'Abate, e de Superiori, che da lui sono ordinati, al quale comandamento non permettiamo, che quelli de priuati siano posti innanzi, da questo in poi tutti gl'inferiori con ogni carità, & sollecitudine obediscano a suoi maggiori, e trouãdosi alcuno contentioso sia corretto. Et se alcuno fratello è ripreso per qualunque minima causa dall'Abate, o da altro suo maggiore in qual si voglia modo, ouero si auuederà che l'animo di qualche suo Superiore sia irato, o commosso contra se, benche leggiermente, & poco, subito senza indugio giaccia in terra prostrato a i piedi suoi sodisfacendo, sin che mediãte la benedittione sia sanato quel mouimento d'ira. La qual cosa se alcuno sprezzerà di fare, o sia punito di afflittione corporale, ouero se sarà contumace, sia cacciato del Monasterio.

Dichiaratione.

Doue dice, Se si auuederà, che l'animo di qualche suo Superiore sia irato, &c.

¶ Guardansi i Superiori quanto possono da questa ira, ouero commottione di animo, & massimamẽte per ingiusta cagione; & se pure si commoueranno, & i loro inferiori, secondo che comanda la Regola, genuflessi sodisfaranno, perdonangli benignissimamente, & diano loro la benedittione, come dice la Regola.

¶ Ma se l'eccesso loro meritasse penitenza, nessuno l'impõga se non lo Prelato, o alcuno de i Superiori, a quali s'appartiene imporre le penitenze.

Del zelo buono, che debbono hauere i Monaci.
Cap. LXXII.

SI come si troua vn cattiuo zelo d'amaritudine, il quale separa l'huomo da Dio, & conducelo al-

all'inferno;così si troua vn'altro zelo buono & santo,che sparte l'huomo da vitij, & conducel ò a Dio, & alla vita eterna. I Monaci adunque con feruentissimo amore in questo zelo si essercitino, con riuerenza preuenendosi l'vno l'altro, sopportando patiẽtissimamẽte l'infermità de corpi, o de costumi,l'vno dell'altro;& obedẽdosi insieme frà loro a gara. Niuno seguiti,o cerchi q̃llo,che stima essere vtile a se;ma più tosto quello,ch'è vtile ad altri. In carità fraterna, & casto amore seruano l'vno all'altro. Temano Dio, con sincera & humile carità amino il suo Abate. Niente al tutto prepongano a Christo; il quale tutti parimente ci conduca a vita eterna.

Come in questa Regola non si contiene ogni osseruatione di giustitia. Cap. LXXIII.

NOI habbiamo descritta questa Regola; accioche osseruandola noi ne i Monasteri, in qualche modo mostriamo di hauere, o honestà di costumi,ouero qualche principio di viuere religioso. Ma per coloro, i quali s'affrettano alla perfettione di conuersatione, ci sono le dottrine de Santi Padri, l'osseruatione delle quali conduce l'huomo all'altezza di perfettione. Imperoche quale scrittura, o parlare di diuina auttorità del vecchio & nuouo testamento non è rettissima Regola della vita humana? ouero qual libro de Santi, & Catholici Padri non risuona questo, che per diritto corso peruieniamo al nostro creatore? Similmente le collationi de Santi Padri, & gl'instituti, & vite loro, & parimente la Regola del Santo Padre nostro Basilio che altro sono,se non essempi, & instromenti de Monaci bene viuenti? Le quali tutte cose a noi pigri, & che male,& negligentemente viuiamo, generano grande confusione, & vergogna. Chiunque per tanto tu

sij,

sij, il quale t'affretti d'andare alla celeste patria, con l'aiuto di Christo, osserua questa minima Regola fatta per li principianti, & all'hora finalmente peruerrai, mediãte la diuina protettione, a quelle maggiori altezze di dottrina, & virtù, delle quali habbiamo fatto di sopra mentione. A quelli, che le predette cose osseruaranno sarà aperto il Regno del Cielo. Amen.

Dichiaratione.

¶ Perche tanto il Padre nostro Santissimo Benedetto scriuendo questa Regola, quanto ancor noi dichiarandola ne i luoghi conuenienti, & opportuni, niente altro intendiamo persuadere a' Monaci, men tre che sono in questa peregrinatione, se non la emẽdatione de costumi, la Santimonia della vita Religiosa, & quella purità, & innocenza dell'anima, mediante la quale, poi che saranno assoluti dalle miserie di questo essilio, quanto è possibile, possano senza pene di purgatorio tornare allegri al loro Creatore: Et perche facendoci ostacolo l'humana fragilità non sempre conseguiamo quello, che habbiamo nell'intentione; & tutti in molte cose offendiamo, & sette volte il giorno cade il giusto, e cosa giusta, & pia, che la cura, & diligenza, la quale haueuamo a' nostri fratelli quando viueuano; accioche facessero profitto, l'habbiamo loro ancora essendo morti; accioche siano prestissimamente purgati: Et se deuiãdo dalle paterne ammonitioni del predetto Santissimo Padre, & nostre, haueranno contratto alcuna macchia di peccato, purgati per si fatti pij, & fraterni suffragi, presto siano transferiti a quel felice riposo, & alla beatissima visione del loro Creatore.

¶ Quando adunque alcuno de' nostri Monaci, Cõmessi, o Nouitij, finito il corso di questa labile, & mi-

& misera vita, hauerà renduto lo spirito al suo Creatore; accioche la carità, che gli fù fatta in vita, in morte ancora gli sia conseruata, vogliamo, che nel luogo, doue il fratello sarà morto, ouero sepolto, si dica, nel dì dell'essequie tutto l'officio, secondo la rubrica della Corte Romana. Celebrisi ancora la Messa solennemente, se si può, & il tempo il permette, altrimenti il dì seguente. Cantisi ancora sól vna volta la Messa conuentualmente nel giorno Settimo, Trigesimo, & nell'Anniuersario della depositione, insieme col responsorio. Libera me Domine, con tutti i suoi versi, & con l'oratione, come è vsanza di fare. Et il Padre del Monasterio, doue il fratello è morto, scriua a tutti gl'altri Padri della Congregatione notificando il giorno della morte, & il nome del fratello defonto, & non si pretermetta per negligenza, come fanno molti in danno dell'anime loro, & del prossimo defonto: i quali Padri hauuta tale notitia la riferiscano a' fratelli, raccomandandogli strettamente l'anima del fratello morto; & il primo giorno, che si potrà, ciascheduno faccia conuentualmente cantare la Messa per lo fratello defonto.

¶ Et perche i Sacerdoti pe'l passato erano tenuti dire per ciascheduno fratello defonto trenta Messe, essendo al presente per gratia di Dio molto cresciuta la nostra Congregatione, & conseguentemente ogn'anno il numero de fratelli defonti, per leuarne lo scropolo dalle menti de' fratelli, dichiarando ordiniamo, che ciascheduno Sacerdote in trenta Messe ammetta tali defonti a participatione solamēte: & gl'altri Monaci, & Commessi facciano questo medesimo ne i loro officij de morti infino a trenta giorni. Nel Monasterio nondimeno, doue il fratello sarà morto, siano dette trenta Messe in rimedio dell'anima sua; & sia la cura di distribuire dette

Messe

Messe del Sacristano di tal Monasterio.

¶ In oltre, perche dopò l'oratione molto vale la elemosina, ad estinguere le pene del Purgatorio, ordiniamo, che nel Monasterio, doue il fratello è morto, in refettorio si pongano ogni dì nel luogo, doue soleua stare a mensa, tutti i cibi, & vino, come si dà a tutti gl'altri fratelli, non altrimenti, che se fusse viuo; i quali cibi ouero altri tanti infino a trenta giorni, si diano in elemosina per l'anima di detto fratello defonto ad vno, o più poueri, come ordinerà il Superiore; & nessuno in refettorio sieda in quel luogo, ma rimanga vacuo; & pongasegli appresso vna Croce piccola di legno in memoria del morto fratello; accioche per la memoria di essa morte i fratelli compunti facciano più feruente oratione per lo fratello defonto, & siano per ciò eccitati a viuere più perfettamente.

¶ Oltra di questo ordiniamo, che ogn'anno nell'assolutione del Capitolo generale per ciascheduno Monasterio siano imposte trenta Messe per l'anime di quelli, che hanno le lettere gratiose, i quali saranno per sorte morti quell'anno; le quali Messe vogliamo, che bastino per ciascheduno Monasterio alla sodisfattione di nostro debito, & di dette lettere gratiose.

¶ Volendo noi parimente eccitare l'affetto della carità verso i fratelli della nostra Congregatione, ammettiamo tutti i Padri, Madri, Fratelli & Sorelle, presenti, & futuri de' nostri fratelli alla participatione di tutti i beni, che si fanno, & faranno nella nostra Congregatione, come si fà con quelli a quali si concedono le lettere gratiose, vietando il ricercare più per l'auenire lettere gratiose per li sudetti.

¶ Et è da sapere, che Papa Leone Decimo concesse, che tutti i Sacerdoti della nostra Congregatione,

i qua-

i quali diranno tre messe sopra l'altare del Santissimo Padre nostro Benedetto nel Monasterio di Monte Casino, ouero sopra l'Altare di Santa Giustina nel suo Monasterio di Padoua, per l'anima di qual si voglia fratello defōto, o di Padre, o di Madre, o di Fratello, o di Sorella di alcuno di detti nostri fratelli, gl'impetreranno, & gl'otterranno piena remissione di tutte le pene loro douute nel purgatorio; & questa gratia dura in perpetuo, la quale fù data con oracolo di viua voce, & in quanto si estende l'Apostolica potestà. Il medesimo Sommo Pontefice poi estese l'istessa a tutti i nostri parenti, & a tutti i benefattori, beneuoli, & deuoti della nostra Congregatione.

¶ L'istesso Pontefice similmente concesse, che ciascheduno Monaco di detta nostra Congregatione, che haurà celebrato vna Messa all'Altare di Sāto Seuerino di Napoli, o all'Altare, ch'è dedicato al Santissimo Padre nostro Benedetto, nel Monasterio di Santo Saluatore di Pauia, per vno defonto Monaco, Cōmesso, oblato, ouero parente insino al secondo grado inclusiuamente, meriterà di conseguire la liberatione di quell'anima dal purgatorio, per la quale hauerà detta la Messa, in tutto, & per tutto, come se l'hauesse celebrata sopra gl'Altari di Santo Gregorio, & di Santo Sebastiano, che sono a Roma; & come se hauesse fatte tutte quelle cose, che sariano necessarie a tale liberatione: & questo concesse con oracolo di viua voce.

IL FINE.

DECRETI DEL SACRO CONCILIO DI TRENTO,

Et alcune Bolle Pontificie ſpettanti generalmente alla Riforma delle Monache di tutte le Religioni.

In Milano, Per Gio. Battiſta Bidelli. 1622.
Con licenza de' Superiori.

G B
B

DECRETI DEL SACRO CONCILIO DI TRENTO,

DECRETO SOPRA QVELLI

Che sottoposti ad alcuna Regola, viuono in commune, & sopra le Monache:

Nella ventesimaquinta Sessione del Sacro Concilio di Trento. Cap. I.

PERCHE troppo bene sà il sacro Concilio, quanto splendore, ò luce, & vtilità nasca nella Chiesa di Dio dalli Monasterij pietosamẽte instituiti, & bene gouernati: però ha stimato che sia necessario comandare, quanto più facilmente, & più maturamente far si puote: che s'instauri l'antica, & regolare disciplina, doue sia andata in rouina, & che perseueri più constantemente ne i luoghi, doue è conseruata: Si come comanda per questo decreto, che tutti gli Regolari; cioè tutti quelli, che viuendo in commune, sono sottoposti ad alcuna Regola: tanto huomini, quanto donne, determinino, & ordinino di fare la vita loro, secondo la Regola, nella quale hanno fatto professione. Et primieramente osseruino fedelmente quelle cose, che appartengono alla perfettione della loro professione: si come di Obedienza, Pouertà, & Castità. Et se ui sono altri voti particolari, & precetti di alcuna Regola, ouero Ordine, che fanno alla conseruatione della loro essentia, secondo vn certo rispetto, & etiam della vita commune, del

Cap. I. Si osserui la Regola.

Si osseruino li uoti.

viuere, & del vestire. Et sia vsato ogni cura, & diligenza da i Superiori, tanto nei Capitoli generali, & Prouinciali, quanto nelle loro visite: lequali non pretermettino di fare a i loro tempi, che non si partino da quelli; essendo manifesto, che quelle cose da loro slargate non si possono, che appartengono alla sostanza della vita regolare: Imperoche, se quelle cose, che sono le base, & fondamento di tutta la regolar disciplina, non saranno con ogni diligenza conseruate, è necessario che caschi tutto l'edificio.

Dal Cap. II.

Cap. 2. Contro la Proprietà.

NON sia lecito adunque ad alcuno de' Regolari, siano huomini, o donne, possedere, ouero tenere come proprij, beni immobili, ouero mobili di qualunque sorte siano, se bene da loro sono stati acquistati, per qual modo si voglia; etiandio sotto titolo, o nome di Conuento: Ma subito siano dati al Superiore, & siano incorporati col Conuento: nè per l'auuenire sia lecito alli Superiori concedere beni stabili ad alcuno Regolare, nè ad vsufrutto, ouero vso, amministratione, ouero commenda: ma l'amministratione de i beni delli Monasterij, ouer Conuenti, appartenghi solamente a gli Officiali di quelli, che possono, secondo la volontà de i loro Superiori, essere rimossi da i loro officij. Ma i Superiori permettino in tal maniera l'vso de' beni mobili, che le cose, che loro vsano per commodità della vita, conuenghino allo stato della pouertà, dellaquale ne hanno fatto professione, & non vi si truoui in essa alcuna cosa superflua: & anco non se gli nieghi cosa alcuna, che sia necessaria. Et se alcuno sarà ritrouato, ouer conuento, che tenga alcuna

cosa

coſa in altro modo, coſtui ſia priuo per due anni di voce attiua, & paſſiua; & anco ſia punito ſecondo le Conſtitutioni della ſua Regola, & del ſuo Ordine.

Dal Cap. III.

CONCEDE il ſanto Concilio a tutti gli Monaſterij, & Caſe, tanto di huomini, quanto di donne, etiandio di Mendicanti, cauandone le Caſe, e luoghi de' Frati di San Franceſco, Cappuccini, & di quelli, che ſi chiamano Minori di oſſeruanza: etiam a quelli, che era prohibito ò dalle loro Conſtitutioni, ouero da alcuno priuilegio Apoſtolico non gli era conceſſo, che per l'auuenire loro ſia lecito di poſſedere beni immobili. Ma ſe alcuni luoghi ſaranno ſtati ſpogliati de i predetti beni, alliquali per auttorità Apoſtolica ſimili beni era permeſſo di poſſedere, determina che'l tutto gli ſia reſtituito. Ma ne i predetti Monaſterij, ouero Caſe, sì di huomini, come di donne; che poſſedono, ouero che non poſſedono beni immobili, ſia conſtituito in vn certo numero di perſone; & habbiaſi anco da conſeruare per l'auuenire, che ouero dell'intrate, o rendite proprie del Monaſterio, ouero delle conſuete elemoſine commodamente ſoſtentare ſi poſſano. Nè per il tẽpo, che ha da venire ſi habbia da leuare, o da fabricare ſimili luoghi, ſe non ſi hauerà primamente hauuto licenza dal Veſcouo, nella dioceſe delqual ſi haueranno da leuare, o veramente fabricare.

Cap. 3. Poſſano poſſedere li Monaſterij Mendicanti beni immobili.

Si conſtituiſca vn numero certo di perſone ne' Monaſterij

Non ſi poſſano fabricare ne i Monaſterij ſenza licenza del Veſcouo.

Dal Cap. V.

Cap. 5.

Custodia della clausura.

VENENDO à rinouare la santa Sinodo quella Constitutione di Bonifacio VIII. la quale incomincia; *Periculoso*: comanda à tutti gli Vescoui sotto la pena del giudicio diuino, & della eterna maledittione, che in tutti gli Monasterij a loro soggetti per ordinaria auttorità, & ne gli altri per auttorità della Sede Apostolica, procurino di fare, che con ogni diligēza si restituisca la clausura delle Monache, oue fosse stata violata, & doue sarà ritrouata inuiolata, con tutte le loro forze procurino, che sia conseruata: & gli inobedienti & contrarij a cotal cosa siano costretti per censure Ecclesiastiche, & altre pene posta da canto qual maniera si voglia di appellatione: pigliando anco aiuto in questo, se'l sarà di bisogno, dalle forze secolari. Ilquale aiuto facendo di bisogno, acciò sia dato, il santo Concilio esorta tutti i Prencipi Christiani, & aggiugne a tutti li Magistrati secolari la pena della escommunicatione da incorrere subito, quando la negassero.

Le Monache Professe non possan uscire di Monasterio.

Nō sia lecito ad alcuna Monaca vscire fuori del Monasterio dopò ch'hauerà fatto la Professione: etiandio per breue tempo: fatto qual si voglia scusa: se non mossa da cagione legittima, da esser accettata dal Vescouo, non ostante quai si voglino indulti, & priuilegij.

Non si possa entrare senza licenza in scrittura.

Ma l'entrare nelli Monasterij nō sia lecito ad alcuno, sia di qual si voglia genere, conditione, sesso, ouer età, senza licenza del Vescouo, ouero del Superiore, ottenuta in scrittura: sotto pena della escommunicatione, da incorrersi subito: ma il Vescouo, ò Superiore dee dare licenza ne i casi necessarij solamente, ma ne gli altri non possa per alcun

cun modo: etiandio per vigore di qual ſi voglia facoltà, ouero indulto ſin hora conceſſo: ouero da eſſer conceduti per l'auuenire.

Li Monaſterij fuori della Città ſiano ridotti nella Città.

Et perche i Monaſterij delle Monache poſti fuori della Città, o Caſtello, eſſendo ſpeſſo ſenza custodia, ſono eſpoſti alla preda, & altre ſceleratezze de gli huomini cattiui: però li Veſcoui, & altri Superiori porranno ogni lor cura; ſe coſi a loro parerà di eſſere eſpediente, che le Monache, lequali ſaranno in eſſi, ſiano ridotte alli Monaſterij nuoui ò vecchi, poſti nelle Città, o Caſtella, che ſono frequentati da molte perſone, chiamando etiandio in aiuto, eſſendone biſogno il braccio ſecolare. Et conſtringhino quelli, che impediſcono ad obedire, & gli inobedienti con cenſure Eccleſiaſtiche.

Dal Cap. VI.

Cap. 5. Elettione de' Superiori.

NELLA elettione di qualunque Superiore, ò Abbati temporali, & di altri officiali, & Generali, & Abbadeſſe, & anco delle altre Prepoſite, accioche il tutto ſi faccia ſenza alcuna fraude: il Santo Concilio primieramente comanda ſtrettamente, chè tutti li ſopranominati ſi debbino eleggere con i voti ſecreti, di maniera che mai ſiano publicati i nomi di coloro che eleggono. Nè per l'auuenire ſia lecito conſtituire Prouinciali, ouero Abbati, Priori, ouero quali ſi voglia altri titolari, per dare effetto alla elettione che ſi haurà da fare; ouero per ſupplire alle voci, ouero voti di quelli, che ſono lontani. Ma ſe alcuno ſarà eletto contra la Conſtitutione di queſto decreto, ſia la elettione nulla, & coloro che à tale effetto hauranno permeſſo di eſſer eletto, ò creato in Prouinciale, Abbate, ouer Priore: ſia per l'auuenire inhabile

di poter ottenere nella Religione qual si voglia officio,& le facoltà concesse sopra queste cose in questo, si reputino nulle. Et se per l'auuenire altre se ne concedessero, siano reputate come falsamente acquistate.

Dal Cap. VII.

Cap. 6. Qualità di quella ch'ha à esser eletta Abbadessa, ouero Priora.

L'ABBADESSA, ouero Priora:& per qual si voglia nome chiamata Prefetta,ouero Preposita, non si elegga di minore età, che di anni Quaranta; & che habbia viuuto lodeuolmente otto anni nel monasterio, dopò fatta la sua professione. Et non si ritrouando alcuna nell'istesso Monasterio, che hauesse tali qualità, se ne possa eleggere di vn'altro, che sia di quello istesso Ordine. Et se ciò parerà al Superiore, che sarà soprastante alla elettione, che non si possa fare commodamente, se ne elegga di consentimento del Vescouo, ouero altro Superiore vna di quelle che sono nell'istesso Monasterio, che di età passi anni Trenta: & che almeno habbia viuuto bene sette anni nella Religione dopo fatta la sua Professione.

Niuna sia Preposta a duoi Monasterij.

Niuna sia Preposta a due Monasterij: & se alcuna ne fosse di due, ò tre: constringasi tra il termine di sei mesi renonciare gli altri, tenendosene vno: ma passato questo tempo, se non gli haurà renonciati, s'intendino ipso iure che vachino. Ma quel Vescouo, o Superiore, ò altro che sia, che sarà Presidente alla elettione, non entri nella chiusura del Monasterio: ma oda, stando auanti le finestre ferrate, il voto di ciascheduna, & gli riceui. Nel resto poi siano osseruate nel Monasterio le Costitutioni di ciaschedun'Ordine.

Dal

Dal Cap. IX.

IMonasterij di Monache, che sono sottoposti immediate alla santa Sede Apostolica, etiãdio sotto'l nome di capitoli di San Pietro, ouero San Giouanni: o sotto qualunque altro nome nominati: Siano gouernati dalli Vescoui, come Delegati della detta Sede Apostolica, non ostante qualunque altra cosa. Ma quelli che si trouano sotto'l regimento di quelli che sono deputati ne i Capitoli generali: ouer sono gouernati da altre persone Regolari, siano lasciati sotto la cura & gouerno loro.

Cap. 7. Monasterij di Monache, quali siano sot to Vescoui & quali nò.

Dal Cap. X.

AVertiscano diligentemente i Vescoui, & gli altri Superiori de i Monasterij di Monache, che nelle Constitutioni loro siano ammonite, che almeno vna fiata al mese confessino i loro peccati, & si communichino: acciò mediante quel salutifero presidio, si fortifichino a superare gagliardamente tutte le opugnationi del Demonio; Et ancora il Santo Concilio le prohibisce, che'l Santissimo Corpo di Christo sia conseruato tra'l Choro, ouero dentro del Monasterio: & non nella Chiesa in publico luogo, non ostante qual si voglia indulto, ouer priuilegio.

Cap. 8. Siano ammonite alla Confessione, & Cõmunione vna volta il mese. Et che il Sãtissimo Corpo di Christo sia posto nella Chiesa, & non altroue.

Dal Cap. XII.

CHE le Censure & Interditti, non solo quelli che vengono dalla Sede Apostolica, ma ancora quelli, che sono dati in publico da gli Ordinarij, & ciò comandando il Vescouo: siano publicati da i Regolari nelle loro Chiese & anco osseruati. Similmente i giorni di feste che il det-

Regolari obedischano li Vescoui nel publicare Escomuni che, & le Feste, che si deuono osseruare.

to Vescouo comanderà, che si habbiano da osseruare nelle loro Diocesi, da tutti gli essenti, & ancora da i Regolari debbino essere osseruati.

Dal Cap. XV.

Cap. 15. Professione non si faccia inanzi l'anno 16. & vn'anno dopò la proua.

IN ciascheduna Religione, tanto di huomini, quanto di donne, non si faccia Professione auanti l'anno decimosesto finito: nè si admetti alcuno a fare Professione, se non sarà stato in proua vn'anno dopò riceuuto l'habito. Et la Professione fatta auanti non sia di alcun valore, & non obblighi alcuno all'osseruanza di alcuna Regola, Religione, Ordine, ouer ad altri quai si voglian effetti.

Dal Cap. XVI.

Cap. 16. Renoncie di quelle che entrano nella Religione, come & quando vagliano.

Quando si debba fare la Profes sione.

NE anco vaglia alcuna Renoncia, ouero Obligatione, fatta, etiandio con giuramento, ò in fauore di alcuna pietosa cagione: se non è fatta con licenza del Vescouo, o del suo Vicario tra due mesi prossimi auanti la sua Professione; nè s'intendi che altramente habbia hauuto il suo effetto, se non dopò la Professione: ma fatta per altro modo ancora che fusse fatta con espressa rononcia di cotal fauore, & con giuramento, sia cassa, & di niun valore. Finito il tempo del Nouiciato, admettino li Superiori alla Professione quelli, che ritroueranno essere habili, o veramente li mandino dal Monasterio. Ma con tutto questo il santo Concilio non intēde di rinouare cosa alcuna, ouero prohibire, che la Religione de' Chierici della compagnia di Giesù, secondo il loro pietoso proposito, approuato dalla santa Sede Apostolica, che non possino seruire al Signore, & alla sua Chiesa. Ma per niente, sotto qual si voglia protesto, li paren-

ti,

ti, ò propinqui, ouero gouernatori del Nouizzo, ò Nouizza, in quel tempo che starà in proua, diano al Monasterio cosa alcuna de i suoi beni, se non il viuere, & il vestire: accioche con questa occasione non si possano partire, perche il Monasterio possiede la maggior parte, ouer il tutto delle sue facoltà: ouero partendosi, così facilmente ricuperare non le possa. Anzi comanda il Santo Concilio sotto pena di maledittione a quelli, che daranno, o riceueranno, accioche per niun modo cotal cosa si faccia: & accioche a quelli, che si partono auanti la professione sia restituito tutte quelle cose, che a loro apparteneuano. Ilche accioche drittamente si faccia, il Vescouo astringerà, se farà di bisogno, per censure Ecclesiastiche.

Non si diano le doti alle Monache, se non doppo la Professione.

Dal Cap. XVII.

HAVENDO la santa Sinodo riguardo alla libertà della Professione delle Vergini, che si hanno a dedicare a Dio, ordina, & determina, che la Puta, che vorrà pigliar l'habito regolare, sia maggiore di anni dodici, nè lo prendi auanti: Nè dipoi essa, ouero altra, faccia Posessione, prima che il Vescouo, ouero essendo lui lontano, ouero impedito, il suo Vicario, ouero altri di loro, da essi a lor spese deputato, non hauera benissimo inteso la volontà della Vergine, se per forza, o per inganno sia entrata nel Monasterio, & se conosce quello, che ella faccia. Et se'l farà conosciuto la sua volontà essere pietosa & libera, & hauerà quelle conditioni, che si ricercano, secondo la Regola del suo Monasterio, & del suo Ordine: similmente se'l Monasterio sarà atto, le sarà lecito di fare liberamente la sua Professione: della qual Professione, accioche il Vescouo ne sia consapeuole, sia tenuta la Superiora del

Cap. 17. Età delle Monache nel prender l'habito anni 12.

Et come si debba procedere al tempo della Professione.

ra del Monasterio farglilo a sapere per vn mese auanti. Ma se la Superiore non lo farà sapere al Vescouo, sia sospesa dal suo officio per tanto tempo, quanto parerà a lui.

Dal Cap. XVIII.

Cap. 13.

Pene contro quelli, che sforzano le Vergini ad entrar nella Religione, ouero l'impediscono a nō vi entrare.

IL santo Concilio malediſſe in generale & in particolare quelle persone, siano di qual qualità, & conditione si vogliano, tanto Chierici, quanto Laici: Secolari, o Regolari: posti in qual dignità si vogliano, se per alcun modo sforzeranno alcuna Vergine, o Vedoua, ouero altra, sia qual si voglia donna, ad entrare nel Monasterio, o pure a riceuer l'habito di alcuna Religione, o ueramente a far Professione, eccetto in quelli casi, che sono per le leggi espressi: Et quelli tutti che haueranno in questa cosa dato consiglio, aiuto, o fauore: Et quelli ancora che saperanno, che ella non vada volontariamente nel Monasterio, ouero riceui l'habito, o faccia Professione, a qual modo si voglia, haueranno in quell'atto interposto la sua presentia, ouero consentimento o ueramente la sua auttorità. A simile maledittione ancora sottopone quelli, i quali per qual si voglia modo, sẽza giusta cagione, haueranno impedito la santa volontà delle Vergini, o di altre dõne, di tuore, il velo, o di far Professione. Et tutte quelle cose, tanto in generale, quanto in particolare le quali fa di bisogno che siano fatte auanti Professione, o pur nella Professione, siano osseruate non solo ne i Monasterij sottoposti al Vescouo: ma anco in tutti gli altri. Nondimeno da questi si eccettuano quelle donne, che si chiamano Penitenti, o Conuertite: nelle quali si hanno da osseruare le loro Constitutioni.

Dal Cap. XIX.

A Ciaschedun Regolare, il quale pretenda di essere intrato nella Religione per forza, & per paura, & anco dica di hauer fatto Professione auanti la debita età, ouero altra cosa simile, & voglia per qualche cagione deponer l'habito, ouero con l'habito ancora partirsi senza licenza delli Superiori, non sia dato orecchie, se non tra il termine di cinque anni solamente, dopò il giorno della sua Professione. Et allhora, non altramente, se prima non hauerà assegnate le cagioni, che lo muouono auãti il suo Superiore, & Ordinario. Et se hauerà lasciato l'habito per inanzi spontaneamẽte, per niũ modo sia admesso ad allegare cagione di sorte alcuna: ma sia costretto a ritornarsi al suo Monasterio, & sia punito come Apostata, & tra questo mezo niuno Priuilegio della sua Religione gli possa giouare. Oltra di ciò, niuno Regolare per vigor di alcuna facoltà si transferisca ad altra Religione più larga, o libera, che dir vogliamo: nè si dia licenza ad alcuno Regolare di portare occultamente l'habito della sua Religione.

Cap. 14. Quelli che dicono di voler vscir della Religione, & quandò, & come si debbano vdire.

Dal Cap. XXII.

TVTTE queste cose in generale & in particolare contenute ne i Decreti posti di sopra, comanda il santo Concilio, che siano osseruate in tutti i Conuenti, & Monasterij, Collegij, & Case di qual maniera di Monache si voglia, & de Regolari medesimamente di qual si voglia Monache, Vergini, ò Vedoue, ancora, che viuano sotto'l gouerno e tiandio de' Caualieri Gierosolimitani, & si chiamino di qual nome si voglia, sotto qualsiuoglia

Rego-

Regola, ò Constitutione, & sotto custodia, ò gouerno, ò sotto qual si voglia soggetione, ouero colligatione, ò dependentia di qual si voglia Ordine, di Mendicanti, ò non Mendicanti, ò di altri Monachi Regolari, ouero quai si voglia Canonici, non ostante i loro priuilegij, tanto in vniuersale, quanto in particolare, fatti sotto qual si voglia forma di parole, etiandio nominati Maremagnum, ottenuti ancora nelle loro fondationi, & etiam Constitutioni, & Regole, etiandio, giurate, & altre Consuetudini, ò Prescrittioni, che di loro non se ne habbia memoria alcuna. Ma se vi sono alcuni Regolari, tanto huomini, quanto donne, che sotto più stretta Regola, ò statuti viuano, eccettuando la facoltà di hauere beni stabili in commune, non intende il santo Concilio di rimuouer questi dal loro instituto, & osseruanza.

Li nomi sopradetti non impediscono la osseruanza de' ordini più stretti.

Et perche il santo Concilio desidera, che in vniuersale, & in particolare a tutte le cose sopradette, quanto più presto sarà possibile, sia dato essecutione: però comanda a tutti gli Vescoui, che subito il tutto sia mandato in essecutione ne i Monasterij a se sottoposti, & in tutti gli altri in specialità a lui commessi. Et l'istesso comanda che faccino tutti gli Abbati, & Generali, & altri Superiori de gli Ordini sopradetti.

Et se alcuna cosa non sarà stata mandata in essecutione, che i Concilij Prouinciali supplischino, & correggino la negligenza delli Vescoui; ma i Capitoli Generali & Prouinciali correggino la negligenza de' Regolari: & i Concilij Prouinciali, hauendo deputato alcuni dell'istesso Ordine, prouedino al diffetto d'essi Capitoli Generali.

Esorta anco il santo Concilio tutti i Rè, Prencipi, Republiche, & Magistrati; & comanda in virtù di santa Obedienza, che voglino interporre

porre la loro auttorità, & dare il suo aiùto a i predetti Vescoui, Abbati, Generali, & altri Superiori, nell'essecutione della Reformatione contenuta di sopra,& anco interporre l'auttorità loro, tutte le volte, che saranno richiesti, accioche senza impedimento alcuno si dia essecutione alle cose già dette, a laude di Dio Omnipotente; & così sia.

✠

IL FINE.

BOLLE
PONTIFICIE
SPETTANTI
ALLI MONASTERII
Di Monache.

IN MILANO,

Per Gio.Battista Bidelli. M.DC. XXII.
Con licenza de' Superiori.

BOLLE
PONTIFICIE
SPETTANTI
ALLI MONASTERII

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BOLLA OTTAVA DI PIO PAPA QVINTO,

Sopra la clausura delle Monache di ciascun Ordine.

Doue parimente si dispone circa le Tertiarie, Conuerse, Cercanti, & del numero di Monache, che si deue prefiger a cadaun Monasterio.

Pio Vescouo, seruo de' serui di Dio a perpetua memoria.

INVIGILANDO noi (quanto da Dio ci è permesso) circa la cura del Pastorale officio da sua Diuina Maestà, ben che indegnamente, comessoci, assiduamente, & volontieri siano intenti a quelle cose, per le quali a tutti gli errori, & eccessi si viene ad obuiare, & opportunamente si soccorre a quali si voglia persone, specialmente del sesso feminile, le quali, se bene hanno votato la virginità sua a Dio, & sotto il giogo della Religione con effetto cercano di seruire a Christo Saluator nostro nel sacrificio della Castità, declinano nondimeno dalla via della giustitia, & honestà: Acciò dunque niuno inconueniente in quelle si ritruoui,

che macchi la gloria dell'honestà regolare, & meritamente possa offendere la Maestà Diuina; Et in queste cose più prontamente siamo vigilanti, secondo che conosciamo ciò esser salutare, & espediente nel Signore.

Con questa Constitutione da durare perpetuamente inherendo ancora alla Constitutione della felice memoria di Papa Bonifacio Ottauo nostro predecessore, la qual comincia, *Periculoso*, & alli Decreti del Concilio di Trento publicati sopra la clausura delle Monache con l'auttorità Apostolica per tenore delle presenti statuimo, & perpetuamēte ordiniamo, che tutte, & cadauna Monaca presenti, & future di qual si voglia Religione, Ordine, Militie, etiam Hierosolimitane, lequali o già siano state accettate, ouero si accetterāno per l'auuenire in quali si voglian Monasterij, o Case, & tacitamente, ouero espressamente haueranno fatta la Professione, etiam che si chiamano conuerse, ò con qual si voglia altro nome, etiam che secondo gli instituti, & fondationi della loro Regola nō siano tenute alla clausura, se ben quella mai nō si sia seruata ne i Monasterij & Case loro ancora da tanto tempo in quà, che non ci sia memoria in contrario, debbino per l'auuenire sotto perpetua clausura stare ne i Monasterij, & Case loro, secondo la forma della predetta Constitutione della felice memoria di Bonifacio Papa Ottauo nostro predecessore, la qual comincia *Periculoso*, approbata & innouata nel sacro Concilio Tridentino, laquale noi cō la sudetta auttorità ancora approuiamo, & innouiamo in tutto, & per tutto; & comandiamo, che strettamente sia osseruata.

Le Monache Professe tacitamente, ouero espressamente seruino la clausura, e anco le Cōuerse.

Et se alcune Monache per auentura si trouaranno, e quali confidatesi nella consuetudine etiam immemorabile, ò nell'instituto, ouero nella fonda

tione

tione della lor Regola, ostinatamẽte resistino a questa clausura, o in qualunque modo repugnino; gli Ordinarij insieme con li loro Superiori, con ogni rimedio di ragione, & di fatto, come ribelli, & incorrigili le constringhino a stare precisamente sotto detta clausura, & perpetuamente osseruarla.

Ordini cir ca le Terțiarie.

Le donne ancora dette Tertiarie, ouero di penitenza di qual si voglia Ordine, che viuono in Congregatione, se queste tali saranno talmente Professe, che habbino fatto solenne voto, esse ancora siano precisamente tenute alla clausuta, si come è detto.

Ma se non haueranno fatto solenne voto, gli Ordinarij insieme con li loro Superiori le essortino, & persuadino a farlo; & parimente alla Professione; & dopò fatto il voto, & la Professione si sottomettino anco esse alla medesima clausura; ilche se recuseranno; & alcune di esse si ritroueranno scãdalosamente viuere, siano con ogni seuerità punire.

A tutte le altre poi, che in ogni modo vogliono viuere così senza fare Professione, & senza stare in clausura, vietamo, & in perpetuo prohibimo, che per l'auenire in nessũ modo accettino alcun'altra nell'Ordine, Religione, o Congregatione loro: Et se pure contra questa nostra prohibitione, & Decreto accetteranno alcune, quelle vogliamo che siano totalmente inhabili à poter così viuere: & dichiariamo esser irrita, & nulla ogni loro Professione, & accettatione, si come per il presente Decreto le irritiamo, & annulliamo.

Inoltre, acciò le Monache, ò Tertiarie sudette non patiscano per questa clausura alcun danno, ouero incommodo nelle necessità loro, specialmente pertinenti al loro vitto: ma siano prouiste opportunamente, con la medesima auttorità Apostolica

Conuerse assumino le elemosine, ma siano di anni 40. & habbino altre conditioni

lica statuimo, dichiariamo, ordiniamo, & comandiamo a gli Ordinarij, & Superiori loro, che procurino, che le elemosine de fedeli siano raccolte dalle Conuerse, che non sono Professe; ouero se pur saranno Professe, siano nõdimeno di età di quarant'anni, & habitino nelle Case contigue, fuori però del Monasterio, & non entrino nella clausura dell'altre Monache, eccetto ne i casi permessi dalle loro Constitutioni, & non possino vscire dalle loro Case per raccoglier dette elemosine, se non con licẽza dell'Ordinario, o delli loro Superiori.

Et per l'auenire niune altre Conuerse Professe possino esser più riceuute, etiam che vi fusse il consenso de' loro Superiori, ouero Prelati. Et se pur contra questa nostra prohibitione saranno riceuute, tale recettatione sia nulla, irrita, & vana, si come da hora la irritiamo, & annulliamo.

Et se per questa via non si potrà a bastanza soccorrere alle necessità delle Monache, & donne Tertiarie sudette, ordiniamo ad essi Ordinarij, & Superiori loro, che prouedino di altre persone pie, & di uote a Dio, le quali raccogliño l'elemosine de fedeli, o altramente si proueda, & soccorra in quel miglior modo, & più commodo che sarà possibile, etiam con l'opera manuale di esse Monache, & dõne predette, ad arbitrio delli Ordinarij, & Superiori di esse, & secondo che ad essi parerà essere più espediente.

Numero delle Monache si regoli conforme al l'entrate del Monasterio.

Et accioche non si venghi a violare l'osseruanza della clausura per l'eccessiuo numero delle Monache, seguendo similmente la dispositione di detta Constitutione di Bonifacio, & il Decreto del Concilio di Trento, strettamente inhibendo alle predette Monache, & a loro Superiori, & Ordinarij ordiniamo, & comandiamo, che nõ debbino riceuere, ne ammettere in detti Monasterij, ouero permette-

mettere che siano riceuute, & admesse più di quel-
le, che con le proprie rendite d'essi Monasterij, ò
con le elemosine consuete si possino commodamen
te sostentare.

Commandando però in virtù di santa Obedien
za sotto obtestatione del diuino giudicio, & com-
minatione della maledittione eterna a tutti gli
Venerabili nostri fratelli Patriarchi, Primati, Ar-
ciuescoui, & Vescoui, che nella Città, & loro pro-
prie Diocesi, & nelli Monasterij di Monache à se
soggetti di ragione ordinaria, faccino publicare le
presenti nostre lettere, & in quelli che mediate
ouero immediatamēte spettano alla Chiesa Romà
na, procurino quanto prima potranno con aut-
torità della Sede Apostolica insieme con gli Supe-
riori di essi Monasterij, che la sudetta clausura si os
serui.

Astringendo gli contradittori, & ribelli con la
censura Ecclesiastica, pospostà l'appellatione, chia-
mato in ciò se farà bisogno l'aiuto del braccio seco
lare.

Et a fin che questo così salutare Decreto più facil
mente s'osserui, ricerchiamo, & instantemente pre
ghiamo per le viscere della Misericordia di Giesu
Christo Nostro Signore tutti i Prencipi secolari,
& altri Signori, & Magistrati temporali, imponē-
do loro questo per remissione de' peccati loro, che
nelle sudette cose assistino, & prestino il loro fauo-
re, & aiuto alli predetti Patriarchi, Primati, Arci-
uescoui, & Vescoui, & altri Superiori di Mona-
che, castigando etiam con le pene temporali, quel-
li, che in ciò dessero impedimento.

Non ostante alle sudette cose le Cōstitutioni, &
Ordinationi Apostoliche, Statuti, & Cōsuetudini,
etiam immemorabili, & approuate, & confermate
per la Sede Apostolica, Priuilegij anco, Indulti,

& lettere Apostoliche cõcesse, cõfermate, & p molte volte approuate, & innouate, anco nella fõdatione, & institutione de' detti Monasterij, o Case, & Monache, sotto qual si voglia forma di parole, & clausule irritanti, & altri quali si siano Decreti, alle quali cose tutte, quanto all'effetto solamente della validità di questa nostra Constitutione; noi deroghiamo, ancorche per loro sufficiente derogatione di esse, & di loro tutti tenori bisognasse fare speciale, specifica, espressa, & indiuidua mentione, & non per clausule generali, importãti il medesimo, ò pur qual si voglia altra espressione, ò anco fosse bisogno p ciò seruare qualche esquisita forma; hauendo noi per sufficientemente espressi simili tenori, come se qui fussero parole per parole inserti: Nõ ostante qual si voglia cosa in contrario, ouero se ad alcuno fusse stato dalla medesima Sede, o in commune, o in particolare concesso di non poter esser interdetti, o sospesi per lettere Apostoliche, le quali non faccino piena, & espressa mẽtione & di parola in parola di tale indulto.

Auttorità delli Ordinarij ne i Monasterij essenti.

Ma per questo non credino gli Ordinarij de i luoghi, che ne i Monasterij essenti, quanto alle altre cose, sia loro attribuita giurisdittione, ò potestà in parte alcuna.

Vogliamo ancora, che le presenti lettere sian publicate alle porte della Chiesa di San Pietro, Prencipe delli Apostoli, in Cancellaria nostra, & in Cãpo di Fiore, & siano scritte trà le Cõstitutioni estrauaganti da durare perpetuamente. Et perche sarebbe difficile, che le presenti si portassero in ciascũ luogo, vogliamo, & ancora dichiariamo, che alli transunti di esse, ancorche impressi sottoscritti per mano di alcun Notaro, & sigillati con il sigillo d'alcun Prelato, la medesima fede per tutto totalmente si presti, che si prestarebbe alle presenti quando

si pro-

si produceſſero, ò moſtraſſero. Per tanto a niuna perſona ſia lecito di rompere queſta noſtra carta di approbatione, innouatione, Statuto, Decreto, commandamento, interdetto, prohibitione, requiſitione, preghiera, impoſitione, derogatione, dichiaratione, & volontà, ouero temerariamente contrauenirle. Se alcuno preſumerà di tentar queſto, ſappia d'incorrere nella indignatione dell'Onnipotente Iddio, delli Beati ſuoi Apoſtoli Pietro & Paolo.

Data in Roma appreſſo San Pietro l'anno dell'Incarnatione del Signore 1566. alli 29. Maggio, l'anno primo del noſtro Pontificato.

BOLLA CENTESIMA

Di Pio Papa Quinto.

Contra le Monache, che vſciſcono dalla clauſura ſenza licenza, la qual ſi deue concedere ſolamente per cauſa di grande incendio, ouero infermità di lepra, ò peſte. Et contra quelli che le accompagnano ouero riceuono. Et Superiori, che le concedono licenza di vſcir altrimente.

VOLENDO noi prouedere al decoro, & honeſtà di tutte le Monache, delle quali Gieſu Chriſto Signor noſtro è ſpoſo, a fine che ſopra edificando nella purità, & caſtità poſſino felicemente habitare in eſſo; è coſa conueniente che con debita conſideratione rimouiamo quelle che poſſono denigrare la fama loro.

Certamente è coſa di molto pericolo, & ſcandalo, & grandemente contraria all'oſſeruanza Regolare, che le Monache alle volte per viſitare ò per cauſa di infermità, ò con altro preteſto padri, madri, fratelli, ſorelle, ouero altri parenti: & ſimilmente Monaſterij, & altri luoghi detti filiationi, etiam a loro ſoggetti, eſchino dalli Monaſterij, & diſcorrino, & vadino vagando per le caſe de' ſecolari, con ilquale quaſi colore il ſegnalato dono dell'honeſtà, & della pudicitia mettono in pericolo.

Onde volendo noi per debito del noſtro Paſtora

le

le officio, a salute loro, prouedere a questo male, seguitando ancora il Decreto del sacro Concilio di Trento sopra la clausura delle Monache, & alle altre nostre lettere sopra la medesima clausura publicate, aggiungendo di più, vogliamo, statuimo, & ordiniamo, che nõ sia lecito a niuna Abbadessa, Priora, ò altre Monache, etiam Certosine, Cistercienſi, di San Benedetto, & Mendicanti, & di qual si voglia altri Ordini, etiam di militie, & stati gradi, conditioni, dignità, & preeminenza siano, etiam di Regia, & Illustre stirpe nate, di vscire per l'auuenire dalli predetti Monasterij anco per occasione di infermità, ò di visitare altri Monasterij, se ben a loro soggetti, ouero case di padri, madri, o altri parenti, nè con altro pretesto manco, saluo che per causa di grande incendio, ò di infermità di lepra, ò di peste, laqual infermità però, oltra gli altri Superiori delli Ordini, a quali spettasse la cura de' Monasterij, vogliamo ancora che sia conosciuta, & spressamente approbata in scritto dal Vescouo, o altro Ordinario del luogo, posto che detti Monasterij fossero essenti dalla giurisdittione de i Vescoui, & Ordinarij; ma nè anco ne i predetti casi sia loro lecito di star fuori delli Monasterij, se non per quel tempo che sarà necessario.

Casi ne i quali è lecito alle Monache vscire di clausura, con licenza de i Vescoui, & altri Superiori.

Quelle che vsciranno in altro modo di quello che è detto, chi in qualunque modo concederà licenza di vscire, & chi le accompagnerà, & similmente quelle persone che le riceueranno o laiche, o secolari, ouero Ecclesiastiche, parenti, o nò, incorrino allhora subito nell'escommunicatione maggiore di lata sentenza, senza altra dichiaratione, dalla quale non possino esser assolute, se non dal Põtefice Romano, eccetto nel ponto della morte; & di più priuiamo tanto quelle che saranno vscite,

Pene di quelle che escono di clausura.

Pene di quelli che concedano le licenze di vscire.

te, quanto gli Presidenti loro, & altri Superiori sudetti, che simili licenze concedino delle dignità, officij, & amministrationi, che essi, ò esse haueßero all'hora; & quelle, & quelli dichiariamo inhabili alli già ottenuti, & gli altri, che per l'auuenire fossero per ottenere.

Annullatione delle licenze.

Et similmente annulliamo, & rendiamo inualide, & di niun valore, & momento le licenze, & facoltà, ouer' indulti, & priuilegij di vscire de' Monasterij, & fuori di quelli stare, concessi da noi, ò da altro Pontefice Romano nostro Predecessore, & dalli Noncij della Sede Apostolica, & Legati etiam de Latere, & dal Penitentiario Maggiore, ò dalli Superiori de' sudetti Ordini, o altre persone, sotto qual si voglia tenori, & forme; & con quali si voglia clausule restitutiue, preseruatiue, attestatiue di mente etiam concedenti noua gratia, & data, & altre più efficaci, & efficacissime, & insolite, & irritanti, & altri Decreti in genere, ouero in specie, etiam di Motu proprio, & di certa scienza, & di piena potestà Apostolica concessi ad instanza, rispetto, & contemplatione, ò come altramente sia Imperatori, di Rè, di Duchi, & di altri Prencipi; & ancora de' Cardinali della Santa Romana Chiesa, lequali cose totalmente togliamo via, & similmente le lettere sopra ciò fatte, o da concedersi per l'auuenire, delli quali vogliamo che non possino valersi quelle persone, che le hanno, ò haueranno, & che cosi sia giudicato, & definito da tutti i Giudici, & Commissarij di qual si voglia auttorità: leuando loro, & a ciascheduno di essi la facoltà, & auttorità di giudicare, & interpretare altrimente; dichiarando ancora essere irrito, & vano tutto quello, che diuersamente sopra le sudette cose sarà da alcuno con qual si voglia

glia auttorità sciente, ò ignorantemente attentato.

Commandando a tutti, & cadauno delli Venerabili nostri fratelli Patriarchi, Primati, Arciuescoui, Vescoui, & altri Ordinarij delli luoghi in virtù di santa Obedienza, & sotto obtestatione del Diuino giudicio, & comminatione della maleditione eterna, che ogni anno per se, ò per altri, o altri publichino le presenti lettere nella Città, & proprie loro Diocesi, & con ogni diligenza inuiolabilmente osseruino, & faccino osseruare, & procurino tutto quello che in esse si contiene: & ancora il predetto Decreto di detto Concilio, che comincia *Bonifacij Octaui* sotto le censure Ecclesiastiche, & altre sudette pene contenute in esso Decreto, cõstringendo ancora con altre pene, & auttorità nostra tutti gli cõtradittori, ribelli, & inobedienti alle sudette cose, posposta ogni appellatione, etiã aggrauando le sudette pene vna & più volte, & apponendo l'Ecclesiastico interdetto, seruati gli termini, & processo sopra di ciò, come si deue, & chiamato ancora a tal'effetto, se sarà bisogno, l'aiuto del braccio secolare.

Obligo de gli Ordinarij di publicare ogni anno la presente Bolla

Non ostante alle predette cose le Constitutioni, & ordinationi Apostoliche, ne altre in contrario, ouero se ad alcuni communemente; ò in particolare dalla medesima Sede sarà stato concesso, che non possino esser interdetti, sospesi, o escommunicati per lettere Apostoliche, lequali non faccino piena, & espressa mentione di parola in parola del sudetto indulto, restando però nel suo vigore l'altre Apostoliche Constitutioni, & ordinationi fatte sopra la medesima clausura.

Inoltre vogliamo, che alli transunti delle presenti etiãdio impressi, & sottoscritti per mano d'alcun publico Nodaro, & sigillati con il sigillo d'al

cun

cun Prelato, si presti la medesima fede in ogni luogo del mondo, tanto in giudicio, quanto fuori di giudicio, che si farebbe alle presenti istesse, ogni volta, che si producessero, o mostrassero.

Non sia dunque lecito ad alcuno di rompere questa carta della nostra legge, ordinatione, priuatione, annullatione, Decreto, commandamento, & volontà; ouero temerariamente ardire di contrauenirle. Et se alcuno presumerà di tentar questo, incorrerà nella disgratia di Dio Onnipotente, & delli Beati Apostoli Pietro, & Paolo.

Data in Roma appresso S. Pietro l'anno dell'Incarnatione del Signore 1569. il primo di Febraro, l'anno Quinto del nostro Pontificato.

BOLLA DECIMATERZA DI GREGORIO XIII.

Sopra la clausura delle Monache, & elemosine, delle quali deuono esser prouiste.

Doue anco si parla delle Conuerse, & del serar le porte de' Monasterij, che rispondono in Chiesa.

Gregorio Vescouo, seruo de' serui di Dio a perpetua memoria.

E COSA giustissima, che sij da noi con vna speciale, & singolar sollecitudine proueduto alle Vergini consecrate a Dio, le quali sprezzate le lusinghe del secolo, s'hanno dedicate alli diuini seruitij; sì perche sijno rimosse da esse tutte quelle cose, le quali potrebbero impedire il loro santo proposito; Sì ancora perche stando esse caste, & religiosamente nel culto di Dio, le sijno somministrate le cose necessarie al vitto.

Et certo dopò il Decreto del sacro Concilio di Trento, nel quale si rinoua la Constitutione della felice memoria di Bonifacio Ottauo nostro Predecessore, la quale comincia, *Periculoso*, prohibendo,

do, che non sij lecito ad esse Monache vscire dalli suoi Monasterij, ouero ad alcuna persona di qual si voglia sesso, o ordine ad esse intrare; & inoltre si cõmanda a tutti li Vescoui, che specialmente procurino, che in tutti li Monasterij a loro soggetti: negli altri veramente con l'auttorità della Sede Apostolica sij diligentemente reintegrata la clausura delle Monache, doue fosse violata, & iui sij conseruata, doue si mantiene intieramente: Pio Papa Quinto di pia memoria anco nostro Predecessore desideroso di prouedere al vitto ancora, & alle sue necessitadi, hauendo approuate, & rinouate le cose dette di sopra, & hauendo ordinato, che tutte le medesime cose hauessero luogo ancora nelle Monache sotto qual si voglia militia, anco Hierosolimitane, & altre, che hanno fatta professione di Religione tacitamente, ouero espressamente di qual si voglia come fussero giudicate; acciochè esse p questa occasione niun dãno patissero ne' suoi bisogni, ancora commandò a gli Ordinarij de' luoghi, & alli Superiori di quelle, che procurassero, che le elemosine de' fedeli fussero raccolte dalle Conuerse nõ professe, ouero Professe, ma almeno di età d'anni quaranta, & già molto tempo conuertite, le quali habitassero in case cõtigue, ma fuori del Monasterio; in tal modo però, che le predette Cõuerse non intrassero nella clausura dell'altre Monache, se non nelli casi permissi, ne potessero vscire da quelle sue istesse habitationi a raccogliere tali elemosine senza permissione delli Ordinarij, ouero suoi Superiori; che se ne anco questo paresse bastare, l'istesso Pio Predecessore commandò a gl'istessi Ordinarij, & Superiori, che dessero carico ad alcune persone pie di raccoglier tali elemosine, & prouedessero secondo il loro giudicio di altre cose, lequali giudicassero essere vtili a solleuare la pouertà delle Mo

na-

nache. Ma ſicome habbiamo inteſo, eſsẽdo che mol te Monache, ancora quelle, che ſi chiamano Tertiarie, viuendo ſotto ſolenne voto di Religione, & perpetua clauſura, & altre cõpreſe in tali lettere, & ſtando nell'iſteſſa clauſura, hanno oltre di ciò biſogno di molte coſe neceſſarie per loro ſoſtentatione; nè inſino a queſto tempo è ſtato ſouuenuto alli ſuoi biſogni di alcun ſofficiente rimedio, anzi alcune Tertiarie viuono ſin quì fuori di alcun voto ſolenne, lequali non ritornerebbono alle caſe ſue, ouero de' ſuoi, ma ſe ne ſtariano ſotto il ſolenne voto della Religione, & clauſura predetta, ſe foſſe proueduto conuenientemente alla loro ſoſtentatione; Noi, liquali non vogliamo, che eſſe ſijno deſtitute delle coſe neceſſarie, & habbiamo inteſo che in molte Città, Caſtelli, Ville, ouero altri luoghi, tãto nelle Chieſe, & Monaſterij, quãto nelli Hoſpitali, Collegij, Cõfraternità, & altri luoghi pij, molte, & diuerſe elemoſine ſono date alli poueri di Chriſto, ancora quelle, che ſi danno da huomini priuati, sì Eccleſiaſtici, come Laici, conſiderando che la carità deue eſſer principalmente eſſercitata verſo tali perſone, lequali riceuuta la pouertà volontaria ſeruono a Dio, lontane da ogni commercio di huomini, & con preghiere cõtinue rimouono dal popolo Chriſtiano l'ira ſua concetta per li peccati; penſando ancora che ſe gli foſſe lecito andare a i predetti luoghi a dimandare tali elemoſine a pena poter eſſer che gli predetti Monaſterij, Chieſe, luoghi, & perſone almeno non daſſero tanto a ciaſcheduna d'eſſe, quanto ſogliono dare a ciaſcheduno de gl'altri poueri, che vãno a quei luoghi; deſiderando di prouedere d'aiuto opportuno, e ſufficiẽte ſouenimento a tutta quella ſorte di donne dedicate a Dio.

Con la pienezza della poteſtà dataci ſtatuimo, & or-

& ordiniamo, che tutti, & ciaschedun Patriarchi, Primati, Arciuescoui, Vescoui, & altri Prelati delle Chiese, & Abbati, Priori, Preuosti, & altri che ottēgono in qualsiuoglia modo Chiese, Patriarchali, Primatiali, Metropolitane, Cathedrali, & altre Chiese, & Monasterij, Priorati, Prepositure, canonicati, prebende, dignità di personati, amministrationi, officij, & altri beneficij ecclesiastici cō cura, & senza cura, secolari, & di S. Benedetto, & di S. Agosti. & dell'Ordine Cisterciense, Cluniacense, Premonstratense, Carthusiense, Camaldulense, di S. Basilio Cassinēse, altre volte di S. Giustina, del Mōte Oliueto, di S. Saluatore, & Lateranēse, & de Cruciferi, ouero Frati di S. Girolamo, & de Predicatori, Minori, Minimi, Carmeliti, Eremiti dell'istesso S. Agostino, de Serui della Beata Maria, di S. Chiara, & di qual si voglia altri Ordini, tanto d'huomini, quanto di donne, anco Mendicanti, & di Congregationi, & Militie regolari ancora, de Iurepatronatus de Laici, anco de Nobili, Duchi, Rè, & altri Prencipi, che sono in titolo, commēda, amministratione, & altri, & gli Rettori, Gouernatori, Confrati, amministratori, & tutti gli altri, i quali per rispetto di quelli, & de' Capitoli, Cōuēti, Mēse, Hospitali ancora de Laici, & soliti esser amministrati per Laici, di Confraternità de fedeli di Christo, di Scuole, di Collegij, & d'altri pij luoghi con qual si voglia nome chiamati, & che si ritrouano in qualunque parte del mondo, sogliono ogn'anno, mese, settimana, ò giorno de frutti, rendite, & entrate del e Chiese, Monasterij, Priorati, Officij, dignitadi, beneficij, Congregationi, Hospitali, Confraternità, Scuole, Collegij, & d'altri luoghi pij predetti; distribuire, & donare a' poueri di Christo alcune elemosine in pane, frumento, farina, vino, viuande, denari, ouero in altre cose pertinenti al vit-

to,

to, & vestito, anco supplicatione, & preghiere, & per cedule, & per bollettini, ouero in altro modo che da tanto tempo in quà, che sia immemorabile, ouero sono obligati per qual si voglia altra ragione di detti frutti, rendite, & entrate; & in quanto alli Hospitali predetti di quelle cose, che gli auanzano, ouero gli auanzeranno, riserbandosi l'attual bisogno per l'Hospitale; & qualunque altre persone particolari ancora Laici, ouero anco Vniuersità de Laici, liquali sono obligati per testamento, per vltima volontà, ouero per altra dispositione, ancora tra viui, farui tali elemosine; Sijno tenuti omnimodamente dare, & distribuire veramente, realmente, & con effetto, & senza alcuna dimanda, essattione, & ricercamento di tali elemosine, & doni, ouero senza aspettare alcun'altro commādamento da noi sopra ciò, ouero dichiaratione della nostra mente: & cessando, & scacciando ogni dimora, subterfugio, & eccettione; mezza parte di tutte, & qual si voglia elemosine, & doni simili, con qual si voglia nome chiamate, in qualunque tempo, & modo solite esser distribuite, ancorche siano degne di special nota, & sijno da esser distribuite da loro, secondo i pij voleri de' defunti, & d'altri sotto certa forma nel Testamento, ouero altra qual si sia dispositione (mentre però non sijno distribuite in certe persone, ne in certi vsi pij altri, che vitto, & nutrimento de' poueri) a qualsi voglia delle predette Monache anco Tertiarie, che viuono sotto solenne voto di Religione, & di perpetua clausura, & che stanno nelle terre, & luoghi, a poueri de' quali si distribuiscono tali elemosine, & la qual mezza parte noi le applichiamo.

La metà di tutte le elemosine vadino alli Monasterij di Monache.

Ma accioche le cose premesse procedino con carità, & pietà, & sortischino efficacemente l'effet-

Gli Ordinarij hanno obligo di far scoder l'elemosine sopradette.

to suo,cõmandiamo per lettere Apostoliche 'a tutti,& ciascheduni Patriarchi, Arciuescoui,Vescoui, & altri Ordinarij de' luoghi, che ciascheduno per se, ouero per vn'altro, ouer per altri, procedendo all'essecutione delle presenti nelle sue Città,& Diocese,riscuodino dalle Chiese,Monasterij, Hospitali,Con fraternità,Scuole,Collegij,luoghi, & dalle persone Ecclesiastiche, & Laiche predette, ancora in qual si voglia modo essenti, la metà di tali elemosine; & con effetto distribuischino per portione; come parerà esser giusto ad essi Ordinarij de' luoghi a ciascheduno Monasterio delle pouere Monache anco Tertiarie delle Città, & Diocese, ancorche siano sottoposte ad altri Superiori; Percioche noi diamo, & concediamo piena, & libera facoltà & auttorità a gli istessi Ordinarij de' luoghi, come Delegati ancora della Sede Apostolica, & a ciascheduno di quelli tanto per se, quanto per altro, o altri, di far le cose premesse, & di raffrenare qualunque contradittori, & ribelli, con imponerli pene pecuniarie da esser applicate ad arbitrio delli stessi Ordinarij, & qual si voglia di loro, & in sussidio con sentenza, censure, & pene Ecclesiastiche, & altri opportuni rimedij di ragion, & di fatto, posposta qual si voglia appellatione respettiuamente, & inuocare l'aiuto del braccio secolare, & di far operar, commandar & essequire altre cose nelle predette, & le necessarie, & opportune intorno ad esse.

Parenti aiuttino le Monache.

Di più perche è molto ragioneuole, che ancora quelli,li quali sono congionti di alcuna consanguinità con esse Monache ancora Tertiarie prefate bisognose, dijno alcun aiuto nelle cose premesse richiedendo ciò la ragion del sangue, & il debito di carità, & honestà; commettiamo a ciascheduni Ordinarij de' luoghi, che procurino con ogni

offi-

officio, & diligenza di auisarli, & persuaderli, & induchino per qual si voglia vie, che le pareranno buone, li padri & madri, li fratelli, & altri alli quali apparteneua dotarle, se fossero restate nel secolo; ouero a' quali sono venuti li beni, & successioni; & quelli i quali, se le hauessero maritate, molto più gli hauerebbono dato, che entrando in Monasterio; ouero quelli, i quali sarebbono obligati a nodrirle, se hora le tenessero in casa, ouero se ritornassero alle case loro; a souenire charitatiuamente alle Monache, anco alle Tertiarie predette, secondo le loro facoltà; douendo sapere, che questo ancora gli sarà di grandissimo giouamento alla salute dell'anime.

Conuerse, & loro officio, & obligo.

Ma quanto alle Conuerse professe; le quali il predetto Pio predecessore per le predette lettere sotto determinate conditioni iui contenute permise che che stassero fuori de' Monasterij per raccogliere le elemosine; imponemo alli istessi Ordinarij de' luoghi, che in quelli Monasterij, ne i quali conosceranno, che computate le fatiche cottidiane sij stato proueduto di sufficiente souenimento, & sostentatione con il sopradetto modo, ouero in qualunque altro; riduchino l'istesse Conuerse sotto la medesima clausura con l'altre Monache, ne permettino più che eschino dalli suoi Monasterij: & rimandino a casa, deposto l'habito, le Conuerse non Professe, & che non vogliono far Professione; nè si permetti che per l'auuenire sijno riceuute in tali Monasterij, se non sono per far la Professione al suo tempo, & per stare sotto perpetua clausura. Ma quello che statuì l'istesso Pio predecessore, che per l'auuenire non potessero esser più riceuute ancora de consentimento de' suoi Superiori altre Conuerse professe; Noi dichiariamo così douersi intendere, fuor che quelle Con-

Conuerſe, lequali habitaſſero fuori del Monaſterio nelle caſe contigue.

Duratione delle elemoſine ſopradette.

Determiniamo poi, che la contributione, & applicatione delle predette elemoſine debbi durare, valere, & pienamente conſeguire li ſuoi effetti, ſin tanto che il numero delle Monache ancora di tali Tertiarie (il qual vogliamo, & commandiamo, che ſij ſtabilito, & ordinato da eſſi Ordinarij de' luoghi, ancora nelli Monaſterij in qual ſi voglia modo eſſenti dalla ſua cura, & gouerno, interuenendo li ſuoi Superiori, nè poſſino eſſere riceuute altre ſopra quel numero anco di conſentimento de' ſuoi Superiori) ſarà talmente ſminuito che l'altre Monache, & Tertiarie poſſino ſoſtentarſi commodamente delle proprie entrate di eſſi Monaſterij, ouero delle ſolite elemoſine: ſopra la qual coſa carichiamo la conſcienza delli medeſimi Ordinarij, talmente però, che mancando ciaſcheduna delle tre parti dell'iſteſſe Monache, la diſtributione ancora della terza parte dell'iſteſſe elemoſine, & coſi ſucceſſiuamente del tutto ſia eſtinta, & ritornino, & reſtino nel primiero ſtato ſotto li debiti, ò ſoliti peſi.

Porte che vãno dalli Monaſterij nelle Chieſe ſiano ſerrate

Oltra di ciò dichiariamo non eſſere lecito ad alcuna Monaca ancò Tertiaria hauer porta, per laquale ſi poſſi dal Monaſterio entrare nella Chieſa eſteriore di eſſe Monache, nella quale ſuol eſſere aperto l'ingreſſo alli ſecolari ad vdire le Meſſe, & Diuini Officij; ma totalmente ſi chiudi co'l muro.

La prima porta del Monaſterio, che ſerue per veſtibulo per anda-

Nè parimente eſſer lecito alle Monache anco Tertiarie vſcire dalla porta del Monaſterio, la quale è per la clauſura d'eſſo Monaſterio, anco per ſerrare l'altra porta dinanzi, per la quale ſogliono venire li ſecolari, ouero alla Ruota, ouer alle

grade, ouero alli luoghi deputati a' ragionamenti, volgarmente chiamati Parlatorij, ouero a batter ad essa porta della clausura, liquali luoghi essendo almeno soliti essere aperti a i secolari per le predette cagioni, deuono esser giudicati fuori della clausura ancora quando sono serrati.

re alle Ruote, & Parlatorij, s'intende fuori di clausura.

Oltre di questo essortiamo nel Signore, auisiamo, & ricerchiamo qualunque Signori, & Magistrati temporali, che dijno, & porgino ogni opportuno fauore, & aiuto ad ogni dimanda, & requisitione di essi Ordinarij, ouer d'alcuno d'essi, assistendogli nelle cose predette.

Finalmente comandiamo, & ordiniamo ad essi Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, & altri Ordinarij de' luoghi, che ciascheduni nelle sue Città, & Diocese publichino queste nostre presenti lettere (alli transunti delli quali anco stampati sottoscritti di mano d'alcun publico Nodaro, & sigillati da persona posta in dignità Ecclesiastica, vogliamo che si debba hauere la medesima fede in ogni luogo, sì in giudicio, come fuori, la quale s'hauerebbe all'istesse nostre originali se gli fossero date, & mostrate) & le faccino publicare, & inuiolabilmente le osseruino, & faccino osseruare, secondo quelle cose, che contengono, & secondo il loro tenore, insieme con le predette, & altre lettere, Constitutioni, & comandamenti publicati dal predetto Pio Quinto, & da altri nostri precessori per l'intiera instauratione, custodia, & fermezza della clausura.

Non ostante le volontà de' testatori, & d'altri, & le fondationi, & di Bonifacio predetto, & di vna del Concilio generale, di cui, non però di tre diete, & qual si voglia altre Constitutioni, & ordinationi Apostoliche speciali, ò generali, publicate ancora nelli Prouinciali, & Sinodali Concilij,

& qual ſi voglia ſtatuti,anco con giuramento,confirmatione Apoſtolica, ouero qualunque altra fermezza corroborati, di Chieſe, Monaſterij, Ordini, Hoſpitali,Militie,Confraternità, Collegij, & altri luoghi pij predetti, conſuetudini anco di tempo immemorabile; priuilegij anco, indulti, eſſentioni,libertà,gratie,e lettere Apoſtoliche alle Chieſe,Monaſterij,Ordini, Hoſpitali, Confraternità, Collegij, & luoghi pij,& a Superiori, & perſone di quelli ſotto qualunque tenori, & forme,cō qual ſi voglia clauſule derogatorie anco delle derogatorie, & altre più efficaci, & inſolite, & annullanti, & gli altri Decreti in genere, vel in ſpecie,& altre volte in qualunque modo conceſſi, confirmati, approbati, & più volte innouati, ancorche in eſſi ſi auuertiſca eſpreſſamente, che non poſſino eſſer derogate ſe non ſotto certa forma iui eſpreſſa, alle quali tutte, & cadauna, ancorche biſognaſſe di quelle, ouer di tutti li ſuoi tenori far mentione, ò qual ſi voglia altra eſpreſſione ſpeciale, ſpecifica, eſpreſſa,& indiuidua, & di parola in parola, ma non per clauſule generali, che ſignifichino l'iſteſſo, hauendo quelli tali tenori per eſpreſſi piena, & ſufficientemente, come ſe fuſſero intrapoſti nel le preſenti di parola in parola, per queſta volta ſolamente deroghiamo ſpecialmente,& eſpreſſamēte a quelli, quali ſi ſiano contrarij: ſtando però nel reſto nel ſuo vigore; ouero ſe alli ſopradetti, o qual ſi voglia altri ſia conceſſo dalla Sede Apoſtolica, che non poſſino eſſer interdetti, ſoſpeſi,ouero eſcōmunicati per lettere Apoſtoliche, le quali non facciano piena, eſpreſſa,& di parola in parola mentione di ſimil indulto.

Non ſia dunque lecito ad alcun huomo rompere queſta carta della noſtra ordinatione,ſtatuto,applicatione, conceſſione,dono,commiſſione,cōmandamen-

damento, dichiaratione, Decreto, volontà, carico, essortatione, auiso, requisitione, precetto, mandati, derogatione; ouero a quella con ardimento temerario contrauenire; ma se alcuno presumerà di tentar questo, sappi ch'egli incorrerà nel sdegno dell'Omnipotente Dio, & delli Beati Pietro, & Paolo Apostoli suoi.

Data in Roma l'anno dell'Incarnatione del Signore 1572. alli trenta Decembrio, l'anno primo del nostro Pontificato.

BOLLA XXXVI. DI GREGORIO XIII.

Riuocatione di qualunque licenze di entrar ne' Monasterij, & luoghi di Monache, & Religiosi di qual si voglia ordine; Et prohibitione di vsar le licenze concesse per casi necessarij, solamente nelle necessità vrgenti.

Gregorio Vescouo, seruo de' serui di Dio a futura memoria.

DOVE si conoscono le gratie, & indulti concessi da questa Sede in successo di tempo apportare incommodo, è espediente rimuouerle con salutifero consiglio di chi presiede. Il perche desiderando. Noi prouedere alla quiete, & tranquillità delle Monache, & leuare tutti quelli impedimenti, che le reuocano dalla contemplatione, & essercitio delle cose spirituali, & rimuouer da esse i pericoli, & scandali.

Con l'auttorità delle presenti riuochiamo, & annulliamo tutte, & qual si voglia licenze, & facoltadi di entrare nelli Monasterij, Case, & luoghi di Monache, & anco d'huomini di quali ordini si vogliano, Contesse, Marchese, Duchesse, & altre donne di qualunque stato, & condi-

tione:

tione: & similmente riuochiamo, & annulliamo à tutti gli huomini anco di quell'istesso stato, & dignità qual si voglino licenze di entrare nelli Monasterij, Case, & luoghi di esse Monache tanto dalli nostri predecessori, quanto anco da noi, & dalli Legati della Sede Apostolica, ouero da altri quali si vogliano per qualunque cause vrgenti, sotto qual si vogliano tenori, & ancora derogatorij delle derogatorie, & restitutori delle reuocatorie, & altre più efficaci clausule, & irritanti, & altri Decreti etiandio di Motu proprio, & di certa scienza, & della plenitudine dell'Apostolica podestà ancora concesse, confermate, & per molte volte rinouate a contemplatione, & supplicatione d'Imperatore, Rè, Regine, ouero altri Prencipi. Et cassiamo, & annulliamo le lettere sopra ciò fatte, & i processi formati per quelle medesime.

Prohibendo a quelli istessi che le hanno ottenute sotto pena di escomunicatione, nella quale ipso fatto incorrano, sopra della quale da niuno, se non dal Pontefice Romano (eccetto in articolo di morte) si possa dare il beneficio dell'assolutione, accioche sotto il pretesto di quelle licenze, per qual si voglia modo non ardiscano entrare in detti Monasterij.

Ma alle Abbadesse, & anco alli Abbati a Conuenti, & ad altri Superiori de' Monasterij dell'vno, & l'altro sesso, & ad altte persone di qual si voglia nome commandiamo strettamente sotto quella pena istessa d'escomunicatione, & anco priuatione delle loro dignità, beneficij, officij, & anco di inhabilità a quelli, & di ottener altri per l'auuenire, che ne i Monasterij, Case, o loro luoghi sotto pretesto di cotali licentie & facoltadi non faccino, nè permettino entrare.

Oltre a ciò prohibimo, & interdicemo sot-

to l'istesse pene, nelle quali ipso fatto debbano incorrere a tutte, & ciascheduna persona Ecclesiastica, & secolare, anco Regolari di qual si voglia Ordine, etiam di Mendicanti, che sotto pretesto di licenze concesse dalli Vescoui, ouer Superiori (a' quali per Decreto del Concilio di Trento è concesso di poterle dare ne' casi necessarij solamente) non presumano entrare in Monasterij di Monache à suo piacere, ma solamente per le vrgenti necessitadi; Et che le Monache sotto l'istesse pene non presumano lasciar entrare tal persone in essi suoi Monasterij.

Non ostanti le cose premesse, & le Constitutioni, & Ordinationi Apostoliche, & il giuramento de' Monasterij, & Ordini predetti per confermatione Apostolica, ouero per qual si voglia altra fermezza corroborati: Similmente non ostante li statuti, consuetudini, priuilegij, essentioni, & indulti Apostolici ad essi, & a loro Superiori predetti, & altri quali si voglia, per qual si voglia de Romani Pontefici nostri Predecessori, & noi, & detta Sede Apostolica sotto qual si vogliano tenori, & forme, & con qual si vogliano clausule & Decreti concessi, & confermati, & anco più volte rinouati, alli quali tutti, hauendo i tenori loro, come se di parola in parola fossero posti nelle presenti, come à sufficienza espressi; nel resto douendo rimanere nel loro vigore: questa volta solamente specialmente, & espressamente derogamo, & a tutte le altre cose contrarie.

Ma perche sarebbe difficile, che le presenti s'hauessero a portare in tutti i luoghi; però vogliamo, che alle loro copie anco stampate, sottoscritte di mano di Nodaro publico, & sigillate col sigillo di persona nella dignità Ecclesiastica constitu

ta, sia data l'istessa fede in giudicio, & fuori di esso, per tutti i luoghi, che si darebbe alle presenti, se fossero date, ò mostrate.

A niun dunque per niente sia lecito stracciare, ò con audacia temeraria contradire a questa nostra carta di riuocatione, cancellatione, cassatione, annullatione, inhibitione, comandamento, prohibitione, interditto, derogatione, & volontà: Mà se pur alcuno presumerà di tentar questo, sappia d'incorrere nell'indignatione dell'Omnipotente Iddio, & delli Beati Apostoli Pietro, & Paolo.

Data in Roma appresso S. Pietro l'anno dell'Incarnatione del Signore 1575. a' tredici di Giugno, del nostro Pontificato l'anno quarto.

BOLLA LXXV.

DI GREGORIO XIII.

Li Prelati, & altri che hanno cura de' Monasterij delle Monache, in casi solamente necessarij possino intrar in quelli.

Gregorio Vescouo, seruo de' serui di Dio à futura memoria.

E' CONVENIENTE apportar rimedio di dichiarationi alli dubij, che nascono. Dunque sopra quello, che prima determinò ragioneuolissimamente il Concilio di Trento, dopo fù proueduto nella Constitutione publicata dalla felice memoria di Pio Papa Quinto nostro Predecessore alli 15. di Luglio l'anno terzo del suo Pontificato: & parimente nella nostra alli 13. Giugno l'anno quarto del nostro Pontificato, che ad alcuno per l'auuenire non fosse conceduta licenza di entrare le seraglie delli Monasterij delle Monache, se non nelli casi necessarij, sapendo noi, che da alcuni si hà dubitato intorno le persone, le quali non hanno bisogno di licenza d'altri à questo, ma s'appoggiano all'auttorità del suo officio, se sij lecito a quelli, secondo il piacer del suo volere entra-

re

re in simili seragli, ouero più tosto debbino ancora essi seruar la Regola data dal Concilio. Noi volendo leuar via ogni materia di dubio, & tagliar la strada a' scandali, & prouedere alla quiete delle Monache, per tenor di queste con l'auttorità Apostolica dichiariamo, che tutti li Prelati tanto secolari, quanto Regolari, a' quali appartiene in qual si voglia modo la cura, & reggimento de' Monasterij di Monache in tal modo si possino seruire della predetta facoltà datagli dall'officio suo di entrare nelli predetti Monasterij, mentre che ciò facciano ne i casi necessarij, & accompagnati da pochi, li quali sijno persone vecchie, & religiose.

Perilche da douero auisiamo tutti, & ciascheduno ornato di dignità Episcopale, ouero maggiore, & ancora di Cardinalato; & anco gli Abbati di qualunque Ordine, Priori, Ministri, & altri qual si vogliano Superiori Regolari, che al tutto non vsino questa facoltà, che hãno, fuor che ne' casi necessarij, come si hà detto.

Che se contrafaranno, con l'istessa auttorità Apostolica statuimo, & determiniamo, che quelli, li quali saranno in dignità Pontificale per la prima volta che contrafaranno, sijno interdetti dall'ingresso della Chiesa; per la seconda siano sospesi dal l'officio Pontificale, & a Diuinis, & doppo ipso fatto senza altra dichiaratione sijno escommunicati, & che li Regolari priuati di ogni officio, & ministerio sottogiaccino similmente alla escommunicatione.

Non ostante le Apostoliche, & ne' Concilij Generali, & Prouinciali mandate fuori generali, ò speciali Constitutioni, & ordini, priuilegij ancora, indulti, & lettere Apostoliche a qual si voglia Chiese, ouero a Prelati di quelle, ouero ordini in gene-

genere, ouero in specie sotto qual si voglia tenori & forme, & con qual si voglian ancora clausule derogatorie, ouero altri più forti, più efficaci, & insoliti Decreti irritanti, in qualunque modo concessi, & approbati, & innouati, ancorche in quelli espressamente si auuertisca, che niuno potesse esser interdetto, sospeso, ò escommunicato per lettere Apostoliche, non facendo piena, & espressa mentione di simil indulto; alli quali, & à tutti i tenori di essi, come se fussero inseriti nelle presenti di parola in parola specialmente, & espressamente deroghiamo; & a qualunque altri contrarij; Ma perche saria difficile che le presenti fussero portate a qual si voglia luogo, vogliamo, che alli essempi di esse ancora stampati, & sigillati di mano d'vn publico Nodaro, & di persona constituita in dignità Ecclesiastica, si dia la fede medesima, che si daria alle presenti, se fussero mostrate, ouero date.

Data in Roma appresso San Pietro sotto l'anello del Pescatore il dì 23. Decembre 1581. L'anno decimo del nostro Pontificato.

BOLLA LXXXIIII.

DI GREGORIO XIII.

Le Abbadeſſe, & altre Prefette de' Mo naſterij di Monache, che ſono in Italia ſi eleggano ſolamente per tre anni.

Gregorio Veſcouo, ſeruo de' ſerui di Dio ad perpetuam rei memoriam.

IL debito dell'officio Paſtorale, ilquale, diſponendo il Sign. amminiſtriamo, richiede, che drizziamo il pẽſiero ſollecitamente a quelle coſe, per le quali ſecondo la norma della regolar diſciplina ſiano retti, & gouernati li Monaſterij, & altri luoghi Religioſi ſpecialmẽte delle Monache conſecrate a Dio.

Noi dunque conſiderando li varij danni, & di molte ſorti, che patiſcono molte volte li Monaſterij delle Monache, lequali ſono rette dalle Abbadeſſe, ouero altre Prefette perpetue, & per il contrario, che le Abbadeſſe, & altre Prefette di tre anni, ſapendo, che paſſato il ſpacio di tre anni ſono per render conto della ſua amminiſtratione, &

ſpe-

ſperando di meritar lode per le coſe ben operate, & temendo la pena, ſe ſi portano male, amminiſtrano con maggior ſtudio, & diligenza il reggimento, & gouerno delli Monaſterij ad eſſe commeſſi; Moſſi da queſte, & altre ragioneuoli cauſe, ſtatuimo, & ordinamo con queſta noſtra Conſtitutione di perpetuo valore, che per l'auuenire perpetuamente per li tempi futuri in tutti, & cadauno de Monaſterij di Monache di San Benedetto, dell'Ordine Ciſtercienſe, Carthuſieſe, & di qualunque altro, che ſono in tutta l'Italia, & ſpecialmente ne' Regni dell'vna, & l'altra Sicilia, li quali Monaſterij hora ſono retti, & gouernati da Abbadeſſe, ouero da altre Prefette perpetue, ſubito che l'Abbadeſſe, ouero altre ſimili Prefette perpetue haueranno ceſſo al reggimento, & all'amminiſtratione di eſſi Monaſterij anco appreſſo la Sede Apoſtolica, ouero occorrerà vacare per morte di eſſe li ſuoi Abbadeſſadi, ouero Prefetture, le Abbadeſſe, ouer altre Prefette non perpetue, ouero in vita (il nome & titolo delle quali, hora, come allhora, con l'auttorità Apoſtolica per certa noſtra ſcienza, & con la pienezza della poteſtà Apoſtolica per tenor delle preſenti perpetuamente eſtinguiamo, & cancelliamo) ma ſijno elette & prepoſte di tre anni ſolamente dal Conuento di qual ſi voglia Monaſterio, & nel reſto, ſecondo li Decreti del ſacro Concilio di Trento, & gli inſtituti regolari de' ſuoi Ordini: le quali poi finito il tempo di tre anni, hauendo compiti li officij ſuoi, ceſſino eſſer Superiori, & manchino totalmente di ogni auttorita, & s'aſtenghino dal reggimento, & amminiſtratione del Monaſterio per ſpatio di tre anni, qual comminciarà dal giorno dell'amminiſtration finita, & paſſato quel ſpatio, ſeruata la medeſima forma del Concilio di Trento poſſino di nuo-

uo,

uo, & più volte essere elette. Prohibẽdo distrettamente à tutti,& cadauni Cõuenti superiori, & persone de' detti Monasterij,che a modo niuno habbino ardire,& presumino eleggere & far Superiora alcuna,Abbadessa, ouero altra Prefetta perpetua, ouer in vita,ma solamente di tre anni.

Che se da alcuno con qualche auttorità sarà tentato far altrimente, determiniamo esser l'elettione,& tal prefettura,& tutte le cose,& cadaune che di là seguirãno irrite,nulle,& vane, & di niuna fermezza, & momento: & cosi determiniamo che si debba giudicare,& definire in qual si voglia causa, & instanza di qualunque giudice Ordinario delle cause del Palazzo Apostolico, & Cardinali della Santa Romana Chiesa, leuatogli a cadauno di essi qualunque facoltà,& auttorità di giudicare, & interpretare altrimente.

Non ostante le Constitutioni, & ordinationi Apostoliche,& li statuti, & consuetudini,priuilegij, & indulti d'essi Monasterij, & ordini confermati con giuramento, & confermationi Apostoliche, ouero con qualunque altra fermezza, & lettere Apostoliche concesse in alcun modo in contrario, confermate, & innouate a gli istessi Monasterij, & alli suoi Superiori, & persone di essi sotto qual si voglia tenori, & forme, & con qualunque clausule, & Decreti in generale, ouero in speciale;alli quali tutti, & ciascheduno d'essi, hauendo li loro tenori per espressi sufficientemente, come se fussero intraposti nelle presenti di parola in parola per questa volta solamente specialmente, & espressamente deroghiamo (douendo però nel resto stare nel suo vigore) & qual si voglia altri contrarij. Ma perche saria difficile, che le presenti nostre fossero portate a tutti quelli luoghi, doue saria necessario; Vogliamo che s'habbi

bi del tutto l'istessa fede in giudicio, & fuori alli transunti di quelle sottoscritte di mano d'alcun publico Nodaro, & sigillate col sigillo di alcuna persona posta in dignità Ecclesiastica, laquale s'haueria alle presenti, se fossero presentate, ouero mostrate.

Data in Roma appresso San Pietro sotto l'anello del Pescatore il 1. Genaro 1583. l'anno vndecimo del nostro Pontificato.

IL FINE.

TAVOLA
DELLI DECRETI
DEL SACRO
CONCILIO
DI TRENTO
ſpettanti a Monache.

DI quelli, che ſottopoſti ad alcuna Regola viuono in commune, & dell'oſſeruanza di eſſa Regola, & voti. Cap. 1. *pag. 3.*

Contra la proprietà. cap. 2. 4

Che li Monaſterij anco Mendicanti poſſano poſſedere beni immobili. Et ſi conſtituiſca certo numero di perſone ne i Monaſterij. Nè ſi poſſano fabricar Monaſterij ſenza licenza del Veſcouo. cap. 3. 5

Della cuſtodia della clauſura; Che le Monache Profeſſe non poſſono vſcir fuori del Monaſterio. E non ſi poſſa entrare in Monaſterio ſenza licenza in ſcrittura. Et che li Monaſterij che ſono fuori della Città, ſiano ridotti nella Città. cap. 4. 6. 7

Della elettione de i Superiori. cap. 5. 7

Della qualità di quella, che doueua eſſer eletta Abbadeſſa, ouero Priora. cap. 6. 8

Della Superiorità de' Monaſterij. cap. 7. 9

Del frequentare la confeſſione, & communione vna volta il meſe. Et che il ſantiſſimo Sacramento ſia conſeruato in Chieſa, e non ne' Monaſterij. cap. 8. 9

cap. 8. 9

Che li Regolari obedischano li Vescoui nel publicare escommuniche, & le feste che si hanno da osseruare. cap. 9. 9

Che non si faccia la Professione inanzi l'anno 16. & vn'anno doppo la proua. cap. 10. 10

Le rinoncie di quelle, che entrano nella Religione, come, & quando vagliano, & che si debba admetter alla Professione, & quando. Ne si possano dare le doti alle Monache, se non dopò la Professione. cap. 11. 11

Della età nel pigliar l'habito, & come si debba procedere al tempo della Professione. cap. 12. 11

Delle pene contra quelli che sforzano le vergini ad entrar nella Religione, ouero le impediscono à non vi entrare. cap. 13. 12

Di chi pretendesse voler vscir della Religione, quando, & come si debba vdire. cap. 14. 13

Della osseruanza delle predette cose. cap. 15. 14

TAVOLA DELLE BOLLE PONTIFICIE

Spettanti à Monache.

Bolla Ottaua di Pio Papa Quinto. 19
Sopra la clausura delle Monache di ciascun Ordine, & Religione. Et circa le Tertiarie, Conuerse, Cercanti; Del numero di Monache che si deue prefiger a cadaun Monasterio. Et della auttorità delli Ordinarij nelli Monasterij essenti. 22
Bolla centesima di Pio Papa Quinto. 26
Contro le Monache, che vsciscono dalla clausura senza licenza, laqual si deue conceder solamente per causa di grande incẽdio, ouero infirmità di lepra, ò peste. Et contro quelli, che le accompagnano, ò riceuono. Et contro li Superiori che le concedono licenza di vscir altramente, con la annullatione delle licenze. 27. 28
Bolla decimaterza di Gregorio Papa XIII. 31
Sopra la clausura delle Monache, & elemosine, delle quali deuono esser prouiste. Delle Conuerse, & loro officio. Et del serrar le porte de' Monasterij, lequali rispondono in Chiesa. 31. 33. 35. 38
Bolla trentesimasesta, di Gregorio XIII. 42
Della riuocatione di qualunque licenze di entrar in Monasterij, & luoghi di Monache, & Religiosi di qual si voglia Ordine. Et della probibitione di

vsar

vsar le licenze concesse per casi necessarij solamente nelle necessità vrgenti. 42
Bolla settantesimaquinta, di Gregorio XIII. 46
Delli Prelati, & altri che hanno cura delli Monasterij di Monache, che in casi necessarij solamente possano entrar in quelli. 46

IL FINE.